# LA CURIA ROMANA
## NELLA SUA ORGANIZZAZIONE

Punti degni di censura

Punti inesatti

PROF. RUSSO SAC. DOTT. FORTUNATO

**Membro di varie Accademie**

# LA CURIA ROMANA

## NELLA SUA ORGANIZZAZIONE

E

## NEL SUO COMPLETO FUNZIONAMENTO

A datare dal 3 Novembre 1908

DIRITTO E PSICOLOGIA

*2ª Edizione interamente rifatta*

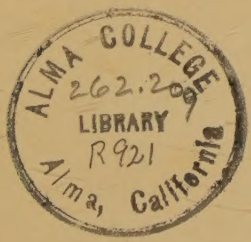


PALERMO
TIP. GAZZETTA COMMERCIALE
*Via Divisi, 20 (stab. pr.)*
1908

30189

*L'Autore si riserva ogni dritto di riproduzione e di versione a norma delle leggi internazionali.*

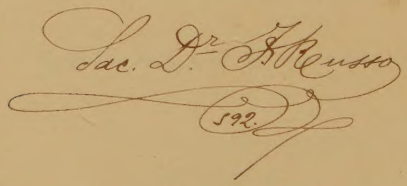

ALLA

VERGINE SANTISSIMA

MADRE DEL BUON GESÙ

SPECCHIO PURISSIMO D'OGNI GIUSTIZIA

CON AMORE DI FIGLIO DEVOTO

L'AUTORE

QUEST'UMILE LAVORO

CONSACRA

# PREFAZIONE

*Il progressivo sviluppo dei popoli, le nuove esigenze dei tempi, la febbrile operosità del nostro secolo, in cui le invenzioni e le scoperte, moltiplicate con rapidità fulminea, han creato nuove relazioni e nuove esigenze, luminosamente addimostrano come la società ha sempre bisogno di nuove leggi che ne disciplinino le tendenze e l'attività meravigliosamente bella e produttiva di ogni miglior commodo per la vita. Or quel che avviene per la società civile, accade anche per la Chiesa cattolica, ch'è la più grande e la più nobile delle società, in quanto abbraccia in unico amplesso i popoli tutti del mondo, al benessere eterno dei quali essa rivolge tutte le sue cure mercè il loro benessere temporale. Si è perciò che anch'essa ha le sue leggi ed il suo Dritto, che stabiliti per gli uomini, cogli uomini devono necessariamente mutarsi. Se non che questo Dritto della Chiesa, comunemente detto Dritto Canonico, risulta d'una infinità di Bolle, Costituzioni, Decreti, più atti a far perdere la testa che a far raccapezzare nel labirinto inesplicabile di disposizioni non raramente contradittorie e spesso ancora inadatte ai tempi*

*nuovi. Ragion per cui già da parecchio si sentiva l'imperioso bisogno di una codificazione completa e d'una grandiosa riforma del Dritto Sacro, onde accordare colle nuove esigenze dell'epoca le leggi ecclesiastiche, che sole nella mutabilità incessante di tutte le cose umane rimanevano immutate, stazionarie. Ad ottener ciò mirarono evidentemente i bei lavori di codificazione del* Pezzani *« Codex Sacrosanctae Romanae Ecclesiae », del* Colomiatti *« Codex juris pontificii » e « Rubricae seu Summaria Codicis juris pontificii », del* Deshayes *« Memento juris ecclesiastici », e di altri insigni Canonisti, i quali non guardarono nè fatiche nè spese per arrivare allo scopo. Ultimi e pigmei nella schiera di sì illustri cultori del Dritto abbiamo cercato ancor noi di contribuire coi nostri sforzi alle aspirazioni comuni, mercè la pubblicazione della* Cattedra Apostolica *(Genova, 1902), della* Curia Romana *(Palermo, 1903), del* Juris Canonici Privati Codex Vigens, Sect. I *(Palermo, 1905), ed abbiamo avuto la consolazione di vedere accolta dal Sommo Pontefice ed attuata buona parte delle riforme da noi propugnate in tai lavori, in conformità alle note speciali di ciascun Titolo ed alle osservazioni generali fatte all'organizzazione e funzionamento della Curia Pontificia a pag. 195 e seguenti del* Codex. *Così abbiam veduto con ispeciali moto-proprii, a) richiamato in vigore l'esame pei nuovi Vescovi, b) annessa come sezione particolare alla Congregazione di Riti prima ed abolita poi completamente la Congregazione delle Indulgenze e S. Reliquie, e così pure la Congregazione*

*sulla disciplina regolare, ecc., c) distribuite più razionalmente ed in modo privativo le facoltà di ogni Dicastero Pontificio, mentre prima molte di queste erano cumulative col dritto di prevenzione per parecchie di loro, in guisa da soffrirne non poco il regolare andamento delle cose, d) introdotto finalmente nelle cause contenziose ecclesiastiche quel gratuito patrocinio pei poveri, ch'era reclamato imperiosamente dall'equità istessa naturale e ch'è sancito nel Dritto comune di tutti i popoli civili. Un solo desiderio ci rimane ancora da manifestare in proposito, che venga cioè fatto un sapiente decentramento di tutte le facoltà che le S. Congregazioni sono andate mano mano accentrando in guisa, da restringere di molto la giurisdizione degli Ordinarii e da distruggere quasi completamente quella dei Metropolitani. Ad ogni modo un gran passo è stato fatto per la riforma del Dritto Canonico colla* Costituzione « Sapienti consilio » di Pio X, 29 giugno 1908, *che andrà in vigore col prossimo novembre, e colla quale viene riordinata la Curia Pontificia, già abbastanza invecchiata nelle sue consuetudini secolari non più rispondenti ai bisogni dei tempi, ciò che fa sperar bene per l'intera codificazione e riforma delle leggi ecclesiastiche. In uniformità pertanto alla cennata Costituzione Pontificia, dovendo ristampare la nostra* Curia Romana, *abbiam dovuto rifarla completamente, ed eccola in veste nuova ripresentarsi al pubblico, sperando di incontrare il medesimo favore che ha avuto la prima edizione già completamente esaurita. A scanso di equivoci intanto dichiariamo*

*che se nel corso della trattazione vi si trovasse in qualche nota la forma polemica e talvolta anche un pò vivace, non intendiamo affatto mancare del riguardo dovuto a chicchesia e molto meno del debito rispetto e venerazione all'autorità suprema, cui sottomettiamo il nostro lavoro, pronti a modificare o correggere quel che ci venisse indicato giustamente degno di correzione o di modificazione.*

*Palermo, 4 Ottobre 1908.*
*Giorno sacro alla Vergine del Rosario.*

# Cap. I. - Del Romano Pontefice e dei Cardinali

## Titolo I. — Vacanza della S. Sede

SOMMARIO. — Ufficio del Camerlengo — Constatazione della morte del Papa — Annunzio della medesima — Ufficio del Segretario di Stato — Funerali al defunto Pontefice — Amministrazione del denaro pontificio — Reggenza della Chiesa — Cessazione di ufficii — Restrizione di facoltà ai Cardinali — Regolamento prescritto ai medesimi — Concilio Ecumenico durante la vacanza.

Can. 1. — Appena morto il Sommo Pontefice il Cardinal Segretario di Stato deve darne avviso al Camerlengo del S. Collegio (1) il quale immediatamente si deve recare al Palazzo Apostolico a prenderne possesso, e descrivere in apposito catalogo tutto ciò che vi avrà trovato per farne la consegna al nuovo Papa. *Boll.* « *In hac sublimi* » *di Pio IX, 23 ag. 1871.*

Can. 2. — Quindi con un martello d'argento percuote tre volte la fronte del morto Pontefice

chiamandolo col nome di battesimo per costatarne la morte, costatata la quale ritira per mezzo del Maestro di Camera l'anello pescatorio e dal Datario e dagli altri Ufficiali tutti i sigilli del defunto Pontefice. *Ivi* (2).

Can. 3. — Preso possesso dell'autorità pontificia il Camerlengo annunzia la morte del Papa al Cardinal Decano, che ne dà avviso telegraficamente a tutti i Cardinali del mondo, annunziando loro per lettera il luogo del Conclave, perchè si affrettino ad intervenirvi, e pure al Card. Vicario di Roma (3) acciò la notifichi al popolo. *Dal Reg. di Pio IX, 10 gennaro 1878.*

Can. 4. — Il Segretario di Stato, che dopo cade dall'ufficio, l'annunzia telegraficamente ai Nunzii Apostolici, e per lettera agli Ambasciatori dei principi presso la S. Sede, licenziandosi dai medesimi. *Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, 9 ottobre 1562.*

Can. 5. — L'ufficio del Segretario di Stato di diritto passa al Segretario del Sacro Collegio col quale gli Ambasciatori durante la vacanza devono trattare gli affari politici; egli però nulla ardisca di fare senza l'autorizzazione dei Cardinali presidenti ai rispettivi ordini. *Ivi.* (4).

Can. 6. — Intanto per nove giorni si celebrano le esequie al morto Pontefice, *Boll.* « *Ubi periculum* » *di Gregorio X, 7 luglio 1274;* quali esequie siano a peso dell'amministrazione pontificia o del Capitolo Vaticano e si fanno giusta il Cerimoniale di *Gregorio XV*, *Boll.* « *Decet Roman. Pontificem* », *12 marzo 1622.*

Can. 7. — La cassa apostolica si consegna ad un onesto amministratore, che poi ne dà conto al nuovo Papa, e da questa nulla possono prelevare i Cardinali, se non il necessario pei funerali, *Boll.* « *Ubi periculum* » *di Gregorio X,* nè possono erogare altro denaro, oltre a cinquantamila lire, *Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, sopr. cit.*

Can. 8. — Il Camerlengo deve sottoporre il suo ufficio al Cardinal Decano del S. Collegio, e questo assente al Sotto Decano, il quale col primo Cardinal Prete e col primo Cardinal Diacono regge la Chiesa durante la vacanza. *Boll.* « *Ubi periculum* » *di Gregorio X, sopr. cit.*

Can. 9. — Colla morte del Pontefice resta sospesa ogni giurisdizione delle Congregazioni Romane e dei tribunali ecclesiastici della Curia e spirano tutti gli ufficii, eccetto quello del Penitenziere Maggiore e del Camerlengo, *Ivi*, e quello del Cardinal Vicario (5), *Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, sopr. cit.*

Can. 10. — Se durante la vacanza morisse il Penitenziere Maggiore od il Camerlengo, dopo tre giorni i Cardinali devono sceglierne un altro, *Boll.* « *Apostolatus officium* » *di Clemente XII, 4 ottobre 1732*, il quale rimane in ufficio solamente durante la vacanza, *Constituz*: « *In apostolicae* » *di Benedetto XIV, 13 april. 1744;* se morisse il Cardinal Vicario, la sua autorità passa al Viceregente, *Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, sopr. cit.*

Can. 11. — Intanto il Penitenziere ed i suoi

ufficiali trattano solamente le cose del foro interno e del foro misto. *Boll.* « *Ad Romani* » *di Urbano VIII, 28 genn. 1625.*

Can. 12. — Resta anche nel suo ufficio l'Uditore della Segnatura di giustizia [6] e l' Elemosiniere Pontificio, il quale col permesso dei Cardinali presidenti ai singoli ordini continua a distribuire le solite elemosine. *Boll.* « *Apostolatus officium* » *di Clemente XII, sopr. cit.*

Can. 13. — Qualora durante la vacanza dovesse trattarsi senza indugio qualche grave affare per qualche Diocesi, si scelgono parecchi Cardinali che la trattano, *Boll.* « *Ad Romani* » *di Urbano VIII, sopr. cit.*, ed un Chierico di Camera, che assume l' ufficio di Protonotario Apostolico, ne redige gli atti, *Dal Reg. di Pio IX, sopr. cit.*

Can. 14. — Durante la vacanza nulla si può innovare di ciò ch'è riservato al Papa, e fermi restano sempre tutti i dritti di qualunque genere, che son proprii di lui e della Chiesa Romana. *Boll.* « *Licet per Apostolicas* » *di Pio IX, 8 settembre 1874.*

Can. 15. — Nella vacanza tutti i Cardinali, sia singolarmente sia in corpo, debbono regolarsi verso le autorità civili italiane come nel giorno dell'occupazione di Roma, e quindi nessun di loro può trattare colle medesime alcun affare, nessuno può fare solenni funzioni in pubblico, nessuno indossare l'abito cardinalizio, e dentro le mura di Roma devono andare sempre da privati ed in carrozza. *Reg. di Pio IX, sopr. cit.*

Can. 16. — Morto il Pontefice si devono chiudere tutte le porte del palazzo apostolico, dove a nessuno è lecito entrare senza un permesso del Camerlengo; dopo i funerali però restano aperti al pubblico il museo e la biblioteca dalla parte esterna, per modo che nessuno possa di là penetrare nel palazzo apostolico. *Ivi.*

Can. 17. — Qualora si volesse invadere il palazzo apostolico non si possono aprire le porte, ma si devono lasciare piuttosto atterrare colla forza; se si domandasse qualche cosa da parte dell'autorità civile, si risponde dal Camerlengo, come meglio crederà. *Ivi.*

Can. 18. — Se le autorità civili volessero parlare al Decano od al Camerlengo, agli altri non si permette mai, vengono da questi ricevuti in una sala stabilita prima fuori del Conclave e privatamente dalla parte del museo o della biblioteca. *Ivi.*

Can. 19. — Se l'autorità civile offrisse i suoi servigi al S. Collegio, il Decano a mezzo gli Ambasciatori dei Principi deve rispondere non poter nulla mutare alle costituzioni apostoliche, nè aver bisogno di alcun aiuto; se poi si volesse usar violenza, fatta dal Camerlengo formale protesta, se ne devono avvisare gli Ambasciatori dei vari Stati aventi relazioni colla S. Sede. *Ivi.*

Can. 20. — Qualora la morte del Papa avvenisse durante un Concilio Generale, questo si deve sospendere sino all'elezione finita del successore, al quale spetta riconvocarlo. *Costit. « Romani Pontif. » di Pio IX, 4 dic. 1869.* (7) (8).

(1) Circa l'ufficio del Camerlengo del S. Collegio, il quale assume tanta importanza nella Sede Romana vacante, vedi il Tit. XXIII di quest'opera. Tuttavia è necessario avvertire che *Pio X* colla *Costitaz.* « *Vacante Sede Apostolica* » in data del *25 dicembre 1906*, prescrisse le norme proprie da adottarsi in tal caso dalla Camera Apostolica sotto la direzione del Camerlengo che n'è il Prefetto. Questa Costituzione per quante ricerche noi abbiam fatto non ci è riuscito di averla, perchè non è stata pubblicata, essendo destinata almeno per ora a restar segreta, forse per alte ragioni politiche, epperò ne ignoriamo le precise disposizioni: qualora venisse pubblicata, come ci è stato assicurato da persona autorevole, fra breve, e la stampa del presente lavoro non fosse ancora completa, sarà nostra cura aggiungerla in fine del volume.

(2) I sigilli del Pontefice già morto vengono spezzati alla presenza del S. Collegio non potendosi più adoperare, stantechè tutti i Dicasteri di Curia rimangono sospesi per difetto di giurisdizione perchè manca appunto il Papa, che tale giurisdizione loro comunica. Vedi il Can. 9.

(3) Il Cardinal Vicario a cominciare da questa notificazione lascia il titolo di Vicario Generale del Papa per assumere quello semplicemente di Vicario Generale e Giudice Ordinario di Roma, pur sempre continuando a reggere la Diocesi con piena giurisdizione, perch'egli n'è il vero Ordinario, come risulta dalla *Boll.* « *Ad audientiam* » *di Benedetto XIV, 15 febbr. 1753*. Vedi nel Tit. XXVII la nota 1ª.

(4) Segretario del S. Collegio di dritto è sempre l'Assessore della S. Congregazione Concistoriale. Vedi Tit. VII, Can. 121.

(5) È ragionevole, dappoichè morto il Papa non cessa perciò il bisogno che hanno i fedeli di qualche dispensa

o di qualche assoluzione nel foro di coscienza, nè può lasciarsi senz'amministratore il patrimonio della S. Sede, nè senza Ordinario la Diocesi Romana.

(6) Il Tribunale della Segnatura Apostolica colla *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908* è stato richiamato in vita, ma con ordinamenti e con uno scopo assai ben diverso, perch'è stato costituito come Suprema Corte di Cassazione Ecclesiastica. Vedi il Tit. XIX.

(7) È ottimamente disposto, giacchè al Concilio Generale non può presiedere che il Papa o personalmente o a mezzo di suoi Legati: spetta poi al medesimo esclusivamente approvarne tutte le definizioni siano dommatiche, siano morali, siano disciplinari, in guisa che senza la sua esplicita approvazione esse non possono avere alcuna forza di legge. Vedi tutti i Canonisti ed i Teologi.

(8) Circa la vacanza della Sede Romana cfr: *Schmalzgrueber* « Oper. », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario di erudizione », *André* « Dictionarie de Droit Canon. », *Vering* « Droit Canon. », *Lector* « Le Conclave », *Bonix* « De Curia Romana », *De Angelis* « Praelectiones Juris Canonici », *Ceccaroni* « Il Conclave », il *nostro* « Juris Canonici Privati Codex Vigens, Sect. I. » pag. 42.

## Titolo II. — Il Conclave

SOMMARIO. — Natura del Conclave — Luogo — Tempo — Clausura — Fine — Presidenza — Conclavisti — Ufficiali — Cibi dei Cardinali — Congregazioni preparatorie — Cerimoniale da osservarsi — Interpretazione delle Costituzioni pontificie.

Can. 21 — Conclave (da chiuso con chiave) si chiama il luogo in cui convengono i Cardi-

nali di S. R. Chiesa per eleggere il Papa. ed anche lo stesso congresso dei Cardinali. *Boll. « In eligendis » di Pio IV, 9 ottobre 1562.*

Can. 22.—Dopo dieci giorni dalla morte del Papa (1) i Cardinali presenti in Curia si devono riunire nel palazzo ch'egli abitava, od altrove se meglio stimeranno, il che si partecipa anche al Corpo Diplomatico presso la S. Sede, e stabilita ivi clausura eleggono il successore (2), *« Boll. « Ubi periculum » di Gregorio X, 7 luglio 1274.* Nei dieci giorni si computa anche il giorno della morte del Papa. *Boll. « In eligendis » di Pio IV, sopr. cit.*

Can. 23. — Nel Conclave i Cardinali hanno delle celle per sè e pei loro conclavisti estratte a sorte, secondo la capienza del luogo. *Ivi.*

Can. 24. — Nessuno può entrare in Conclave presso i Cardinali, ó parlar loro in segreto, o scrivere ai medesimi ed ai loro famigliari sotto pena di scomunica. *Boll. « Ubi periculum » di Gregorio X, sopr. cit.* (3)

Can. 25. — Se qualcuno domandasse parlare a qualche Cardinale, gli deve parlare alle ruote in presenza di testimonii, in modo da essere ascoltato anche da questi: se poi gli Ambasciatori dovessero trattare qualche affare, debbono riceversi alla clausura dalla parte esterna del Conclave dai Cardinali presidenti ai singoli ordini ed ivi si dà loro la risposta. *Ivi.*

Can. 26. — Nel Conclave non si può trattare d'altro che dell'elezione del R. Pontefice, salvo il caso che, sovrastando qualche pericolo ai beni

temporali della S. Sede, si dovesse anche trattar di questi. *Ivi.* (4)

Can. 27. — Ogni tre giorni tre Cardinali presiedono ai singoli ordini, i quali insieme al Camerlengo propongono la materia da trattare nei congressi. *Ivi.*

Can. 28. — Ogni Cardinale ha con sè come conclavisti, un ecclesiastico ed un famigliare, e se ammalato due famigliari, approvati dal conclave, ai quali è proibito sortire, eccetto che per giusta ragione ed a condizione di non più rientrare, *Ivi;* qualora poi morisse il loro padrone subito devono uscire dal Conclave, *Decreto di Clemente XII, 24 dicembre 1732.*

Can. 29. — Il Conclave deve avere il suo confessore, il sagrista, due maestri di cerimonie, i medici, il farmacista, i cucinieri, i servi, e tutte le altre persone necessarie, perchè non ci sia alcun pretesto di rompere la clausura. *Boll. « In eligendis » di Pio IV, sopr. cit.*

Can. 30. — Nel Conclave i Cardinali devono usare cibi parchi, *Ivi*, quali provvederà dalla cassa apostolica il Camerlengo, *Reg. di Pio IX, 10 genn. 1878.* (5)

Can. 31. — Durante i funerali al morto Pontefice si tengono dieci congregazioni preparatorie al Conclave, nelle quali si scelgono gli Ufficiali del medesimo, *Boll. « Apostolatus officium » di Clemente XII, 4 ottobre 1732;* e queste si tengono nel palazzo vaticano, *Reg. di Pio IX, sopr. cit.*

Can. 32. — Nella prima di esse si leggono

le costituzioni e le bolle sul Conclave e sull'elezione del Papa di Gregorio X, Pio IV e Gregorio XV, si rompe l'anello del Pescatore e si consegnano al Camerlengo tutti i sigilli; nella seconda si confermano gli Ufficiali dello Stato Pontificio (6); nella terza si sceglie il confessore del Conclave, e la sera presenti i Cardinali da lui creati si seppellisce il defunto Pontefice; nella quarta si scelgono i medici ed il chirurgo; nella quinta il farmacista ed i barbieri. *Boll. « Apostolatus officium » di Clemente XII, sopr. cit.*

Can. 33. — Nella sesta l'ultimo Cardinale Diacono estrae a sorte le celle, ed i maestri di cerimonie, se ve ne siano, mostrano il *Breve* che dà loro la facoltà di entrare in Conclave; nella settima si domanda dai Cardinali infermi il terzo conclavista; nell'ottava si propongono e confermano i conclavisti, dei quali si nota il nome, cognome e patria insieme al nome del loro padrone; nella nona si scelgono tre Cardinali che invigilino sulla clausura, tre *infermieri* che si rechino a prendere i voti degli ammalati, tre *scrutatori*, e tre *recognitori* dello scrutinio; nella decima, se ce ne fossero, i Cardinali non Diaconi, presentano il *Breve* che dà loro facoltà di votare nel Conclave. *Ivi e Reg. di Pio IX, sopr. cit.* (7)

Can. 34. — In tutto e per tutto si deve osservare il Cerimoniale approvato colla *Boll. « Decet Romanum Pontificem » di Gregorio XV, 13 marzo 1622.*

Can. 35. — Alla maggioranza dei Cardinali

è riservato il diritto di interpretare, ove ce ne fosse il bisogno, le bolle e le costituzioni riguardanti l'elezione del Papa. *Boll. « Consulturi » di Pio IX. 10 ottobre 1877.* (8) (9)

(1) I precedenti nove giorni vanno consacrati all'imbalsamazione ed esposizione pubblica del cadavere del Pontefice, dal quale vengono asportati e tumulati separatamente i precordii, nonchè ai solenni funerali di rito, mentre si van preparando gli appartamenti pontificii pel Conclave.

(2) Non essendo necessario che il Conclave sia tenuto a Roma, giacchè dipende il luogo della sua riunione dal prudente giudizio dei Cardinali, se questi stabilissero di tenerlo altrove, come fecero molte volte in passato, devono avvisarne il Corpo Diplomatico accreditato presso la S. Sede, il quale è tenuto a seguire il S. Collegio per tutelarne la libertà, per annunziar subito la elezione del nuovo Papa ai rispettivi Capi di Stato, e per prestare il proprio omaggio al novello Pontefice. Vedi in proposito la pregevole monografia di *A. Ceccaroni* « Il Conclave ».

(3) Ciò non toglie che dal Vaticano nell'ultimo Conclave ci siano state fatte segnalazioni abbastanze marcate al Collegio Lombardo, sito ai Prati di Castello, dove il Patriarca di Venezia, Card. G. Sarto, avea ricevuto cortese ospitalità tutte le volte che s'era dovuto recare nell'alma città, e donde era uscito per recarsi al Conclave nel quale fu eletto Sommo Pontefice assumendo il nome di Pio X: l'anno dopo il Rettore del Collegio Lombardo veniva nominato Arcivescovo di Palermo e coll'intervallo di appena due anni anche Cardinale.

(4) È una provvida legge per evitare che gli elettori

pensassero più al proprio interesse personale, che al bene della Chiesa, e non tirassero in lungo l'elezione del nuovo Pontefice, come accadde molte volte in passato, prolungando per mesi e mesi la vacanza della S. Sede.

(5) Per la medesima ragione, di cui nella nota precedente, nei tempi passati in forza della *Bolla Gregoriana* ai Cardinali ogni giorno dovea diminuirsi nei cibi una pietanza sino a ridurli a pane ed acqua, onde costringerli ad affrettare la scelta del Papa.

(6) Oggi stante la caduta del potere temporale dei Papi, questa congregazione preparatoria è completamente inutile, non potendosi confermare Ufficiali inesistenti, massime che umanamente parlando non sarà mai più possibile la risurrezione di un potere, di cui la Provvidenza, per fini giustamente imperscrutabili, ha permesso la distruzione.

(7) Anche la decima congregazione preparatoria è completamente inutile, perchè i Cardinali vengono scelti tutti fra' Vescovi e fra' Sacerdoti.

(8) Circa le cerimonie e gli altri Ufficiali del Conclave vedi *A. Ceccaroni* « Il Conclave ». Cfr. anche la nota 1ª del Tit. prec.

(9) Per tutto il Titolo cfr.: *Reiffestuel* « Jus Can. Univ. », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Ferraris* « Biblioth. », *Menschen* « Coeremonial. elect. et coron. Rom. Pontif. », *Bonix* « De Curia Rom. », *De Angelis* « Praelect. », *Lector* « L'election papale. », *Vering* « Droit canon. », il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 47.

## TITOLO III.—L' elezione del Romano Pontefice

SOMMARIO. — Diritto d'elezione — Gli elettori infermi ed i ritardatarii—I riservati in petto—I censurati—Gli assenti—Gli allontanantisi dal Conclave—I non Diaconi — La votazione — Proibizione di accordi antecedenti — Elezione di sè stesso — Segreto sull' elezione —Giuramento sull'osservanza delle costituzioni — Preghiere — Modi di far l'elezione — Scrutinio — Accesso — Votazione — Ratifica dell' elezione — Pubblicazione — Canonico possesso dell'eletto — Persona da eleggersi.

Can. 36. — L'elezione del Papa è esclusivamente riservata ai Cardinali di S. R. Chiesa riuniti in Conclave, *Boll. « In hac sublimi » di Pio IX, 23 agosto 1871* (1), i quali in questo grandissimo affare unicamente e solamente devono riguardare la gloria di Dio, *Boll. « Aeterni Patris » di Gregorio XV, 15 novembre 1621.*

Can. 37. — Se qualche Cardinale non fosse entrato in Conclave o per malattia ne fosse uscito, gli altri proseguono l'elezione; però l'ammalato se guarisse, è tenuto, qualora non fosse ancora eletto il Papa, a rientrare, e così anche i ritardatarii. *Ivi.*

Can. 38. — Nell'elezione hanno voce attiva e passiva (2) anche i Cardinali riservati in petto, dei quali però consti per manoscritto pontificio la promozione al Cardinalato. *Decret. concist. di Pio V, 26 gennaio 1571.*

Can. 39. — In Conclave entrano anche i Cardinali censurati e gli scomunicati. *Boll.* « *Ubi periculum* » *di Gregorio X, 7 luglio 1274; Constit.* « *Ne Romani* » *di Clemente V, 1311; Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, 9 ottobre 1562; Boll.* « *Aeterni Patris* » *di Gregorio XV, sopr. cit.; Boll.* « *Ad Romani Pontificis* » *di Urbano VIII, 28 gennaio 1615.*

Can. 40. — Quei Cardinali, che senza legittima ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici, uscissero dal Conclave, restano privati del diritto di elezione. *Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, sopr. cit.* (3).

Can. 41. — I Cardinali che non fossero Diaconi non hanno alcun diritto di entrare in Conclave. *Ivi.*

Can. 42. — Sotto pena della scomunica dalla, quale non può assolvere nemmeno il Penitenziere Maggiore, è rigorosamente proibito a tutti e singoli gli elettori di convenire privatamente sull'elezione o d'intimidire con minacce gli altri elettori. *Boll.* « *Decet Romanum Pontificem* » *di Gregorio XV, 12 marzo 1682.*

Can. 43. — Parimente sotto pena di scomunica nessuno può dare il voto a sè stesso, *Boll.* « *Aeterni Patris* » *di Gregorio XV, sopr. cit.*, com'è proibito di darlo ad altri per ragioni puramente umane, *Boll.* « *Ubi periculum* » *di Gregorio X, sopr. cit.* (4).

Can. 44. — Tutti e singoli coloro che intervengono al Conclave siano Cardinali, siano conclavisti, siano Ufficiali, sono tenuti ad osservare

il segreto pontificio su tutto ciò che riguarda la elezione in genere, e la votazione in ispecie. *Ivi* e *Costit.* « *Licet per Apostolicas* » *di Pio IX, 8 sett. 1874* (5).

Can. 45. — Tutti i Cardinali sono obbligati sotto pena di scomunica a far giuramento di osservare le disposizioni canoniche relative all'elezione del Pontefice nel giorno della loro promozione al Cardinalato, nel giorno della morte del Papa e nel giorno dell'entrata in Conclave, *Ivi*, e così anche di difendere i dritti pontificii sullo Stato Romano. *Reg. di Pio IX, 10 genn. 1878* (6).

Can. 46. — Ogni giorno allo scrutinio del mattino deve premettersi la Messa *de Spiritu Sancto*, ed a quello della sera l'inno « *Veni Creator Spiritus* ». *Boll.* « *In eligendis* » *di Pio IV, sopr. cit.*

Can. 47. — L'elezione del Romano Pontefice si fà *a*) o *per acclamazione* se tutti gli elettori convengono nella scelta del medesimo candidato; *b*) o *per compromesso* se dànno a certi di loro la facoltà di sceglierlo, ed allora sono tenuti a ratificare l'elezione da questi fatta; *c)* o *per iscrutinio* se lo eleggono per votazione segreta: in qualunque modo fatta l'elezione è valida e l'eletto è legittimo e canonico Papa. *Boll.* « *Aeterni Patris* » *di Gregorio XV, sopr. cit.*

Can. 48. — Nell'elezione *per iscrutinio*, che si fà due volte al giorno, viene riconosciuto eletto colui che ha riportato, dopo pubblicati tutti, per lo meno i due terzi dei voti. *Ivi.*

Can. 49. — Lo stesso si osserva in tutto e per tutto *nell'accesso*, che ha luogo quando più eletti abbiano riportato ugual numero di voti, nel qual caso essi soli restano come candidati, ai quali possono accedere gli elettori. *Ivi.* (7).

Can. 50. — Sia nello *scrutinio*, sia *nell'accesso*, gli elettori devono servirsi delle schede preparate dai maestri di cerimonie secondo il Cerimoniale approvato. *Boll.* « *Decet. Romanum Pontificem* » *di Gregorio XV. 12 marzo 1622.*

Can. 51. — Scritta e firmata la scheda non chè sigillata con privato sigillo, ogni elettore la porta con le dita innalzandola, in modo da esser veduta da tutti, all'altare, dove stanno seduti gli scrutatori, ed ivi genuflesso ad alta voce deve giurare: *Chiamo Dio in testimonio che ho scelto colui che secondo Dio ho creduto degno, e lo stesso prometto di fare nell'accesso*; e quindi per mezzo della patena la introduce nel calice. *Ivi.*

Can. 52. — Se nella stessa aula ci fossero degli elettori infermi, l'ultimo degli scrutatori porta loro la scheda, e riempita e sigillata dai medesimi, che prima devono giurare come sopra, la porta all'altare in presenza di tutti, e con la patena la introduce nel calice. *Ivi.*

Can. 53. — Se nel Conclave, ma fuori della stanza dello scrutinio, ci fossero elettori infermi, allora i tre infermieri portano a loro una cassetta constatata da tutti vuota, e di cui la chiave viene deposta sull'altare, nella quale essi pel buco che ci sarà introducono, dopo aver fatto come sopra il giuramento, il loro voto. Gli scrutatori

quindi all'altare ed alla presenza di tutti ricevono la cassetta dagli infermieri e l'aprono, enumerano i voti per vedere se siano o no corrispondenti al numero degli ammalati, e poscia con la patena l'introducono nel calice. *Ivi.*

Can. 54. — Quando tutti han votato, il primo scrutatore agita il calice coperto con la patena, e l'ultimo ne cava fuori ad una ad una le schede numerandole, per vedere se corrispondono o no al numero degli elettori; se non corrispondessero, allora essendo nullo lo scrutinio, bruciati quei voti si ripete la votazione. *Ivi.*

Can. 55. — Lo scrutinio deve pubblicarsi in questo modo: tutti siedono intorno all'altare ed il primo scrutatore prende dal calice ad uno ad uno i voti, che letti in segreto passa al secondo perchè anch'egli segretamente legga e li trasmetta al terzo, il quale li legge ad alta voce pubblicamente e li nota in apposito catalogo dove andrà aggiungendo i voti successivi. *Ivi.*

Can. 56. — Se dovessero per caso trovarsi più schede del medesimo elettore portanti lo stesso nome dell'eletto, si computano per un solo voto; se poi portassero nome diverso per l'eletto, allora sono tutte nulle: nell'uno però e nell'altro caso lo scrutinio è sempre valido. *Ivi.*

Can. 57. — Fatto lo scrutinio si enumerano nuovamente le schede, che dopo la revisione dei voti si bruciano, e redatti gli atti dal maestro di cerimonie, si proclama l'eletto. *Ivi.*

Can. 58. — Fatta l'elezione s'intima all'e-

letto per averne il consenso con le parole del Cerimoniale: *Accetti l'elezione a Sommo Pontefice?* e per sapere il nome che vorrà assumere: *Come ti vuoi chiamare?* (8) e dopo avutone il consenso si conduce dai due primi Cardinali Diaconi dietro l'altare, dove lo si veste degli abiti papali, coi quali ritornato davanti l'altare, benedice il Sacro Collegio e seduto riceve la prima adorazione e tutti i Cardinali al bacio della pace, come anche riceve dal Camerlengo l'anello del Pescatore, che passa al suo conclavista per farvi scolpire il proprio sigillo. *Boll. « Decet Romanum Pontificem » di Gregorio XV.*

Can. 59. — Frattanto il primo Cardinal Diacono annunzia la fatta elezione al popolo con le parole del Cerimoniale: *Vi annunzio un gran gaudio: abbiamo già per Papa l'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale N. N., che assunse il nome di N. N. Ivi.*

Can. 60. — Quindi indossato il piviale rosso e la mitra d'oro l'eletto siede nel faldistorio e riceve la seconda adorazione, poi, viene portato in sedia gestatoria nella basilica vaticana, dove davanti l'altare della confessione riceve la terza adorazione (9), e cantato dal Decano l'inno ambrosiano benedice solennemente il popolo e ritorna ai suoi appartamenti. *Ivi.*

Can. 61. — La domenica seguente od in altro giorno festivo a piacere del Papa, cantata da lui stesso pontificalmente *Terza*, il Decano gl'impone l'anello pescatorio, e nella Messa solenne il primo Cardinal Diacono il *pallio*; fi-

nita la Messa il medesimo Cardinale Diacono lo incorona solennemente nel portico con la tiara pronunziando le parole del Cerimoniale: *Ricevi la tiara adorna di tre corone, e sappi d'essere il Padre dei Principi e dei Re, rettore del mondo, in terra Vicario del Salvatore Nostro Gesù Cristo, al quale sia onore e gloria in tutti i secoli dei secoli. Ivi.*

Can. 62. — Qualunque uomo purchè battezzato ed avente comunione con la Chiesa validamente e lecitamente può venire eletto Papa, se non è interdetto dal dritto positivo divino o naturale, come il bambino ed il pazzo, *Cap.* « *Licet* » *6°, De Elect., I Decret.* (10); però se non fosse insignito degli Ordini Sacri o del Vescovato, dev' essere prima ordinato dal Decano e poi consacrato Vescovo senza nessuno interstizio, *Boll.* « *Ubi periculum* » *di Gregorio X, 7 luglio 1274* (11) (12).

(1) Questa legge è esclusiva, perchè nei primi secoli della Chiesa concorrevano all'elezione del Papa il Clero ed il popolo, donde le discordie, le ire, gli odii e gl'intrighi personali, che non di rado prolungavano la vacanza della Sede Romana da un canto, mentre dall'altro spesso producevano deplorevoli scismi.

(2) *Voce attiva* importa il dritto di concorrere col proprio voto all'elezione altrui; *voce passiva* invece il dritto di poter venire eletto dagli altri. Comunemente i Canonisti.

Circa la voce passiva è degno di speciale menzione il famoso *dritto di veto* o di *esclusiva*, che godevano i Sovrani di Austria, Francia e Spagna, in virtù del quale

a mezzo dei loro Ambasciatori accreditati presso la S. Sede potevano escludere dall'elezione passiva qualche Cardinale a loro poco ben visto. Un tal dritto fu usato nell'ultimo Conclave dall'Austria, a quanto si dice, per mene della diplomazia italiana, contro il Card. Mariano Rampolla del Tindaro, già Segretario di Stato di Leone XIII, ritenuto ostile al Governo italiano. Tuttavia dobbiamo dichiarare ch'esso più che un vero dritto era una mera tolleranza della Chiesa pel bene della pace: oggi però più non esiste, avendolo *Pio X* abolito colla *Costit.* « *Vacante Sede Apostolica* » *del 25 dic. 1906.*

(3) Importa la privazione del dritto di elezione attiva solamente, non già passiva, come si rileva dal Can. 66.

(4) Sante leggi, se venissero sempre osservate! ma v'ha egli forse avvenimento umano in cui non entri la politica e l'interesse personale a guastare anche le cose le più sante? Si noti intanto che un tal canone vige ancorchè i Cardinali elettori fossero solamente due, come risulta dalla medesima Bolla.

(5) Gravissima e santissima disposizione, per evitare che dalla rivelazione di un tal segreto possano nascerne discordie, odii e vendette, indegne dei rappresentanti di Dio sulla terra, ma sempre possibili per la debolezza umana.

(6) Questo giuramento, com'è naturale, è ridotto per la seconda parte ad una mera protesta platonica, che sarebbe meglio sopprimere intieramente, costituendo secondo i liberali un'offesa all'unità d'Italia, oramai ufficialmente riconosciuta da Papa Pio X colla nomina di Vescovi di una regione, che vengono mandati in una altra, dove in virtù di concordati coi Sovrani spodestati gli Ordinarii dovrebbero essere nativi della regione o Stato. Non sap-

piamo se lo scopo del Vaticano in fare tali nomine sia precisamente quello di un riconoscimento ufficiale implicito dell'unità d'Italia, ma è certo che così l'interpretano e così ritengono gli uomini che reggono l'alta politica italiana, come ci costa per conversazione avuta con qualcuno di loro più in vista nel governo del Regno.

(7) Meritamente si dice che gli elettori possono accedere ai soli rimasti candidati, giacchè se vogliono possono anche astenersi dal votare.

(8) Nei primi secoli della Chiesa ciascuno riteneva il proprio nome, e fu solamente nel secolo XI (1009) che l'eletto al Pontificato cominciò ad assumere un altro nome: Gregorio XV, come si rileva dal canone, confermò l'uso già invalso e ne fece una legge.

(9) È antica consuetudine che dopo la terza adorazione un Cerimoniere si presenti al nuovo Papa con un batuffolo di cotone in un piattello e glielo bruci dinanzi dicendogli: *Beatissimo Padre, ecco come svanisce la gloria del mondo:* per ricordargli che anch'egli non ostante la gloria ed il fasto del conseguito Papato un giorno sarà preda della morte e della corruzione del sepolcro. Volesse il cielo che tutti i grandi ed i potenti della terra avessero sempre innanzi agli occhi la vanità della loro potenza e del loro orgoglio, per cui spesso si credono arbitri assoluti e superiori alle stesse leggi divine, dimenticando quel giudizio di Dio, che se per tutti, ancor più per loro dovrà essere terribilmente severo, giacchè: *Cui multum datum est, plus requiretur ab eo, Luc. XII, 48.*

Intanto a titolo di semplice curiosità storica riflettente la elezione dei Sommi Pontefici riportiamo in fine del titolo la celebre profezia composta nel conclave di Gregorio XIV dai fautori del Cardinale Simoncelli di Orvieto,

designato in essa col motto simbolico *De antiquitate urbis*, perchè Orvieto in latino è detta *Urbs vetus* cioè *città antica*. Il pio desiderio e l'inganno di chi la compose fallì completamente, ma la profezia venne attribuita a S. Malachia, Vescovo di Down in Irlanda, morto nel 1148, e fu pubblicata nel 1595, ond'è che a poco a poco divenne popolare. Noi conveniamo completamente col P. Menestier e con la *Civiltà Cattolica* (1895, serie 16, vol. III, pag. 430 e seg.) nel rigettarla come apocrifa, tale avendola provata luminosamente la critica, ma stante la sua popolarità la riproduciamo per intero anche con le date erronee che vi si riscontrano e segnando in altro carattere il nome degli antipapi.

(10) Sarebbe opportuno che con decreto pontificio o di Concilio Ecumenico venisse stabilito doversi eleggere il nuovo Papa tra' Vescovi od al più tra' Sacerdoti, massime che di fatto vien sempre scelto fra' Cardinali.

(11) Queste son le leggi canoniche, le quali han regolato l'elezione dei Papi fino all'ultimo Conclave, ma ignoriamo quali modificazioni e quali sorprese ci prepari la *Costituzione* « *Vacante Sede Apostolica* » *di Pio X, sopr. cit.* nella nota 2ª.

(12) Per l'intero Titolo cfr.: *Camarda* « Synopsis Constit. Apost. ad elect. Papae pertinentium », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Ferraris* « Bibliotheca », *Bangen* « Die roëmische Curie », *Laemmer* « Zur Kirchengeschishte des XVI und XVI lahrunderts. fol. 178 », *Santi* lib. I. tit. XXX e seg. », *Bouix* « De Papa », *De Angelis* « Praelect. juris can., lib. I, tit. VI, N. 31 », *Pezzani* « Codex », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 51.

*Pseudoprofezia attribuita a S. Malachia, Vescovo di Down in Irlanda, sull'elezione dei futuri Pontefici.*

1. *Ex castro Tiberis*, CELESTINO II, nato a Città di Castello sul Tevere, 1143.

2. *Inimicus expulsus*, LUCIO II, di cognome Caccianemici dell'Orso, 1144.

3. *Ex Magnitudine montis*, b. EUGENIO III, nato in Montemagno, 1145.

4. *Abbas suburranus*, ANASTASIO IV, abbate della Suburra, 1153.

5. *De rure albo*, ADRIANO IV, nato a Sant'Albano, 1154.

6. *Ex tetro carcere*, Vittore IV, (antipapa), cardinale di S. Nicola in carcere, 1159(?)

7. *De via Transtiberina*, Pasquale III (antipapa), cardinale di S. Maria in Trastevere, 1164.

8. *De Pannonia Tusciae*, Callisto III (antipapa) ungherese e cardinale del Tuscolo, 1168.

9. *Ex ansere custode*, ALESSANDRO III, della famiglia Paperani, 1159.

10. *Lux in ostio*, LUCIO III, Allucingoli, poi cardinale di Ostia, 1181.

11. *Sus in cribo*, URBANO III, della famiglia Crivelli, portante un porco nello stemma, 1185.

12. *Ensis Laurentii*, GREGORIO VIII, cardinale di S. Lorenzo, con una spada nello stemma, 1187.

13. *De Schola exiet*, CLEMENTE III, della famiglia Scolari, 1187.

14. *De rure boviensi,* CELESTINO III, della famiglia Bobò, 1198.

15. *Comes signatus,* INNOCENZO III, dei conti di Marsi e Segni, 1198.

16. *Canonicus de latere,* ONORIO III, canonico di S. Giovanni in Laterano, 1216.

17. *Avis ostiensis,* GREGORIO IX, già cardinale di Ostia, portante un'aquila nello stemma, 1223.

18. *Leo sabinus,* CELESTINO IV, già vescovo di Sabina, e con un leone nello stemma, 1241.

19. *Comes laurentius,* INNOCENZO IV, conte di Lavagna e cardinale di S. Lorenzo, 1243.

20. *Signum ostiense,* ALESSANDRO IV, conte di Segni e cardinale d'Ostia, 1254.

21. *A Ierusalem Campanae,* URBANO IV, nativo di Sciampagna e patriarca di Gerusalemme, 1261.

22. *Draco depressus,* CLEMENTE IV, della famiglia Le Gras, con un'aquila tenente un drago fra le unghie nello stemma, 1265.

23. *Anguineus vir,* GREGORIO X, della famiglia Visconti, con un serpente nello stemma, 1271.

24. *Concionator gallus,* INNOCENZO V, francese e predicatore, 1276.

25. *Bonus comes,* ADRIANO V, Ottobono dei conti di Lavagna, 1276.

26. *Piscator tuscus,* GIOVANNI XXI, cardinale tusculano, di nome Pietro, 1276.

27. *Rosa composita,* NICOLÒ III, della famiglia Orsini, con soprannome di Composto, e avente nello stemma una rosa, 1277.

28. *Ex telonio liliacei Martini,* MARTINO IV,

già canonico di S. Martino in Tours, e con gigli nello stemma, 1285.

29. *Ex rosa leonina,* Onorio IV, della famiglia Savelli, con una rosa portata da leoni nello stemma, 1285.

30. *Picus inter escas,* Nicolò IV, nato in quel d'Ascoli Piceno, 1288.

31. *Ex eremo celsus,* Celestino V, sublime dall'eremo, 1294.

32. *Ex undarum benedictione,* Bonifacio VIII, che aveva nome Benedetto e delle onde nello stemma, 1294.

33. *Concionator Patarus,* Benedetto XI, nato a Patera e predicatore, 1303.

34. *De fasciis aquitanicis,* Clemente V, nato in Aquitania, con fascie nello stemma, 1305.

35. *De sutore orseo,* Giovanni XXII, figlio di un calzolaio di cognome d'Euse, 1316.

36. *Corvus schismaticus,* Nicolò V (antipapa) nato a Corbaros, 1328.

37. *Frigidus Abbas,* Benedetto XII, abbate del monastero di Fontana Fredda, 1334.

38. *De rosa atrabatensi,* Clemente VI, vescovo di Arras, avente lo stemma con sei rose, 1342.

39. *De montibus Pammachii,* Innocenzo VI, con sei monti sullo stemma, cardinale dei santi Giovanni e Paolo, titolo prima detto di S. Pammachio, 1352.

40. *Gallus Vicecomes,* b. Urbano V, francese di nascita e nunzio presso i Visconti, 1362.

41. *Novus de Virgine Forti,* Gregorio XI,

de' conti di Berfort, cardinale di Santa Maria Nuova, 1340.

42. *De cruce apostolica,* Clemente VII (antipapa), cardinale dei XII apostoli, con una croce nello stemma, 1328.

43. *Luna Cosmedina*, Benedetto XIII (antipapa), Pietro di Luna, cardinale di S. Maria in Cosmedin, 1394.

44. *Schisma barcinonicum*, Clemente VIII (antipapa), di Barcellona, 1242 (?)

45. *De inferno Prignani,* Urbano VI, nato dalla famiglia Prignani, in un luogo detto Inferno, in quel di Napoli, 1378.

46. *Cubus de mixtione,* Bonifacio IX, con lo stemma ripieno di cubi mischiati, 1389.

47. *De meliore sidere,* Innocenzo VII, della famiglia Migliorati con una stella nello stemma, 1404.

48. *Nauta de ponte nigro*, Gregorio XII, della famiglia Cariaro di Venezia e commendatore di una chiesa di Negroponte, 1406.

49. *Flagellum solis,* Alessandro V (antipapa), Filargo di Candia, con il sole flagellante i pianeti nello stemma, 1404.

50. *Corvus Sirenae*, Giovanni XXIII (antipapa), cardinale di S. Eustachio, che ha il cervo nello stemma, e nativo di Napoli, cui dassi una sirena pure nello stemma, 1410.

51. *Corona veli aurei*, Martino V, cardinale di S. Giorgio in Velabro, con una corona nello stemma, 1417.

52. *Lupa coelestina*, Eugenio IV, cano-

nico celestino, con una lupa nello stemma, 1439.

53. *Amator Crucis*, Felice V (antipapa), Amedeo di Savoia, con una croce nello stemma, 1439.

54. *De modicitate lunae*, Nicolò V, di basso lignaggio, di Sarzana-Luni, 1447.

55. *Bos pascens*, Calisto III, con un bue pascente nello stemma, 1455.

56. *De capra et albergo*, Pio II, segretario de' cardinali Capranica ed Albergatti, 1458.

57. *De cervo et leone*, Paolo II, commendatore di Cervia e cardinale di S. Marco, 1464.

58. *Piscator minorita*, Sisto IV, francescano de' minori, figlio d'un pescatore, 1484.

59. *Praecursor Siciliae*, Innocenzo VIII, vissuto alla corte del re di Sicilia, 1471.

60. *Bos albanus in portu*, Alessandro VI, vescovo di Albano e Porto, avente un bue nello stemma, 1492.

61. *De parvo homine*, Pio III, della famiglia Todeschini Piccolomini, 1503.

62. *Fructus Iovis juvabit*, Giulio II, della famiglia della Rovere, avente nello stemma una quercia, l'abero di Giove, 1503.

63. *De craticula politiana*, Leone X, figlio di quel de' Medici, che aveva il nome del santo diacono martirizzato sulla graticola, S. Lorenzo, e discepolo del celebre Angelo Poliziano, 1513.

64. *Leo florentius*, Adriano VI, Florent, figlio di Florenzo, che aveva nello stemma un leone, 1522.

65. *Flos pilae*, Clemente VII, della famiglia Medici, avente nello stemma gigli e palle, 1523.

66. *Hyacinthus medicorum*, Paolo III, cardinale dei santi Cosma e Damiano, medici, avente nello stemma dei gigli, 1534.

67. *De corona montana*, Giulio III, della famiglia Ciocchi dal Monte, nato in Monte San Savino, avente nello stemma due corone, 1550.

68. *Frumentum floccidum*, Marcello II, della famiglia Cervini, avente nello stemma del frumento; pontificò per soli 22 giorni, 1555.

69. *De fide Petri*, Paolo IV, di nome Pietro, promotore del tribunale della fede, 1555.

70. *Aesculapii farmacum*, Pio IV, della famiglia Medici, da ciò l'Esculapio, 1559.

71. *Angelus nemorosus*, S. Pio V, nativo di Bosco, in quel di Tortona, e santo, 1566.

72. *Medium corpus pilarum*, Gregorio XIII, avente nello stemma un mezzo drago con palle, 1572.

73. *Ascis in medietate signi*, Sisto V, che aveva per stemma un leone diviso da un'ascia, 1585.

74. *De rore coeli*, Urbano VII, arcivescovo di Rossano, ove dicesi sia caduta la manna dal cielo, come rugiada, 1590.

75. *De antiquitate urbis*, Gregorio XIV, di Milano, città antica, 1590.

76. *Pia civitas in bello*, Innocenzo IX, uomo di pietà e di rifugio in tempi bellicosi, 1591.

77. *Crux romulea*, Clemente VIII, di famiglia fiorentina, oriunda di Roma, convertitasi fra le prime alla fede ed avente una croce nello stemma, 1592.

78. *Undosus vir*, LEONE XI, passato qual onda nel pontificato per avere regnato solo 25 giorni, 1605.

79. *Gens perversa*. PAOLO V, che il proprio nome di Borghese cambiò in quello di Caffarelli, di famiglia e gente meno buona, 1605.

80. *In tribulatione pacis*. GREGORIO XV, che sedò molte turbolenze, 1621.

81. *Lilius et rosa*. URBANO VIII, che aveva nello stemma delle api pascentisi di gigli e di rose, 1623.

82. *Jucunditas crucis*, INNOCENZO X, eletto il giorno dell'esaltazione della S. Croce, 1644.

83. *Montium custos*, ALESSANDRO VII, che nello stemma aveva sei monti e istituì in Roma il Monte di pietà, 1655.

84. *Sydusolorum*, CLEMENTE IX, occupante nel conclave di sua elezione la camera detta dei cigni, e protettore di poeti, 1667.

85. *De flumine magno*, CLEMENTE X, nato il giorno in cui il Tevere inondò Roma, 1670.

86. *Bellua insatiabilis*, INNOCENZO XI, avente nello stemma un leone ed un'aquila, 1676.

87. *Poenitentia gloriosa*, ALESSANDRO VIII, di nome Pietro, creato pontefice nel dì del grande penitente S. Brunone, 1689.

88. *Rastrum in porta*, INNOCENZO XII, della famiglia Pignatelli detta del Rastrello, giacente alla porta di Napoli, 1691.

89. *Flores circumdati*, CLEMENTE XI, con lo stemma circondato di fiori, 1700.

90. *De bona religione*, INNOCENZO XIII, in concetto di santo, 1721.

91. *Miles in bello*, Benedetto xiii, vissuto in tempi di bellicose vicende, 1724.

92. *Columna excelsa*, Clemente xii, che in Roma ed altrove edificò sontuose fabbriche, 1730.

93. *Animal rurale*, Benedetto xiv, uomo pazientissimo nelle fatiche, 1740.

94. *Rosa Umbriae*, Clemente xiii, della famiglia veneta, (ed allora perchè Umbriae?) Rezzonico, uomo tenuto universalmente in concetto sommo, 1758.

95. *Ursus velox*, Clemente xiv, uomo assai corrivo, specialmente in secolarizzare o abolire religiosi, 1769.

96. *Peregrinus apostolicus*, Pio vi, che andò presso Giuseppe II, e morì in esilio, 1775.

97. *Aquila rapax*, Pio vii, rapito dall'aquila napoleonica, 1800.

98. *Canis et coluber*, Leone xii, uomo fedele come il cane e prudente come il serpe, 1823.

99. *Vir religiosus*, Pio viii, uomo veramente piissimo, 1829.

100. *De balneis Hetruriae*, Gregorio xvi, camaldolese di Toscana od Etruria, ove hanno famosi bagni.

101. *Crux de cruce*, Pio ix, che ebbe croci dalla croce di Savoia, 1846.

102. *Lumen de coelo*, Lone xiii, avente nello stemma una stella in cielo, 1878.

103. *Ignis ardens*, fuoco ardente (forsechè dovrà distruggere tutto, preparando il terreno al motto seguente?)

104. *Religio depopulata*, Religione spopolata.

105. *Fides intrepida*. Fede intrepida.
106. *Pastor angelicus*. Pastore angelico.
107. *Pastor et nauta*. Pastore e nocchiero.
108. *Flos florum*, Fior dei fiori.
109. *De medietate lunae*. Dalla mezza luna.
110. *De labore solis*. Dalla fatica del sole.
111. *De gloria olivae*. Dalla gloria dell'olivo.
112. *In persecutione extrema sacrae romanae ecclesiae sedebit* Petrus Romanus, *qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septi-collis diruetur, et Judex tremendus judicabit populum suum. Amen.* = Nell'ultima persecuzione della santa Romana Chiesa siederà *Pietro Romano*, che pascerà le pecore fra molte tribulazioni, dopo le quali la città dei sette colli sarà distrutta ed il Giudice terribile giudicherà il suo popolo. Così sia. =

## Titolo IV.—**Prerogative del Romano Pontefice.**

SOMMARIO — Titolo di Papa e di Vicario di G. C. — Sua infallibità —Dritto di promulgare i dommi — Di beatificare e santificare i Servi di Dio — Primato di giurisdizione — Non può venire giudicato da alcuno — Dalle sue sentenze non si dà appello — Dritto di dispensare dalle leggi — Di convocare concilii — Di approvare nuovi ordini e di erigere nuove Diocesi — Di nominare i Vescovi — D'istituire e conferire beneficii — Di punire tutti — Primato di onore — Suoi legittimi successori.

Can. 63. — Solamente l'eletto al Sommo Pontificato prende il titolo di Papa, perchè egli solo

riceve la potestà dell'Apostolo Pietro, è il Padre dei padri ed il Pastore dei pastori, il solo Vicario di G. C. in terra ed il legittimo successore di Pietro. *(Decret. di Gregorio VII, nel Concil. Roman. anno 1076).*

Can. 64. — Il Sommo Pontefice quando parla dalla cattedra, cioè quando come Pastore e Dottore di tutta la cristianità definisce con l'apostolica suprema sua autorità qualche dottrina sulla fede e sui costumi da seguirsi da tutta la Chiesa, per l'assistenza divina promessagli dal beato Pietro, sotto pena della scomunica maggiore, dev'essere da tutti riconosciuto *infallibile* per sè stesso e non per consenso della Chiesa. *Concil. Vatic. Sess. IV, cap. 4* (1).

Can. 65. — A lui solo quindi compete il dritto sempre e dovunque, sia in concilio generale, sia fuori, di promulgare per autorità propria i dommi di fede e di morale, d'interpretare la Sacra Scrittura e di definirne tutte le questioni. *Ivi.*

Can. 66. — Egli solo può *beatificare* e *santificare* i Servi di Dio, approvarne o rigettarne il culto, stabilire i riti e le cerimonie sacre. *Decret. « Santissimus Dominus » di Urbano VIII, anno 1625.*

Can. 67. — Eccetto il dritto divino, che spetta a lui d'interpretare, tutti e tutto nella Chiesa viene sottoposto al Romano Pontefice, sia nel foro interno, sia nell'esterno, ed egli ha l'autorità di stabilire ed abrogare leggi sia per la Chiesa universale, sia per le chiese particolari,

sia anche per i singoli fedeli, ed al suo giudizio tutti devono sottostare. *Concil. Vatic. Sess. IV. Costit.* « *Pastor Aeternus* » *cap. I* (2).

Can. 68. — Egli perciò essendo il Supremo legislatore e giudice, mai e da nessuno può venire giudicato. *Can. 7. Distinz. 21* (3).

Can. 69. — Sotto pena di scomunica perciò, a nessuno è lecito dalle sentenze del Papa appellarsi per qualsiasi motivo ad un concilio generale, *Costit.* « *Apostolicae Sedis* » *di Pio IX, 12 ott. 1869;* mentre da qualunque tribunale si può a lui appellare, *Can. 4 e 6, c. 2, q. 6 e cap. 7* « *De appellatione* ».

Can. 70. — Il Sommo Pontefice ha il dritto di dispensare tutti e singoli i fedeli da e contro ogni dritto umano, *Cap. 4* « *De concess. praeben.* »; non però contro il dritto divino, al quale anche egli deve sottostare. *Can. 6, c. 25, q. 1ª.*

Can. 71. — A lui solo è riservato il dritto di convocare i concilii generali e di presiederli sia personalmente, sia per mezzo di altri, di approvarne o rigettarne i decreti, i quali non hanno alcun valore senza la sua approvazione. *Nicolò I, lett. 38.*

Can. 72. — Egli solo ha il diritto di approvare e di sciogliere in tutto il mondo gli ordini religiosi, *Concil. Later. IV, cap.* « *Novam Religionem* », *anno 1215*; di creare od abolire Diocesi, Vicariati e Delegazioni Apostoliche, *Concil. di Lione, anno 1275.*

Can. 73. — Egli solo può nominare ed isti-

tuire in tutto l'orbe i Vescovi. *Reg. 2 della Cancell. Apost.* (4).

Can. 74. — Il Papa ha altresì il dritto di creare, conferire, unire, dismembrare, riservare qualunque beneficio, come anche di esimere qualunque cosa e qualunque persona da qualsiasi giurisdizione. *Cap. 3 « De instit. » III Decret.*

Can. 75. — Il Papa può punire ed anche deporre qualunque persona da qualsiasi dignità. *Concil. Vat. Sess. IV, Costit. « Pastor Aeternus » cap. I.*

Can. 76. — Il Sommo Pontefice, che viene onorato del titolo di *Beatissimo* e di *Santissimo Padre*, ha il dritto di portare il *pallio* e la croce dovunque, e come il primato di giurisdizione, così ancora ha su tutta la Chiesa il primato di onore. *Concil. Later. I. Fiorentino e Vaticano sopr. cit.*

Can. 77. — Per legittimi successori del Beato Pietro nella perpetuità del primato sia di onore, sia di giurisdizione, sia anche nell'indefettibilità della fede devono essere riconosciuti da tutti, sotto pena di scomunica, i soli Romani Pontefici. *Concil. Vatic. Costit. « Pastor Aeternus » cap. 2* (5).

(1) L'infallibilità pontificia *a*) devesi attentamente distinguere dall' impeccabilità, che non compete a nessuno degli uomini; *b*) si deve prendere nel senso stretto della parola per modo che se il Papa non parlasse dalla *cattedra*, ma da privato come qualsiasi altro dottore, anche egli può errare.

(2) Tuttavia gli autori quando parlano del successore nel papato discordano, giacchè alcuni concedono al Papa il dritto di scegliersi il successore, essendo egli nella Chiesa il Supremo legislatore; mentre altri ed assai gravi, come De Luca, Ferraris, Bouix, De Angelis, Sebastianelli gliela negano. A noi sembra più ragionevole la seconda sentenza: perchè: *a*) vero è che Bonifacio II si scelse il successore, ma è altresì vero che nel Concilio Romano dell'anno 532 (presso Labbè, tom. IV), pentitosi confessò candidamente di avere agito contro le disposizioni dei vecchi canoni, e quindi cassò la già fatta elezione; *b*) ciò muterebbe la forma di governo della Chiesa, la quale, giusta la dottrina dei dottori *Palmeri* « De Rom. Pontif. » Thes. XVIII, *Bellarmino* « De Summ. Pontif. » lib. I, è monarchia elettiva; *c*) per quanto il Papa possa fare le leggi, dalle quali dev'essere regolata l'elezione, non può però fare quest'elezione istessa, giacchè il modo dell'elezione è di dritto ecclesiastico, mentre la scelta della persona, in certa qual maniera, è di dritto divino, perchè involge in sè l'infallibilità pontificia; *d*) da tale scelta assai facilmente potrebbero nascerne delle dissensioni e fors'anche qualche scisma. Del resto, tralasciata l'autorità dei Dottori, abbiamo una decisione del Concilio Romano celebrato nell'anno 461 (presso Labbè, tom. IV, Coll. 1060), la quale stabilisce che il Papa non può designare il suo successore, decisione confermata dall'autorità di Papa Ilario, ed anche una dichiarazione di Pio IV (presso Rainaldo « Act. Consist. » anno 1561) che stabilisce non potere il Papa, neppure col consenso di tutti e singoli i Cardinali, scegliersi il successore od un Coadiutore con la futura successione.

(3) Distrutto il potere temporale dei Papi coll'occu-

pazione di Roma per l'unità d'Italia il 20 settembre 1870, il Governo italiano s' impegnò di fronte agli Stati cattolici del mondo intiero di garentire la libertà della Chiesa e del Papa con la famosa Legge delle guarentigie approvata dal Parlamento, che riportiamo:

*Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa in Italia.*

Titolo I. — *Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.*

Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti con le stesse pene stabilite per l' attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti e coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite con le pene stabilite all' articolo 19 della Legge stessa. I detti reati sono d' azione pubblica e di competenza della Corte d'Assise.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3. Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla cu-

stodia dei suoi palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle Leggi vigenti del Regno.

Art. 4. È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3.225.000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali, non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendii e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa Romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale e provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei Pa-

lazzi Apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6. Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili Ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7. Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio Ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizii e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10. Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per

ragione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità Pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.

Art. 11. Gl'inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Ufficii di Posta o di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli ufficii postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli Ufficii italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'Ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'Ufficio telegrafico Pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto Ufficio con la qualifica autenticata di pontificii, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Ufficio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13. Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri istituti cattolici, fondati per la educazione e cultura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

Titolo II. — *Relazione dello Stato colla Chiesa.*

Art. 14. È abolita ogni restrinzione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.

Art. 16. Sono aboliti l'*exequatur e placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur e placet* regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli atti giuridici così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi d'effetto se contrari alle Leggi dello Stato e all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18. Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente Legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla Legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, *13 maggio 1871.*

(4) Cfr., il Tit. VII, dal Can. 135 al 138.

(5) Circa i dritti pontificii cfr., *Bouix* « De Papa », *De Angelis* « Praelect. lib. I, tit. XXXI », *Reiffenstuel* « Ius can. univ. », *Schmalzgrueber* « Opera », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *Andrè* « Diction. », *De Luca* « Relatio Rom. Curiæ », *Laemmer* « Instit. des kat. kirchenrechts », i *Teologi* ed i *Canonisti* tutti.

## Titolo V. — **Dei Cardinali.**

SOMMARIO. — Numero dei Cardinali — Loro creazione e deposizione — Pubblicazione — Dritti — Doveri — Residenza in Curia — Giurisdizione dei Suburbicarii — Decano del Sacro Collegio — Camerlengo — Arcipreti delle Patriarcali — Censura contro gli offensori dei medesimi.

Can. 78. — I Cardinali (così chiamati quasi cardini della Chiesa) costituiscono il Senato consultivo del Pontefice e sono settanta a guisa dei discepoli del Signore, dei quali sei Vescovi suburbicarii, cioè: 1. di Ostia, 2. di Porto e Santa Rufina, 3. di Frascati, 4. di Sabina, 5. di Palestina, 6. di Albano; cinquanta Preti, e quattordici Diaconi. *Boll.* « *Postquam verus ille* » *25 no-*

*vembre 1586, e « Religiosa Sanctorum », 13 aprile 1587* (1), *di Sisto V.*

Can. 79. — Il solo Papa ha il dritto di creare i Cardinali di S. Romana Chiesa, scegliendoli fra i chierici di tutto il mondo anche solamente tonsurati da un anno, ma idonei per tutto il Vescovado (2), *Trid. Sess. XXIV, Cap. I. « De Reform. » ;* ed egli solo anche di deporli, *cap. unico « De schismat in 6° e Boll. « Vobis qui » di Pio VI, 26 sett. 1791 ;* gl'illegittimi ed i legittimati per susseguente matrimonio non si scelgono, *Boll. « Postquam verus ille » di Sisto V, sopr. cit.*

Can. 80. — La creazione dei Cardinali si fa in Concistoro tanto se si pubblicano i nomi, quanto se si riservano in petto per pubblicarsi quanto prima, a piacere del Pontefice, in un nuovo Concistoro ; la pubblicazione però dei riservati ha effetto retroattivo per modo che quelli così creati occupano il posto antecedente agli altri Cardinali creati dopo, quantunque pubblicati prima di loro. *Trid. Sess. XXV, cap. I. « De Reform. ».*

Can. 81. — I Cardinali ancorchè Diaconi, 1. hanno la precedenza sempre e dovunque su Vescovi siano pure Metropolitani o Patriarchi, *Ivi ;* 2. siano onorati del titolo di *Eminentissimi Principi, Decret. della S. Congreg. del Cerim, 10 giugno 1630 ;* 3. portano il cappello, la berretta ed il zucchetto rosso, indossano la porpora e portano l'anello, *Conc. di Lione sotto Innocenzo IV, anno 1244*, e la croce pettorale, *Mot. propr.*

*di Pio X, 24 mag. 1905;* 4. i Regolari però indossano l'abito del colore del proprio ordine, ma la berretta, il cappello ed il zucchetto rosso; *Ivi.*

Can. 82. — Godono 5 del privilegio dell'altare portatile, *Sacr. Congr. dei Riti, 8 ag. 1854;* 6. hanno il diritto di scegliere per sè e per i loro familiari un confessore anche non approvato dall'Ordinario del luogo, cap. « *Ne prodilazione* » *16*, « *De Poenit* »; 7. non vanno mai compresi nelle sentenze generali di sospensione o d'interdetto, se non se ne fa speciale menzione, *cap. 4* « *De sentent. excom.* » *in 6°*; 8. godono del privilegio di esenzione e d'immunità personale, *cap. 5. Ivi;* 9. asserendo di avere avuto qualsiasi commissione a voce dal Papa bisogna assolutamente crederci, *cap.* « *Quod super his* »; nei loro Titoli essi soli possono esercitare i pontificali, per modo che senza il loro permesso non può farlo neppure il Cardinal Vicario, *Decret. di Leone XIII, 25 genn. 1879.*

Can. 83. — Quantunque Diaconi, 11 benedicono il popolo solennemente alla guisa stessa dei Vescovi, *Costit.* « *Romanus Pontifex* » *di Innocenzo XII, 17 sett. 1692;* 12. hanno il dritto di concedere l'indulgenza di duecento giorni nei loro titoli e nelle loro Diocesi; 13. nei loro titoli, se la Chiesa non sia dei Regolari, esercitano giurisdizione ordinaria sui chierici e possono conferir loro la tonsura e gli ordini minori, quantunque non insigniti del carattere vescovile, *Costit.* « *Ad audientiam* » *di Benedetto XIV,*

*15 settemb. 1753*; 14. electi Vescovi Ordinarii possono esercitare la propria giurisdizione anche prima di presentare le Bolle di nomina al Capitolo, *Ex Cap. V. de elect. in 6°*; finalmente 15. se due si contendono il papato, convocano un concilio generale ed anche con la scomunica depongono l'intruso, *cap. 3.* « *De elect.* » *in 6°*.

Can. 84. — Eccetto la Diocesi di Ostia, che sempre viene riservata al Decano, e quella di Porto e S. Rufina, che al Sotto-Decano, i Cardinali presenti in Curia possono per anzianità ottare in Concistoro alle Sedi suburbicarie vacanti, come anche ai Titoli vacanti, lasciando i già posseduti. *Costit.* « *Pastorale officium* » *di Clemente XII, 10 genn. 1731.*

Can. 85. — I Cardinali Diaconi che sono stati per un decennio nell'ordine diaconale, passano di dritto all'ordine presbiteriale ed ottengono un posto antecedente ai Cardinali preti che furono promossi al Cardinalato dopo di loro, *Decret. di Clemente VIII, 18 ag. 1587*; dopo tre vacanze però nelle Sedi suburbicarie il Cardinal Diacono più anziano ha il dritto di ottare alla quarta, e lui assente, quello immediatamente appresso nell'ordine diaconale, sempre beninteso, passato il decennio, *Costit.* « *Postquam verus ille* » *di Sisto V, sopr. cit.*

Can. 86. — I doveri dei Cardinali consistono in ciò che nella Sede romana piena aiutano il Papa nel governo della Chiesa universale, specialmente 1. nei Concistori, 2. nel reggere le Congregazioni romane, 3. nelle legazioni, *Trid.*

*Sess. XXV.* « *De Reform.* » ; in Sede vacante, 4. nello scegliere presto il Papa, *Boll.* « *In hac sublimi* » *di Pio IX, 23 agosto 1871.*

Can. 87. — Tutti i Cardinali devono risiedere in Curia eccetto se contemporaneamente sono Ordinarii di qualche Diocesi, nel qual caso stanno sottoposti alla legge di residenza dei Vescovi, tranne i Suburbicarii, che sempre risiedono in Curia. *Costit.* « *Cum a nobis* » *di Benedetto XIV, 4 ag. 1747.*

Can. 88. — I residenti in Curia, e coloro che ci vengono, mai se ne allontanano senza licenza del Papa, altrimenti dopo avvisati, se continuano, sono deposti, o vengono privati dei dritti del Cardinalato. *Costit.* « *In regimine* » *di Benedetto XIV, 3 febbr. 1745.*

Can. 89. — I *Cardinali Vescovi Suburbicarii* nella propria Diocesi o personalmente o per mezzo di altro Vescovo, come veri Ordinarii, hanno il dritto di conferire ai proprii sudditi tutti gli Ordini: nella propria privata Cappella a Roma la sola prima tonsura : se fuori la Diocesi vogliono conferire gli Ordini non possono dirigere le dimissorie che al solo Cardinal Vicario. *Costit.* « *Ad audientiam* » *di Benedetto XIV, sopr. cit.*

Can. 90. — Il *Decano del Sacro Collegio* sempre è il più antico tra i sei Vescovi Suburbicarii, purchè si trovi presente in Curia alla vacanza del Decoanato, oppure sia assente per ordine del Papa ; è sempre Vescovo di Ostia e Prefetto della Sacra Congregazione del Ceri-

moniale; egli solo può consacrare l'eletto Papa non Vescovo e presiede sempre a tutte le riunioni Cardinalizie; lui assente supplire il Sotto-Decano, che, il più anziano dopo di lui, è Vescovo di Porto e S. Rufina. *Costit.* « *Romani Pontifex* » *di Benedetto XIII, 15 sett. 1555, e Costit.* « *Pastorale officium* » *di Clemente XII, 10 gennaio 1731.*

Can. 91. — L'ufficio di *Camerlengo*, che si rinnova ogni anno alla vigilia di Natale, viene tenuto successivamente per anzianità di Cardinali presenti in Curia, e consiste: 1. nell'amministrare i beni del Sacro Collegio e farne le distrizioni ai presenti; 2. far conservare nella Segreteria del Sacro Collegio il dupplicato degli atti concistoriali; 3. funzionare nella Cappella Pontificia nei funerali dei Cardinali. *Decret. di Pio VII, anno 1814.*

Can. 92. — Gli *Arcipreti delle Patriarcali,* i quali sono sempre Cardinali, nelle proprie Basiliche, hanno giurisdizione, come i Cardinali nei proprii Titoli, in ciò che riguarda il servizio della Chiesa. *Costit.* « *Quantum* » *di Benedetto XIV, 15 febb. 1742* (3): il solo Arciprete della Vaticana ha il dritto di dare ai suoi sudditi le dimissorie per ricevere gli Ordini, e di amministrar loro tutto l'anno il Sacramento della Confermazione, il che gli altri possono fare solamente ai Romani accorrenti nelle loro Basiliche nell'ottava dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. *Costit.* « *Ad honorandum* » *di Benedetto XIV, 27 marzo 1752* (4).

Can. 93. — Sono colpiti di scomunica *latae sententiae* tutti coloro che uccidono, mutilano, percuotono, prendono, carcerano, tengono od inseguono ostilmente i Cardinali di S. Romana Chiesa, e così pure tutti coloro che comandano, ratificano, consigliano, aiutano o favoriscono in qualche modo costoro. *Costit.* « *Apostolicae Sedis* » *di Pio IX, 9 ott. 1869:* (5), (6).

(1) Il numero dei Cardinali non sempre fu lo stesso; di fatti nel Concilio di Costanza, anno 1414 fu stabilito doversi ridurre a ventiquattro; Paolo IV lo accrebbe sino a quaranta, e poi egli stesso nell'anno 1555, Pio IV nel 1559 e Gregorio XIII nel 1572 lo accrebbero fino a sessantasei; finalmente Sisto V lo ridusse a settanta a guisa dei discepoli del Signore.

(2) Sui requisiti del Cardinalato, essendo gli stessi che al Vescovado, *Trid. Sess. XXIV* « *De Reformatione* » *cap. I*, vedi il *nostro* « *Codex Vigens* », nel titolo « *De Episcopis* » pag. 213.

(3) Sembra poco conveniente che spesso gli Arcipreti delle Patriarcali abbiano anche la prefettura di qualche Sacra Congregazione, per modo che in una stessa persona si accumulino beneficii, pensioni, commende ed ufficii con le conseguenti rimunerazioni, mentre altri Cardinali pure presenti in Curia non godano di alcun altro ufficio fruttifero o beneficio, eccetto il Cardinalato; ciò però non ha niente di strano perchè avviene per comando del Papa, la volontà del quale costituisce il dritto della Chiesa.

(4) Oltre ai fin qui registrati ufficii vi ha anche un altro incarico dei Cardinali, che viene inteso sotto il nome di protezione degli Ordini Regolari, il quale consiste

in ciò che i Regolari abbiano presso la Santa Sede un Cardinale impetrato o designato dal Papa, che li protegga e difenda in Curia: questo Cardinal protettore non ha giurisdizione alcuna sui suoi protetti. Bisogna notare però circa i monasteri, che alcuni, in virtù di apostolico privilegio, hanno come vero Ordinario il Cardinal protettore e non il Vicario, al quale perciò si appartiene, indipendentemente dal Vicariato, di approvare i loro confessori, come al monastero dell'Annunziazione presso l'Arco concesse Alessandro VII. *Brev. 6 marz. 1663*, ed alle Barbarine *Clemente XI, Brev. 16 genn. 1668;* come si può vedere presso *Onorante* « *Praxis Secretariae Vicariatus Urbis* ».

(5) Circa la condizione dei Cardinali sotto il Governo Italiano cfr. la nota 4ª del Titolo precedente.

(6) Circa i Cardinali cfr.: *Ferraris* « Bibliotheca », *Bouix* « De Curia Rom. », *De Luca* « Relatio Rom. Cur. », *Aubery* « Histoire dèsierale des Cardinaux », *Moroni* « Dizionario », *André* « Diction de droit can. », *Santi* « Libro I, Tit. XXXI », e il *nostro* « Codex Vigens » pag. 63.

# Cap. II. - Delle Congregazioni Romane

## Titolo VI. — **Congregazione del S. Uffizio**

SOMMARIO. — Suo fine — Prefetto, Segretario, Cardinali Inquisitori — Altri Ufficiali — Segreto loro imposto — Giurisdizione — Indulgenze — Procedura — Esame e proscrizione di libri — Forza dei suoi decreti.

Can. 94. — *La Congregazione del S. Uffizio* ha il fine di tutelare l'integrità della fede e dei buoni costumi, giusta la *Boll.* « *Licet ab initio* » *di Paolo III, 21 lugl. 1542*, ed esercita la sua giurisdizione anche durante la vacanza della Sede Romana, *Cap.* « *Ne aliquis* » *10, de haeretic, in 6°. Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 1°, N. 1.*

Can. 95. — *Prefetto* ne è sempre il Papa, *Ivi; Segretario* il Decano del S. Collegio, ed *Inquisitori Generali* quei tanti Cardinali che avrà scelto il Pontefice, *Boll. di Paolo III, sopr. cit.*

Can. 96. — In essa esercita l'ufficio di Giu-

dice ordinario (1) un Domenicano lombardo, che prende il titolo di *Commissario* del S. Uffizio, al quale viene aggiunto come *Assessore* un Prelato giurisperito; i *Consultori* sono scelti da ambo il Clero, e fra loro c'è sempre il Generale dei Domenicani, il Maestro dei Sacri Palazzi, ed uno dei Minori Conventuali: ci sono ancora i *Qualificatori*, i quali d'ordine della S. Congregazione debbono dare anche in iscritto il proprio giudizio sui libri sottoposti al loro esame, dichiarando di qual nota teologica debba a parer loro qualificarsi qualche proposizione ivi espressa. *Boll. « Sollicita » di Benedetto XIV, 9 lugl. 1753* (2).

Can. 97. — Il *Computista* con apposito sigillo segna nei rescritti la tassa dovuta alla S. Sede, all'Agenzia ed alla Curia Diocesana, segnandole in apposito foglio che in fine d'ogni mese deve consegnare per controllo e garenzia personale alla Cassa pontificia. *Costit. « Sapienti consilio » di Pio X, sopr. cit. Norm. com. capitolo XI, N. 4.*

Can. 98. — Il *Distributore* consegna a chi di ragione le lettere ed i rescritti, esigendone le tasse, che deve poi versare alla Cassa. *Ivi, N. 5.*

Can. 99. — Tutti gli Ufficiali del S. Uffizio, sotto pena di scomunica *ipso facto incurrenda* sono tenuti ad osservare il più scrupoloso segreto su quanto si tratta in Congregazione (3), del qual segreto i Cardinali ne fanno giuramento nelle mani del Papa, e gli altri Ufficiali

nelle mani dell'Assessore, prima di entrare in carica. *Ivi.*

Can. 100. — Alla *giurisdizione* di questa S. Congregazione van sottoposti tutti e di qualunque dignità, anche gli esenti ed i Cardinali (4), *Costit.* « *Romanus Pontifex* » *di Pio IV, 7 april. 1563;* come anche privativamente tutte le cause: 1. di eresia e sospetto della medesima, *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit.*, 2. di scisma, 3. di apostasia dalla fede, 4. di magia, 5. di sortilegio, 6. di divinazione, 7. di abuso di Sacramenti e Sacramentali, 8. quelle concernenti i costumi, 9. e sulle stesse materie l'appello da qualunque tribunale, 10. esercita poi per sè o per suoi delegati nei più gravi affari riguardanti la fede ed i costumi cumulativamente la piena ed ordinaria giurisdizione della Congregazione dell'Indice e del Maestro dei Sacri Palazzi, *Boll.* « *Licet ab initio* » *di Paolo III, sopr. cit.;* 11. ad essa è riservata ogni facoltà relativa alla dottrina ed all'uso delle sacre indulgenze, e 12. privativamente anche la facoltà di conoscere e giudicare circa il privilegio paolino (5), nonchè sugl'impedimenti di disparità di culto e di mista religione (6), oltre a tutto ciò che riguarda la dottrina dommatica, come degli altri Sacramenti, così pure del Matrimonio, *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit. N. 2-3-5* (7).

Can. 101. — Ad essa quindi spetta procedere: 1. contro coloro che introducessero nuove litanie non approvate, *Costit.* « *Sanctissimus* » *di*

*Clemente VIII, 7 gen. 1601;* 2. contro coloro che, non ordinati Sacerdoti, osassero celebrar Messa od ascoltare le confessioni, *Boll. « Apostolatus » di Urbano VIII, 23 marz. 1628;* 3. contro i confessori sollecitanti a cose turpi (8), *Costit. « Universi » di Gregorio XV, 30 agosto 1622;* 4. contro i confessori che domandassero il nome del complice nei peccati (9), *Costit. « Ubi primum » di Benedetto XIV, 2 lugl. 1746;* 5. contro gli operanti divinazioni e sortilegi, *Boll. « Omnipotentis » di Gregorio XV, 20 marzo 1623;* 6. contro gli ecclesiastici, condannati dall'autorità civile, colla pena della degradazione, come contro quelli che le impedissero la libertà del suo ufficio colla privazione dei beneficii e l'inabilitazione perpetua ai medesimi, *Boll. « Licet » di Paolo III, sopr. cit.;* 7. contro i falsi testimoni nelle cause circa la fede, *Costit. « Intelleximus » di Leone X, 14 dic. 1518.*

Can. 102. — È riservata anche alla medesima la facoltà: 8. d'interpretare i rescritti sulle sacre indulgenze, ancorchè segnati di propria mano del Pontefice; 9. di dirimere ogni dubbio ed ogni controversia (10) in merito; 10. di approvarne i sommarii; 11. di dispensare sulla distanza richiesta in certi rescritti per potersi guadagnare le indulgenze; 12. di trasferirle da una ad un altro Monastero o Casa, quando per circostanze dei tempi le monache fossero obbligate a trasferire altrove la dimora; 13. di concedere, occorrendo, che le indulgenze concesse alle chiese dei Regolari vigessero anche

dopo la soppressione di costoro, e ciò non solo pel passato ma anche in futuro e per le chiese di qualunque Ordine od Istituto. *Costit.* « *Sapiente consilio* » *di Pio X, sopr. cit.* e *Mot. propr.* « *Christianae reipublicæ* » *di Leone XIII. 31 ottobre 1897.*

Can. 103. — Similmente: 14. concedere agli alunni dei Regolari d'ambo i sessi di poter guadagnare le indulgenze e le grazie, che solevano godere nelle proprie chiese, anche altrove purchè facciano vita comune e vi abbiano l'oratorio o pubblico o privato; 15. di trasferire ad altri giorni le indulgenze già concesse, eccetto quelle della *Porziuncola* e le *plenarie toties quoties;* 16. di trasferirle alle chiese od oratorii diversi di quelli a cui furono concesse; 17. di concedere agli Ordinarii, i quali espressamente lo domandassero, solo per la penuria dei confessori, il privilegio che nella loro Diocesi i fedeli possano guadagnare le indulgenze, per le quali è necessaria la sagramentale confessione, confessandosi infra quindici giorni; 18. di commutare in equivalenti o quasi le condizioni e le opere richieste per guadagnare le indulgenze, eccetto per le plenarie *toties quoties* e la confessione e la Comunione, quando queste fossero imposte; 19. di rinnovare e prorogare per le Moniali veramente povere le indulgenze loro concesse, ancorchè esse abbiano trascurato di domandarlo. *Ivi.*

Can. 104. — Alla S. C. del S. Uffizio richiedente o comandante qualche cosa gli Ordinarii

dei luoghi son tenuti rispondere ed ubbidire immediatamente. *Costit.* « *Sanctissimus* » *di Clemente VIII, sopr. cit.* (11).

Can. 105. — Mentre in qualunque altra Congregazione alla validità delle decisioni è necessario l'intervento di tre Cardinali, *Boll.* « *Immensa* » *di Sisto V, 22 gen. 1587*, a questa Congregazione basta l'intervento di due soli, *Boll.* « *Cum felicis recordationis* » *di Pio V, 5 dicembre 1571* (12).

Can. 106. — Gli Ordinarii e gl' Inquisitori mancanti ai proprii doveri contro gli eretici incorrono la scomunica riservata al Papa, *Cap.* « *Verum* » *1, de haereticis in 6°*.

Can. 107. — *Pel disbrigo degli affari* il S. Uffizio tiene tre riunioni: la prima ogni lunedì nel suo Palazzo (dietro il colonnato di S. Pietro a sinistra di chi guarda il tempio) fra' Consultori, il Commissario e l'Assessore su ciò che deve proporsi al giudizio degl'Inquisitori Generali; la seconda ogni mercoledì nel convento dei Domenicani alla Minerva fra' Cardinali e l'Assessore riferente su ciò che s'è trattato nella riunione dei Consultori, i quali poscia vengono ammessi al voto; la terza ogni giovedì alla presenza del Papa, davanti al quale dopo il Congresso dei Cardinali con l' Assessore riferente, sono chiamati anche i Consultori a dare il loro parere: dopo ciò d'ordine del Papa si fanno e se ne pubblicano i decreti. *Costit.* « *Sollicita* » *di Benedetto XIV, sop. cit.*

Can. 108. — Tuttavia il maggior numero de-

gli affari, che non sono di massima importanza per la Chiesa Universale, li decidono i soli Cardinali nella seconda riunione, e i loro decreti riferiti dall'Assessore al Papa e da lui sanzionati si promulgano sotto il nome dei Cardinali del S. Uffizio. *Ivi.*

Can. 109. — *Quando al S. Uffizio vien denunziato qualche libro come degno di proscrizione*, se esso non giudica di rimetterlo alla Congregazione dell'Indice, viene affidato ad uno dei Qualificatori o dei Consultori, perchè lo legga ed esamini con la massima diligenza, e poi ne dia in iscritto la censura, indicando i luoghi e le pagine dove siano gli errori notati. *Ivi.*

Can. 110. — Indi il libro viene affidato ad un altro Revisore con la censura del primo, il nome del quale si tace, ed egli fa nè più nè meno che il precedente, e se i pareri fossero discordi si passa ad un terzo, taciuti sempre i nomi dei due primi, perchè dia anch'egli il suo giudizio. *Ivi.*

Can. 111. — Poscia il libro col parere dei Revisori vien mandato ai singoli Consultori, che nella riunione del lunedì devono dare il proprio parere e sul libro e sulla censura dei Revisori; di tutto ciò quindi l'Assessore ne fa dettagliata relazione nella relazione del mercoledì ai Cardinali, i quali si pronunziano in merito, e gli atti si riferiscono al Pontefice, dalla volontà del quale dipende l'esito definitivo del giudizio. *Ivi.*

Can. 112. — Quante volte poi il Papa o per

la gravità della materia trattata nel libro o pel merito dell'autore crede di avocarne a sè nella riunione del giovedì il giudizio, allora basta riferire a lui ed ai Cardinali il parere dei Revisori ed il voto dei Consultori, tralasciato l'esame del mercoledì, che si fa davanti al Papa istesso, il quale ne pronunzia definitivamente la sentenza. *Ivi.*

Can. 113. — *I decreti del S. Uffizio hanno forza di legge universale* per tutto il mondo, e quando sono dommatici e pubblicati con l'autorità del Papa, sono irreformabili. *Ivi.* (13) (14).

(1) Il Commissario del S. Uffizio prende anche il titolo di Giudice ordinario, perchè negli affari criminali di poca importanza può procedere di autorità propria.

(2) Il giudizio dei libri non appartiene esclusivamente al S. Uffizio, ma cumulativamente anche alla Congregazione dell'Indice, che potrebbe aggregarglisi come Sezione particolare.

(3) Questo segreto è della massima importanza, per modo che colui che osa violarlo incorre *ipso facto* la scomunica maggiore riservata esclusivamente al Papa, e dalla quale non può assolvere nemmeno il Cardinal Penitenziere Maggiore, se non in articolo di morte. *Costit. « Sollicita « di Benedetto XIV, citat.*

(4) Meritamente quindi il S. Uffizio vien riconosciuto come la Suprema delle Congregazioni Romane, quantunque un tal nome propriamente gli si deve, perchè forma il Tribunale Supremo dell'Inquisizione, al quale si può appellare dai tribunali inferiori locali in materia di fede e di costumi. Non istaremo qui a confutare tutte le ca-

lunnie vomitate dai nemici della Chiesa contro il tribunale dell' Inquisizione, giacchè la storia a base di documenti bene e profondamente esaminati con sana critica le ha in gran parte sfatate, ma diciamo solamente che spesso un tal tribunale dalla prepotenza dei sovrani, specialmente nella Spagna, venne trasformato in odioso strumento di tirannide politica, e si conosce abbastanza che la politica non guarda mai ai mezzi, pur di arrivare ai suoi fini. È rimasta celebre infatti la minaccia della Regina Isabella al Grande Inquisitore Torquemada: « Monaco, ricordati che un ordine del Re ha creato l' Inquisizione di Spagna, ed un ordine del Re potrebbe abolirla. » Del resto chi ne avesse la voglia potrebbe consultare in proposito i dotti lavori degli *Abbé Davain* ed *Abbé Climat.*

(5) Il privilegio paolino, così detto perchè dichiarato dall'Apostolo *S. Paolo* (nella *Lettera 1ª ai Corinti, cap. VII, 15: Si infidelis discedit, discedat: non enim servituti subiectus est frater aut soror in huiusmodi; in pace enim vocavit nos Deus*), consiste in ciò che il matrimonio degl'infedeli ancorchè consumato può venire completamente sciolto nel caso: 1. che il coniuge infedele non volesse convivere ed abbandonasse il coniuge convertito; 2. se volesse coabitar con lui, ma oltraggiando e bestemmiando i misteri religiosi, impedendo l'educazione cattolica dei figli e la conversione dei domestici; 3. se ci fosse pericolo di perversione o di apostasia pel convertito. Cfr. *Aertnys* « Theolog. Mor. » vol. II, fol. 305.

(6) Cfr. il *nostro lavoretto* « La nuova legge ecclesiastica sul matrimonio cristiano a datare dalla Pasqua del 1908 » pag, 15 e 25, dove trattiamo direttamente degl'impedimenti di culto misto e di disparità di culto.

(7) Vien tolto perciò a questa S. Congregazione tutto

quanto riguarda i precetti della Chiesa, come l'astinenza, il digiuno, l'osservanza dei giorni festivi, che viene assegnato alla Congregazione del Concilio: tuttoquanto riguarda l'elezione dei Vescovi, che viene assegnato alla Concistoriale: tutto quanto concerne la dispensa dei voti emessi negli Ordini od Istituti Religiosi, che viene assegnato ai Regolari. *Ivi n. 4.*

(8) È dolorosissimo dover constatare come spesso in questa materia vengano istruiti dei processi contro Sacerdoti integerrimi, i quali vengono moralmente assassinati, senza mai poter conoscere la ragione di tanta pena. Imperocchè spesso donnacce infami o per gelosia, o per vendetta, o per consiglio d'ignoranti o malvagi Preti, calunniano atrocemente confessori del tutto innocenti presso gli Ordinarii, i quali accettando come oro di coppella le loro denunzie, massime quando i Sacerdoti non appartengono al partito spadroneggiante nella Diocesi ed incensante il Vescovo, si affrettano a deferirli al S. Uffizio, *che senz'ascoltarli procede contro di loro con la massima severità.* Non è questa una barbarie ed una crudeltà indegna dell'umanità? Dappoichè dove mai è stato lecito di condannare gli accusati senza prima ascoltarne la difesa? E la stessa Chiesa non ha forse stabilito nelle regole del suo Dritto, quanto vien dettato dal dritto di natura: *Nessuno si condanni inascoltato?* Perchè adunque, con qual giustizia si condannano e si assassinano moralmente Sacerdoti integerrimi senza prima ascoltarli? Non è forse la più stridente contradizione ammettere in teoria la regola del Dritto e violarla poi in pratica? Non forma egli ciò un grave delitto contro la legge di natura? E fino a quando adunque la Chiesa, ch'è madre di giustizia e di carità, soffrirà questa pessima ed inumana consuetudine?

Ma supposto un vero caso di sollecitazione, come deve farsi la denunzia? Si deve fare oralmente, e non solo in iscritto, davanti all' Ordinario del luogo o ad un suo delegato, senza che la penitente manifesti se essa abbia consentito o meno alla sollecitazione: l' Ordinario del luogo poi ricevuta la denunzia, che dev'essere confermata con giuramento sul S. Evangelo, deve trasmetterla all'Ordinario del confessore sollecitante; se poi la denunzia non potesse farsi oralmente, si deve fare in iscritto e firmata chiaramente dalla denunziante: diversamente non si deve accettare. Tuttavia si ricordino i confessori ed i Vescovi di esaminare e ponderare bene tutte e singole le circostanze prima di ricevere una denunzia di tal genere, che il più delle volte vien fatta da donne spudorate o per gelosia, o per odio, o per vendicarsi di non essere state appagate da qualche Prete nelle loro infami domande di libidine o di denaro.

Il confessore poi sappia che non è tenuto affatto a ricevere tale denunzia, ma ha adempito il suo dovere quando ne ha inculcato l'obbligo alla penitente, anzi se ama la propria pace e la propria salvezza non si rischii mai ad accettarla, ma rimetta sempre la donna sollecitata ai Superiori. Imperocchè l' esperienza c' insegna non essere raro il caso in cui, dopo la denunzia, la sollecitata si rappacifichi con l' antico sollecitante, ed entrambi poi d'accordo procurino con ogni mezzo di rovinare il Sacerdote che ha ricevuto la denunzia, seppur la donna non finga diabolicamente d'essere stata sollecitata da altri per sollecitare il confessore in atto e poi denunziarlo. Il cuore e l'astuzia della donna malvagia nessuno è riuscito mai a conoscerli! Che se la donna non potesse o ricusasse assolutamente di fare la denunzia al Vescovo, il confessore

scriva alla S. Penitenzieria, la quale gli rimetterà con la delegazione necessaria una copia a stampa dell'*Istruzione del S. Uffizio, 20 febbraio 1867*, sul modo di ricevere la denunzia, ch'egli dovrà riempire, facendola firmare dalla sollecitata e che da lui controfirmata deve rispedire alla S. Congregazione, la quale s'interessa del resto.

Finalmente le pene stabilite contro i sollecitanti sono: *a*) la sospensione *a divinis*, *b*) la privazione di qualunque ufficio, beneficio e dignità, *c*) l'inabilità perpetua ai medesimi, *d*) pei Regolari inoltre la privazione di voce attiva e passiva, *Costit.* « *Universi gregis* » *di Gregorio XV, 30 agosto 1622, e*) ed anche l'inabilità perpetua alla celebrazione della S. Messa, *Decreto del S. Uffizio, 5 agosto 1745:* queste pene però son tutte *ferendae sententiae, Decret. del med. S. U. 20 febbraro 1767.*

Ci sia lecito intanto far qui un' osservazione, della quale ciascuno faccia quel conto che crede, ma che per noi è di un'importanza capitale. Senza dubbio un confessore sollecitante è quanto di più ignobile e di più empio possa darsi sopra la terra, perchè senz'essere demone per natura lo si fa per malvagità propria; ma bisogna ricordarsi che il più delle volte non è desso che sollecita, ma piuttosto egli viene sollecitato dal demonio in gonnella, di cui per debolezza umana resta vittima e nella sollecitazione e nella denunzia. Or teologicamente si può ammettere la denunzia ordinata dalla Bolla « *Universi* » di Gregorio XV e l'altra « *Sacramentum poenitentiae* » di Benedetto XIV?

Ecco una grande questione che merita tutto lo studio dei dotti ed un esame profondo da parte del S. Uffizio. Imperocchè o il sigillo sacramentale è dritto ecclesiastico o esso è di dritto divino. Se fosse di dritto ecclesiastico

non ci sarebbe ragione alcuna di poterlo rompere con la denunzia nella sollecitazione, e non poterlo invece in altri casi anche gravissimi per evitare delitti e mali non minori della sollecitazione. Ed una volta ammesso un tal principio sarebbe completamente finita per la confessione che non potrebbe più reggersi affatto. È di dritto divino, come noi fermamente riteniamo? Ed allora nessuno nè per qualsivoglia gravissima ragione può dispensare da una tal legge, che dev'essere osservata inviolabilmente da tutti senza eccezione di sorta, nè procedere in base a notizie derivanti dalla confessione. La questione è molto spinosa, epperò la rimettiamo all'esame dell'autorità suprema.

(9) È severamente proibito al confessore di domandare a chi si confessa il nome del complice nei peccati, sotto pena di colpa grave. *Costit.* « *Ad eradicandum* » *di Benedetto XIV, 28 settembre 1746 :* coloro che favoriscono o difendono la liceità di una tal prassi incorrono immediatamente la scomunica riservata al Papa. *Costit.* « *Apostolicae Sedis* » *di Pio IX, 9 ottobre 1869.*

(10) Le formole generali con cui gli E.mi Cardinali sogliono rispondere ai dubbii loro proposti, e che son comuni a tutti i Dicasteri della S. Sede, sono le seguenti: a) *Affirmative*, b) *Negative*, c) *Provisum in primo*, o *in secundo* oppure *In decisis*, d) *Ad mentem*, e) *Dilata*, f) *Ad acta* oppure *Reponatur*, g) *Consulatur Sanctissimus* oppure *Facto verbo cum Sactissimo*, h) *Et amplius* oppure *Et non concedatur*, i) *Lectum*, k) *Non expedit*, l) *Gaudeat impetratis*. — a) *Affirmative* e b) *Negative* sono abbastanza chiare. c) *Provisum in primo*, oppure *in secundo*, oppure *In decisis* indica che la risposta, dipendendo dai dubbii precedenti, è abbastanza chiara dalla soluzione data ai medesimi. d) *Ad mentem* significa che la S. Congregazione

nulla stabilendo in dritto, dà di fatto al Segretario la sua decisione pel caso speciale da comunicarsi agl'interessati. e) *Dilata* importa che l'affare viene rimandato a tempo indeterminato. f) *Ad acta* oppure *Reponatur* che senza trattarsi l'affare i documenti si mettano in archivio. g) *Consulatur Sactissimus* oppure *Facto verbo cum Sanctissimo* significa che la decisione vien riservata al Papa, perchè la emani di sua autorità. h) *Et amplias* oppure *Et non concedatur* che la causa non si può più proporre, nè si conceda più alcuna udienza. i) *Lectum* è lo stesso che la domanda non si ammette e che perciò tutti gli atti vengono rimessi all'archivio senza risposta. k) *Non expedit* lo stesso che *Negative*. l) *Gaudeat impetratis* significa che il supplicante deve contentarsi di quanto gli è stato accordato e più nulla gli si concede.

Qui c'è anche da notare che le domande o i documenti che si spediscono alle Congregazioni Romane devono essere redatti tutti in lingua latina, o in italiano, o in francese; diversamente non si avrà nessuna risposta. *Decret. della S. C. di Propaganda, 18 maggio 1896.*

Parimenti nessuna risposta verrà data ai telegrammi. *Segret. di Stato, 10 dicembre 1891.*

(11) La differenza in merito fra questa e le altre Sacre Congregazioni consiste in ciò che al S. Uffizio gli Ordinarii devono rispondere immediatamente, mentre agli altri Dicasteri nel termine stabilito dal Dritto, cioè alla prima lettera dopo tre mesi, alla seconda dopo altri tre mesi, ed alla terza dopo altrettanti. Quest'ultima disposizione di Dritto merita un'assoluta riforma, giacchè se ciò stava bene parecchi secoli addietro quando non c'era viabilità e la posta viaggiava a mezzo di corrieri personalmente incaricati, è invece uno stranissimo paradosso oggi che

il treno e il telegrafo divorano le distanze da un capo all'altro del mondo. Secondo noi agli Ordinarii per rispondere a qualunque Dicastero non dovrebbero concedersi più di otto giorni di tempo negli affari amministrativi e di quindici in quelli contenziosi richiedenti un' istruzione giuridica. Quanto tempo e quante spese si eviterebbero!

(12) Questa disposizione è molto strana, giacchè, sono appunto le cose più importanti e più serie, quelle che meritano di essere maggiormente studiate e discusse da un maggior numero di persone intendenti della materia. Come mai adunque nelle altre Congregazioni si richiedono per lo meno tre Cardinali alla validità delle decisioni, ed in questa, nella quale si trattano gli affari di massima importanza per la religione, quali sono quelli relativi alla fede ed ai costumi, basta l' intervento di due soli?

(13) Quantunque l'autorità di questa S. Congregazione sia massima per la grandissima scienza, che si suppone, degl'Inquisitori Generali, tuttavia essa non è infallibile, perchè l'infallibilità compete solamente al Pontefice, e quindi i suoi decreti dommatici diventano irreformabili solo nel caso che vengano confermati dall'autorità del Papa. Così *Bouix*, *Antoine*, *S. Alfonso*, e quasi tutti i Dottori.

(14) In ordine a questa Suprema cfr. *Santi* « libr. I, tit. XXXI », *Grimaldi* « Les Congrég. Romain », *Bouix* « De Curia Romana », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *De Luca* « Relatio Roman. Curiae for », *Plettenberg* « Notitia Congreg. et Tribun. Cur. Rom. », *Bangen* » Die roëmische Curie » *Card. Petra* « tom. 3. in Com. ad Constit. 16 Innoc. IV », *Albitius* « De inconstantia in fide », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » pag. 69.

## Titolo VII. — Congregazione Concistoriale

SOMMARIO. — Suo fine — Concistoro — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Notaro — Camerlengo — Assessore — Consultori — Computista — Distributore — Minutanti — Avvocati Concistoriali — Postulatori dei Pallii Competenza — Norme proprie per l'elezione dei Vescovi.

Can. 114. — *È ufficio proprio della Congregazione Concistoriale* trattare tutti gli affari di maggiore importanza per la Chiesa, specialmente tutto ciò che si riferisce in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione ai sacri Concistori ed alla retta amministrazione delle Diocesi. *Costit. « Sapienti consilio » di Pio X, 29 giugno 1908, I, 2°.*

Can. 115. — Il *Concistoro*, ch'è la riunione solenne dei Cardinali sotto la presidenza del Papa, si chiama *pubblico* se possono assistervi tutti, dicesi invece *segreto* se possono intervenirvi solamente i Cardinali. In esso: 1. si creano i Cardinali e s'impone loro il cappello, 2. si preconizzano e si trasferiscono i Vescovi, 3. si erigono, uniscono e dismembrano le Diocesi, 4. si fa la postulazione e la concessione dei Pallii, 5. si raccolgono i voti per la canonizzazione dei Servi di Dio, 6. si trattano gli affari più rilevanti della Chiesa. *Boll. « Immensa » di Sisto V, 22 gen. 1587.* (1)

Can. 116. — *Ufficiali* di questa Congregazione sono: 1. il *Prefetto*, 2. il *Segretario*, 3. il

*Notaro*, 4. il *Camerlengo*, 5. l'*Assessore*, 6. i *Consultori*, 7. il *Computista*, 8. il *Distributore*, 9. i *Minutanti*, 10. gli *Avvocati Concistoriali*, 11. i *Postulatori dei Pallii. Ivi.*

Can. 117. — Il *Prefetto* ne è sempre il Papa, che stabilisce a suo piacere la data dei singoli Concistori. *Costit. di Pio X, sopr. cit. N. 5.*

Can. 118. — La Congregazione è formata da varii Cardinali, fra' quali d'ufficio van compresi sempre il Segretario del S. Ufficio ed il Segretario di Stato: ne è *Segretario* un Cardinale scelto dal Papa. *Ivi, N. 5-6.*

Can. 119. — Il *Notaro* è il Cancelliere di S. R. C. il quale deve presentare in Concistoro il sommario di tutti gli affari da trattarsi, ricevere dall'Assessore o dal Sostituto e presentare le proposizioni per le singole Cattedrali vacanti, e redigere tutti gli atti autentici, che debbono portare con quella del Pontefice anche la sua firma. *Ivi, III, 1.°, N. 1.*

Can. 120. — Lo stesso fa il *Camerlengo* del S. Collegio, che poi deposita il duplicato di tali atti nella Segreteria del medesimo. *Decret. di Pio VII, an. 1814.*

Can. 121. — L'*Assessore* od il suo *Sostituto*, che saran sempre Prelati scelti dal Pontefice, preparano il sommario e i documenti di tutti gli affari, che consegnano al Notaro, e poi ne curano la registrazione: l'Assessore è sempre *Segretario nato* del S. Collegio. *Costit. di Pio X, N. 4.*

Can. 122. — *Consultori nati* di questa Con-

gregazione sono l'Assessore del S. Uffizio ed il Segretario degli Affari Straordinarii, durante la loro carica; *Consultori scelti* gli ecclesiastici eletti dal Pontefice. *Ivi. N. 7.*

Can. 123. — Il *Computista*, come nelle altre Congregazioni, con apposito sigillo segnerà sui rescritti le singole tasse da pagarsi, notandole nel foglio mensile di controllo e garenzia personale, che consegnerà alla fine di ogni mese alla Cassa pontificia. *Ivi, Norm. com. cap. XI, N. 4.*

Can. 124. — Il *Distributore* deve fedelmente consegnare a chi di ragione le lettere ed i rescritti esigendone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 125. — I *Minutanti* sotto la direzione dell'Assessore e del Sostituto scrivono e registrano la corrispondenza e gli atti dell' ufficio. *Costit. di Pio X, sopr. cit. I, 2.°, N. 6.*

Can. 126. — Gli *Avvocati Concistoriali* devono perorare nei Concistori le cause per la beatificazione e la canonizzazione dei Santi, *Boll. « Inter cospicuos » di Benedetto XIV, 29 agosto 1744* (2): il loro Collegio funge da Consiglio di disciplina pegli Avvocati della Sacra Rota e della Segnatura Apostolica, nonchè pegli Spedizionieri ed Agenti, *Costit. di Pio X, sopr. cit. Lex propr. Can. 46* e *Norm. com. cap. IX, sect. II, N. 15.*

Can. 127. — I *Postulatori* devono nei Concistori domandare il *Pallio* (3) pei nuovi Metropolitani, giusta la procura avuta dai medesimi. *Boll. di Benedetto XIV, sopr. cit.*

Can. 128. — È *competenza* di questa Congregazione: 1. preparare tutto l'occorrente pei s. Concistori, 2. creare, unire, dismembrare le Diocesi nei luoghi non sottoposti alla Propaganda, 3. erigere nuovi Capitoli sia delle Cattedrali sia delle chiese collegiate, 4. nominare i Vescovi, gli Amministratori Apostolici, i Coadiutori e gli Ausiliari degli Ordinarii, 5. formare i processi canonici e preparare tutti gli atti necessarii per tali elezioni (4), 6. esaminare i nuovi Vescovi sulla loro dottrina (5). Tuttavia se gli eligendi Vescovi o le Diocesi da crearsi, unirsi o dismembrarsi, non fossero d'Italia, spetta alla Segreteria di Stato preparare tutti i documenti e presentarli a questa Congregazione. *Costit. sopr. cit. di Pio X. I, 2.°, N. 2.*

Can. 129. — È anche di competenza della Concistoriale: 7. sorvegliare il retto governo delle singole Diocesi non sottoposte alla Propaganda (6), 2. vigilare acciò gli Ordinarii non manchino ai loro doveri di Vescovi, ed occorrendo procedere contro di loro, 3. esaminare le loro relazioni (7) sullo stato della propria Diocesi, 4. indire le visite apostoliche, esaminarne le relazioni e proporne al Papa gli opportuni provvedimenti, 5. tuttociò che riguarda il governo, la disciplina, l'amministrazione finanziaria e gli studii dei Seminarii (8). *Ivi, N. 3.*

Can. 130. — Finalmente: 6. è proprio di questo supremo consesso (specie di Sezione del Consiglio di Stato) esaminare e definire i con-

flitti di giurisdizione relativi alla competenza di tutte le Sacre Congregazioni. *Ivi, n. 4.*

Can. 131. — *Circa l'elezione dei Vescovi* per le regioni non sottoposte a Propaganda, appena vaca qualche Sede, coloro ai quali incombe l'obbligo, debbono immediatamente darne avviso per iscritto all'Assessore di questa S. Congregazione. *Mot. prop. « Romanis Pontificibus » di Pio X, 17 dic. 1903.*

Can. 132. — Questa S. Congregazione, poi nella scelta dei candidati deve sempre uniformarsi alle norme prescritte dalle *Costituz. « Ad Apostolicae servitutis onus » di Benedetto XIV, 17 ott. 1740, « Immortalis memoriae » di Leone XIII, 23 settembre 1878* e quelle *di Pio X nel cit. Mot. pr.*

Can. 133. — L'Assessore appena ricevuta notizia della mancanza di qualche Sede, deve raccogliere e presentare in Congregazione tutti i documenti relativi all'origine, natali, età (9), vita anteriore, esercizio del sacro ministero, gradi accademici, ufficii coperti, dottrina, pietà, prudenza, e tutte le altre doti dei candidati. *Ivi* (10).

Can. 134. — A tutti e singoli gli Ufficiali di questa S. Congregazione *è imposto il segreto* medesimo del S. Uffizio e sotto la medesima pena della scomunica *ipso facto* riservata al Papa, così pure a tutti coloro che venissero interrogati o consultati in merito *Ivi.*

Can. 135 — *Norme proprie per l'elezione dei Vescovi* sono le seguenti. Per l'*Italia*: 1. devono

scegliersi dalla Concistoriale i soggetti migliori del Clero secolare e Regolare, i quali previo l'assenso del Governo vengono dal Papa nominati (11) giusta il *Mot. propr. di Pio X, 17 dic. 1903;* 2. per la *Francia*, rotto il Concordato del 1801, sceglie e nomina direttamente il Pontefice, come per tutte le altre regioni con le quali non esistono concordati in proposito, giusta la *Reg. 2ª della Canc. Apost.*

Can. 136. — 3. Per l'*Austria* e la *Spagna* i Capi di Stato hanno il dritto di presentazione dei candidati, che riconosciuti idonei dai Nunzii Apostolici, ai quali spetta d'istruire i relativi processi canonici, vengono poi nominati dal Papa, *Concordato con l'Austria 1855 e con la Spagna 1859;* 4. in Germania i Capitoli delle Cattedrali hanno il dritto di elezione e di nomina, riservata al Pontefice la conferma, *Concord. 1821.*

Can. 137. — Per la *Russia* 5. i Vescovi vengono scelti e nominati di comune consenso fra il Governo e la S. Sede, *Concord. 1847, art. 15*, e così pure per la *Repubblica di Colombia*, *Concord. 1877, art. 15*; 6. per gli *Stati Uniti d'America*, pel *Canadà*, per l'*Inghilterra* e l'*Irlanda* o i Vescovi della Provincia o il Clero della Chiesa vacante presentano una terna, nella quale il Papa ha il dritto di scelta e di nomina, *Costit. « Cum ecclesiasticae » di Pio IX, 31 agosto 1869* (12).

Can. 138.—Per la *Chiesa Orientale* i Patriarchi vengono scelti a scrutinio dai Vescovi della Provincia, riservata al Pontefice la conferma,

mentre l'elezione dei Vescovi vien fatta nel Sinodo degli Ordinarii del Patriarcato, i quali presentano al Papa una terna di nomi, fra cui egli sceglie e nomina. *Costit.* «*Reversurus*» *12 luglio 1867* e « *Cum ecclesiasticae* » *31 agosto 1869, di Pio IX* (13).

(1) Il Concistoro segreto si tiene sempre in giorno di lunedì, mentre il pubblico ha luogo sempre il giovedì seguente.

(2) La santificazione dei Servi di Dio passa regolarmente per tre stadii: prima essi con Breve pontificio vengono dichiarati *Venerabili*, poi se ne agita la causa presso la Congregazione dei Sacri Riti e sono proclamati *Beati*, finalmente con Bolla solenne, che il Papa medesimo legge nella Basilica Vaticana, sono canonizzati e dichiarati Santi. Vedi: *Benedicti XIV* « De Servorum Dei beatificatione e Beatorum canonizzatione ».

(3) Il *Pallio* materialmente preso è una fascia di lana bianca a forma di corona che si mette al collo, pendente parte sul petto e parte sulle spalle, con due strisce cascanti davanti e di dietro, e adorna di sei crocette di seta nera. Viene intessuto con la lana degli agnelli che offre annualmente il Capitolo Lateranense sull'altare di S. Agnese alla vigilia della festa di questa Santa, e benedetto dal Papa viene riposto sopra la tomba di S. Pietro, donde poi viene desunto per conferirsi ai Metropolitani. Si benedice, domanda e concede con le formole stabilite da *Benedetto XIV*. *Costit.* « *Rerum ecclesiasticarum* » *12 agosto 1748*. Formalmente preso poi è un supremo ornamento desunto dal corpo di S. Pietro e concesso dal Papa agli Arcivescovi e ad altri Prelati superiori, col quale

si conferisce la pienezza della potestà sopravescovile. Vedi il *nostro* « Codex Vigens » pag 212.

(4) Per ogni singolo candidato bisogna istruire un processo canonico al tramite della *Costit.* » *Onus Apostolicae* » *di Gregorio XIII, 15 maggio 1591* e dell' *Istruct.* « *Si processus* » *di Urbano VIII, anno 1627*, che prescrive quanto appresso:

« Fuori di Curia l'istruzione di tali processi spetta al Legato od al Nunzio Apostolico del luogo, e lui assente all'Ordinario del promovendo, in assenza del quale al Vescovo più vicino: rimangono però sempre esclusi i parenti e gli affini del candidato sino al terzo grado incluso.

« Nell'istruirli poi bisogna domandare ed annetterle ai processi le Bolle o lettere testimoniali dell'ordinazione sacerdotale dei promovendi, i certificati dei gradi da loro ottenuti, della laurea in Teologia e Dritto Canonico conseguita, ed in mancanza di questa un certificato di qualche pubblica Accademia sull'idoneità dei candidati ad insegnare al popolo cristiano quel che è necessario a sapersi: lo stesso pei Regolari, sull'idoneità dei quali bisogna il certificato del loro Generale.

« I testimoni per la persona devono interrogarsi sull'età dal promovendo, sui natali, sugli Ordini sacri e loro esercizio, sulla fede, sui costumi, sulla dottrina nelle scienze sacre cioè Teologia e Dritto Canonico, sulla capacità a governare la Diocesi alla quale verrebbe nominato, e se mai avesse debiti: per la traslazione dei Vescovi a qualche Chiesa Metropolitana bisogna anche interrogarli sul governo della Diocesi tenuta.

« I testimoni per la Chiesa devono interrogarsi circa la Provincia a cui appartiene la Diocesi, il luogo pre-

ciso, la grandezza, la fama, la chiesa cattedrale o metropolitana sotto quale invocazione trovasi, di quale architettura e se abbia bisogno di riparazioni; di quale Metropolita sia suffraganea, o, se Metropolitana, quante e quali suffraganee abbia: quante dignità, canonicati e beneficii possieda, quale sia la prima dignità capitolare, se ci sia la prebenda teologale e la penitenziale, se ci sia e da chi tenuta la cura delle anime; circa gli arredi sacri, l'episcopio, le rendite della Mensa, le città e paesi dipendenti con le rispettive Parrocchie, i monasteri ed i conventi, il Seminario ed il numero degli alunni, il tempo di vacanza della Sede.

« Se il processo fosse istruito fuori di Curia, il Prelato istruttore è tenuto a spedirlo chiuso e sigillato al Papa: sarà quindi firmato dal Cardinal relatore in Concistoro e dai tre Cardinali capi d'ordine. » Circa i testi cfr. il *nostro* « Codex » pag. 75, not. 10.

« Finalmente la professione di fede, che il promovendo deve fare, dev' essere ricevuta dal Prelato inquirente, dal quale può anche venir delegata all' Ordinario del luogo più vicino; verrà poi sottoscritta dal promovendo istesso, dal medesimo Prelato che la riceve, da due testimoni e dal Notaro, che l'inserirà al processo. » La professione di fede trovasi nel *nostro* « Codex Vigens » pag. 307.

Per conto nostro crederemmo opportuno che questi processi canonici venissero istruiti sempre dal Vescovo più vicino della Diocesi vacante, che trovasi in condizioni più favorevoli per poter controllare le notizie e le testimonianze avute.

(5) Pio X, contemporaneamente col *Mot. propr. del 17 dic. 1903,* prescrisse le *Norme* proprie per esaminare

i Vescovi nuovi, ma per quanto abbiamo cercato, non ci è riuscito di averle, forse perchè segrete. Tuttavia, siccome il Pontefice per tale esame si riferisce al *Concil. Prov. Milan. I, part. 2*, ne trascriviamo le disposizioni:

« Riuniti tre Teologi e tre Canonisti, anche delle « Diocesi vicine, (il Metropolitano) domanderà:

« Quale sia la differenza fra' Sacramenti del V. e « del N. T.

« Quanti e quali siano i Sacramenti della Chiesa.

« Quale ne sia la materia, la forma ed il Ministro.

« Qual sia il Ministero del Sacerdote, del Diacono, « del Suddiacono e degli Ordini minori.

« Quali i precetti divini e quali i consigli evangelici.

« Proponga poi un testo del V. ed un altro del N. T. « accordando dal mattino alla sera per darne l'inter- « pretazione.

« Interroghi infine sui doveri e sui diritti del Ve- « scovo, nonchè su altra materia canonica, per vedere se « conosca almeno le leggi generali della Chiesa. »

(6) È chiaro perciò che la Congregazione del Concilio, come quella dei Regolari, non ha più alcuna ingerenza in materia, giusta dispone *lo stesso Pontefice nel suo N. 3.*

(7) Circa il modo di fare la relazione sullo stato della Diocesi, che ogni Ordinario è tenuto presentare alla S. Congregazione nella Visita *ad limina* vedi il *nostro* « Codex Vigens » pag. 251.

(8) Vedi in fine di quest'opera il « *Regolamento generale pei Seminarii d'Italia* » prescritto dalla *S. C. dei Vescovi e Regolari*, in data *10 genn. 1908* ed il « *Programma degli studii* » in data *5 maggio 1907.*

(9) È oramai provato dall'esperienza che quando i

Vescovi Ordinarii arrivano ad un'età avanzata o sono ammalati, diventano deboli e quindi incapaci a più governare le Diocesi, che perciò rimangono abbandonate nelle mani dei nepoti o dei più furbi curiali, i quali, non avendo alcuna responsabilità, ne fanno di tutti i colori contro ogni legge umana e divina, donde tanti e gravissimi mali pel Clero e pel popolo, giacchè è risaputo che nessuno fa cotanto male alla verità ed alla giustizia, quanto i superiori deboli, i quali amano assai di più l'adulazione che la verità e la giustizia istessa, come ottimamente osserva il celebre P. G. *Ventura* nel « Tesoro nascosto » omel. 24.

Sarebbe quindi sommamente desiderabile che appena arrivata denunzia alla S. Sede circa la malferma salute di qualche Ordinario, *fatta* in proposito un'*inchiesta sommaria sul luogo*, risultando vera la cosa, questi d'ufficio venga posto in ritiro con un'annua pensione.

Così pure sarebbe assolutamente necessario che si stabilisse un limite di età p. e. di settantacinque anni, raggiunto il quale gli Ordinarii decadessero dal governo della Diocesi, salva sempre un'annua pensione, che verrebbe affidata ad altro Vescovo più giovane, con obbligo al Capitolo delle Cattedrali di denunziare tre mesi prima alla S. Sede il prossimo raggiungimento da parte dell'Ordinario del limite d'età stabilito.

Finalmente: non sarebb'egli conforme ai santi principii della giustizia e sommamente utile alla Chiesa che i Vescovati, come tutti gli altri beneficii maggiori e minori, venissero conferiti a pubblico concorso da sostenersi a Roma fra gli Ecclesiastici laureati nelle scienze sacre che avessero un'età non inferiore a trent'anni nè superiore ai cinquanta? Quale rinnovamento di giovani

forze, qual' onda di sangue più puro non fluirebbe nelle vene della Chiesa di G. C.! Quale sublime emulazione, quanto bene non ne scaturirebbe! Senza dubbio alcuno cesserebbe lo scandalo di tanti Vescovi inetti, che la S. Sede in coscienza non può lasciare al loro posto ed è costretta a deporre, domandando loro la rinunzia forzata alla Diocesi.

(10) In base a tali documenti ed al processo canonico, di cui sopra, l'Assessore deve poi formulare le *proposizioni* concistoriali, che stampate si distribuiscono ai Cardinali ed agli intervenuti al Concistoro.

(11) Una gravissima questione si presenta quì al nostro esame, cioè: la S. Congregazione Concistoriale nella nomina dei Vescovi d'Italia è tenuta a rispettare i Concordati stipulati fra la S. Sede ed i Sovrani spodestati delle varie regioni italiane?

Rispondiamo coll' E.mo e chiarissimo *Card. Gennari*, lustro e decoro del S. Collegio, *Consultaz. Canon., Vol. II, Cons. 1.ª*, che nei Concordati bisogna distinguere ciò che è stato convenuto in favore del Sovrano da ciò ch'è stato convenuto in favore dei sudditi del medesimo. Ciò posto, cambiata dinastia e resa impossibile una clausola concordata in favore del Principe, non perciò vengono cambiati i sudditi, i dritti concordatarii dei quali rimangono in pieno vigore e debbono quindi venir sempre rispettati. Conseguenza legittima ne è che laddove nei Concordati è stato convenuto che a Vescovi dovranno scegliersi soggetti nativi della regione in cui vaca la Diocesi, tale privilegio dev'essere rispettato, sotto pena di un'evidente violazione del dritto concordatario. Così in Sicilia pel Concordato del 1818 i Vescovi devono essere nativi dell'isola od al massimo dell'antico regno di Napoli e Sicilia.

Anzi per quanto concerne la Sicilia gioverà ricordare un po' di storia in proposito. La Chiesa di Sicilia, fondata personalmente dal Principe degli Apostoli, ha dato sempre alla fede i suoi tesori ed il suo sangue più puro, come ne prova il Martirologio Romano, ed appunto perciò i Papi le concessero sempre in passato speciali privilegi, specialmente circa l'elezione dei suoi Vescovi.

Abbiamo infatti nel 1156 un primo Concordato in merito fra Papa Adriano IV e Guglielmo I, Re di Sicilia, col quale veniva stabilito che nelle Diocesi Siciliane il Vescovo doveva essere eletto dal Clero della Diocesi vacante, approvato dal Re, e confermato coll'investitura canonica dal Papa.

Nel 1178 troviamo che la nomina dei Vescovi nell'isola viene concessa da Urbano III a Guglielmo II: *Concedimus tibi privilegium nominandi ad Episcopatus Siciliæ.* Vedi *Amodeo Balsamo.* Innocenzo III riconosce, con sua Bolla, a Costanza di Svevia e figlio Federico, Re di Sicilia, il dritto di assenso all'elezione dei Vescovi siciliani, fatta dai rispettivi Capitoli, senza il quale assenso gli eletti non potevano consacrarsi, ed ottenutolo si doveva domandare al Papa l'istituzione canonica.

Alessandro IV poi, con due Bolle dell'anno 1255, l'una datata da Napoli 16 febbr. e l'altra da Anagni 9 sett., conferma in merito le consuetudini della Chiesa Palermitana. Vedi *Gallo,* Cod. Eccles. Sicul.

Tale prassi vien seguita invariabilmente sino al decimoquinto secolo, nel quale, a reclamo del Clero e del Senato palermitano, contro abusi invalsi, il Re Alfonso di Castiglia, in data del 16 dic. 1418, con suo decreto stabilisce che *tutti i beneficii in Sicilia dovranno conferirsi ai soli nativi del Regno.* Questo decreto, *e per tutti i be-*

*neficii maggiori e minori,* ad istanza del Parlamento Siciliano, riceve una solenne conferma da Ferdinando II di Castiglia con prammatica sanzione del 1488.

Il 13 marzo 1529 Clemente VII, con sua Bolla datata da Bologna, conferma all' Imperatore Carlo V il dritto di nomina a tutte le chiese vescovili, arcivescovili, ed abbaziali, concistoriali del Regno di Sicilia, dritto che il 10 sett. 1586 viene confermato da Sisto V a Filippo I, Re dell'isola.

Carlo III, con altra prammatica sanzione del 15 aprile 1738, stabilisce che *tutti i beneficii, senza eccezione alcuna, debbano in avvenire perpetuamente conferirsi ai nativi del Regno di Sicilia*, e tale decreto viene solennemente confermato all'art. 8 del Concordato stipulato fra il medesimo Sovrano ed il Pontefice Benedetto XIV nel 1741, come si rileva dal *Salzano*. La prammatica sanzione ed il Concordato or ora citati furono confermati con legge del Parlamento Siciliano il 10 agost. 1812, sanzionata da Ferdinando III di Borbone il 9 febbr. e 25 marz. 1813, *includendovisi espressamente l'Arcivescovado di Palermo*, e dopo anche da Ferdinando I, Re di Sicilia, con prammatica sanzione dell'11 dicembr. 1816.

Finalmente all'art. 8 e 28 del Concordato 16 febbr. 1818 fra Pio VII e Ferdinando I. Re delle due Sicilie, resta convenuto che *ai beneficii semplici, come ai maggiori, nominerà il Re, sempre in persona dei suoi sudditi* (di Napoli e Sicilia).

E qui torna utile ricordare che quest'ultimo Concordato, se non ha più alcun valore pel Napolitano, è tuttavia in pieno vigore per la Sicilia, come conviene il sullodato Card. Gennari cogli autori da lui citati nella Consult. 1.ª sopra indicata, e come han dovuto ricono-

scere ripetutamente in gran numero di sentenze i Tribunali dell'isola e la Corte di Appello di Palermo. Vedi *Giurisprud. Italiana.*

Con grave calunnia poi contro tutto il Clero di Sicilia s'è voluto asserire che le ultime nomine fatte dalla S. Sede ai Vescovadi Siciliani in persona di soggetti stranieri all'isola sia dovuta alla decadenza del Clero locale. Noi non neghiamo che nel Clero ci sia una decadenza spaventevole, dovuta più che altro a Superiori che han sempre protetto gli adulatori, perseguitando o per lo meno non tenendo in alcun conto gli uomini positivi, e ciò in aperta violazione dei sacri canoni; ma è forse tale decadenza un triste privilegio della Sicilia? No! mille volte no! Noi che pel sacro ministero abbiamo dovuto girare un pochino in Italia e fuori abbiam trovato che, se Africa piange, Italia non ride: la decadenza è generale, e la stessa Metropoli del mondo cattolico ne è tutt'altro che immune anche nei posti i più elevati. È doloroso il confessarlo: non abbiamo più uomini, e tutto va in isfacelo! ma è il sistema che produce questa gravissima piaga! Che si ritorni in alto ai sentimenti di una retta coscienza, ai principii dell'equità e della giustizia, che è stata e viene continuamente violata in favore degli amici personali, e le condizioni morali del Clero si rialzeranno da sè per forza logica delle cose. Del resto i Prelati stranieri all'isola imposti alle nostre Diocesi dalla Curia Romana han forse dato finora prove migliori dei Vescovi Siciliani? La storia, non quella che adula e che si basa su articoli ben pagati dei giornali, ma quella che non ha paura di rivelare e documentare i retroscena degli avvenimenti umani, risponderà col suo inappellabile verdetto. Noi intanto andiamo raccogliendo

in proposito documenti autentici, che quanto prima pubblicheremo per la Storia Ecclesiastica della Sicilia, sagrificata dal Governo Italiano a tutto beneficio del Piemonte, e dalla Curia Romana a tutto beneficio del Lombardo-Veneto.

(12) Questa provvida legge relativa alla scelta degli Ordinarii in Oriente ben volentieri la vedremmo estesa a tutta la Chiesa universale, laddove non volesse attuarsi il concorso, di cui nella nota 9, colla differenza però che i Vescovi venissero scelti a votazione segreta dal Capitolo della Cattedrale e dal corpo dei Parroci della Diocesi vacante riuniti sotto la presidenza della prima Dignità capitolare.

(13) Per tutto il Titolo cfr. *Bonix* « De Curia Romana », *De Luca* « Il Cardinal pratico », *Plettenberg* « Notitia Congreg. et Trib. Cur. Roman. » *Moroni* « Dizionario », *André* « Diction. », *Grimaldi* « Les Congrèg. Rom. », *Colomiatti* « Codex », *Santi* « Prælection. juris can. titolo XXXI, N. 107 », *Lunadoro* « Corte di Roma », *Simor* « De Sacr. Congreg. », *Phillips* « Kirchenrechts, VI, § 319-332 », *Bangen* « Die roëmische Curie », *Ferraris* « Bibliothec. », il *nostro* « Iuris Can. Priv. Codex Vigens » pag. 58-78.

## Titolo VIII. — Congregazione dei Sagramenti

SOMMARIO. — Suo fine — Giurisdizione — Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Altri Ufficiali — Computista — Distributore.

Can. 139. — *Scopo di questa Sacra Congregazione* è quello di stabilire e tutelare tutte le leggi relative alla disciplina dei sette Sagra-

menti, salvo il dritto del S. Uffizio per la parte dommatica (1) e della Congregazione dei Sacri Riti per le cerimonie sacre che li riguardano. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 3.°, N. 1.*

Can. 140. — Spetta quindi privativamente a questa S. Congregazione: 1. conoscere e stabilire tutto ciò che prima era di competenza degli altri Dicasteri pontificii in materia di matrimonio e di Sacramenti, 2. concedere le dispense matrimoniali (2) tanto ai ricchi quanto ai poveri nel foro esterno. 3. accordare le sanazioni in radice (3), 4. le dispense *sul rato* (4), 4. la separazione dei coniugi, 5. la legittimazione della prole, 6. le dispense agli Ordinandi del Clero secolare (5), 7. le dispense relative al luogo, tempo e condizioni necessarie per ricevere la S. Comunione, 8. nonchè relative alla celebrazione della S. Messa (6), 9. alla conservazione del Divinissimo Sagramento, e 10. tutt'altro di simil genere. *Ivi, N. 2* (7).

Can. 141. — Salvo il dritto del S. Uffizio nelle materie di sua pertinenza, spetta ancora a questa S. Congregazione, 11. trattare e definire in linea disciplinare tutte le questioni circa la validità del matrimonio (8) e 12. delle Sacre Ordinazioni, nonchè 13. tutti i dubbii relativi ai Sacramenti. Ove mai tali questioni stimerà opportuno vengano trattate giudiziariamente, dovrà rimetterle con tutti gli atti e i documenti alla Sacra Rota. *Ivi, N. 3.*

Can. 142. — *Prefetto* ne è un Cardinale, che

deve presiederne le riunioni, dirigerla in tutto, decidere nei congressi le cose di minore importanza, firmarne i rescritti e i decreti. *Ivi, N. 4.*

Can. 143. — Il *Segretario* prepara tutti gli atti ed i documenti per le riunioni, regge l'ufficio in cui nulla potrà farsi senza i suoi ordini immediati, nota tutte le decisioni dei Cardinali, e col Prefetto ne firma i decreti ed i rescritti. *Ivi* e *Norm. comm. cap. I, N. 2.*

Can. 144. — Come in tutte le altre Congregazioni, così anche in questa v'ha il *Sostituto*, che deve supplire in tutto il Segretario assente, e deve invigilare perchè gli altri Ufficiali adempiano scrupolosamenfe i proprii doveri. *Ivi.*

Can. 145. — I *Consultori* ne studiano le singole pratiche loro affidate ed interrogati danno il loro voto sugli affari e sui dubbii proposti. *Ivi.*

Can. 146. — I *Minutanti* dietro gli ordini dei superiori scrivono gli atti e i rescritti, registrandoli. *Ivi.*

Can. 147. — Il *Computista* con apposito sigillo deve segnare sui rescritti la tassa da pagarsi alla S. Sede (9), all'Agenzia, ed alla Curia Diocesana, notandole in apposito foglio che mensilmente deve consegnare per controllo e garenzia personale alla Cassa pontificia. *Ivi, Norm. com. cap. XI, N. 4.*

Can. 148. — Il *Distributore* deve consegnare fedelmente a chi di ragione le lettere e i rescritti, esigendone le tasse da versare alla Cassa. *Ivi, N. 5* (10).

(1) Vedi la nota 5ª e 6ª nel S. Uffizio al Can. 100.

(2) Queste dispense venivano concesse per l'addietro dalla Dataria Apostolica la quale negli *Acta S. Sedis, Vol. XXXIV*, fol. 34, pubblicati nel 1901 coi tipi di Propaganda, stabilì che motivi giusti ne sono: 1. la ristrettezza del luogo, 2. la stessa colla clausola « *et si extra* » la dote non sarebbe sufficiente, 3. l'insufficienza di dote dell'oratrice, 4. l'aumento di dote per l'oratrice, 5. la mancanza di dote, 6. la dote in maggiore quantità, 7. l'inimicizia da riconciliarsi, 8. la conferma di pace e di alleanza fra regni e sovrani, 9. le liti da accomodarsi circa la successione ai beni, 10. la dote ingarbugliata in liti, 11. le grandi questioni, 12. il peso dei figli e la morte dei genitori dell'oratrice, 13. l'età dell'oratrice superiore a ventiquattro anni, 14. la difficoltà di accesso di uomini nel luogo v. g. per le invasioni di pirati o il loro scarso numero per motivo di guerra, 15. la salvezza della fede cattolica del contraente, ed il pericolo di un matrimonio misto, 16. la speranza di conversione alla fede cattolica della comparte, 17. la conservazione dei beni in famiglia, 18. la conservazione di una famiglia o di una stirpe illustre, 19. l'eccellenza dei meriti, 20. la conservazione dell'onore delle famiglie, 21. l'infamia e lo scandalo, 22. la copula ed il ratto, 23. il matrimonio civile, 24. il matrimonio davanti al pastore protestante, 25. la nullità di un matrimonio già contratto, 26. *certi ragionevoli motivi* (cioè una più copiosa composizione pei gradi più remoti), 27. *certi speciali ragionevoli motivi inducenti gli sposi e già noti alla Santità Vostra* (cioè la copula e gli atti disonesti avvenuti che per l'onore degli sposi, data la loro condizione, non è conveniente di rivelare). Le formole per impetrarle

si trovano negli stessi « Acta S. Sedis », Vol. XXXIV, fol. 34 e seg., an. 1901; tuttavia eccone una generale:

*Beatissimo Padre,*

*Si espone umilmente alla Santità Vostra che:*
*N. N. della Diocesi di ed*
*N. N, della Diocesi di*
*desiderando contrarre matrimonio trovansi legati dall'impedimento dal quale (o dai quali) domandano una benigna dispensa.*
*Motivi ne sono: 1. l'età della donna superiore a 24 anni;*
*2. la ristretezza del luogo;*
*3. i figli della donna, ch'è vedova, i quali lo sposo promette di mantenere e di educare.*

*Si degni la S. V. accordar loro la chiesta dispensa con tutte le clausole opportune, affinchè possano validamente e lecitamente contrarre matrimonio nelle forme volute dalla Chiesa.*

Vi si aggiunge la commendatizia e la firma dell'Ordinario.

(3) La *sanazione in radice*, che si fa sempre in confessione, salvo qualche rarissimo caso, consiste nel convalidare coll'autorità pontificia delegata da questa S. Congregazione un matrimonio in origine nullo per qualche impedimento segreto, e nel legittimare al tempo istesso la prole nata da un tal matrimonio.

Concedevasi precedentemente dalla Penitenzieria Apostolica.

(4) La dispensa *super rato* importa lo scioglimento di un matrimonio validamente e lecitamente già contratto, ma non consumato colla copula carnale. Prima si concedeva, dopo una causa formalmente discussa, dalla

Congregazione del Concilio autorizzata caso per caso dal Papa.

(5) Tale facoltà abbraccia la dispensa, *a)* dall'età, *b)* dagli interstizii, *c)* dai difetti, *d)* dal patrimonio sacro, *e)* dai tempi stabiliti per l'Ordinazione, ossia l'*extra tempora*, ma esclusivamente pei Chierici secolari, giacchè pegli altri è riservata alla speciale Congregazione dei Regolari.

E quì cade in acconcio una gravissima questione relativa all'Ordinazione sacra, il celibato cioè per gli Ordini maggiori.

È desso un bene? è un male?

Non è problema da risolversi così alla leggiera. Senza dubbio presenta delle grandi difficoltà prò e contro, e meriterebbe uno studio profondo, essendo affare di capitale importanza. Noi, checchè ne dicano gli avversarii, lo crediamo un bene sotto tutti i punti di vista; ma non nascondiamo ch'esso per la debolezza umana dà luogo accidentalmente a delle scandalose cadute, che formano poi facile bersaglio ai *puritani cogli altri e spesso assai libertini per conto proprio*. Tuttavia, siccome un'obbiezione punto disprezzabile viene desunta dalla fisiologia, la quale prova che il furore delle passioni carnali nell'uomo avviene dai venti ai trenta anni, quando cioè gli ecclesiastici trovansi già legati e non possono più retrocedere, ciò che spesso cagiona delle rovinose cadute, così stimeremmo opportuno, per ovviare in qualche modo all'inconveniente, che la S. Congregazione con decreto generale, a cui non dovrebbe mai derogarsi con alcuna dispensa, stabilisse non potersi più concedere l'ordinazione al Suddiaconato se non a trent'anni compiti, come usa presso la Compagnia di Gesù. Simile disposizione dovrebbe poi

venire emanata dalla Congregazione dei Regolari per la professione solenne dei Religiosi d'ambo i sessi. Per altro cfr. in merito il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 30, not. 6, dove abbiamo trattato esaurientemente l'argomento.

(6) Sottomettiamo alla S. Congregazione, perchè vi porti su il suo illuminato esame, l'abuso, che si verifica in certe Diocesi, di tollerare cioè che l'ultima Messa bassa venga celebrata alle ore 13 e qualche volta anche alle 14 e più tardi. Non sarebbe opportuno che con decreto generale venisse stabilito che dovunque in tutto l'orbe cattolico la Messa solenne o cantata avesse luogo alle 10 1|2 p. e. e che l'ultima Messa bassa dovesse uscire all'altare impreteribilmente alle ore 12, con obbligo di coscienza ai celebratarii di rifiutarsi alla celebrazione, qualora i Rettori delle chiese volessero obbligarli a celebrare più tardi, e di denunziare questi all'Ordinario?

Circa il digiuno poi da premettersi alla celebrazione del S. Sacrificio, come alla S. Comunione, data la debolezza delle moderne costituzioni fisiche, non sarebbe il caso di stabilire che i celebranti e i comunicandi debbano trovarsi digiuni, non già dalla mezzanotte, ma da quattro ore solamente? Tanti Sacerdoti di età avanzata non verrebbero privati della consolazione di poter celebrare, e così ancora tanti laici di comunicarsi.

Circa l'istituzione di legati per Messe quotidiane cfr. la nota 1ª alla Congregazione di Propaganda.

(7) Bisogna notare quì che in linea generale i Dicasteri pontificii non concedono mai nulla senza la commendatizia dell'Ordinario degli oratori, e che spesso le concessioni vengono fatte in forma commissoria, cioè viene commessa al Vescovo la facoltà di concedere o dispensare relativa alla domanda.

I rescritti poi vengono sempre concessi colla clausola « *Si ita est* » oppure « *Si vera sunt exposita* » o « *Veris existentibus narratis* » per modo che se le ragioni addotte nella supplica fossero false, ciò che renderebbe il *rescritto obrettizio,* o se vi si fossero taciute circostanze necessarie, ciò che lo renderebbe *subrettizio*, sarebbe assolutamente nulla e di niun valore la concessione impetrata, salvo il disposto delle *Norm. com.* relativo alla condizione finanziaria degli sposi per le tasse matrimoniali.

(8) È degno della maggiore considerazione il *decreto* in merito della *Congregazione del Concilio. 2 agost. 1907.* col quale venne sostanzialmente modificata la legge canonica relativa all'impedimento di clandestinità e degli sponsali. Noi ne pubblicammo un trattatello popolare col titolo « La nuova legge ecclesiastica sul matrimonio cristiano in raffronto col Codice Civile e Penale italiano ». Vedi ivi a pag. 14 e 27.

(9) Circa la tassazione dei rescritti il Computista deve uniformarsi strettamente a quanto viene disposto dalla *Costituzione medesima di Pio X, Norm. com. cap. XI. N. 12 e 13.*

(10) Come chiaramente si vede, questa S. Congregazione, istituita da Pio X colla citata Costituzione, è della massima importanza ed è destinata a prendere in processo di tempo il più grande sviluppo, perchè abbraccia tutta la parte spirituale del culto religioso, in guisa da assorbire gran numero di facoltà prima di competenza della Dataria, della Penitenzieria, del Concilio e della Segreteria dei Brevi. Non accadrà anche alla Congregazione dei Sagramenti quanto al Concilio, che in progresso di tempo finì per accentrare a sè le facoltà di quasi tutte le altre Congregazioni? Ad ogni modo c'è la Concisto-

riale per dirimere i conflitti di giurisdizione fra' varii Dicasteri pontificii, che, noi prevediamo, non saranno pochi, massime con questa S. Congregazione.

## Titolo IX. — Congregazione del Concilio

SOMMARIO — Suo fine — Giurisdizione — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Minutanti — Computista — Distributore — Congregazione Lauretana — Forza dei suoi decreti.

Can. 149. — *Fine esclusivo della Congregazione del Concilio*, già stabilita da *Pio IV* con la *Bolla* « *Benedictus Deus* », *1 febbr. 1563*, è quello di stabilire e sorvegliare tutto ciò che riguarda la disciplina del Clero secolare e del popolo cristiano. *Costit.* « *Sapienti consilio* », *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 4°, N. 1.*

Can. 150. — È quindi di sua *competenza*: 1. invigilare perchè si osservino i precetti della Chiesa, come *a*) il digiuno (non l'eucaristico ch'è di pertinenza della Congregazione dei Sacramenti), *b*) l'astinenza [1], *c*) le decime, *d*) la osservanza delle feste; 2. concederne tutte le dispense; 3. stabilire e sorvegliare ciò che riguarda i Parroci e i Canonici; 4. nonchè le Confraternite; 5. le Pie Unioni; 6. i pii legati; 7. le opere pie; 8. l'elemosina delle Messe [2]; 9. i beneficii; 10. gli ufficii; 11. i beni ecclesiastici; 12. le casse ecclesiastiche; 13. le tasse diocèsane d'ogni specie; 14. ed altro di simil genere. *Ivi, N. 2.*

Can. 151. — Parimente: 15. tutto ciò che riguarda l'immunità ecclesiastica (3); 16. concedere tutte le dispense occorrenti alla consecuzione dei beneficii, quando la loro collazione spetta agli Ordinarii; 17. tutto ciò che riguarda la celebrazione e la revisione dei Concilii (4); 18. come pure le Conferenze episcopali. (5) *Ivi*, *N. 2-3.*

Can. 152. — Essa è tribunale competente per tutte le cause relative agli affari di sua pertinenza, ma in linea disciplinare solamente. Che se stimasse qualche affare doversi trattare in linea contenziosa, deve rimetterne la pratica con tutti i documenti alla Sacra Rota. *Ivi N. 4.*

Can. 153 — Questa Sacra Congregazione si compone: 1. di diversi Cardinali scelti, dei quali uno è il *Prefetto;* 2. del *Segretario;* 3. del *Sostituto;* 4. dei *Consultori;* 5. dei *Minutanti;* 6. del *Computista;* 7. del *Distributore. Costit.* « *Sacrosanctam Tridentinam* » *di Pio VI, 17 novembre 1775* (6).

Can. 154. — *È ufficio del Cardinal Prefetto* di questa Congregazione di avere somma cura degli affari che la riguardano, di presiederne le riunioni, di decidere con autorità propria e col voto consultivo del Segretario gli affari di minor conto, di sottoscriverne col medesimo tutti gli atti e i decreti. *Ivi.*

Can. 155. — Il *Segretario* (che suol essere sempre un Arcivescovo titolare), propone agli E.mi Cardinali le cause e i dubbi con le relative informazioni prese, stabilisce tutto ciò che

deve trattarsi nelle singole riunioni, ne scrive le decisioni facendole poi notificare alle parti. *Ivi.*

Can. 156. — Il *Sostituto*, ch' è sempre un Prelato, aiuta il Segretario in tutto, lo supplisce quando assente, invigila perchè tutto sia fatto diligentemente e fedelmente dagli altri Ufficiali. *Ivi.*

Can. 157. — Come tutte le altre, così anche questa Congregazione ha i suoi *Consultori*, che studiano diligentemente gli affari loro affidati e ne dànno, occorrendo, il proprio parere in iscritto: il loro voto però è solo consultivo. *Boll. « Decet » di Benedetto XIV, 23 nov. 1740.*

Can. 158. — I *Minutanti* sotto gli ordini e la direzione degli Ufficiali maggiori ne scrivono gli atti e i rescritti. *Ivi.*

Can. 159. — Il *Computista* con apposito sigillo deve segnare sui rescritti le tasse dovute alla S. Sede, all'Agenzia, ed alla Curia Diocesana, notandole in apposito foglio, che consegna mensilmente a controllo ed a garenzia personale alla Cassa pontificia. *Costit. Sapienti consilio » di Pio X, sopr. cit., Norm. com. cap. XI. n. 4.*

Can. 160. — Il *Distributore* deve consegnare fedelmente a chi di ragione le lettere, esigendone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 161. — È aggregata come speciale Sezione al Concilio l'antica Congregazione Lauretana. *Ivi, I, 3, N. 5.*

Can. 162. — Le risoluzioni, le costituzioni, i decreti della Congregazione del Concilio han forza di legge universale. *Breve di Gregorio XIV, anno 1590* (7) (8) (9).

(1) S'intende l'astinenza dai cibi di grasso nei giorni stabiliti dalla Chiesa. Vedi all'uopo la *nostra* « Tabella dei digiuni vigenti in Italia, dopo il Decreto del S. Uffizio, 5 settembre 1906 », che trovansi anche in appendice al *nostro lavoretto* « La nuova legge ecclesiastica sul matrimonio cristiano. »

(2) Crederemmo conveniente in proposito che, date le gravissime condizioni finanziarie in cui ci si dibatte oggi, la S. Congregazione con decreto generale imponesse a tutti gli Ordinarii di elevare la tassa diocesana per la Messa, che oramai non è più sufficiente all'onesta sostentazione del Prete, e che nessuno, sia del Clero secolare sia del Clero regolare, sotto pena della sospensione *ipso facto*, osasse di accettare elemosine inferiori alla tassa diocesana locale.

(3) Rimane perciò abolita la Congregazione dell'immunità ecclesiastica, divenuta per altro quasi inutile, stante le leggi civili moderne. Tuttavia in merito all'immunità ecclesiastica dobbiamo osservare che non è raro il caso nel quale i beni ecclesiastici vengano malamente amministrati e qualche volta anche da amministratori infedeli, come non è raro il caso in cui per invidia o per vendetta personale malvagi ecclesiastici calunniino o con la parola o con la penna rispettabilissimi Sacerdoti. Noi ameremmo che la S. Congregazione con decreto generale permettesse a chiunque di deferire al potere giudiziario laico gli amministratori infedeli ed i calunniatori, siano pure costituiti nei posti più elevati della gerarchia ecclesiastica. Forse qualche inesorabile condanna dei Tribunali penali farebbe mettere giudizio a tutti gli amministratori di beni ecclesiastici ed a tutti i calunniatori di professione.

(4) Rimane parimenti abolita la Sezione speciale per la revisione dei Concilii provinciali istituita da Pio IX l'anno 1839.

(5) Le Conferenze episcopali sono le riunioni di tutti i Vescovi della regione per intendersi sulla disciplina del Clero e del popolo locale.

(6) In virtù della Costituzione di Pio X, che riserva alla S. Rota tutte le cause contenziose deferite alla Santa Sede, rimane abolito lo studio del Concilio istituito con la Boll. « Decet » di Benedetto XIV. 23 nov. 1740.

(7) È evidente che con la Costituzione di Pio X questa S. Congregazione ha subito una vera *diminutio capitis*, venendole tolto gran numero delle facoltà antiche e tutta la parte contenziosa, ch'è riservata alla S. Rota. E veramente ne era tempo! giacchè a poco a poco essa aveva invaso ed accentrato la competenza di tutte le altre Congregazioni da un canto, mentre dall'altro la sua giurisdizione contenziosa veniva esercitata sistematicamente con tale prepotenza e spesso con tale ingiustizia da degradarne certi tribunali laici di fama conosciutissima. E ciò vada detto senza pregiudizio alcuno del sentimento della giustizia, che è stata, è, e sarà sempre il più doloroso punto interrogativo ch'esista sulla terra, massime quando deve essere amministrata da un potere senza controllo alcuno ed affidato a mani di uomini, i quali se ne fanno strumento per salire, e quindi evitano di poter dispiacere ai potenti.

(8) Troviamo necessario qui segnalare un gravissimo inconveniente. Dappertutto fra gli Ordinarii s'è andata sviluppando una vera mania di ordinare Sacerdoti quanti più soggetti è possibile, senza por mente alle conseguenze disastrose che ne derivano, per la ristrettezza finanziaria

in cui versano le chiese, oramai impossibilitate a dar pane a tutti costoro. Sarebbe necessario un decreto generale, col quale si proibisse agli Ordinarii di ordinare alcun Sacerdote, se prima non avessero qualche ufficio o beneficio da conferirgli, sotto pena di dover dare ai nuovi Sacerdoti ordinati senza distinzione certa un annuo assegno per l'onesto sostentamento, da farsi gravare sulla Mensa Vescovile.

(9) Per tutto il Titolo cfr.: *Plettenberg.* « Notitia Congr. et Trib. Cur. Rom. », *Grimaldi* « Les Congrég. Rom. », *Bonix* « De Curia Romana », *De Luca* « Relatio Rom. Cur. for. », *Lunadoro* « Corte di Roma », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Maschat* « Proleg. juris can. », *Fagnani* « In cap. Quoniam, 13, de costit. pass. », *S. C. Concilii* « Thesaurus resolutionum », *Zamboni* « Collectio declar S. C. C. », *De Angelis* « Praelect. juris can. », *Sebastianelli* « Praelectiones », *Lega* « De judiciis », il *nostro* « Iuris Can. Privat. Codex Vigens » pag. 105.

## Titolo X. — Congregazione dei Regolari

SOMMARIO — Suo fine — Giurisdizione — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Sommista — Procuratore Fiscale — Minutanti — Computista — Distributore.

Can 163. — *La Congregazione dei Regolari ha per fine* l'istituzione e la sorveglianza di tutto ciò che riguarda in qualsivoglia modo i Religiosi d'ambo i sessi, sia di voti solenni che di voti semplici, nonchè tutti coloro che, pur non avendo voti di sorta, vivono in comune come

Religiosi, e i Terzi Ordini secolari. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 5°, N. 1.*

Can. 164. — Sono quindi di *sua competenza* esclusiva tutti gli affari e tutte le questioni relative ai Religiosi d'ambo i sessi, tanto fra di loro, quanto fra loro ed i Vescovi, sempre in linea disciplinare, giacchè la parte contenziosa è riservata tutta alla S. Rota, salvi i dritti del S. Uffizio per le cause concernenti la fede ed i costumi. *Ivi, N. 2* (1).

Can. 165 — Appartiene di conseguenza anche alla medesima concedere tutte le dispense di dritto comune ai Religiosi, nonchè la secolarizzazione temporanea ed anche perpetua, e così pure l'approvazione (2) di nuovi Istituti od Ordini Regolari, come l'istituzione ed aggregazione dei Terzi Ordini. *Ivi, N. 3* (3).

Can. 166. — *Ufficiali* ne sono parecchi Cardinali, dei quali uno è: 1. il *Prefetto*, 2. il *Segretario*, 3. il *Sostituto*, 4. il *Sommista*, 5. il *Procuratore Fiscale*, 6. i *Minutanti*, 7. il *Computista*, 8. il *Distributore*. *Boll.* « *Immensa* » *di Sisto V, 22 genn. 1587* e *Norm. com. di Pio X, Cap. XI, N. 4-5.*

Can. 167. — Il *Cardinal Prefetto* col voto consultivo del Segretario, che gli riferisce le informazioni estragiudiziali o segretamente domandate, tratta e decide tutti gli affari di non grave importanza, firmandone con lui gli atti ed i rescritti. *Ivi.*

Can. 168. — Il *Segretario*, ch'è sempre un

alto Prelato, fa il compendio delle suppliche e dei documenti presentati dalle parti, riferendone nelle riunioni ai Cardinali, che decidono senza il suo voto; egli però deve notarne le decisioni e col Prefetto firmare anche tutti gli atti. *Ivi.*

Can. 169. — Il *Sostituto* aiuta il Segretario in tutto, lo supplisce in assenza, invigila perchè dagli altri Ufficiali tutto venga fatto rettamente e diligentemente. *Ivi.*

Can. 170. — Il *Sommista* riceve e custodisce fedelmente tutti i documenti presentati dalle parti e ne fa in iscritto relazione sommaria al Segretario o al Sostituto. *Ivi.*

Can. 171. — Il *Procuratore Fiscale* deve intervenire in tutti gli affari criminali per sostenere la legge. *Decret. della medesima Congreg. 11 giugno 1880.* (4)

Can. 172. — I *Minutanti* scrivono e registrano sotto gli ordini e la direzione dei superiori i decreti, i rescritti e le risposte della S. Congregazione. *Ivi.*

Can. 173. — Il *Computista* con apposito sigillo deve segnare nei rescritti le tasse da pagarsi alla S. Sede, all'Agenzia, ed alla Curia Diocesana, notandole in un foglio separato da consegnarsi alla fine del mese alla Cassa pontificia pel controllo ed a garenzia personale. *Pio X, Norm. com., Cap. XI, N. 4.*

Can. 174. — Il *Distributore* deve custodire gelosamente e consegnare a chi di ragione le lettere e i rescritti, esigendone le tasse, che verserà alla Cassa. *Ivi, N. 5.* (5)

(1) Questa Congregazione, ch'era detta prima *occupatissima*, perchè poteva col dritto di prevenzione trattare qualunque affare, che non fosse di competenza esclusiva del S. Uffizio o del Concilio, ha subito la stessa sorte di quest'ultimo, essendo stata ristretta la sua giurisdizione ai Regolari d'ambo i sessi solamente.

(2) L'approvazione di nuovi Istituti od Ordini religiosi è stata riservata a questa Congregazione in guisa che gli Ordinarii più nulla possono in proposito. *Mot. propr. di Pio X, 16 lugl. 1906.*

(3) Dobbiamo segnalare qui un grave inconveniente che merita tutta l'attenzione della Congregazione dei Regolari. Di giorno in giorno spuntano e si moltiplicano come funghi un gran numero di Istituti femminili autonomi con abiti di tutti i colori dell'iride e di tutte le forme dalle più squisitamente eleganti alle più volgarmente goffe. Senza dubbio è la varietà che produce ordine e bellezza; ma sarebbe necessario che la S. C. cominciasse a studiare anche questa faccenda e poi inesorabilmente sopprimesse tutti gli abiti religiosi o troppo ridicoli o soverchiamente mondani.

Spesso poi i nuovi Istituti hanno il medesimo scopo dei già esistenti, e non hanno altra ragione di autonomia che la vanità femminile e lo spirito d'indipendenza di quelle persone che vogliono essere segnalate come fondatrici di nuovi Ordini od Istituti. Crederemmo utilissimo che anche su questo facesse cadere il suo esame la S. C. e poi fondesse col medesimo abito e sotto la stessa regola in unico Ordine od Istituto tutte le istituzioni aventi il medesimo fine. Così p. e. potrebbero fondersi benissimo le Suore di Carità e le Piccole Suore dei Poveri colle Figlie della Carità; le Figlie di S. Giuseppe

dell'Apparizione colle Figlie di S. Anna e colle Suore di Troys; le Dame del S. Cuore colle Dame di Sion e colle Giuseppine, ecc.

Finalmente regge più coll'igiene e coi tempi moderni la clausura papale? Francamente noi saremmo di avviso che la clausura papale venisse abolita in tutti i monasteri da un canto, mentre dall'altro desidereremmo venisse imposta la clausura vescovile a tutti gl'Istituti femminili moderni, nel senso che le moderne Suorine non potessero andar continuamente girovagando, come spesso fanno, con grave danno per la vocazione religiosa e con poca edificazione del prossimo.

Circa la loro professione solenne cfr. quanto nella nota 5ª alla Congregazione dei Sacramenti per l'ordinazione dei Suddiaconi.

(4) È degna di specialissima menzione l'Istruzione emanata dalla S. C. dei Vescovi e Regolari sul modo di procedere in linea disciplinare nelle cause criminali degli Ecclesiastici. La riportiamo per intero in coda a questo titolo per norma delle Curie Diocesane.

(5) Per l'intero Titolo cfr.: *Bizzarri* « Collectanea in usum Secret. S. C. Episcop. et Regul. », *Lunadoro* « La Corte di Roma », *I. Simor* « De Sacris Congreg. », *De Luca* « Relatio Rom. Cur. for. », *Plettenberg* « Notitia Congr. et Tribun. Rom. Cur. », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *Grimaldi* « Les Congrég. Romain. », *André* « Dictionaire », *Santi* « Praelect. lib. I, tit. XXXI, N. 85 », *Bonix* « De Curia Romana » il *nostro* « Codex Vigens » pag. 96.

*Istruzione alle Curie Diocesane sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei Chierici.*

Questa S. Congregazione de' VV. e RR. maturamente considerando la presente condizione della Chiesa, quasi dappertutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all'organizzamento regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinari a far uso delle forme più economiche nell'esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui Chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme, a cui le Curie devono attenersi.

Art. 1. — L'ordinario ha l'obbligo pastorale di curare la disciplina e correzione dei Chierici da sè dipendenti, vigilando sulla loro condotta, ed usando i rimedi canonici per antivenire, ed eliminare disordini fra i medesimi.

Art. 2. — Di questi rimedi altri sono *preventivi*, ed altri *repressivi* e medicinali. I primi sono diretti ad impedire che il male avvenga, a rimuovere gl'incentivi di scandalo, le occasioni volontarie e le cause prossime a delinquere. I secondi hanno per iscopo richiamare i colpevoli a buon senno, e riparare le conseguenze del loro reato.

Art. 3. — Sta alla coscienziosa discrezione dell'Ordinario l'applicare questi rimedi a tenore delle prescrizioni canoniche secondo la gravità dei casi e delle circostanze.

Art. 4. — Tra le misure preservative si annoverano principalmente il ritiro spirituale, le ammonizioni e i precetti.

Art. 5. — A tali provvedimenti deve precedere una verificazione sommaria del fatto; della quale è d'uopo che l'Ordinario tenga nota per poter procedere, se occorra, *ad ulteriora*, ed anche per darne conto all'autorità superiore in caso di legittimo ricorso.

Art. 6. — Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna e segreta (anche per lettera o per interposta persona), ovvero in forma legale, facendone però sempre risultare da qualche atto l'esecuzione.

Art. 7. — Riuscendo le ammonizioni infruttuose, l'Ordinario prescrive alla Curia che sia ingiunto al delinquente analogo precetto, spiegando in esso quello che il precettato debba fare o non fare, colla comminatoria della corrispondente pena ecclesiastica nella quale incorrerà in caso di contravvenzione.

Art. 8. — Il precetto viene intimato al prevenuto dal Cancelliere innanzi al Vicario generale, oppure alla presenza di due testimoni ecclesiastici o laici di provata probità.

§ 1. L'atto si firma dalle parti che sono presenti, ed anche dal precettato, se vuole.

§ 2. Il Vicario generale può imporre ai te-

stimoni il giuramento di conservare il segreto, se la natura del titolo di cui trattasi prudentemente lo richieda.

Art. 9. — In quanto poi alle misure *penali*, avvertano i reverendissimi Ordinarii, che con la presente istruzione non s'intendono derogate le solennità dei giudizi volute dai sacri canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed efficacemente applicarsi; ma le forme economiche mirano a provvedere per quei casi, e per quelle Curie, in cui non si possa, o non si creda espediente attuare i solenni procedimenti. Rimane pure nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia* pei reati occulti, decretato dal *S. Concilio di Trento* nel *Cap. I, sess. XIV, De Reform.*, da adottarsi con quelle regole e riserve, che ha costantemente osservate nella interpretazione di detto capo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni, e in ispecie nella *Bosnien. e Sirmien. 20 Dicembre 1873* (1).

Art. 10. — Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a precetto, o per reati comuni, o per trasgressioni alle leggi della Chiesa, può essere compilato il processo nelle forme sommarie, e senza strepito di giudizio, osservate sempre le regole sostanziali di giustizia.

Art. 11. — Il processo s'intraprende *ex officio*, o in seguito d'istanza, di querela, e di notizia in altro modo pervenuta in Curia, e si

prosegue fino al termine nello scopo di raggiungere con ogni cautela e riservatezza il discoprimento della verità, e di aver cognizione tanto del delitto, che della reità od innocenza dell'accusato.

Art. 12. — La compilazione del processo può commettersi ad un probo ed idoneo Ecclesiastico, assistito dall'Attuario.

Art. 13. — Ogni Curia è d'uopo che abbia il suo Procuratore Fiscale nell'interesse della giustizia e della legge.

Art. 14. — Per le occorrenti intimazioni o notificazioni, se non può aversi l'opera dei cursori della Curia, si supplisce con farle presentare da persona qualificata, che ne dia discarico; ovvero trasmettendole raccomandate per la posta nei luoghi ove è in uso tale sistema postale, richiedendosene certificato di presentazione, di ricevimento o rifiuto.

Art. 15. — La base del fatto delittuoso può essere stabilita dalla esposizione che se n'è avuta in processo convalidata o da informazioni autentiche, o da confessioni stragiudiziali, o da testimoniali deposizioni: ed in quanto al titolo di contravvenzione a precetto, risulta dalla riproduzione del decreto e dell'atto d'intimazione eseguiti nei modi espressi agli Art. VII ed VIII.

Art. 16. — A ritenere poi in ispecie la colpabilità dell'imputato è necessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi da dimostrare la verità, o almeno da indurre

una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

Art. 17. — Le persone che convenga di esaminare, si sentono sempre separatamente.

Art. 18. — I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppongano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, estendibile, se occorra, anche all'obbligo del segreto.

Art. 19. — I testimoni trovandosi lontani o in altra Diocesi, se ne domanda l'esame in sussidio all'Autorità ecclesiastica del luogo con invio alla medesima di un prospetto di fatto: e l'Autorità requisita corrisponde alla richiesta osservando le norme della presente Istruzione.

Art. 20. — Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze essenzialmente interessanti al merito della causa, e non possano aversi in esame, perchè non si reputi conveniente d'intimarli, ovvero perchè invitati vi si ricusino, se ne fa menzione in atti, e si procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri testimoni che *de relato*, o in altro modo, siano informati di quanto si ricerca.

Art. 21. — Riunito tutto ciò che sia necessario a stabilire il fatto e la responsabilità dell'imputato, viene questo intimato all'esame.

Art. 22. — Nella intimazione, se la prudenza non lo vieti, gli si espongono per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepararsi a rispondervi.

Art. 23. — Quando poi per le qualità delle

accuse, o per altre circostanze, non sia prudenziale di esprimerle nella intimazione, in questa gli si accenna soltanto ch'è chiamato all'esame per discolparsi in una causa che lo riguarda come inquisito.

Art. 24. — Rifiutando egli di presentarsi, si rinnova la intimazione, nella quale gli si prefigge un congruo termine perentorio a comparire, e gli si notifica che, rendendosi ancora disubbidiente, si avrà come contumace; e per tale sarà effettivamente tenuto, posto che senza dar prova di legittimo impedimento, trasgredisce pur questa intimazione.

Art. 25. — Presentandosi, si sente in esame: e se fa induzioni valutabili, devono queste, per quanto si può, essere esaurite.

Art. 26. — Si procede indi alla contestazione del fatto delittuoso e delle risultanze che se ne sono avute per credere l'inquisito colpevole ed incorso nelle relative penalità canoniche.

Art. 27. — Avendo in questo modo l'inquisito piena contezza di ciò che esiste in atti a suo carico, oltre al rispondere, può anche valersi del diritto che ha di difendersi da sè stesso.

Art. 28. — Può altresì, se lo richiede, ottenere la prefissione di un termine ad esibire la difesa con memoria scritta, specialmente quando pel disposto dell' Art. 23 non avesse potuto prepararsi alle risposte in sua discolpa.

Art. 29. — Ultimato il processo, il compi-

latore degli atti forma il ristretto delle essenziali risultanze del medesimo.

Art. 30. — Nel giorno che si propone la causa, l'inquisito è in facoltà di farsi rappresentare e difendere da altro Sacerdote o da laico Patrocinatore, preventivamente approvati dall'Ordinario.

Art. 31. — Ove il prevenuto si ricusi di deputare il Difensore, l'Ordinario provvede con destinargliene uno d'ufficio.

Art. 32. — Il Difensore con la dovuta riservatezza prende cognizione del processo e del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla proposizione della causa in fogli manoscritti. É pur esso soggetto all'obbligo giurato del segreto, qualora a giudizio dell'Ordinario la natura della causa lo esigga.

Art. 33. — Si trasmette quindi al Procuratore Fiscale il processo ed il ristretto, perchè adempia alle sue incombenze d'ufficio: e poi si passa l'uno e l'altro all'Ordinario, il quale presa integra cognizione della causa, destina il giorno, in cui debba discutersi e decidersi, facendone dare partecipazione all'accusato.

Art. 34. — Nel giorno stabilito si propone la causa innanzi al Vicario Generale con l'intervento del Procuratore Fiscale, del Difensore e del Cancelliere.

Art. 35. — Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive si pronunzia la sentenza, dettandosi al Cancelliere la dispositiva, con espres-

sa menzione in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato.

Art. 36. — La sentenza s'intima al prevenuto, il quale può interporne appello all'Autorità ecclesiastica superiore.

Art. 37. — Per l'appello si osservano le norme stabilite dalla *Costituzione* « *Ad militantis* » della s. m. di *Benedetto XIV, 30 marzo 1742*, e le altre emanate da questa S. Congregazione col *Decreto 18 dicembre 1835*, e colla *Circolare 1 agosto 1851*.

Art. 38. — La comparsa per appello deve farsi nel termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso inutilmente questo termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita.

Art. 39. — Interposto l'appello entro i dieci giorni, la Curia senza ritardo rimette all'Autorità ecclesiastica superiore, innanzi cui si è appellato, tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese, e la sentenza.

Art. 40. — L'Autorità ecclesiastica superiore, presa cognizione dell'atto di appello, fa intimare all'appellante, che nel termine di giorni venti deputi il Difensore, che deve essere approvato dalla medesima superiore Autorità.

Art. 41. — Trascorso l'enunciato termine perentorio senza effetto, si ritiene chè l'appellante abbia rinunziato al beneficio dell'appello, e questo viene in conseguenza dall'Autorità superiore dichiarato perento.

Art. 42. — Producendosi l'appello dalla sen-

tenza di una Curia vescovile alla metropolitana, l'Arcivescovo nella cognizione e decisione della causa si attiene al metodo di procedura tracciato in questa istruzione.

Art. 43. — Se avvenga che un Chierico, in onta al privilegio del foro, sia per reati comuni sottoposto a procedura e giudicato dal Potere laico, l'Ordinario in tal caso prende sommaria informazione del fatto delittuoso ed esamina se a senso dei sacri canoni esso può dar luogo ad infamia, ad irregolarità, o ad altra ecclesiastica sanzione.

§ 1. Finchè pende il giudizio, o l'imputato sia detenuto, è cosa prudente, che l'Ordinario si limiti a misure provvisionali.

§ 2. Terminato però il giudizio, e reso libero l'accusato, la Curia, giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procede analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione.

Art. 44. — Nei casi dubbî, e nelle varie difficoltà pratiche in cui possano incontrarsi gli Ordinarî, prendono consiglio da questa S. Congregazione per evitare contese e nullità.

*Ex aud. SS.mi, diei 11 Iunii 1880.*

*SS.mus Dominus Noster Leo div. prov. PP. XIII, audita relatione praesentis Instructionis ab infrascripto Sacr. Congreg. Episcopor. et Regularium Secretario, eam in omnibus approbare et confirmare dignatus est.*

*Romae, die et anno quibus supra.*

I. Card. Ferrieri Præf.

I. B. Agnozzi Secret.

(1) Circa la sentenza *ex informata conscientia* è necessario si sappia da tutti quanto appresso.

*a)* Il Vescovo non può emanarla *se non per un delitto grave, provato od occulto*, tale cioè che non sia di ragione pubblica nemmeno per rumore del volgo, nè sia noto a tal numero di persone da doversi ritenere notorio. *b)* La sospensione *ex informata conscientia si deve intimare sempre in iscritto* colla data precisa del giorno, mese ed anno, citata la disposizione del *Tridentino, Sess. XIV, cap. I, De Reform.* o per motivi all'Ordinario noti, e colla dichiarazione espressa dell'Ordine o dell'ufficio dal quale il colpito deve rimanere sospeso. *c) Se ne deve esprimere anche la durata*, ed i Vescovi si guardino bene dall'infliggerla in perpetuo: che se venisse inflitta a beneplacito dell'Ordinario, s'intende sempre temporanea e cessa colla giurisdizione di colui che l'inflisse. *d) Si ricordino poi i Vescovi* che, ove contro tale sospensione venisse avanzato ricorso alla S. Sede, essi sono obbligati a provare il delitto pel quale l'hanno inflitta, epperò non procedano mai *ex informata conscientia*, quando mancano loro le prove del medesimo. *e)* Quantunque contro una tale sospensione non si dia appello ad un tribunale superiore, tuttavia *rimane sempre adito al ricorso* alla S. Sede pel tramite della Sacra Congregazione con effetto non sospensivo, ma solamente devolutivo. *Istruz. della S. C. di Propaganda, 20 ott. 1884.*

Se non che è abbastanza doloroso il dover costatare che di questa facoltà di procedere *ex informata conscientia*, loro concessa dal Tridentino a tutela della buona fama degli ecclesiastici, spesso i Vescovi se ne servano a personale e deplorevole vendetta. Imperocchè anche il Vescovo è sempre un uomo, *essendo uomo*, come scrisse

S. Agostino (nel Tratt. 107 sul Vang. di S. Giovanni), *perciò stesso ha le debolezze di tutti gli altri uomini*, e quindi va soggetto agli affetti ed agli odii, alle simpatie ed alle antipatie, all'egoismo, all'orgoglio, alle passioni tutte umane, ed agl'inganni dei malvagi.

Ciò posto se qualche ecclesiastico o per odio gratuito, o per vendetta dell'Ordinario, o per calunnia dei malevoli, venisse sospeso *ex informata conscientia*, o privato di qualche ufficio, beneficio o dignità, e non conoscesse nè il motivo della pena nè il modo di ricorrere alla S. Sede, oppure non ne avesse i mezzi pecuniari necessarii, domandiamo di grazia in qual maniera potrebb'egli far valere i suoi dritti e provare la sua innocenza? Conosciamo noi un gran numero di casi nei quali Ecclesiastici degnissimi e di specchiata onestà sono stati moralmente assassinati colla calunnia, senza mai aver potuto sapere il motivo della pena subita, senza mai essere stati interrogati a propria difesa. *E non costituisce egli forse un tal sistema di procedere un vero delitto, un crimine orrendo contro il dritto di natura*, che proibisce di condannare alcuno senza prima ascoltarne la difesa? Questo gravissimo inconveniente merita assolutamente di essere studiato ed eliminato, formando una vera infamia indegna dell'umanità. Ma come rimediarvi? Con un mezzo semplicissimo. Si costituisca in ogni Curia Diocesana un tribunale di non meno di quattro Canonici i più anziani ed autorevoli del Capitolo Cattedrale sotto la presidenza del Vescovo (mai del Vicario Generale), davanti al quale il Promotore Fiscale sostenga l'accusa, e l'imputato, assistito da un Sacerdote legisperito, abbia la facoltà di difendersi. Tutti però volta per volta, il Vescovo, i Giudici, il Promotore Fiscale, il Cancelliere, l'Avvocato e lo

stesso imputato, prima d'iniziarsi il processo facciano giuramento d'osservare il segreto, sotto pena della scomunica riservata in modo speciale al Papa, dovendosi procedere *ex informata conscientia* nel caso che l'accusato risultasse reo. La sentenza poi non dovrebbe mai venire pronunziata se non a maggioranza assoluta di voti, dovrebbe portar la firma di tutti i Giudici presenti, e accadendo che qualcuno di costoro fosse assente, a parità di voti, la sentenza dovrebb'essere favorevole all'imputato, che verrebbe perciò prosciolto dall'accusa.

Ci sembra il più giusto e ragionevole sistema da adoperarsi, perchè il più atto a porre un freno alle prepotenze ed alle vendette di certa gente che non perdona mai le vere o ritenute offese personali, per le quali non hanno uno scrupolo al mondo di assassinare moralmente qualunque onesto Sacerdote loro avversario.

Cfr. il *nostro* « Codex Vigens », nel Titolo « De Episcopo » a pag. 226, not. 15.

## Titolo XI. — Congreg. di Propaganda Fede

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Consultori — Minutanti — Altri Ufficiali — Sua giurisdizione — Procedura — Forza dei suoi decreti.

Can. 175. — La *Congregazione di Propaganda Fede*, già istituita da Gregorio XV con la Boll. « Inscrutabili » del 20 giugno 1622, ha per suo fine quello di chiamare alla Chiesa di G. C. tutti i popoli che se ne trovan fuori. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 6°.*

Can. 176. — I suoi *Ufficiali* sono: 1. parec-

chi Cardinali, dei quali uno è il *Prefetto* (1), 2. un Prelato *Segretario Generale*, 3. ed un altro *Segretario particolare* per gli affari di rito orientale, 4. i *Consultori*, 5. i *Minutanti*, 6. ed altri inferiori. *Ivi* e *Costit.* « *Romani Pontifices* » *di Pio IX, 6 genn. 1862.*

Can. 177. È ufficio del *Prefetto* di convocare per lo meno due volte al mese nel Palazzo di Propaganda, ed una volta al mese alla presenza del Papa, la Congregazione, trattare con la medesima gli affari, dirigerla in tutto, e negli affari di minor momento col voto consultivo del Segretario decidere, firmando insieme al medesimo i rescritti, *Ivi*; deve ancora amministrarne tutti i beni, compresi quelli della Rev. Camera degli Spogli, che viene soppressa. *Costit. Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit. N. 7.* (2)

Can. 178. — Il *Segretario Generale* (che ordinariamente suol essere Vescovo titolare), prepara tutti gli atti per le riunioni, nota le decisioni dei Cardinali, ed insieme al Prefetto ne firma i rescritti, *Ivi*: lo stesso fa il *Segretario Particolare* per gli affari riguardanti i riti orientali. *Costit.* « *Romani Pontifices* » *di Pio IX, sopra cit.* (3)

Can. 179. — I *Consultori*, scelti da ambo il clero, studiano diligentemente gli affari loro assegnati, ne riferiscono nelle riunioni, e, quando ne sono richiesti, dànno anche in iscritto il proprio parere. *Costit.* « *Inscrutabili* » *di Gregorio XV, sopr. cit.* (4)

Can. 180. — I *Minutanti* scrivono i sommarii

degli atti, nonchè i rescritti della Sacra Congregazione, e li registrano con somma diligenza e fedeltà. *Ivi.*

Can. 181. — La Sacra Congregazione ha inoltre tutti gli altri Ufficiali inferiori, che può avere di bisogno come il *Computista* e l'*Esattore. Ivi.*

Can. 182. — *Appartiene a questa Sacra Congregazione*: 1. conoscere e trattare tutti e singoli gli affari delle regioni sottoposte alla sua giurisdizione riguardanti la propagazione della fede, i minori dei quali li definisce da sè stessa, i maggiori, fattane relazione al Papa e col suo consenso; 2. sopraintendere a tutte le missioni nella predicazione e nell'insegnamento del Vangelo; 3. stabilirne e mutarne tutti i ministri necessarii di qualsivoglia dignità (5); 4. fare con piena, libera ed ampia facoltà ed autorità tutto ciò che può occorrere a questo effetto, anche quelle cose che richiedono speciale e specifica menzione: tutto poi fa gratuitamente. *Ivi.*

Can. 183. — La *giurisdizione* di questa Congregazione è circoscritta a quelle regioni dove non essendo ancora stabilita la gerarchia ecclesiastica continua lo stato di missione, epperò le sono sottoposti tutti i Vicariati e le Prefetture Apostoliche senza eccezione alcuna. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit. N. 1-3* (6).

Can. 184. — Tuttavia però essa deve rimettere alle altre Congregazioni Romane, alla competenza speciale delle quali spettano, tutti gli

affari che riguardano la fede, il matrimonio, ed i sacri riti, nonchè quelli riguardanti i Religiosi, non già come missionarii, perchè questi sono di sua esclusiva competenza, ma solamente come Regolari. *Ivi. N. 4-5.*

Can 185. — Alle riunioni ordinarie, che si tengono ogni giorno nel Palazzo del Cardinal Prefetto, intervengono col medesimo il Segretario e quei soli Ufficiali, ai quali sono stati commessi i singoli affari, ed in esse si leggono le lettere e le relazioni dei missionarii e si trattano gli affari, che non sembrano doversi portare alle riunioni generali. *Decret. d'Innocenzo X, 30 luglio 1625* (7).

Can. 186. — Nelle riunioni generali, che si tengono due volte al mese, il Segretario propone ai Cardinali gli affari più gravi, ne nota le decisioni e ne fa relazione al Papa, come usa presso le altre Congregazioni. *Ivi.*

Can. 187. — I decreti della Congregazione di Propaganda Fede, firmati dal Prefetto e dal Segretario hanno forza di costituzioni pontificie. *Ivi* e *Costit.* « *Probe* » *di Pio IX, 9 maggio 1835.* (8).

(1) La Congregazione di Propaganda a mezzo dell'E.mo Cardinal Prefetto riceve in deposito dai Monasteri e dagli Istituti Pii delle somme per le quali dà il 4 $^{0}/_{0}$ netto all'anno, e così anche somme non inferiori a lire diciassette mila per costituirne cappellanie perpetue coll'obbligo di farne celebrare Messe quotidiane in qualsivoglia Diocesi del mondo. Uguali operazioni fa la Cassa pontificia.

È questo, secondo noi, il più sicuro sistema di fondare cappellanie per Messe quotidiane, evitando tutte le noie e tutte le insopportabili fiscalità governative, nonchè il permanente pericolo di soppressione pei legati di tal genere, i quali quasi sempre vanno a dar di cozzo nello *art. 831* e seguenti del *Codice Civile*, che qui riportiamo a norma di coloro cui potessero occorrere:

« Art. 831. Le disposizioni per l'anima o a favore « dell'anima espresse genericamente sono nulle.

« Art. 833. Sono nulle le disposizioni ordinate al fine « di istituire o dotare benefizii semplici, cappellanie lai- « cali ed altre simili fondazioni. » La legge del 15 agosto 1867 ha modificato l'espressione « benefizii semplici » nel senso che vi si comprendono i canonicati e le cappellanie al solo effetto della fondazione, ma non della dotazione, e quindi mentre non se ne possono fondare dei nuovi, tuttavia quelli conservati godono la capacità di aquistare. Vedi *Scadnto* « Dritto Ecclesiastico vigente in Italia » II, pag. 207.

« Art. 834. È parimente nulla ogni disposizione fatta « a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo. »

I legati quindi di Messe fatti senza designazione del Sacerdote celebratario sono di dritto nulli.

Finalmente nella *legge 15 agosto 1867* abbiamo:

Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

. . . . . .

« Le istituzioni con carattere di perpetuità che, sotto « qualsivoglia denominazione o titolo, sono generalmente « qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di » culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, « ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla

« conservazione dei monumenti ed edifizii sacri che si « conserveranno al culto. »

Chi volesse perciò stabilire qualche legato di Messa quotidiana, senza pericolo di soppressione o confisca, depositi la somma corrispondente al suo capitale o presso la Cassa Pontificia, o presso la Propaganda, o presso la Cassa Diocesana del luogo dove la Messa si vuol celebrata.

(2) Pio X colla citata Costituzione ha soppresso completamente l'ufficio del Card. Economo di Propaganda, rimettendone l'amministrazione al Prefetto.

(3) Sarebbe sommamente utile per conciliarsi la fiducia degli Orientali che all'ufficio di Segretario particolare venisse sempre nominato qualche Vescovo di rito orientale dimorante a Roma, piuttosto che qualunque Prelato latino, che il più delle volte sconosce i riti, le lingue, le consuetudini, i privilegi degli Orientali.

(4) Sarebbe anche desiderabile che fra' Consultori fossero anche annoverati tutti i Prelati di rito orientale residenti a Roma, specialmente per le questioni liturgiche, massime che in merito nulla può definire o stabilire la Congregazione dei Sacri Riti, la competenza della quale si restringe alla Chiesa latina.

(5) Relativamente alla nomina dei Vescovi però essa deve uniformarsi per gli Orientali al Can. 138, e per i luoghi di missione deve preparare tutti gli atti occorrenti da trasmettere alla Concistoriale pel tramite della Segreteria di Stato.

*Pio X* con la *Costituzione citata n. 2*, ha sottratto alla giurisdizione di questa Congregazione, riducendole al dritto comune, l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda, l'Olanda e la Diocesi di Lussemburgo nel Belgio, come pure i dominii del Canadà, di Terranova e degli Stati Uniti d'America, epperò gli affari di queste regioni d'ora in poi verranno

trattati non più dalla Propaganda, ma dalle altre Congregazioni secondo la loro natura.

Questa provvida disposizione è lodevolissima ed utilissima amministrativamente, perchè toglie una buona parte di lavoro alla Propaganda, che così potrà occuparsi più speditamente delle altre regioni; politicamente, perchè mette le regioni sopradette nella condizione di conoscere meglio l'organamento della Curia Romana nei suoi varii Dicasteri, coi quali necessariamente debbono tenersi in continua corrispondenza; finanziariamente, perchè le tasse pei rescritti e per le dispense, di cui finora erano esenti, andranno a rinsanguare la Cassa pontificia, che mentre da un canto per le nuove esigenze dei tempi s'è veduta costretta ad aumentare il suo passivo, dall'altro canto si vede sempre diminuire il suo attivo, stante la crisi economica generale che si ripercuote anche sull'Obolo di S. Pietro.

(7) A questa S. Congregazione, alla quale è stata anche aggregata la Commissione per l'unione delle Chiese dissidenti, come a tutti gli altri Dicasteri Pontificii, bisogna scrivere in latino, o in italiano, o in francese, sotto pena diversamente di non ricevere alcuna risposta, *Decret. della medesima Congreg. 18 maggio 1896*. Parimente sotto la medesima pena è vietato espressamente mandarle telegrammi, *Segret. di Stato, 10 dic. 1891*.

(8) Cfr. per l'intero Titolo : *Plettenberg* « Notit. Congreg. et Tribun, Cur. Rom. », *De Luca* « Relatio Roman. Cur. for. », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Bangen* » Die roëmische Curie », *Mejer* « Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht », *Bouix* « De Curia Romana », *Santi* « lib. 1, tit. 31 », *D'Avril* « Docum. relatifs aux Eglises d'Orient, fol. 56 », *De Martinis* « Iuris pontif. de Propaganda Fide », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 131.

## Titolo XII. — **Congregazione dell'Indice**

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Prefetto — Assistente — Segretario — Consultori — Relatori scelti — Computista — Distributore — Regole per la proscrizione dei libri — Procedura — Segreto d'ufficio — Libri proibiti o permessi — Loro censura — Autorità dell'Indice.

Can. 188. — Per esaminare i libri in qualsiasi lingua pubblicati in tutto il mondo se ci fosse qualche cosa contro la fede ed i costumi e per vedere se fossero da correggersi o da proscriversi, segnandosi nel catalogo, viene confermata la *Congregazione dell'Indice* (così detta perchè indica i libri proibiti), stabilita da San Pio V. *Costit.* « *Sollicita* » *di Benedetto XIV, 9 lugl. 1753* (1) *e* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugn. 1908.*

Can. 189. — *Ufficiali* ne sono: 1. parecchi Cardinali, dei quali uno è *Prefetto,* 2. l'*Assistente,* 3. il *Segretario,* 4. i *Consultori,* 5. i *Relatori scelti,* 6. il *Computista,* 7. il *Distributore. Ivi.*

Can. 190. — L'ufficio del *Prefetto* è di reggere la Congregazione, presiedere alle riunioni, pubblicarne a firma propria e del Segretario i decreti e di stabilire tutto quanto crederà necessario a tale effetto. *Ivi.*

Can. 191. — L'*Assistente,* che sempre è il Maestro del Sacro Palazzo, partecipa all'ufficio del Prefetto, lo aiuta nel reggere la Congregazione, e presiede alle riunioni particolari. *Ivi.*

Can. 192. — Il *Segretario*, che sempre viene scelto fra i Domenicani, riceve la denunzia dei libri e dopo averli esaminati, giudica se sia o no il caso di ammetterla, sceglie i Consultori ed i Relatori, ai quali affidarne lo studio, ne scrive tutti gli atti e li firma insieme al Prefetto, dopo di averne fatta relazione al Pontefice. *Ivi.*

Can. 193. — Per *Consultori* si scelgono sempre da ambo il clero uomini dottissimi, ai quali viene affidato l'incarico di esaminare i libri e la relazione fattane, giusta le regole stabilite per la loro proibizione o permissione, e di darne il proprio parere. *Ivi.*

Can. 194. — I *Relatori scelti* sono anch'essi uomini dottissimi, ai quali dal Segretario si affida l'incarico di studiare i libri, dei quali si tratta, e di farne la relazione: quando per due o tre volte hanno bene adempito l'incarico, col beneplacito del Papa, si annumerano ai Consultori. *Ivi.*

Can. 195. — Il *Computista* segna tutti i rescritti con apposito sigillo, nel quale indica le singole tasse da pagarsi alla S. Sede, all'Agenzia ed alla Curia Diocesana, notandole in un foglio separato da consegnarsi mensilmente per controllo e garenzia personale alla Cassa pontificia. *Costit. « Sapienti consilio » di Pio X, sopr. cit., Norm. com., cap. XI, n. 4.*

Can. 196. — Il *Distributore* deve consegnare fedelmente a chi di ragione le singole lettere esigendone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 197. — I Consultori ed i Relatori si ricordino essere loro ufficio non di procurare ad ogni costo la proscrizione dei libri, ma di esporre fedelmente alla Sacra Congregazione per quali ragioni credessero doversi proscrivere oppure permettere senza alcuna censura. *Ivi.*

Can. 198. — Se il Relatore al quale viene consegnato un libro per esaminarlo, è poco idoneo a giudicarlo, perchè non versato nelle materie di cui tratta, è tenuto a dichiararlo al Segretario, che sceglie un altro Relatore. *Ivi* (2).

Can. 199. — Non è mai lecito conchiudere che un libro è da proscriversi perchè tiene opinioni contrarie a quelle tenute dal Relatore, ma solamente quando si oppone alla dottrina insegnata dalla Chiesa come necessaria a seguirsi, dappoichè ci sono delle opinioni che la Sede Apostolica lascia ancora alla disputa delle scuole. *Ivi.*

Can. 200. — Il giudizio poi deve determinarsi non da alcune proposizioni considerate separatamente dal testo, ma dall'esame diligente di tutta l'opera, accadendo spesso che qualche proposizione separata dal testo ha un senso cattivo, mentre altrove l'autore direttamente e chiaramente difende la dottrina contraria. *Ivi.*

Can. 201. — Se i libri narrano solo storicamente erronei dommi o sistemi, sebbene gli autori nè vi aderiscono, nè li rigettano, potendo diventare assai pericolosi, se realmente ce ne è il pericolo, giustamente si giudichino da proibirsi, e così anche quelli che contengono diffa-

mazioni, ingiurie od insulti contro gli avversarii. *Ivi.*

Can. 202. — Similmente si proibiscono quei libri che, difendendo le opinioni dell'autore come dommi, caratterizzano audacemente con note teologiche le opinioni ritenute dagli avversarii, conoscendole e permettendole la Sede Apostolica. *Ivi.*

Can. 203. — Pervenendo qualche denunzia al Segretario di questa Congregazione, egli legge diligentemente il libro ed esamina le ragioni perchè se ne domanda la proibizione, adibendo all'uopo due Consultori da sè scelti, previa l'approvazione del Pontefice, o del Prefetto, o dell'Assistente. *Ivi.*

Can. 204. — Messisi d'accordo, se il libro è riconosciuto degno di censura o di qualche nota, si sceglie un Relatore capace di giudicarlo, cioè perito della materia, di cui si tratta nel libro, il quale riferisce per iscritto le sue osservazioni, indicando le pagine dove stanno le cose da lui osservate. *Ivi.*

Can. 205. — Prima che la sua censura fosse portata alla riunione dei Cardinali, si tiene una riunione preparatoria di Consultori, perchè esamini le osservazioni del Relatore. *Ivi.*

Can. 206. — *Alla riunione preparatoria* da convocarsi per lo meno una volta al mese dal Segretario sempre ci devono essere presenti il Maestro del Sacro Palazzo e sei Consultori scelti e periti nella facoltà di cui si tratta nel libro: il loro parere, consacrato nei verbali dal Segre-

tario viene riferito dal medesimo con la censura del Relatore alla riunione dei Cardinali. *Ivi.*

Can. 207. — *Nella riunione generale* si osserva tutto ciò che in simili casi dal Santo Ufficio, ed il Segretario, quante volte essa avrà creduto di proibire o correggere qualche libro, lo riferisce al Papa per averne il suo consenso prima che se ne pubblichi il decreto. *Ivi* (3).

Can. 208. — Tutte le volte che si tratta di qualche libro di autore cattolico d'integra fama e di chiaro nome sia per altre pubblicazioni, sia per quella che si sta esaminando, e questa deve proibirsi, la proibizione si fa sempre colla clausola « *finchè sia corretto* » oppure « *emendato* ». *Ivi* (4).

Can. 209. — Si sospende intanto la pubblicazione del decreto finchè s'indica all'autore o ad un suo procuratore ciò che si deve cancellare, mutare od emendare: se poi egli si rende contumace o rifiuta di fare l'ingiunta correzione, al tempo stabilito il decreto viene promulgato. *Ivi.*

Can. 210. — Se l'autore o il suo procuratore umilmente si è sottomesso agli ordini della Congregazione ed ha pubblicata una nuova edizione colle opportune correzioni, il decreto di proibizione non si pubblica; se però le copie della prima edizione sono state diffuse in gran numero, il decreto si pubblica, ma in modo che tutti possano comprendere esserne proibita la prima edizione solamente, ma non la seconda già corretta. *Ivi.*

Can. 211. — Quando il giudizio si versa su

d'un autore cattolico illustre pel nome e per la fama dei suoi meriti, e la sua opera corretta si può pubblicare, s'egli vuole difendere la sua causa, la Sacra Congregazione l'ascolta, oppure designa uno dei Consultori che prende d'ufficio il patrocinio e la difesa dell'opera. *Ivi.*

Can. 212. — Tutti gli Ufficiali dell' Indice sono tenuti al *segreto*, come quelli del Santo Uffizio, ed il solo Segretario ha la facoltà di manifestare le osservazioni e la censura fatta dei libri agli autori od ai loro procuratori solamente, sotto lo stesso segreto, taciuti sempre i nomi del denunziante e del Censore, *Ivi:* tuttavia gli Ufficiali di ambo i Dicasteri possono comunicarsi reciprocamente ciò che reputano opportuno in merito. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit.*

Can. 213. — Tutti i libri, che condannarono i Papi ed i Concilii generali prima dell' anno 1600 e che non si trovano nel nuovo Indice, sono condannati come lo furono in quel tempo, eccetto solamente quelli che vengono permessi dai canoni seguenti. *Costit.* « *Officiorum ac munerum* » *di Leone XIII, 23 genn. 1896, Tit. I, Cap. I, N. 1* (5).

Can. 214. — I libri (6) degli apostati, degli eretici, degli scismatici e di qualsiasi scrittore, che difendono eresie o scismi, o che attentano in qualsivoglia modo ai fondamenti della religione, sono tutti proibiti, come i libri degli acattolici che trattano direttamente di religione,

eccetto se costa che essi nulla contengono contro la fede cattolica. *Ivi, N. 2* e *3.*

Can. 215. — Quei libri però che non trattano direttamente di religione, ma solo di passaggio toccano le verità di fede, finchè non vengono proibiti con ispeciale decreto, sono permessi. *Ivi, N. 4.*

Can. 216. — Le edizioni del testo originale e delle antiche versioni cattoliche della Sacra Scrittura, anche della Chiesa orientale, pubblicate dagli acattolici, ancorchè sono integre e fedeli, sono permesse solamente a coloro che studiano Teologia o Scrittura (7), purchè nei prolegomeni o nelle note non impugnano i dommi cattolici, e così pure ed alle medesime condizioni le altre versioni della Bibbia dai medesimi pubblicate sia in latino, sia in qualunque altra lingua non volgare. *Ivi, Cap. II, N. 5* e *6.*

Can. 217. — Tutte le versioni in lingua vernacola, anche scritte dai cattolici, se non sono approvate dalla Sede Apostolica o pubblicate sotto la vigilanza dei Vescovi e con note desunte dai SS. Padri e da scrittori cattolici dotti, sono assolutamente proibite. *Ivi, Cap. III, N. 7.*

Can. 218. — Sono proibite tutte le versioni della Sacra Bibbia in qualsiasi lingua volgare scritte dagli acattolici, e specialmente quelle che vengono diffuse dalle società bibliche, tante volte condannate dai Papi, trascurandosi in esse completamente le più salutari leggi disposte dalla Chiesa sulla pubblicazione dei libri divini; si permettono tuttavia solamente a coloro

che studiano Teologia alle stesse condizioni di sopra. *Ivi, N. 8.*

Can. 219. — I libri, che trattano, narrano od insegnano cose oscene o scandalose, restano assolutamente proibiti (8); come anche i libri che dicono classici, se sono macchiati della stessa turpitudine, per la eleganza e proprietà della lingua, si permettono solamente a chi è tenuto leggerli per l'ufficio o l'insegnamento; però per nessuna ragione si consegnino ai fanciulli od ai giovanetti, se non espurgati diligentemente. *Ivi, Cap. IV, N. 9* e *10.*

Can. 220. — Si proibiscono anche i libri nei quali si dice male di Dio, della Beata Vergine Maria, o dei Santi, o della Chiesa cattolica, o del suo culto o dei Sacramenti, o della Santa Sede (9); e così anche tutte le opere nelle quali si perverte il concetto dell'ispirazione della Santa Scrittura (10), oppure se ne restringe di troppo la sua estensione; ed anche quelle che insultano direttamente la gerarchia ecclesiastica, o lo stato chiericale, o lo stato religioso. *Ivi, Cap. V, N. 11.*

Can. 221. — É proibito di pubblicare, leggere o ritenere libri, nei quali s'insegnano o si raccomandano il sortilegio, la divinazione, la magìa, l'evocazione degli spiriti ed altro di simile genere. *Ivi, N. 12.*

Can. 222. — Sono proibiti quei libri o quegli scritti, nei quali si narrano nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, o che introducono nuove devozioni anche sotto il pre-

testo che siano private, se fossero pubblicati senza la legittima autorizzazione dei Superiori della Chiesa. *Ivi, N. 13* (11).

Can. 223. — Si proibiscono parimenti i libri, che insegnano esser lecito il duello, il suicidio, il divorzio, e quelli che trattano della massoneria o di altre sette congeneri (12), dicendo le utili e non perniciose alla Chiesa ed alla civile società, e quelli che difendessero errori condannati dalla Sede Apostolica. *Ivi, N. 14.*

Can. 224. — Si proibiscono assolutamente le immagini in qualunque modo stampate del S. N. G. C., della Beata Vergine Maria, degli Angeli e dei Santi, o degli altri servi di Dio, non conformi al senso ed ai decreti della Chiesa: le nuove poi sia con sia senza preghiere annesse non si pubblichino senza permesso dell'Autorità ecclesiastica. *Ivi, Cap. VI, N. 15.*

Can. 225. — È proibito a tutti di diffondere indulgenze apocrife, o condannate, o revocate dalla Santa Sede; le già divulgate vengano tolte dalle mani dei fedeli: i libri poi tutti, i sommarii, i fogli, ecc. d'indulgenze, dove si contiene la loro concessione, non si pubblicano senza il permesso dell'Autorità competente. *Ivi, N. 16* e *17.*

Can. 226. — Nessuno ardisca di mutare alcunchè nelle autentiche edizioni del Messale, Breviario, Rituale, Cerimoniale dei Vescovi, Pontificale Romano, e degli altri libri liturgici approvati dalla Santa Sede: diversamente le nuove edizioni sono proibite. *Ivi, Cap. VII, N. 18.*

Can. 227. — Non si pubblichino senza revisione ed approvazione dell' Ordinario litanie di sorta, eccetto le antichissime e comuni che si trovano nei Breviarii, nei Messali, nei Pontificali e nei Rituali, ed eccetto le litanie della B. Vergine che si sogliono cantare nel sacro tempio di Loreto, e le litanie del SS. nome di Gesù, approvate dalla S. Sede. *Ivi, N. 19.*

Can. 228. — Nessuno pubblichi, senza il permesso dell'Autorità legittima, libri o libretti di preghiere, di devozione, di dottrina od insegnamento religioso, morale, ascetico, mistico o di altro simile genere, quantunque sembrino condurre ad accrescere la pietà cristiana: diversamente sono proibiti. *Ivi, N. 20.*

Can. 229. — I giornali, i fogli, i periodici che direttamente cercano scalzare la religione o i buoni costumi, sono proibiti non solo per diritto naturale, ma anche per diritto ecclesiastico: gli Ordinarii, dove fosse necessario, ne avvisino di ciò i fedeli. *Ivi, Cap. VIII, N. 21.* (13)

Can. 230.—Nessun cattolico e specialmente nessun ecclesiastico pubblichi cosa alcuna senza giusta e ragionevole causa in siffatti giornali, o fogli, o periodici. *Ivi, N. 22.*

Can. 231. — I libri proibiti da speciali o generali decreti, giusta queste regole, possono esser letti o ritenuti solamente da coloro, che hanno impetrato l'opportuna licenza dalla S.Sede, o dai suoi Delegati. *Ivi, Cap. IX, N. 23.*

Can. 232. — La facoltà di dare il permesso di leggere e ritenere qualunque libro proibito

l'hanno la Sacra Congregazione dell'Indice, la Suprema del Santo Uffizio e la Propaganda per le regioni sottoposte alla sua giurisdizione: a Roma solamente anche il Maestro del Sacro Palazzo Apostolico. *Ivi, N. 24.*

Can. 233. — I Vescovi e gli altri Prelati aventi giurisdizione quasi vescovile hanno la facoltà di concedere il permesso per ogni singolo libro e solo in casi urgenti, eccetto che avessero impetrato dalla Santa Sede una facoltà generale, e non lo concedano se non con discrezione e per giusta e ragionevole causa. *Ivi, N. 25.*

Can. 234. — Tutti coloro che hanno il permesso di leggere e ritenere libri proibiti, non sono perciò autorizzati a leggere e ritenere giornali o periodici proibiti dagli Ordinarii, eccetto il caso che nell'apostolico indulto non ci sia anche espresso questo permesso: si ricordino poi esser tenuti sotto grave precetto (14) a custodirè siffatti libri in modo che non possano pervenire in mano altrui. *Ivi, N. 26.*

Can. 235. — Quantunque sia obbligo di tutti i cattolici, massime di coloro che son dotti, denunziare ai Vescovi od alla S. Sede i libri perniciosi, tuttavia in modo speciale ciò si appartiene ai Nunzii, ai Delegati Apostolici, agli Ordinarii dei luoghi, ed ai Rettori delle Università più fiorenti. *Ivi, Cap. X, N. 27.*

Can. 236. — È conveniente che nella denunzia dei libri cattivi, non solo si indichi il titolo del libro, ma anche per quanto è possibile si espongano le ragioni, per le quali il libro si

stima degno di censura: quelli poi ai quali vien fatta la denunzia sappiano che son tenuti a tener segreti i nomi dei denunzianti. *Ivi, N. 28.*

Can. 237. — Gli Ordinarii, anche come Delegati della S. Sede, procurino di proibire e di togliere dalle mani dei fedeli i libri e gli scritti perniciosi pubblicati e diffusi nelle loro diocesi, e denunzino all'Apostolica Sede quelli che richiedono un giudizio più sottile, o nei quali per ottenere un effetto più salutare si richiede la sentenza dell'Autorità suprema. *Ivi, N. 29.*

Can. 238. — Spetta solamente alla S. Sede ed agli Ordinarii dei luoghi di approvare e permettere le edizioni e le versioni della Sacra Bibbia. *Ivi, Tit. II, Cap. I, N. 30.*

Can. 239. — Nessuno osi ripubblicare i libri proibiti dalla S. Sede: che se per grave e ragionevole motivo ci fosse da fare qualche eccezione, non si faccia mai senza speciale permesso della Sacra Congregazione dell'Indice, di cui si osservino assolutamente le condizioni imposte. *Ivi, N. 31.*

Can. 240. — Non si può pubblicare senza un permesso della Congregazione dei Sacri Riti ciò che in qualsiasi modo si riferisce alle cause di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio: le stesso per le collezioni dei decreti di ogni singola Congregazione, che non si pubblichino senza un permesso speciale di ciascuna di loro, di cui si osservino assolutamente le condizioni imposte. *Ivi, N. 32* e *33.*

Can. 241. — I Vicarii ed i Missionarii Apo-

stolici osservino fedelmente i decreti promulgati dalla Sacra Congregazione di Propaganda sulla pubblicazione dei libri. *Ivi, N. 34.*

Can. 242. — L'approvazione dei libri, dei quali la censura non è riservata da questa costituzione alla Sede Apostolica od alle Congregazioni Romane, appartiene all' Ordinario del luogo, dove essi vengono pubblicati. *Ivi, N. 35.* (15)

Can. 243. — I Regolari, oltre al permesso del Vescovo, si ricordino esser tenuti in forza del Tridentino ad ottenere anche il permesso di pubblicare le proprie opere dal loro Prelato: entrambe le licenze si stampino in principio od in fine dell'opera. *Ivi, N. 36.*

Can. 244. — Se l'autore dimorante in Roma vuole altrove pubblicare un suo libro, non si richiede altra approvazione che quella del Cardinal Vicario e del Maestro del Sacro Palazzo Apostolico. *Ivi, N. 37.*

Can. 245. — Procurino i Vescovi, ai quali appartiene la facoltà di concedere il permesso di stampare, di adibire all' esame dei libri uomini di specchiata dottrina e pietà, sulla fedeltà e probità dei quali possano ripromettersi ch'essi non terran conto di alcuna simpatia o di alcuna inimicizia, ma unicamente posponendo ogni umano affetto riguarderanno la gloria di Dio e l'utilità del popolo cristiano. *Ivi, Cap. II, N. 38.*

Can. 246. — I Censori poi sappiano dover giudicare sulle opinioni e sulle sentenze con animo assolutamente libero da ogni pregiudizio, e perciò, posposto ogni studio di parte, di na-

zione, di famiglia, ogni affetto d'istituto, abbiano innanzi agli occhi unicamente i dommi della Chiesa, la dottrina comunemente ritenuta dai cattolici, che si trova nei decreti dei Concilii generali, nelle costituzioni dei Romani Pontefici e nel consenso dei Dottori. *Ivi, N. 39.* (16)

Can. 247. — Esaminato il libro se nulla c'è che ne ostacola la pubblicazione, l'Ordinario ne conceda gratuitamente ed in iscritto all'autore il permesso di pubblicarlo, permesso che dev'essere stampato in principio o in fine dell'opera. *Ivi, N. 40.* (17)

Can. 248. — Tutti i fedeli sono tenuti sottoporre alla censura ecclesiastica almeno quei libri che riguardano la Sacra Scrittura, la Teologia, la Storia ecclesiastica, il Diritto Canonico, la Teologia naturale, l'Etica, e gli altri consimili in materia di religione e di morale, e generalmente tutti quegli scritti nei quali vi è qualche relazione con la religione e con l'onestà dei costumi. *Ivi, Cap. III, N. 41.*

Can, 249. — Gli ecclesiastici secolari, per prova di rispetto ai proprii Ordinarii, non pubblichino libro alcuno, nemmeno se trattasse di arti o scienze puramente naturali, senza consultarli (18); è loro poi severamente proibito dirigere giornali o periodici senza il permesso degli Ordinarii. *Ivi, N. 42.* (19)

Can. 250. — Non si stampi libro alcuno sottoposto alla censura ecclesiastica, se in principio non porta il nome e cognome dell'autore e dell'editore, il luogo e l'anno dell'impressione

e dell' edizione: che se in qualche caso, per giuste ragioni, si dovesse tacere il nome dell' autore, ciò non si faccia senza il permesso dell'Ordinario. *Ivi, Cap. IV, N. 43.*

Can. 251. — Sappiano i tipografi e gli editori che le nuove edizioni di un'opera, già approvata, han bisogno di una nuova approvazione, e che quella concessa al testo originale, non basta per la sua versione in altra lingua. *Ivi, N. 44.*

Can. 252. — I libri condannati dalla Sede Apostolica, dovunque ed in qualsiasi lingua tradotti, si riconoscano per proibiti. *Ivi, N. 45.*

Can. 253. — I rivenditori di libri, specialmente i cattolici, non vendano, non raccomandino, non tengano libri che trattassero direttamente di cose oscene: gli altri poi proibiti non li tengano, se non hanno ottenuto per mezzo dell'Ordinario un permesso speciale della Congregazione dell'Indice, nè ardiscano venderli, se non a coloro che prudentemente credono che abbiano la dovuta licenza di comprarli. *Ivi, N. 46.*

Can. 254. — Tutti e singoli coloro che leggono [20] senza autorizzazione della Sede Apostolica libri di apostati e di eretici propugnanti eresie, nonchè libri di qualsiasi autore nominatamente proibiti per decreto apostolico, e così ancora coloro che li ritengono [21], li stampano o li difendono, incorrono « *ipso facto* » la scomunica riservata in modo speciale al Romano Pontefice. *Ivi, Cap. V, N. 47.*

Can. 255.—Coloro che senza l'approvazione dell'Ordinario stampano o fanno stampare libri

di Sacra Scrittura, o note alla medesima, o commenti, incorrono « *ipso facto* » la scomunica non riservata. *Ivi, N. 48.*

Can. 256. — Coloro poi che trasgrediscono in qualsiasi altro modo questi decreti generali, a seconda la diversa gravità della mancanza, siano seriamente ammoniti dal Vescovo ed, ove si crede opportuno, vengano anche puniti con pene canoniche. *Ivi, N. 49.*

Can. 257. — Le regole della Sacra Congregazione dell'Indice fin qui assegnate hanno forza di legge universale per modo che tutti i cattolici del mondo sono tenuti ad ubbidirvi, e così anche i suoi decreti e l'Indice dei libri proibiti pubblicato dalla medesima Sacra Congregazione. *Ivi, in fin.* (22).

(1) La giurisdizione di questa Sacra Congregazione non è esclusiva, perchè anche la Suprema del S. Uffizio può esaminare, approvare o proibire libri, come risulta dal Can. 109.

(2) Questo canone è di somma importanza, giacchè dalla scienza del Relatore dipende per lo più il giudizio del libro a lui affidato, e perciò impone grave obbligo di coscienza di dichiarare, quando ne fosse il caso, la propria imperizia nelle materie di cui si tratta.

(3) Cfr. dal Can. 109 al 112.

(4) Questa clausola aggiunta alla proibizione del libro indica che esso è proibito sino a tanto che sarà corretto; dopo la correzione va permesso.

(5) Dal fin qui detto chiaro apparisce che in questa materia vengono abrogate tutte le *Regole* stabilite dal

Concilio di Trento, le *Osservazioni*, le *Istruzioni*, i *Decreti*, gli *Avvisi*, gli *Statuti*, ecc. di qualsiasi predecessore, eccetto solamente la Costituzione « Sollicita » di Benedetto XIV, come espressamente dichiara il Pontifice nella sua prefazione.

(6) Per libro, giusta la comune interpretazione dei Teologi, s'intende un volume di una certa mole e di una certa unità: i giornali quindi e gli opuscoli che costano di meno di dieci fogli, non possono intendersi per libri giusta D'Annibale, III, 141, e Schmalzgrueber 5, 7, n. 55, Lugo, « De Fide » dist. 21, 38; e così nemmeno gli opuscoli a caso legati tra di loro, ed i fogli separati dal libro, Bucceroni, pag. 339.

(7) Questo permesso si deve estendere a tutti gli studenti di Teologia, *Dichiaraz. della S. Congreg. dell'Indice, 23 maggio 1838,* ed agli studenti di lingua ebraica e di lingua greca nei Seminarii. *Dichiar. della medesima, 21 giugno 1898.*

(8) Per questa proibizione quindi si richiede che trattino direttamente di cose oscene, eccetto se per ragione di scienza morale o medicinale. Vermeersch « De prohib. et cens. libr. brev. dissert. pag. 32 ».

Nella *Legge sulla stampa in Italia* abbiamo: « Arti-« colo 17: Chiunque con la stampa o con qualche artificio « meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, offenda i « buoni costumi sarà punito col carcere non maggiore di « un anno o con pene di polizia secondo le circostanze: nei « casi poi nei quali si abbiano ad applicare pene correzio-« zionali sarà aggiunta una multa estensibile a lire mil-« le (L. 1000). » *Editt. Albert. 26 marzo 1848, n. 695.*

(9) Questa clausola è abbastanza grave, sicchè basta si dica male non direttamente, ma anche indirettamente;

però non riguarda le detrazioni dirette contro la persona di qualche Pontefice, tranne fossero fatte piuttosto per denigrare la S. Sede. Lo stesso Vermeersch a pag. 33.

Nella *Legge sulla Stampa in Italia* abbiamo: « Arti-« colo 16. Chiunque con uno dei mezzi indicati come sopra, « commetta offesa al culto cattolico, ch'è la Religione dello « Stato, sarà punito secondo i casi, cogli arresti o col car-« cere estensibile ad un anno e con una multa estensibile « a lire duemila (L. 2000). » *Editt. Albert. come sopra.*

Son belle leggi senza dubbio, ma per incuria dei Procuratori del Re rimangono lettera morta!

(10) Perverte il concetto dell' ispirazione: *a)* colui che lo ritiene solo per l' approvazione seguente, *Conc. Vatic. Sess. III. cap. 2: b)* colui che asserisse che il luogo ispirato dev'essere immune solamente dagli errori di fede e di morale, ma che possa contenere errori storici. *Ivi.*

(11) I libri e gli scritti di qualunque genere narranti quanto si dice nel canone non si possono pubblicare se non col permesso della S. Congregazione o del Vescovo del luogo e con la protesta prescritta dalla *Costit.* « *Sanctissimus* » *di Urbano VIII, 13 marzo 1625,* l'autore cioè in principio dell'opera è tenuto a protestarsi che le rivelazioni, le apparizioni, ecc. non le narra che per autorità propria, e che sta preparato, se ciò piacesse alla Chiesa, di rigettarle come false.

(12) Per setta s' intende una società di persone professanti la stessa dottrina. Perchè poi sia conosciuta dello stesso genere della massoneria si richiede: *a)* che sia in qualche modo segreta ed occulta, anche senza giuramento del segreto, *S. Uffizio 1844 e 1846; b)* che abbia un fine ed uno scopo sia apertamente, sia occultamente, contro la Chiesa o la legittima Autorità, D'Annibale « Comm. Reat.

N. 82, e *S. Uffizio, 17 gennaio 1886* ». Tali sono la setta dei Feniani, *S. Uffizio, 12 gennaio 1870*, dei Carbonari, dei Mazziniani, dei Nichilisti, degli Anarchici, della Mano Nera, ecc., la setta dei Socialisti non è stata ancora dichiarata dalla S. Sede appartenere al genere della Massoneria, cfr. l'*Istruz. del S. Uffizio, 1884*, § 4, e la lettera del Card. Monaco, 20 agosto 1894.

(13) Cfr. la nota 8ª e 9ª.

(14) Questa clausola impone un gravissimo obbligo di coscienza per modo che chi le trasgredisce si fa reo di grave peccato. Cfr. tutti i Teologi.

(15) L'approvazione quindi appartiene non all' Ordinario proprio dell'autore, ma all'Ordinario del luogo, non nel quale l'opera si stampa, ma dove si pubblica, eccetto il caso che l'autore domiciliato a Roma, voglia piuttosto l'approvazione del Maestro del Sacro Palazzo e del Cardinal Vicario, nel qual caso, dovunque poi si pubblicasse, non ha bisogno di altra approvazione.

(16) Spetta al Revisore ecclesiastico esaminare il libro non sulla dottrina scientifica, ma solamente per vedere se nulla contenga contro la fede ed i costumi, e perciò il suo rescritto « *Niente osta alla stampa* » non significa altro se non che il libro nulla contiene contro la fede ed i costumi.

(17) L'Ordinario, che niega l'autorizzazione a pubblicare un libro, è tenuto ad indicarne il motivo, *Sacr. Congreg. dell'Indice, 3 sett. 1898;* contro tale denegazione si dà l'appello alla Sacr. Congregazione, *Bouix* « De Curia Romana ».

Nell'*Editto Albertino sulla stampa*, tuttora vigente in Italia, al *cap. I*, abbiamo: « Art. 2. Ogni stampato così « in caratteri tipografici, come in litografia od altro si-

« mile artificio, dovrà indicare il luogo, l'officina e l'anno « in cui fu impresso ed il nome dello stampatore. « La « sottoscrizione dell'editore e dell'autore non è obbli- « gatoria. »

« Art. 3. Ogni stampato che non abbia l'indicazione, « di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come « proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà « punito per questo solo fatto con una multa da L. 100 « a L. 300.

« Art. 4. Le azioni penali stabilite pei reati di stampa, « salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, sa- « ranno esercitate in primo luogo contro l'autore, in se- « condo contro l'editore, se siano conosciuti, e finalmente « contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre te- « nuto in sussidio dell'altro.

« Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima « copia d'ogni stampato al Procuratore Generale del Re « del luogo, sotto pena d'una multa estensibile a L. 300.

« Art. 8. Altre due copie vanno presentate, nel termi- « ne di giorni dieci dalla pubblicazione, al medesimo Pro- « curatore Generale, una pel Ministero di Grazia e Giu- « stizia ed un'altra per la Biblioteca Centrale (Firenze), « sotto pena d'una multa di L. 50 in caso di ritardo. »

(18) Non si richiede quindi la formale autorizzazione dell'Ordinario dello scrittore, ma solamente bisogna darne a lui notizia; piuttosto che un precetto, lo stimiamo un consiglio. Cfr. *Desiardins* « Etùdes » t. 72, pag. 363.

(19) Questa proibizione essendo legge odiosa, dev'essere interpretata strettamente, cioè per la sola direzione dei giornali e dei periodici; non havvi quindi proibizione alcuna, perchè nei medesimi essi senza licenza dell'Ordinario possano scrivere. *Vermeersch.* op. cit. pag. 50.

(20) Colui il quale leggesse parte notabile d'un libro proibito od anche poche linee che capisse in un libro eretico essere direttamente contro la fede, perciò stesso commetterebbe colpa grave. *S. Alfonso*, lib. 7, n. 284.

(21) La ritenzione non si crede tale, se non dopo due o tre giorni; anzi una tardanza più lunga è scusata da colpa grave, se fatta con l'animo di consegnare il libro quanto prima, a chi avesse facoltà di ritenerlo, come dei servi che lo ritenessero pel padrone avente la facoltà. *Lugo*, dist. 21, n. 84.

(22) Circa la Congregazione dell'Indice vedi: *Analecta* Iuris Pontif. », *Fessler* « Das Kirchiche Bucherverbot », *S. Alfonso* « Append. de prohib. libr. », *Arndt* « De libr. prohib », *Bouix* « De Cur. Rom. », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *André* « Diction. », *Brabandére* « Iuris can. comp. ». *Colomiatti* « Codex ». *A. Vermeersch* « op. sopr. cit. », il *nostro* « Iuris Canonici Privati Codex Vigens » fol. 81.

## Titolo XIII.—Congregazione dei Sacri Riti

SOMMARIO — Suo fine — Attribuzioni — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Cancelliere — Innografo — Ponente — Consultori — Promotore della fede — Minutanti — Computista — Distributore — Congregazione straordinaria — Ufficio dei Consultori — Congregazione ordinaria — Procedura — Segreto da osservarsi - Giuramento — Facoltà ordinarie — Facoltà straordinarie — Forza dei suoi decreti.

Can. 258. — La *Congregazione dei S. Riti*, riconosciuta già da *Sisto V*, *Boll.* « *Immensa* »

*25 genn. 1587*, ha l'ufficio di vedere e stabilire tutto ciò che riguarda strettamente i riti e le cerimonie della Chiesa Latina (1), ma non ciò che vi si riferisce largamente, come il dritto di precedenza ed altro di simil genere, e questo può farlo sia in linea giudiziaria, sia in linea disciplinare. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908.*

Can. 259. — *È quindi di sua competenza:* 1. vegliare acciocchè vengano scrupolosamente osservati i riti e le cerimonie nella celebrazione della S. Messa e dell'ufficiatura divina, nell'amministrazione dei Sacramenti, ed in tutto quello che concerne il culto della Chiesa Latina; 2. concedere le opportune dispense, 3 le insegne e i privilegi tanto personali e a tempo determinato, quanto locali ed in perpetuo, relative ai riti e cerimonie sacre, badando a che non si introducano abusi; 4. eseguire tutto ciò che riguarda la beatificazione e canonizzazione dei Santi e le s. Reliquie. (2) *Ivi.*

Can. 260. — *Ufficiali* di questa S. Congregazione sono: 1. parecchi Cardinali scelti, dei quali uno è il *Prefetto*, 2. il *Segretario*, 3. il *Sostituto*, 5. il *Cancelliere*, 5. l'*Innografo*, 6. il *Cardinal Ponente*, 7. i *Consultori*, 8. il *Promotore della Fede*, 9. i *Minutanti. Boll.* « *Immensa* » *di Sisto V, sopr. cit.*

Can. 261. — L'Ufficio del *Card. Prefetto* è di presiedere alle riunioni alle quali non presiede il Papa, dirigere la Congregazione, firmarne col Segretario i rescritti. *Ivi.*

Can. 262. — Il *Segretario,* ch'è sempre un Vescovo titolare, prepara e propone in succinto alle riunioni gli affari da trattare, ne scrive e fa notificare agl'interessati le decisioni, firma insieme al Prefetto i rescritti. *Ivi.*

Can. 263. — Il *Sostituto* aiuta in tutto il Segretario, lo supplisce in assenza, invigila perchè dagli altri Ufficiali tutto venga eseguito fedelmente e con diligenza. *Ivi.*

Can. 264. — Il *Cancelliere* scrive gli atti dei processi per la canonizzazione dei Santi, e registra tutte le decisioni della S. Congregazione. *Decret. di Leone XIII, 10 giugn. 1891.*

Can. 265. — L'*Innografo* ordina e corregge gli ufficii dei Santi, e specialmente gl'Inni. *Ivi.*

Can. 266. — Il Cardinale, cui viene commesso lo studio di ogni singola causa per riferirne nelle riunioni, ha il titolo di *Ponente* o *Relatore, Ivi;* nelle cause di beatificazione o canonizzazione dei Servi di Dio dal Papa si nomina Ponente colui che ha fatto la relazione del processo redatto dall'Ordinario del luogo, *Decret. di Alessandro VII, 25 febbraio 1665.*

Can. 267. — Diventano *Consultori nati:* 1. il Vescovo sagrista del s. palazzo, 2. il Protonotaro della S. Congregazione dei Riti, 3. i tre Uditori di Ruota più anziani, 4. l' Uditore del SS., 5. l'Assessore del S. Ufficio, 6. il Maestro del s. palazzo, 7. il Promotore della Fede, 8. il Segretario della S. Congregazione. *Ivi.*

Can. 268. — I *Consultori deputati* si scelgono fra' Regolari: 1. uno dai Domenicani, 2. un

altro dai Minori Osservanti, 3. un altro dai Gesuiti, 4. un altro dai Conventuali, 5. un altro dai Serviti, *Ivi*, 6. ed un ultimo dai Teatini. *Costit.* « *Insignem* » *di Benedetto XIV, 20 marzo 1745.*

Can. 269. — Quante volte si deve trattare la causa di qualche Beato o di qualche Santo appartenuto a qualche ordine regolare, si escludono assolutamente da tutte le riunioni antipreparatorie, preparatorie, e generali, i Consultori del medesimo ordine, eccetto il caso che fossero Vescovi ed eccetto il Maestro del Sacro palazzo. *Decret. di Clemente XI, 11 maggio 1733.*

Can. 270. — Il *Promotore della Fede*, che viene sempre scelto fra gli Avvocati Concistoriali e ch'è Prelato, come procuratore fiscale sostiene con tutte le sue forze le ragioni che possono ostare alla canonizzazione dei Santi. *Decret. di Alessandro VII, sopr. cit.*

Can. 271. — I *Minutanti* scrivono e registrano i rescritti, curano con diligenza l'archivio, fanno tutto il resto che loro viene imposto. *Boll. di Sisto V, sopr. cit.*

Can. 272. — Il *Computista* con apposito sigillo segna in ogni rescritto la tassa dovuta alla S. Sede, all'Agenzia ed alla Curia Diocesana, notandole in un foglio apposito da consegnarsi mensilmente alla Cassa pontificia per controllo e per garenzia personale. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit., Norm. com., cap. XI, N. 4.*

Can. 273. — Il *Distributore* deve consegnare

a chi di ragione le singole lettere esigendone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 274. — La riunione straordinaria, che si divide in *antipreparatoria, preparatoria* e *generale* si tiene solamente nelle cause di beatificazione e di canonizzazione per deliberare sulle virtù e sui miracoli, o sul martirio, o sul dubbio finale se può procedersi con tutta coscienza alla beatificazione o canonizzazione di qualche Servo di Dio. *Decreto gen. di Urbano VIII, anno 1631.*

Can. 275. — L'*antipreparatoria* si tiene in casa del Cardinal Ponente a suo piacere; v'intervengono i Consultori, che soli hanno il dritto di votare, ed, ove il Ponente lo desidera, anche i Cerimonieri pontificii; suo scopo è d'istruire meglio l'animo dell'E.mo Ponente nella causa. *Ivi.*

Can. 276. — La *preparatoria* si tiene pure a piacere del Ponente nel palazzo pontificio e v'intervengono tutti i Cardinali della S. Congregazione, davanti ai quali i Consultori nuovamente dànno il loro parere, perchè essi ancora s'istruiscano meglio nella causa. *Ivi.*

Can. 277. — La *generale* si tiene, quante volte occorre, alla presenza del Papa, intervenendovi tutti i Consultori, che votano per primi, e tutti i Cardinali, che votano appresso, acciocchè si possa procedere con tutta coscienza alla beatificazione o alla santificazione. *Ivi.*

Can. 278. — I *Consultori*, che mai fanno da Postulatori nelle cause di beatificazione o di santificazione, leggono diligentemente tutte le

informazioni, i sommarii, i documenti di fatto e di dritto, le eccezioni del Promotore della Fede, le informazioni orali dei procuratori, degli avvocati, e dei postulatori, intervengono alle riunioni nei giorni stabiliti, dànno il loro voto, e sono tenuti con giuramento a manifestare se e da chi hanno ricevuto raccomandazioni nelle cause di beatificazione o santificazione. *Decret. di Clemente XI, sopr. cit.*

Can. 279. — Nelle riunioni antipreparatorie e preparatorie i Consultori dànno il proprio voto seduti, ma nelle generali alla presenza del Papa stanno in piedi, e dopo di aver votato, si allontanano dall'aula, dove restano col Papa solamente i Cardinali, il Segretario, il Promotore della Fede, ed i Cerimonieri. *Ivi.*

Can. 280. — La riunione *ordinaria* si tiene con l'intervento dei Cardinali, del Sagrista del s. palazzo, del Protonotaro, del Segretario, del Promotore della Fede e dei Cerimonieri, quante volte ci è da discutere e stabilire qualche cosa sui s. riti e su tutte le altre difficoltà concernenti il culto divino. *Ivi.*

Can. 281. — Ogni causa che si tratta nella riunione ordinaria si pone *in foglio* (3) e parecchi giorni prima della riunione se ne distribuiscono le copie agli E.mi Cardinali, riferendone quindi il Ponente: v'hanno dritto di voto solamente i Cardinali, mentre gli altri rispondono unicamente ai quesiti loro proposti; emanata la sentenza il Segretario la riferisce al Papa, con l'approvazione del quale si promanano in forma

autentica i decreti a firma del Prefetto e del Segretario e col bollo della S. Congregazione. *Boll. di Sisto V, sopr. cit.* (4).

Can. 282.—A tutti i singoli gli intervenuti alle riunioni straordinarie, nessuno eccettuato, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, dalla quale il solo Papa può assolvere, ed il Penitenziere Maggiore unicamente in articolo di morte, si *indice il segreto pontificio* su tutto quello che vi sarà trattato. *Ivi.* (5).

Can. 283. — Per lo studio delle cause i Cardinali hanno la facoltà di servirsi di due familiari, e gli Uditori di Ruota di uno, i quali sono parimenti tenuti sotto la medesima pena ad ugual giuramento di segreto: i Consultori non si servano mai di altri. *Ivi* e *Decret. di Leone XIII, sopr. cit.*

Can. 284. — Tutti e singoli gli Ufficiali della S. Congregazione dei Riti, pria d'entrare in ufficio, emettono il seguente giuramento sul segreto da osservare: « Io infrascritto N. N. Cardinale « di S. Romana Chiesa (o Consultore, o ecc.) « della Sacra Congregazione dei Riti, toccando « il S. Evangelo, giuro e prometto di esercitare « fedelmente il mio ufficio in tutto ciò che verrà « proposto nelle riunioni dei Sacri Riti da te- « nersi alla presenza del Papa, e di non rive- « lare e parlar mai di ciò che si tratterà o si farà « in esse se non cogli altri Cardinali della me- « sima Congregazione, coi tre Uditori più anziani « di Ruota, coi Consultori e gli Ufficiali della « stessa e con due miei famigliari (o con uno,

« secondo il dritto), non solo delle cause spet-
« tanti alla sullodata Congregazione, ma anche
« di tutt'altro, di cui possa parlarsi davanti a
« Sua Santità per qualsiasi ragione od occasione
« riguardante affari di Magnati, di Ordini reli-
« giosi, o di altro occorrente, sotto pena di sper-
« giuro e di scomunica « *latae sententiae* » dalla
« quale non potrò essere assolto che solamente
« dal Papa, escluso anche il Penitenziere Mag-
« giore, eccetto in articolo di morte, e sotto la
« medesima pena di spergiuro e di scomunica,
« come sopra, giuro ugualmente e prometto che,
« se per lettera, o per supplica, o oralmente, o
« per terze persone, mi venissero fatte delle
« raccomandazioni sulle cause da trattarsi nelle
« dette riunioni da qualunque persona o da
« qualsiasi dignità o preminenza non aprirò
« scientemente tali lettere, ma chiuse e sigillate
« le farò pervenire nelle mani del Segretario
« della Congregazione; se poi non essendo in-
« formato del loro contenuto, accadesse che io le
« aprissi e le leggessi, qualora contenessero so-
« lamente tali raccomandazioni, ugualmente le
« farò pervenire nelle mani del Segretario; che
« se poi nelle medesime dovesse trattarsi anche
« di altre cose, farò trascrivere solamente la
« parte che contiene la raccomandazione, la
« data ed il luogo, nonchè la firma di colui che
« avrà raccomandato l'affare e la farò perve-
« nire nelle mani del Segretario; nè risponderò
« a tali lettere, se non di ordine della Sacra
« Congregazione; e se non altro almeno nell'atto

« istesso della votazione rivelerò da chi mi fosse « stata raccomandata la causa. E ciò prometto « e giuro io Cardinal N. N. (o Consultore ecc.) : « così Iddio mi aiuti e questo Santo Evangelo». *Ivi.*

Can. 285. — *Facoltà ordinarie* che questa S. Congregazione può concedere : 1. di erigere l'altare portatile avanti l'immagine dei Beati; 2. alle Moniali di poter lavare i manutergi ed i corporali; 3. di poter fare la solenne benedizione dell'acqua alla vigilia dell'Epifania; 4. potere usare le formole approvate delle benedizioni, per le quali occorre una facoltà pontificia; 5. benedire specialmente le candele in onore di S. Giuseppe; 6. i cingoli; 7. gli anelli; 8. le corone angeliche di S. Michele ; 9. l'acqua in onore di S. Ignazio Conf.; 10. le medaglie di S. Benedetto Abbate; 11. tutti gli abitini; 12. i quattro abitini con unica formola; 13. la piccola immagine del Cuor di Gesù in forma di abitino; 14. le campane; 15. le medesime senza esclusione dell'acqua; 16 le sacre suppellettili in cui non si usa unzione di olio santo; 17. al Sacerdote di poter benedire e riconciliare le chiese e cimiteri, e ciò 18. anche con acqua benedetta da un semplice Sacerdote; 19 ai Vescovi di poter subdelegare a semplici Sacerdoti le benedizioni riservate al Vescovo, nelle quali non si usa unzione con l'olio santo; 20 poter impartire agli infermi la benedizione di S. Anna. *Catal. delle facoltà di questa S. C. approvato da Pio X, in data del 7 sett. 1903.* (6).

Can. 286. — Inoltre: 21. ai Vescovi la facoltà di delegare a semplici Sacerdoti la consacrazione dei calici e delle patene, 22. fare la consacrazione degli altari privativamente colla formola breve, 23. consacrare con minor numero di Ministri i sacri olii, 24. portare la parrucca, 25. potersi confessare in oratorio privato, 26. dispensare alle Moniali la recita della nona lezione nell'ufficio semplificato, 27. dispensare le comunità religiose, che ne fan domanda, dalla recita degli annessi all' ufficiatura semplice, cioè dai Salmi graduali e penitenziali, dall'ufficio piccolo della B. V. e dall'ufficio dei morti, 28. estendere alle chiese e Diocesi le feste, 29. elevare il loro rito o ridurlo a doppio minore ed anche inferiore. *Ivi.*

Can. 287. — Più: 30. di celebrare le funzioni della settimana santa negli Oratorii delle Moniali, dei Religiosi, ecc.; 31. servirsi, nei medesimi specialmente, e per le stesse funzioni del Memoriale di Benedetto XIII; 32. scoprire nel tempo di Passione le sacre immagini; 33. permettere sino alla loro consumazione l'uso degl'indumenti di lana e di cotone; 34. l'anticipazione privata del Mattutino; 35. celebrare la Messa negli Oratorii privati e delle Moniali e dei Religiosi nella notte di Natale; 36. le Messe votive ai Sacerdoti ciechi o quasi, e 37. le proprie in qualche giorno ed anche per un triduo, specialmente ai Sacerdoti novelli, 38. e ciò anche negli Oratorii privati; 39. potersi celebrare più Messe nell'Oratorio privato

(tre volte all'anno), e 40. lo stesso pel giorno del Titolare. *Ivi.*

Can. 288. — Parimente: 41. potersi celebrare più Messe negli Oratorii privati in occasione di malattia degl'indultarii; 42. celebrare la Messa in mare ed in carcere, 43. la Messa votiva o di qualche Santo nei santuarii pei Sacerdoti pellegrini o direttori di pellegrinaggi, 44. la Messa di Passione nella settimana santa, 45. la Messa bassa di requie più volte alla settimana, 46. la medesima appena avuta la partecipazione di morte di alcuno, 47. la Messa un'ora prima dell'aurora e dopo il mezzogiorno, 48. la Messa il giovedì santo pel Sacerdote, 49. la Messa cantata senza Ministri e coll' incensazione, 50. la Messa solenne ed anche le basse proprie in occasione di festa estrinseca di qualche Santo o Beato o di qualche mistero giusta la consuetudine. *Ivi.*

Can. 289. — Ugualmente: 51. la Messa solenne del Comune dove si conserva il corpo di qualche Santo Martire conosciuto col suo proprio nome; 52. le Messe lette del Comune in identiche condizioni, 53. ai Religiosi secolarizzati di recitare l' ufficio e celebrare la Messa secondo il calendario proprio dell' Ordine sino a che siano provvisti di qualche beneficio residenziale; 54. commutare, dispensare, anticipare la recita dell'ufficio divino, 55. trasferire l'ufficiatura; 56. usare l' olio santo benedetto nell'anno precedente: 57. ai Sacerdoti infermi l'oratorio privato sia in casa sia in campagna,

58. lo stesso colla facoltà di adempirvi il precetto ecclesiastico coloro che vi coabitano, eccetto nei giorni più solenni, e ciò 59. anche per un altro Sacerdote, se fosse ammalato l'indultario, 60. potere erigere oratorii privati nei cimiteri e per le famiglie e per le Comunità. *Ivi.*

Can. 290. — Inoltre: 61. per la Spagna e le regioni ora od in passato ad essa sottoposte il permesso di usare paramenti celesti nella Messa della festa ed anche votiva della Immacolata, 62. conservare colle consuete clausole la SS. Eucaristia nelle chiese non parrocchiali, negli oratorii pubblici e semipubblici, 63. e ciò colla dispensa della Messa quotidiana, 64. amministrare ogni giorno, eccetto il giorno di Pasqua, la SS. Comunione negli oratorii privati, 65. portare fuori di città il Divinissimo a capo coperto, 66. esporre il Santissimo in forma di quarantore colla dispensa dalle ore notturne, 67. estendere gli ufficii e le Messe proprie approvate, 68. elevare le feste al rito doppio maggiore. *Ivi.*

Can. 291. — Finalmente: 69. soddisfare negli oratorii privati al precetto di ascoltare la Messa, *a)* pei coabitanti, *b)* pegli ospiti, *c)* pei consanguinei ed affini, 70. una seconda Messa negli oratorii privati, *a)* per un altro Sacerdote ospite, *b)* sei volte all'anno, 71. anticipare alla vigilia di un'ora prima del mezzogiorno per qualche causa ragionevole la privata recita del Mattutino colle Lodi, 72. una seconda Messa negli oratorii privati quando si comunicano

gl'indultarii, e ciò 73. anche nelle feste più solenni, e 74. nel giorno dell'Assunta e del S. Patrono, 75. perchè i coloni ed i commensali possano soddisfare al precetto ecclesiastico. *Ivi.*

Can. 292. — Riconoscere 76. ed approvare le Reliquie dei Santi, 77. interpretare in merito qualunque rescritto, 78. scioglierne qualunque dubbio, a norma del *Mot. propr. di Pio X, 28 genn. 1904. Ivi.*

Can. 293. — *Facoltà* invece *straordinarie:* 1. deputare nel numero prescritto i Vescovi per istruire i processi canonici nelle cause di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio, 2. prorogare il termine all'istruzione dei medesimi processi, 3. concedere colla clausola *servatis servandis* l'apertura dei processi istruiti coll'autorità ordinaria ed anche pontificia, 4. proporre in congregazione ordinaria senza intervento e voto dei Consultori i dubbii sulla *a)* validità dei processi, *b)* segnatura della commissione d'introduzione della causa, *c)* riassunzione della causa per canonizzazione, *d)* tutte le cose comunemente chiamate minori, *e)* le cause di approvazione e confermazione di culto immemorabile. *Ivi.*

Can. 294. — Più: 5. proporre nella congregazione ordinaria il dubbio sulla segnatura della commissione d'introduzione della causa, benchè non sia trascorso il tempo voluto (7) di dieci anni, 6. proporre il dubbio sulle virtù, quantunque non siano trascorsi cinquant'anni (8) dalla morte del Servo di Dio, di cui si tratta;

7. concedere mandato speciale con annesse le istruzioni del Promotore della Fede per *a)* cercare gli scritti dei Servi di Dio, *b)* riconoscere e trasferire i loro corpi e le loro reliquie, *c)* estrarre reliquie per la beatificazione; 8. concedere ugual mandato, quando lo domandasse il R. P. Promotore della Fede, o per l'esecuzione di qualche decreto o per cercare qualche notizia, anche nei monasteri di clausura. *Ivi.*

Can. 295. — Inoltre: 9. concedere la compulsazione dei processi informativi in apostolici, 10. concedere lettere commissorie per l'istruzione dei processi onde non vengano meno le prove, prima dell'esame sul culto non prestato e sulla fama di santità, 11. concedere lettere remissorie per la istruzione dei processi da dirigersi d'autorità pontificia non solo ai Vescovi giusta i decreti generali, ma anche ad altri giusta gli esempi addotti da Benedetto XIV, nell'opera « De beatificatione et canonizatione Servorum Dei » lib. II, cap. V, e ad altri ancora, occorrendo, a seconda le circostanze, 12. deputare gli Em.mi Cardinali della S. C. dei Riti domandati dai Postulatori a Ponenti o Relatori delle cause di beatificazione e di canonizzazione. *Ivi* (9).

Can. 296. — Aggiungi: 13. concedere la facoltà di far consacrare da un semplice Sacerdote gli altari fissi, 14. ed anche portatili, 15. ai Vescovi di poter delegare tale facoltà; 16. di potere erigere all'aperto altari portatili, 17. mutare il titolo, e 18. l'immagine degli altari con-

sacrati, 19. poter fare nella Messa l'abluzione colla sola acqua, 20. impartire nelle esequie l'assoluzione al tumolo dopo la Messa letta, 21. approvare le formule proprie delle benedizioni, 22. impartire la benedizione solenne in nome del Papa, 23. dopo e 24. fuori la Messa pontificale, anche 25. senza la lettura del Breve, 26. benedire in giorno feriale [10] gli Abati. *Ivi.*

Can. 297. — Più: 27. concedere la facoltà di portar la barba, 28. concedere il titolo di Basilica minore, 29. di esporre le immagini dei Beati, 30. portarne in processione le Reliquie, osservando però in merito l'istruzione del Promotore della Fede, 31. dedicar loro degli altari, 32. ai Vescovi di poter delegare la consacrazione degli altari fissi ed anche portatili, 33. poter consacrare in giorno feriale Vescovi, e 34. chiese con certe dispense, 35. poter aprire un piccolo coro nelle chiese e negli oratorii, 36. ridurre il numero delle candele nell'esposizione del SS. Sacramento. *Ivi.*

Can. 298. — Ancora: 37. concedere di potersi festeggiare l'anniversario della dedicazione in uno stesso giorno da tutte le chiese di qualche Diocesi, Ordine religioso, Congregazione, ecc., 38. dispensare al Capitolo le Messe feriali e di vigilia, e 39. dal digiuno prima della consacrazione degli altari, 40. estendere le feste dei Beati a Diocesi e chiese, 41. elevare il rito delle feste a doppio maggiore, di seconda e di prima classe, e 42. da queste ridurlo a rito inferiore, 43. concedere il permesso di abitare

sopra le chiese; 44. concedere insegne speciali ai Vescovi, Canonici, Parroci, Dignitarii, ecc. e l'uso del trono al Vescovo Coadiutore; 45. concedere, riformare, ecc. calendarii particolari; 46. la facoltà di leggere o no la Messa conventuale; 47. concedere ed approvare le Messe proprie, giusta la prassi. *Ivi.*

Can. 299. — Parimente: 48. la facoltà di celebrare la Messa con certe dispense, 49. la propria nel quatriduo e 50. nell'ottavario, 51. nella cappella dentro la clausura, 52. la votiva nei santuarii della B. V., e 53. dei Santi speciali; 54. la Messa *Rorate* durante l'Avvento; 55. di poter celebrare due ore prima dell'aurora e due ore dopo il mezzogiorno, 56. la Messa al giovedì santo colla Comunione pasquale per le Comunità. *Ivi.*

Can. 300. — Ugualmente: 57. commutare in altro l'ufficio feriale, 58. di potersi anticipare in coro la recita del medesimo, e 59. per privati Sacerdoti di poterlo anticipare prima delle due pomeridiane; 60. concedere, estendere e sopprimere le ufficiature; 61. scegliere ed approvare i Protettori delle città, dei 62. regni, e 63. delle regioni; 64. trasferire la festa della Purificazione della Vergine colla benedizione delle candele; 65. concedere di portare il zucchetto o le bende per coprire le ferite della testa. *Ivi.*

Can. 301. — Finalmente: 66. concedere di aprire porte che diano in chiesa; 67. trasferire nelle ore pomeridiane la processione del *Corpus*

*Domini;* 68. concedere l'uso dei pontificali ai Canonici. ecc., ed ai Vescovi Regolari 69. l'uso del rocchetto; 70. approvare i riti, le sacre cerimonie ed i libri liturgici; 71. concedere di potersi conservare a tempo determinato il Santissimo negli oratorii privati delle Comunità e delle Moniali; 72. lo stesso per l'oratorio privato del Vescovo; 73. di poter portare per la città il Divinissimo a capo coperto; 74. di poter anticipare in coro il Vespro con o senza Compieta prima del mezzogiorno; 75. di poter erigere nelle Case religiose altri oratorii, oltre al principale. giusta il *Decret. 4008 Nivernen. Ivi* (11).

Can. 302. — I decreti emanati dalla S. C. dei Riti e le risposte formalmente date a dubbii proposti hanno la medesima autorità come se fossero emanati immediatamente dal Papa, ancorchè al medesimo non se ne sia fatta relazione alcuna. *Decret. della Congr. dei S. Riti, approvato da Pio IX, 23 magg. 1846* (12) (13).

(1) E per le Chiese orientali? Non sarebbe necessario istituire anche una speciale Commissione liturgica formata di tutti i Prelati orientali residenti a Roma, per curare l'osservanza dei riti e delle splendide cerimonie sacre delle Chiese di Oriente?

(2) Vedi in merito l'opera famosa di *Benedetto XIV* « De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione ».

(3) La formula *Ponatur in folio* è lo stesso che *Si stampi* e se ne distribuiscano le copie ai Cardinali. Del

resto simili formule sono comuni a tutte le Congregazioni Romane.

(4) I decreti emessi in casi particolari non possono adattarsi a casi simili, *S. C. dei Riti, 8 april. 1854:* contro tali decreti non s'ammette alcuna legittima consuetudine in contrario, *La stessa, 11 sett. 1847,* eccetto probabilmente *a)* la consuetudine immemorabile ai sensi della *Costit.* « *Apostolici ministerii* » *d'Innocenzo XIII, 23 maggio 1723,* e *b)* la consuetudine che non si oppone direttamente alle rubriche dei libri liturgici ed ai decreti generali della S. Congregazione. Cfr. *De Herdt* « Sacrae liturgiae praxis, tit. I, N. 11 » e *Deshayes* « Memento juris ecclesiastici » pag. 166.

(5) Cfr. il Can. 99 e relativa nota 3ª.

(6) L'elenco delle facoltà ordinarie e straordinarie di questa S. C. è stato approvato dal Pontefice con decreto speciale dello stesso giorno e colla condizione che mai si osi aggiungere o toglierne alcuna senza espressa licenza del Papa, onerata di ciò la coscienza del Segretario e del Sostituto.

(7) Come chiaro si rileva dal canone, di regola generale mai s'introduce la causa di beatificazione di un Servo di Dio, se prima non sono trascorsi dieci anni dalla sua morte, e ciò per evitare inganni e giudizii passionati.

(8) É evidente che in linea generale, nonostante qualunque miracolo operato da Dio per intercessione dei suoi Servi, non si propone in congregazione il dubbio sulle loro virtù in grado eroico, se prima non sono trascorsi piú di cinquant'anni dalla loro morte. Questo dubbio poi riguarda le tre virtù teologali, e subordinatamente anche le quattro cardinali. La procedura propria delle cause di

beatificazione e di canonizzazione dei Servi di Dio, le quali costano un occhio, da chi ne avesse vaghezza può vedersi nel celebre trattato di Benedetto XIV, di cui sopra alla nota 2ª.

(9) Le facoltà straordinarie finora segnate debbono impetrarsi direttamente dal Papa, ma laddove ci fosse urgente necessità e non potesse subito arrivarsi a lui per una ragione qualsiasi, la S. Congregazione in virtù di speciali sue attribuzioni può immediatamente concederle. Vedi il *Decret. medesimo di approvazione.*

(10) La benedizione degli Abati è una specie di consecrazione vescovile nel senso che questi senza prima essere benedetti non possono esercitare la loro giurisdizione sacra: s'intende degli Abati mitrati solamente. Tale benedizione di dritto dev'esser data dal Vescovo nel territorio del quale si trova l'Abbazia.

(11) Come chiaramente risulta da un tale elenco la S. Congregazione ha riservato un gran numero di facoltà, che sarebbe opportuno venissero accordate col dritto comune agli Ordinarii senza bisogno di doverle impetrare da Roma. Un decentramento ragionevole delle facoltà riservate alle Congregazioni Romane oramai s'impone, anche per la serietà dei medesimi Dicasteri pontificii, che a poco a poco hanno accentrato tutto con grave dispendio e con perdita infinita di tempo per gl'interessati.

(12) Sono degni di nota per la loro massima importanza i tre decreti seguenti della S. C. dei Riti, cioè: 1. quello con cui si dichiara lecita la composizione dell'olio di ulivo colla cera naturale (delle api) per alimentare la lampada perenne davanti al SS. Sacramento, *Decret. 3 nov. 1907:* 2. quello con cui si permette l'uso della luce elettrica in chiesa, solo a scopo d'illuminazione,

ma non di culto, *Decret. 4 giugn. 1895, 29 nov. 1907 e 17 gen. 1908;* 3. l'ultimo col quale si permette che le donne possano cantarvi nelle sacre funzioni, *Decret. 17 gennaio 1908.*

(13) Cfr. per tutto il Titolo: *Gardellini* « Decreta authentica S. R. C. », *Hartmann* « Repertorium Rituum », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *De Matta* « De Sanctorum canonizatione tractatus », *Benedicti XIV* « De Servorum Dei beatif. et Beatorum canonizatione », *Plettenberg* « Notitia Congr. et Trib. Curiae Roman. », *Bouix* « De iure liturgico, parte II, cap. III » e « De Curia Romana », ed il *nostro* « Codex Vigens » pag. 115.

## Titolo XIV. — Congregazione del Cerimoniale

SOMMARIO. — Suo fine — Giurisdizione — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Forza dei suoi decreti.

Can. 303. — La *Congregazione del Cerimoniale* ha per iscopo quello di curare le cerimonie sacre e profane che devono osservarsi nei palazzi pontificii. *Boll.* « *Immensa* » *di Sisto V, 22 genn. 1587*, confermata da *Pio X, Costit.* « *Sapienti consilio* » *29 giugno 1908, I, 9°.*

Can. 304. — È di sua *competenza*: 1. stabilire tutte le cerimonie delle funzioni sacre che han luogo nel palazzo pontificio ed invigilarne l'osservanza (1), 2. parimente tutte le cerimonie da osservarsi nelle funzioni sacre celebrate dai Cardinali anche fuori della cappella pontificia (2), 3. tutte le cerimonie delle udienze pontificie so-

lenni accordate ai Sovrani ed ai Principi, nonchè agli uomini illustri, 4. conoscere e giudicare le questioni relative alla precedenza ed alla preminenza dei Cardinali e degli Ambasciatori, che i varii Stati mandano presso la S. Sede, 5. istruire in tali materie i nuovi Cardinali e gli Ablegati (3). *Ivi.*

Can. 305. — *Ufficiali* ne sono: 1. dodici Cardinali col Decano del S. Collegio, che n'è sempre il *Prefetto*, 2. il *Segretario*, 3. il *Sostituto*, 4. i *Consultori*. *Ivi.*

Can. 306. — Il *Prefetto* regge la Congregazione, ne presiede le riunioni, ne firma gli atti e i decreti. *Ivi.*

Can. 307. — Il *Segretario*, ch'è sempre un Prelato, prepara occorrendo i documenti da sottoporre ai Cardinali, ne nota le decisioni, controfirma gli atti e i decreti, dev'essere sempre pronto nei ricevimenti pontificii concessi ai Principi e Sovrani. *Ivi.*

Can. 308. — Il *Sostituto* aiuta in tutto e supplisce il Segretario in assenza. *Ivi.*

Can. 309. — I *Consultori*, che sono quasi tutti i Cerimonieri Pontificii, studiano e dànno il loro voto consultivo anche in iscritto nelle diverse questioni che loro vengono proposte. *Ivi.*

Can. 310. — I decreti di questa Congregazione hanno forza di legge pontificia. *Ivi.* (4) (5).

(1) Importa le sacre funzioni che han luogo nella Cappella Sistina, Paolina e Ducale, nonchè in occasione dei Concistori, e nei pontificali del Papa.

(2) Vedi il *Cerimoniale dei Cardinali.*

(3) Ablegati si chiamano quei Prelati di Curia, ai quali vien dato l'incarico di portare la berretta rossa ai nuovi Cardinali residenti fuori di Roma.

(4) Di questa Congregazione basta il poco detto, perchè essa non ha importanza alcuna per la Chiesa universale, ma solo pei Cardinali e pei Diplomatici accreditati presso la S. Sede.

(5) Cfr. per questo Titolo: *Bangen* « Die roömische Curie », *Plettenberg* « Notitia Congreg. et Trib. Cur. Rom. », *Grimaldi* « Les Congrég. Romain. », *De Luca* « Relat. Rom. Cur. », *Lunadoro* « La Corte di Roma », *Boniv* « De Curia Rom. », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Ferraris* « Bibliotheca », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » pag. 140.

## Titolo XV. — Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Consultori — Minutanti — Procedura — Segreto.

Can. 311. — La *Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii* ha per iscopo di studiare e decidere tutti quegli affari di speciale importanza, che dal Papa sottratti alla competenza delle ordinarie Congregazioni le vengono affidati; specialmente poi per istudiare i concordati coi varii Governi (1). *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 10°.*

Can. 312. — Ne sono *Ufficiali*: 1. *otto Cardinali* fra cui c'è sempre d'ufficio il *Segretario di Stato,* 2. il *Segretario*, 3. il *Sostituto*. 4. cin-

que *Consultori*, 5. i *Minutanti*. *Decret. di Pio VII, anno 1814.*

Can. 313. — Il *Prefetto* n'è sempre il Papa, che negli affari di minor rilievo viene rappresentato dal Cardinal Segretario di Stato, il quale ne tiene le veci. *Ivi.*

Can. 314. — Il *Segretario*, ch'è sempre un alto Prelato, è quello che regge l'ufficio, che prepara tutti i documenti col relativo sommario, riferendone nelle riunioni ai Cardinali, dei quali nota le decisioni: egli ha voto deliberativo. *Costit. di Pio X, sopr. cit., III, 4°.*

Can. 315. — I *Consultori* devono studiare gli affari che loro vengono commessi, dandone il voto in iscritto. *Decret. di Pio VII, sopr. cit.*

Can. 316. — I *Minutanti*, scelti nel numero necessario, eseguono gli ordini dei superiori, scrivono e registrano tutti gli atti dell'ufficio. *Ivi, Norm. com.*

Can. 317. — Le *riunioni* di questa Congregazione si tengono per gli affari di maggiore importanza sotto la Presidenza del Papa, e per gli altri alla presenza del Cardinal Segretario di Stato che ne fa le veci: il voto vi si dà sempre in iscritto. *Decret. di Pio VII, sopr. cit.* (2)

Can. 318. — Tutti gli Ufficiali prima di entrare in carica debbono fare solenne *giuramento di osservare il più rigoroso segreto* su tutto ciò che vi si tratta, come quelli del S. Uffizio. *Ivi.* (3).

(1) Il concordato, per sentenza comune dei Canonisti, è una solenne convenzione fra la Chiesa e lo Stato, in

virtù della quale la Chiesa cede al Potere civile parte dell'esercizio dei suoi dritti, per essere più efficacemente protetta, onde poter servire con maggior libertà e sicurezza al suo Dio. Vedi: *Caragnis* « Instit. juris public. eccles. » Vol. I, pag. 385 e seg., dove trovasi anche un elenco dettagliato di tutti i concordati finora fatti.

(2) Dalla gravità delle materie che vi si trattano, specialmente sotto la presidenza del Papa, dal voto che vi si dà sempre in iscritto, e dal rigoroso segreto a tutti imposto, si rileva l'importanza massima di questa Congregazione che corrisponde in certo qual senso al Ministero degli Esteri dei Governi civili.

(3) Cfr. per tutto il Titolo: *Bangen* « Die römische Curie », *Plettenberg* « Notitia Congreg. et Trib. Cur. Rom.», *Grimaldi* « Les Congrég Romain. », *De Luca* « Relat. Rom. Cur. », *Lunadoro* « La Corte di Roma », *Bonix* « De Curia Rom. », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Ferraris* « Bibliotheca ». *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigen » pag. 140.

## Titolo XVI. — Congregazione degli Studii

SOMMARIO. — Suo fine — Giurisdizione — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Minutanti — Computista — Distributore — Altri Ufficiali — Commissione degli studi storici — Commissione degli studi biblici — Norme pel conferimento dei gradi accademici biblici.

Can. 319. — Questa Congregazione ha per *iscopo* d'invigilare sugli studi superiori in tutto il mondo, affinchè il gregge del Signore non

venga infetto da velenosi errori. *Boll.* « *Immensa* » *di Sisto V, 22 genn. 1587.*

Can. 320. — La sua *giurisdizione* comprende: 1. gli studii di tutte le Università e Facoltà cattoliche (1), comprese quelle che sono rette dai Religiosi di qualsiasi Ordine, 2. l'esame e l'approvazione delle loro costituzioni, 3. la concessione della facoltà di conferire i gradi accademici (2), 4. la concessione diretta di questi gradi a persone singolarmente colte (3). *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, I, 11°.*

Can. 321. — I suoi *Ufficiali* sono: 1. parecchi Cardinali scelti, dei quali uno è *Prefetto*, 2. il *Segretario*, 3. il *Sostituto*, 4. i *Consultori*, 5. i *Minutanti*, 6. ed altri di minor conto. *Ivi.*

Can. 322. — Il *Prefetto* presiede a tutte le riunioni, dirige in tutto la Congregazione, definisce col voto consultivo del Segretario tutti gli affari di minore importanza, che non crede doversi rimettere alle riunioni generali, e col medesimo ne firma i rescritti. *Costit.* « *Quod divina sapientia* » *di Leone XII, 26 agosto 1824.*

Can. 323. — Il *Segretario*, che è sempre un Prelato, propone alle riunioni in succinto gli affari da trattarsi con le informazioni, ove occorre, prese, nota le decisioni dei Cardinali, ne scrive tutti gli atti e ne firma col Prefetto i rescritti. *Ivi.*

Can. 324. — Il *Sostituto* aiuta in tutto il Segretario, lo supplisce assente, invigila perchè tutto sia fatto con diligenza dagli altri Ufficiali

e prepara al Segretario le domande e gli atti da riferirsi nelle riunioni. *Ivi.*

Can. 325. — I *Consultori* scelti da ambo il clero sono uomini dottissimi, studiano con somma diligenza ogni affare loro affidato per riferirne nelle riunioni, e ne dànno, occorrendo, anche in iscritto, il proprio parere. *Ivi.* (4)

Can. 326. — I *Minutanti* scrivono fedelmente i rescritti, con diligenza li registrano, e curano l'archivio. *Ivi.*

Can. 327. — Il *Computista* con apposito sigillo segna sui rescritti le tasse dovute alla S. Sede, all' Agenzia ed alla Curia Diocesana, notandole in un foglio separato da consegnarsi mensilmente per controllo e garenzia personale alla Cassa pontificia. *Pio X, Norm. com., cap. XI, N. 4.*

Can. 328. — Il *Distributore* deve consegnare fedelmente a chi di ragione le lettere e i rescritti, esigendone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 329. — Si scelgono infine quanti altri Ufficiali possono occorrere, uomini prudenti e capacissimi per ciascun affare. *Ivi.*

Can. 330.—È aggregata a questa Sacra Congregazione una *Sezione* particolare che invigila *sugli studii storici ecclesiastici*, acciò la storia, specialmente sacra, non venga impunemente falsata dai nemici della Cattolica Chiesa. *Breve « Saepenumero » di Leone XIII, 18 agosto 1883.*

Can. 331. — Parimente v'è aggregata un'altra *Sezione* che invigila sulla fedele riproduzione dei codici *della Sacra Bibbia*, nonchè alla

sua retta interpretazione, ed ai suoi studii. *Breve « Vigilantiae » di Leone XIII, 30 ottobre 1902* (5).

Can. 332. — Questa speciale Commissione degli studii biblici ha la *facoltà di conferire i gradi accademici* del Prolitato o Licenza e del Dottorato o Laurea in Sacra Scrittura, istituiti col *Breve « Scripturae sanctae » di Pio X, 23 febbraio 1904* (6).

Can. 333. — Però *nessuno può conseguire questi gradi accademici se non è ordinato Sacerdote* (o secolare o regolare), e non ha prima conseguito in qualche pubblica Università o Facoltà la laurea in S. Teologia. *Ivi, I.*

Can. 334.—Il *candidato* sia per la licenza sia per la laurea *deve subire un esame* scritto ed orale sulle materie stabilite e davanti a cinque almeno dei Consultori scelti (7) dalla Commissione, che solo pel prolitato può scegliere come esaminatori altri soggetti non appartenenti alla medesima. *Ivi, II-III.*

Can. 335. — Chi domanda di essere ammesso agli esami di licenza, lo si ammette subito appena ha conseguito la laurea in Teologia; pel Dottorato invece bisogna che sia trascorso per lo meno un anno dalla conseguita licenza. *Ivi, IV.*

Can. 336. — *Circa l'esame di laurea* poi il candidato deve prima scrivere una tesi da sè stesso scelta ed approvata dalla Commissione, e poi deve sostenerla in una pubblica disputa a Roma, difendendola dalle obbiezioni che gli verranno fatte dai Censori. *Ivi, V.* (8).

(1) Sarebbe sommamente utile per l'uniformità della cultura ecclesiastica che la S. Congregazione prescrivesse, specialmente per gli studii filosofici e teologici, un identico programma generale, e così pure identiche costituzioni, sia per l'insegnamento sia per gli esami delle singole discipline, nonchè uguali tasse da pagarsi pel conseguimento dei gradi accademici, a tutte le Università e Facoltà cattoliche.

(2) I gradi accademici nelle scienze sacre sono: il Baccalaureato, il Prolitato o Licenza, e il Dottorato o Laurea: per la S. Scrittura solamente la Licenza e la Laurea.

(3) La concessione dei gradi accademici fatta direttamente dalla S. Congregazione produce i medesimi effetti giuridici, come se fosse fatta dopo regolari esami presso le pubbliche Università o Facoltà. *Decret. della medes. Congr. 18 dic. 1903.*

Ma quali sono i dritti di coloro che han conseguito questi gradi accademici? Eccoli: 1. sono costituiti in dignità. *Cap.* « *Quanto* » *3, de Magistris* e *Clement. 2, cod. tit.;* 2. sono costituiti in nobiltà, *Ex cap. XXVIII* « *de praebendis* » *X, III, 5:* 3. possono portar l'anello sempre e dovunque, eccetto durante la celebrazione della S. Messa, *S. C. dei Riti, 13 febbr. 1625, 20 nov. 1628, 11 april. 1840;* 4. sono dispensati da altro esame, eccetto nel concorso delle Parrocchie di libera collazione, *Icard* « Praelect. tom. II, pag. 109 » e *Deshayes* « Memento juris eccl. p. 484 »; 5. possono redarre gli atti nelle cause di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio, e validamente possono venire scelti in Conservatori degli Ordini Religiosi e degl'Istituti Pii, in Giudici Sinodali, in Commissarii e Giudici Apostolici nelle cause beneficiarie ed ec-

clesiastiche, *Mot. propr.* « *Inter multiplices* » *di Pio X, 21 febbr. 1905;* 6. fra loro deve essere nominata una mettà almeno dei Canonici e tutte le dignità dei Capitoli, *Trident. Sess. XXIV, De Reform., Cap. XII,* confermato dalla *S. C. degli Studii, 7 marz. 1907;* 7. fra loro solamente devono essere scelti dopo regolare concorso il Canonico Teologo ed il Canonico Penitenziere delle Cattedrali, ed, ove altri venisse nominato a tali prebende, *infra l'anno* del possesso deve conseguire i gradi accademici esclusivamente presso qualche pubblica Università, sotto pena di decadenza immediata dal canonicato, *Boll.* « *Pastoralis officii* » *di Benedetto XIII, 27 mag. 1725* e *Trident. Sess. XXIV, De Reform. Cap. VIII,* confermate dalla *S. C. degli Studii, 7 marz. 1907;* 8. fra loro anche devono scegliersi gli Esaminatori Prosinodali, *Trident. Sess. XXIV, De Reform. Cap. XVIII;* 9. fra loro ancora ed esclusivamente i Vicarii e i Provicarii Generali delle Diocesi, *Decret. della S. C. dei Vescovi e Regol., 28 agosto 1582, 6 ott. 1645* e *26 april. 1691;* 10. nonchè i Vescovi, *Trid. Sess. XXII, De Reform., Cap. II* e *Costit.* « *Onus Apostolicae* » *di Gregorio XIV, 15 mag. 1591;* 11. in tutto poi godono di una generale presunzione favorevole di dritto, *Maupied,* « R. de M. », *Schmalzgrueber, Deshayes* « Memento » pag. 484, e tutti i Canonisti.

E qui preghiamo tutti i giovani laureati nelle scienze sacre a non prendere sul serio tali dritti che loro competono in virtù dei sacri canoni. Che essi lo sappiano, ed i giovani ne facciano tesoro per la vita: le leggi canoniche favorevoli ai subalterni dai superiori non vengono mai osservate, per modo ch'esse diventano la più sanguinosa ironia, la più perfida ed empia canzonatura, la più spudorata ipocrisia con cui s'ingannano i semplici ed inesperti,

che dopo aver buttato sangue a studiare colle più legittime e sante speranze, ad altro non riusciranno che a divenire oggetto di calunnia per l'invidia dei compagni, oggetto di derisione e di persecuzione per la gelosia dei superiori. Ne abbiamo una triste e dolorosa esperienza personale! Riusciranno a rendere grandi servizii a costoro? Era loro dovere il farlo e non s'attendano mai alcun ringraziamento. Non vi riusciranno qualche volta per la difficoltà obbiettiva della cosa? Verranno condannati di poca prudenza e di poca accortezza. La gratitudine non esiste più nel mondo, e meno che mai nei superiori ecclesiastici, che non hanno questa virtù se non per l'adulazione che aspirano a pieni polmoni e con insaziabile avidità, che pretendono anche negli errori che commettono, perchè si credono infallibili ed impeccabili. Guai! a quel laureato che osa pretendere di far valere i suoi dritti di fronte ad un Ordinario prepotente, massime se questi fosse un Cardinale o un beniamino della Curia Romana! egli sarà accusato di orgoglio e di ambizione, riceverà ogni sorta di umiliazioni e diverrà oggetto della più furiosa e costante persecuzione, stante che i superiori ecclesiastici passano sù a qualunque delitto, ma non perdonano mai la legittima reazione alla loro sistematica prepotenza violatrice di ogni dritto umano e divino. Farà sentir forte la sua voce di protesta e ricorrerà a Roma? Sarà un gran che se nol faranno morir di crepacuore! ma nella migliore delle ipotesi verrà indicato e condannato come ribelle alla Chiesa, come mancante di spirito e di vocazione ecclesiastica, come prossimo a perder la fede; quasi queste auguste e sante cose fossero impersonate nella prepotenza dei superiori e non fossero assai ben separate e ben diverse da loro!

(4) L'ufficio dei Consultori in questa S. Congregazione è delicatissimo e richiede una dottrina profonda in tutti i rami delle scienze sacre.

(5) È degno di speciale menzione il *Breve Apostolico del 27 marz. 1906*, col quale si prescrivono le Norme per l'insegnamento della S. Scrittura a tutti i Seminarii: le diamo senz'altro in fine del Titolo.

(6) Crederemmo più consentaneo allo scopo della sua istituzione, che in avvenire il Canonicato Teologale nei Capitoli delle Cattedrali venisse conferito a concorso fra' laureati in S. Scrittura, e solo in mancanza di questi fra' semplicemente laureati in S. Teologia: nel concorso poi dovrebbe trattarsi sempre Scrittura non già Morale, come usa pel Penitenziere, e dovrebbe imporsi una pubblica conferenza scritturale al popolo nella Cattedrale, perchè non basta sapere scrivere, ma si dovrebbe anche sapere predicare, questo essendo lo scopo diretto voluto dai s. canoni.

(7) La Commissione degli studii biblici, per la consecuzione dei gradi accademici nella S. Scrittura ha stabilito il seguente *programma di esami:*

*I. Per la Licenza o Prolitato.*

*L'esame in iscritto* consisterà: nell'esegesi (cioè esposizione dottrinale, critica e filologica) dei quattro Evangeli e degli Atti degli Apostoli. La spiegazione ampia di qualche tratto scelto dagli esaminatori sarà fatta senz'alcun altro libro, oltre il testo e la concordanza; e ciò anche oralmente.

*L'esame orale* abbraccia: 1. i quattro Evangeli e gli Atti degli Apostoli in greco; 2. i quattro libri dei Re in ebraico: 3. la storia del popolo ebreo da Samuele alla

cattività babilonica, e la storia evangelica ed apostolica sino alla prigionia di S. Paolo a Roma; 4. l'introduzione speciale ai singoli libri del V. e del N. T.; 5. alcune tesi scelte dall'introduzione generale, cioè: *a)* l'ispirazione dei Libri Santi, *b)* il senso letterale e tipico, *c)* le leggi dell'Ermeneutica, *d)* le antiche Sinagoghe degli Ebrei, *e)* le varie sette dei Giudei al tempo di G. C., *f)* le varie nazionalità dei popoli residenti nella Palestina al tempo di G. C., *g)* Geografia della Palestina al tempo dei Re, *h)* divisione e topografia di Gerusalemme al tempo di G. C.: *i)* i viaggi di S. Paolo: *k)* le antichissime iscrizioni della Palestina: *l)* il calendario ed i principali riti sacri degli Ebrei: *m)* pesi, misure e monete ricordate nella S. Scrittura.

*II. Per la Laurea o Dottorato.*

*L'esame scritto* consisterà in un'ampia dissertazione di qualche grave tesi scelta dal candidato ed approvata dalla Commissione.

*L'esame orale* abbraccia: 1. la difesa della dissertazione che verrà impugnata dai Censori: 2. l'esegesi d'una delle seguenti parti del N. T. scelta dal candidato ed approvata dagli esaminatori, cioè: *a)* l'Epistola ai Romani, *b)* le due ai Corinti, *c)* le due ai Tessalonicesi e quella ai Galati, *d)* quelle della prigionia e le pastorali, *e)* quella agli Ebrei, *f)* le Epistole Cattoliche, *g)* l'Apocalisse; 3. l'esegesi di una fra le seguenti parti del V. T., *a)* la Genesi, *b)* l'Esodo, il Levitico e i Numeri, *c)* il Deuteronomio, *d)* Giosuè, *e)* i Giudici e Ruth, *f)* i Paralipomeni, Esdra e Neemia, *g)* Giobbe, *h)* i Salmi, *i)* i Proverbii, *k)* l'Ecclesiaste e la Sapienza, *l)* il Cantico dei Cantici e l'Ecclesiastico, *m)* Ester, Tobia e Giuditta,

*n)* Isaia. *o)* Geremia colle Lamentazioni e Baruch, *p)* Ezechiele, *q)* Daniele e i libri dei Maccabei, *r)* i Profeti minori: 4. *a)* le scuole esegetiche di Alessandria e di Antiochia coll'esegesi dei celebri Padri Greci del secolo IV e V. *b)* le opere esegetiche di S. Girolamo e dei Padri Latini del secolo IV e V, *c)* origine ed autorità del testo Masoretico, *d)* la versione dei Settanta e le altre più antiche della Volgata comparate nel testo. *e)* storia della Volgata sino all'inizio del secolo VII e sua autenticità dichiarata dal Tridentino; 5. la conoscenza, oltre dell'Ebraico e del Caldaico, di qualche altra delle lingue orientali più in uso nella Scrittura.

(8) Cfr. per l'intiero Titolo: *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Ferraris* « Bibliotheca », *De Luca* « Relatio Rom. Cur. », *Plettenberg* « Notit. Congreg. et Trib. Cur. Rom. », *Bangen* « Die roëmische Curie », *Grimaldi* « Les Congrég. Romain. », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 134.

## NORME SPECIALI

### PER L'INSEGNAMENTO DELLA SACRA SCRITTURA NEI SEMINARII

Art. I. L'insegnamento della S. Scrittura nei Seminarii deve abbracciare: in primo luogo le principali nozioni sull'ispirazione, il canone dei libri santi, il testo originale e le principali versioni, nonchè le leggi dell'Ermeneutica; poscia la storia d'ambo i testamenti, e l'analisi e l'esegesi esatta di ogni singolo Libro.

Art. II. Il corso dell'insegnamento biblico dev'essere diviso per gli anni di studio delle

scienze sacre in modo, che terminato il corso l'alunno abbia potuto fornire l'intiero studio.

Art III. Il magistero scritturale sarà costituito a seconda permetteranno le condizioni di ogni singolo Seminario; tuttavia in ciascuno dei medesimi si farà in modo che non manchi l'insegnamento di quelle cose che niun Sacerdote deve ignorare.

Art. IV. Siccome da un canto non è possibile che venga data in iscuola un'accurata interpretazione di tutti i Libri Santi, mentre dall'altro è necessario che il Sacerdote abbia cognizione dell'intera Scrittura, sarà dovere del Professore prepararsi speciale trattato o introduzione per ogni singolo Libro, provandone all'occorrenza l'autorità storica e dandone l'analisi, specialmente di quei Libri o parte di Libri che sono più importanti.

Art. V. Per quanto riguarda il V. T. il Professore, togliendo occasione dai nuovi ritrovati scientifici e dalla sana critica, tesserà la storia del popolo Ebraico in relazione con le altre nazioni; esporrà sommariamente la legge mosaica; spiegherà i principali vaticinii.

Art. VI. Curerà in modo speciale d'ingerire nei discepoli l'amore allo studio ed all'intelligenza dei Salmi, che ogni giorno essi dovranno recitare nell'ufficio divino, spiegandone loro v. gr. parecchi per avvezzarli ad interpretare gli altri.

Art. VII. In quanto poi al N. T. insegnerà in maniera concisa e chiara quali siano le note

proprie dei quattro Evangelii, e come si provi l'autenticità dei medesimi: esporrà il sunto della storia evangelica e la dottrina delle Epistole e degli altri Libri Santi.

Art. VIII. Avrà cura singolare nell' illustrare quei luoghi di entrambi i Testamenti, che riguardano la fede e i costumi cristiani.

Art. IX. Si ricordi sempre, massime nella esposizione del N. T. doversi conformare ai suoi precetti coloro, che poi con la voce e con l'esempio della vita debbono insegnarli al popolo per l'eterna salvezza. Epperò durante le lezioni studierà di ricordare agli alunni qual sia il miglior modo di predicare secondo il Vangelo, cercando all'occasione d'innamorarli del metodo usato dal N. S. G. C. e dagli Apostoli.

Art. X. — Gli alunni che dànno speranza di migliore riuscita, dovranno istruirsi anche, per quanto è possibile, non solo nell' ebraico e nel greco biblico, ma ancora in qualche altra lingua semitica, come la siriaca o l'araba, in conformità alla Enciclica « *Providentissimus* » di Leone XIII.

Art. XI. Nei Seminarii che godono il dritto di conferire i gradi accademici è necessario che vengano aumentate le lezioni di S. Scrittura, che vengano fatte più accurate e profonde dissertazioni e dispute generali e speciali, e che venga accordato maggior tempo allo studio della Bibbia, dell' Archeologia, della Geografia, della Cronologia, della Teologia, della Storia dell'esegesi.

Art. XII. Con singolare diligenza bisogna curare che i migliori alunni conseguiscano i gradi accademici nella S. Scrittura, giusta le norme stabilite dalla Commissione Biblica, ciò che varrà a formarsi ottimi Professori pei Seminarii.

Art. XIII. L'insegnante di S. Scrittura non dovrà mai allontanarsi dalla comune dottrina e dalla tradizione della Chiesa, dovrà far tesoro dei ritrovati moderni della vera scienza, ma sfuggendo i commenti temerarii dei novatori: egli deve trattare solamente quelle questioni che sono di utilità vera all'intelligenza e difesa dei Libri Santi, e deve uniformare il suo insegnamento alle sapienti norme dell'Enciclica « *Providentissimus* » di cui sopra.

Art. XIV. — Gli alunni poi bisogna che suppliscano con lo studio privato a ciò che potrà mancare alle lezioni, stantechè in iscuola non sarà possibile per la mancanza del tempo percorrere tutta la Scrittura, ciò a cui suppliranno occorrendo con l'aiuto di qualche breve commentario ai passi più difficili.

Art. XV. Come in tutte le altre discipline teologiche, così ancora nella biblica, gli alunni dovranno ogni anno dare un esame speciale per addimostrare il profitto riportato, prima di venire promossi alla classe superiore ad ai sacri Ordini.

Art. XVI In tutte le Facoltà qualunque candidato ai gradi accademici di S. Teologia dovrà rispondere anche a varie tesi di Scrit-

tura relative all' introduzione storica e critica, nonchè all' esegesi: dev' essere pure esaminato sull' interpretazione scritturale, sull' ebraico e sul greco biblico.

Art. XVII. Bisognano esortarsi gli studiosi dei S. Libri a leggere non solo gl'interpreti, ma anche i buoni autori che trattano le materie che hanno relazione con la S. Scrittura, come la storia dei due Testamenti, la vita di G. C. e degli Apostoli, i viaggi ed i pellegrinaggi in Palestina, per comprendere più facilmente i luoghi ed i costumi biblici.

Art. XVIII. Appunto per questo in ogni Seminario si procurerà di formare per quanto è possibile, una piccola biblioteca del genere, perchè gli alunni possano esercitarsi in tale studio.

*Breve « Quoniam in re biblica » di Pio X. 27 marzo 1906.*

### Nota generale al Cap. II.

Nel Trattato non abbiam tenuto conto della *Rev. Fabbrica di S. Pietro*, di cui nel *nostro* « Codex Vigens » a pag. 136, e nemmeno dell'*Obolo di S. Pietro* e dell' *Opera per la preservazione della Fede a Roma*, perch'esse non hanno importanza generale pel mondo cattolico, ma solo interesse locale per l'alma città.

# Cap. III. - Dei tribunali di Curia

## Titolo XVII. — Sacra Penitenzieria

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Penitenziere Maggiore — Sua giurisdizione — Requisiti degli altri Ufficiali — Ufficio del Reggente — Del Correttore — Del Datario — Del Teologo — Del Canonista — Del Sigillatore — Dei Procuratori e Minutanti — Pro Sigillatori — Cappellano — Penitenzieri Minori — Perpetuità degli ufficii — Giuramento del segreto.

Can. 337. — *La Sacra Penitenzieria ha per iscopo* esclusivo *il foro interno* o di coscienza anche non sagramentale, epperò la sua giurisdizione viene ristretta: *a*) all'assoluzione delle censure [1] e dei peccati riservati al Papa, *b*) alla concessione delle dispense, *c*) alla commutazione dei voti, *d*) alle sanatorie [2], *e*) alle condonazioni, *f*) all'esame e risoluzione dei casi di coscienza. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugn. 1908, II, 1.°* [3].

Can. 338. — *Ufficiali* ne sono: 1. il *Peniten-*

*ziere Maggiore*, 2. il *Reggente*, 3. il *Correttore*, 4. il *Datario*, 5. il *Teologo*, 6. il *Canonista*, 7. il *Sigillatore*, 8. tre *Procuratori*, 9. tre *Minutanti ordinarii*. *Costit.* « *In Apostolicae* » *di Benedetto XIV, 13 april. 1744.*

Can. 339. — Il *Penitenziere Maggiore*, che dev'essere sempre uno dei Cardinali Preti di S. R. C., laureato in Teologia o in Dritto, viene scelto direttamente dal Papa, nominato per lettera in forma di Breve, e deve esercitare il suo ufficio personalmente. *Ivi.*

Can. 340. — *Se* poi per legittima ragione ammessa dal Pontefice *fosse assente od impedito*, deve egli stesso scegliere un altro Cardinale, avente i medesimi requisiti, e che prende il titolo di Pro Penitenziere, il quale deve esercitare ugualmente in persona l'ufficio facendone spedire i rescritti in suo proprio nome e non sotto quello del Penitenziere. *Ivi.*

Can. 341. — Accadendo che il Penitenziere morisse *in tempo di Sede Romana vacante*, a maggioranza di voti nel Conclave, prima del medesimo in una riunione generale, viene scelto dai Cardinali a votazione segreta un Cardinale Pro Penitenziere pel tempo della vacanza. *Ivi.*

Can. 342. — Il *Penitenziere Maggiore ha la facoltà di assolvere* tutti e singoli di qualunque dignità o preminenza: 1. da qualsiasi censura non solo riservata agli Ordinarii, ma anche in modo speciale al Papa, eccetto i Sovrani ed i Presidenti delle Repubbliche, nonchè i Cardinali che privatamente convenissero sulla scelta

del Papa; 2. da qualsivoglia delitto per quanto grave, ingiunta ai rei l'ubbidienza dovuta ai giudici naturali del foro esterno ed una penitenza a suo piacere: 3. da tutte le censure coloro che vanno a Roma per guadagnare delle indulgenze: 4. dall'eresia occulta ed anche pubblica; 5. di dispensare da qualunque irregolarità occulta o pubblica ad effetto d'ingresso in Ordini Regolari; 6. di dispensare con coloro che fossero stati promossi agli Ordini sacri male o simoniacamente. *Ivi* (4).

Can. 343. — Ugualmente: 7. di convalidare i titoli dei beneficii ottenuti malamente o con occulta inabilità, eccetto il caso di ritardata consacrazione vescovile oltre il tempo stabilito e di simonia reale (5) scientemente contratta; 8. di condonare ai simoniaci poveri una parte del prezzo; 9. condonare o comporre circa i frutti dei beneficii maggiori e minori male percepiti; 10. rimettere in parte o in tutto ai poveri i loro furti, quando i padroni fossero incerti ed i casi occulti; 11. dispensare colle ragazze non vergini che avessero ottenuto sussidii dotali dovuti alle vergini: 12. colle medesime ad effetto d'ingresso nei monasteri; 13. sciogliere dai giuramenti senza pregiudizio dei terzi; 14. commutare qualunque voto, fatto anche con privato giuramento, a fine di contrarre matrimonio e di servirsene (6); 15. commutare ed anche dispensare completamente le ore canoniche; 16. dispensare da qualunque irregolarità

ed inabilità i Regolari, gli apostati ed i fuggitivi dai conventi. *Ivi.*

Can. 344. — Inoltre: 17. di concedere alle monache di clausura un confessore colle debite facoltà per assolverle dai casi riservati o dalle censure, eccetto il caso di violata clausura per cattivo fine, in forma commissoria agli Ordinarii; 18. dispensare dagl' impedimenti impedienti del matrimonio; 19. riconvalidare i matrimonii contratti coll'impedimento di terzo o quarto grado di consanguineità od affinità, e quando gli oratori fossero vissuti per un decennio pubblicamente nel matrimonio anche col secondo grado; 20. convalidare i matrimonii nel caso di dispense ottenute dalla Dataria (7) taciuta la copula già avvenuta; 21. dispensare dall'impedimento del delitto di adulterio; 22. di delegare a chiunque tutte le facoltà predette. *Ivi* (8).

Can. 345. — È pure di competenza del Penitenziere Maggiore supplire la negligenza degli Ordinarii, qualora questi nei tempi stabiliti trascurano di deputare i confessori straordinarii per le moniali, però nominandovi come supplenti confessori approvati per le loro confessioni dagli Ordinarii medesimi. *Costit. « Pastoralis » di Benedetto XIV, 5 agosto 1748.*

Can. 346. — Chiunque poi può domandare al Penitenziere Maggiore qualsiasi grazia, ancorchè questi non possa concederla, perchè egli ha la facoltà d'impetrarla dal Papa: anzi quante volte egli asserisce d'avere ottenuto dal Papa

qualche facoltà, gli si deve prestar fede. *Costitut.* » *Pastor bonus* » *di Benedetto XIV, 13 aprile 1744.*

Can. 347. — Finalmente in quattro giorni della Settimana Santa, cioè la domenica delle Palme nella Basilica Lateranense, il mercoledì nella Basilica Liberiana, il giovedì e venerdì nella Basilica Vaticana deve ascoltare le confessioni dei fedeli nella sede a ciò destinata, e toccare con la verga penitenziale le teste di coloro che umilmente gli s'inginocchiano davanti, dando loro così l'indulgenza dei peccati veniali, *Costit.* « *Romanus Pontifex* » *d' Innocenzo XII, 4 aprile 1692;* il mercoledì delle Ceneri, il venerdì santo e nel giorno della Commemorazione di tutti i defunti ha il dritto di celebrare solennemente nella Cappella Pontificia, nonchè quello di assistere il Romano Pontefice agonizzante e raccomandargli l'anima, *Costit.* « *In Apostolicae* » *di Benedetto XIV, sopr. cit.*

Can. 348. — Il *Reggente*, il *Datario*, il *Teologo*, il *Canonista* devono essere uomini profondi per dottrina e versati specialmente nella soluzione dei casi di coscienza; il *Correttore* nei decreti, nello stile e nelle altre cose proprie della Penitenzieria; il *Sigillatore* uomo onestissimo e versato nella spedizione degli affari; i *Procuratori* ed i *Minutanti* di vita e di costumi integri e ciascuno idoneo al proprio ufficio : tutti poi devono essere Sacerdoti o per lo meno ordinati *in sacris. Ivi.*

Can. 349. — Il *Reggente*, il *Correttore*, il *Teo-*

*logo,* il *Canonista,* il *Datario,* il *Sigillatore,* scelti dal Penitenziere Maggiore e presentati al Pontefice, ricevuta la pontificia confermazione, non si ammettono all'ufficio, sotto pena di nullità nell'elezione, se non con le lettere di nomina del Penitenziere indicanti tale conferma e firmate da qualcuno dei Segretarii. *Ivi.*

Can. 350. — All' *ufficio dei Procuratori* si provvede dal Penitenziere Maggiore per concorso fra i Minutanti, a *quello dei Minutanti* per pubblico concorso, con l'intervallo di sei giorni, e poi vengono nominati coloro che sono stati diligententemente esaminati ed approvati dal Reggente e dal Correttore sulla vita, sui costumi, sulla scienza e su tutte le altre qualità necessarie; gli uni e gli altri non si ammettono all'ufficio senza le lettere di nomina del Penitenziere, e ciò sotto pena di nullità nella nomina. *Ivi.* (9)

Can. 351. — Il *Reggente*, che è sempre un Prelato Uditore del Palazzo Apostolico, deve invigilare acciò gli affari vengano spediti con la massima correttezza e diligenza, esaminare tutte le domande e i casi proposti alla Sacra Penitenzieria, comandandone la spedizione: senza il suo ordine, la previa ricognizione ed approvazione, ai Procuratori non é lecito d'iniziare alcuna pratica. *Ivi.*

Can. 352. — *Pel sollecito disbrigo degli affari* egli ogni settimana deve riunire i Procuratori e, considerate le domande dei singoli oratori, vi

scrive in margine il suo rescritto, ordinando vi si dia immediata esecuzione. *Ivi.*

Can. 353. — Negli affari dubbii, od oscuri, od intrigati, ne deve riferire al Penitenziere Maggiore, perchè vengano esaminati con maggiore diligenza e decisi nella di lui segnatura o congresso. *Ivi.*

Can. 354. — Il *Correttore* invigila perchè tutte le spedizioni vengano scritte giusta la prassi e senza cancellature di sorta, ne *esamina le minute* fatte dai Procuratori ed *occorrendo le corregge* prima che vengano consegnate alle parti, acciocchè le lettere vengano spedite integre, esatte e senz' alcuna cancellatura od abrasione. *Ivi.*

Can. 355. — Il *Datario scrive* in margine alle suppliche *la data* del luogo, del giorno, mese ed anno dell' èra cristiana e del Pontificato, e morto il Papa, vi nota la vacanza della Sede Romana. *Ivi.*

Can. 356. — Il *Teologo Consultore* (l' ufficio del quale per non interrotta consuetudine suole affidarsi ad un Sacerdote Gesuita) *studia* diligentemente, ed occorrendo ne dà anche in iscritto il suo parere, *le domande e i casi* maggiormente intrigati e difficili, che gli vengono rimessi per ciò appunto dal Penitenziere Maggiore o dal Reggente. *Ivi.*

Can. 357. — Il *Canonista Consultore*, parimenti richiesto dal Penitenziere o dal Reggente, dà anch'egli il proprio parere in iscritto sui casi che gli vengono rimessi. *Ivi.* (10)

Can. 358. — Il *Sigillatore* esamina se le lettere siano o no scritte nelle forme volute e vi appone il sigillo, ritira dalla Cassa Pontificia e distribuisce agli Ufficiali il mensile loro stabilito, spedisce le lettere, esige e versa le tasse, custodisce diligentemente l' archivio ed i registri, servendosi all' occasione anche dell' aiuto del Pro-Sigillatore *Ivi.*

Can. 359. — I *Procuratori* o *Segretarii* scrivono diligentemente e fedelmente il compendio delle suppliche e ne riferiscono ai superiori dell'ufficio senz' ordine dei quali non devono mai rispondere, consegnano per esteso le minute al Correttore per l'approvazione o correzione; non devono mai allontanarsi senza grave motivo riconosciuto ed approvato dal Penitenziere o dal Reggente dalle formole ordinarie: i *Minutanti* scrivono e registrano le lettere loro commesse. *Ivi.* (11)

Can. 360. — Il *Pro-Sigillatore* dev'essere celibe o per lo meno tonsurato, di età matura, probo di costumi ed avente l' istruzione necessaria al suo ufficio, deve godere buona fama e prestare la conveniente cauzione, dovendo esigere e versare i proventi della Penitenzieria, ed aiutare in tutto il Sigillatore *Ivi.*

Can. 361. — Il *Cappellano*, che dev' essere Sacerdote o per lo meno ordinato *in sacris*, la fa da portiere nella segnatura, indicandone agli Ufficiali per mezzo di cedolette il giorno e l'ora delle riunioni. *Ivi.*

Can. 362. — Il *Penitenziere Maggiore* no-

mina nelle tre Basiliche Patriarcali, cioè Vaticana, Lateranense e Liberiana, i *Penitenzieri Minori*, esaminati ed approvati già nella segnatura della Penitenzieria, perchè ogni giorno siano pronti ad ascoltarvi le confessioni in diverse lingue; essi vengono scelti da tre Ordini Religiosi, mai però dai Cappuccini, in modo che tutti quelli d'una Basilica appartengano allo stesso Ordine, abitino in comune vicino alla medesima con a capo uno di loro, che prende il titolo di Superiore della Penitenzieria, e sono mantenuti a spese della Cassa pontificia. *Ivi.* (12).

Can. 363. — *Gli ufficii tutti della Penitenzieria sono perpetui* a vita dei possessori, nè mai si ritengono vacanti, eccetto il caso di legittima privazione, se non per loro libera rinunzia, o per promozione al cardinalato, o ad un vescovado richiedente la residenza, o per trasferimento ad altro ufficio della medesima Penitenzieria. *Ivi.*

Can. 364. — Finalmente *tutti gli Ufficiali* di questo S. Tribunale prima di essere ammessi al proprio ufficio *debbono fare il seguente giuramento* nelle mani del Penitenziere Maggiore:

« *Io N. N. Reggente* (o Correttore, o Data-
« rio ecc.) *da ora innanzi sarò fedele ed ubbi-*
« *diente al Beato Pietro, al Signor Nostro Papa*
« . . . . . *ed ai suoi canonici successori: eser-*
« *citerò con fedeltà e gratuitamente il mio ufficio,*
« *nè riceverò cosa alcuna nemmeno spontaneamente*
« *offerta o regalata, eccetto lo stipendio stabilitomi:*
« *non rivelerò mai a nessuno, fuori di ufficio, i*
« *segreti della Penitenzeria, i casi occulti e le*

« *persone di cui nei medesimi si trattasse: e così* « *giuro sul Santo Evangelo* ». (13)

(1) Importa le censure contenute nella *Costit.* « *Apostolicae Sedis* » *di Pio IX, 9 ottobre 1869,* e le posteriormente lanciate dai Pontefici e dai Concilii generali, che facciamo seguire immediatamente dopo il Titolo.

(2) Sanatoria si chiama la convalidazione di un atto o di una dispensa invalidamente operati od ottenuti.

(3) Le dispense matrimoniali di foro esterno sia pei ricchi sia pei poveri sono di competenza della Congregazione dei Sagramenti. Cfr. il relativo Titolo a pag. 91, can. 140.

(4) Tutte le facoltà segnate in questo e nei canoni seguenti s'intendono sempre nel foro interno esclusivamente.

(5) La *simonia reale* consiste nel fare doni o pagamenti effettivi per ottenere beni spirituali e beneficii ecclesiastici, e sventuratamente forma una delle più vergognose e scandalose piaghe del Clero, causata ed incoraggiata dall' ingiustizia di coloro che stanno in alto e che non tengono in alcun conto i meriti intellettuali e morali dei dotti ed onesti Sacerdoti.

(6) Le formole per domandare tali commutazioni e dispense trovansi presso Antoine, Scavini, Gury, D'Annibale, Bucceroni, Aertnys, e tutti gli altri Moralisti: ne diamo qui solamente alcune:

*Per l'affinità occulta*

« Eminenza Rev.ma

« Tizio conscio (od ignaro) dell'impedimento contrasse « davanti alla Chiesa con una donna, di cui prima avea « conosciuto carnalmente la madre (o la figlia o la so-

« rella): laonde non potendosi adesso separare senza scan-
« dalo, ed essendo l'impedimento occulto, umilmente sup-
« plica l'Eminenza Vostra a degnarsi di concedergli la
« necessaria dispensa perchè possa validamente sposare.
« Si degni l'Eminenza Vostra dirigere la risposta al sot-
« toscritto. »

Si aggiunga il nome, il cognome ed il luogo del supplicante nella propria lingua, ed il francobollo per la risposta.

*Per un doppio impedimento*

« Eminenza Rev.ma

« Tizio e Caia, consanguinei di secondo grado, vinti
« da irrefrenabile passione, non già per la speranza di
« ottenere più facilmente la dispensa, peccarono carnal-
« mente. Adesso Martino, fratello di Tizio, vorrebbe spo-
« sare la Caia dotandola, cosa ch'essa non potrebbe avere
« diversamente. Entrambi quindi supplicano la Santità
« Sua a degnarsi di conceder loro a mezzo della Congre-
« gazione dei Sagramenti la dispensa di consanguineità,
« e l'Eminenza Vostra su quello di affinità occulta pro-
« veniente da copula illecita, perchè possano validamente
« e lecitamente sposarsi. Si degni Vostra Eminenza di man-
« dare la risposta al sottoscritto. »

*Pel voto di castità*

« Eminenza Rev.ma

« Sempronia a quindici anni, scientemente e libera-
« mente fece il voto di perpetua castità; adesso intanto
« a giudizio del confessore, il quale da molto tempo ne
« ascolta le confessioni, si troverebbe in grave pericolo
« di perder l'anima qualora non isposasse : supplica per-

« ciò umilmente e caldamente l'Eminenza Vostra a com-
« mutarle un tal voto perchè possa sposare. Si degni Vo-
« stra Eminenza di mandare la risposta al sottoscritto. »

(7) Oggi non più dalla Dataria, ma dalla nuova Congregazione dei Sagramenti, di cui a pag. 90.

(8) La Sacra Penitenzieria suole accordare questa delega in forma anche abituale con una pagelletta a stampa, che desidereremmo ottenessero tutti i Predicatori Quaresimalisti, ai quali specialmente non è raro capitino i casi ivi contemplati: la riportiamo per intero a comodità loro:

*Pagella della S. Penitenzieria*

Tibi dilecto in Christo confessario ab Ordinario loci ad excipiendas fidelium utriusque sexus sacramentales confessiones legitime approbato infrascriptas concedimus facultates, quibus, non obstante Constitutione *Apostolicae Sedis*, pro foro conscientiae et in sacramentali confessione auctoritate apostolica uti valeas et non aliter; ita tamen ut illas nemini manifestes, nisi necessitas aut utilitas id exegerit:

*Absolvendi* : I. ab excommunicatione Romano Pontifici simpliciter reservata ob manus violentas iniectas sive in clericos sive in regulares, in casibus tamen non deductis nec de facili ad forum Ordinarii deducendis: dummodo non sit secuta mors vel mutilatio seu lethale vulnus aut ossium fractio; et iniuncta congrua poenitentia salutari cum obligatione caute et competenter satisfaciendi parti laesae.

II. A censuris contra duellantes statutis, dummodo casus ad forum Ordinarii non fuerint deducti, iniuncta gravi poenitentia salutari et aliis iniunctis quae fuerint de iure iniungenda.

III. Quoscumque poenitentes (exceptis haereticis publicis sive publice dogmatizantibus) a quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis ob haereses tam nemine audiente vel advertente quam coram aliis externatas, ob infidelitatem et catholicae fidei abiurationem private admissas, sortilegia ac maleficia haereticalia etiam cum sociis patrata, necnon ob doemonis invocationem cum pacto donandi animam, idololatriam ac superstitiones haereticales exercitas, ac demum ob quaecumque insinuata falsa dogmata incursis, postquam tamen poenitens complices, si quos in praemissis habeat, Ordinario loci vel Sacrae Inquisitioni prout de iure denunciaverit: et quatenus de justa causa nequeat ante absolutionem denunciare, facta a poenitente seria promissione denunciationem peragendi cum primum et meliori modo quo iudicio tuo fieri poterit: et postquam in singulis casibus haereses coram te secrete abiuraverit et pactum cum maledicto daemone initum expresse revocaverit, traditis tibi ad comburendum syngraphis forsan exaratis aliisque mediis superstitiosis, iniuncta pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentorum et obligatione se prudenti indicio tuo retractandi apud personas coram quibus haeres manifestavit et reparandi illata scandala.

IV. A censuris et poenis ecclesiasticis incursis ob violationem clausurae regularium utriusque sexus, dummodo non fuerit commissa cum intentione ad malum finem, etiam effectu non secuto, nec casus fuerint ad forum Ordinarii deducti, iniuncta congrua poenitentia salutari. Et insuper mulieres tantum a censuris et poenis ecclesiasticis ob violationem ad malum finem clausurae virorum religiosorum incursis, dummodo tamen casus occulti remaneant, iniuncta gravi poenitentia salutari cum

prohibitione accedendi ad ecclesiam vel conventum seu coenobium dictorum religiosorum durante occasione peccandi.

V. A censuris et a poenis ecclesiasticis ob retentionem et lectionem librorum prohibitorum incursis, iniuncta congrua poenitentia salutari, nec non firma obligatione tradendi Ordinario loci aut cui de jure sive per se sive per alium absque ulla mora, et quantum fieri poterit ante absolutionem, libros prohibitos, si quos poenitens in sua potestate retineat.

VI. A casu Sedi Apostolicae reservato ob accepta munera a regularibus utriusque sexus, iniuncta poenitentia salutari, et quando agitur de muneribus quae valorem decem scutatorum non excedunt (L. 52), imposita aliqua eleemosyna iudicio tuo taxanda et caute eroganda cum primum poterit in beneficium religionis aut conventus cui facienda esset restitutio, dummodo tamen non constet quod illa fuerint de bonis propriis religionis: quatenus vero accepta fuerint ultra valorem scutatorum decem vel constet fuisse de bonis propriis religionis, facta prius restitutione; quam si de praesenti poenitens adimplere nequeat, emissa seria promissione restituendi infra terminum tuo arbitrio praefiniendum: alias sub reincidentia.

VII. A censuris et poenis ecclesiasticis eos qui sectis vetitis massonicis, aut carbonariis, aut aliis eiusdem generis sectis nomen dederunt *(cfr. notam 12, Tit. XII huius operis)* aut qualemcumque favorem praestiterunt, ita tamen ut a respectiva secta omnino se separent eamque abiurent, libros, manuscripta, ac signa sectam respicentia, si quae retineant, in tuas manus tradant, ad Ordinarium quamprimum caute transmittenda, aut saltem,

si iustae gravesque causae id postulent, comburenda; iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentalis confessionis, aliisque iniunctis de iure iniungendis: necnon eos qui eiusmodi sectarum duces et coriphaeos occultos denunciare culpabiliter neglexerint, iniuncta pariter salutari poenitentia et firma obligatione sub reincidentia eosdem Ordinario loci vel aliis ad quos spectat prout de iure denunciandi.

VIII. Religiosos cuiusque Ordinis, dummodo apud te legitimam habuerint licentiam peragendi confessionem sacramentalem, necnon moniales, dummodo tamen pro ipsis fueris ab Ordinario approbatus vel deputatus, non solum a praemissis sed etiam a casibus et censuris in sua religione reservatis.

IX. Commutandi, consideratis causis, omnia vota simplicia privatim emissa in alia poenitentiae vel pietatis opera; exceptis quinque votis Sedi Apostolicae reservatis, scilicet castitatis, religionis ac trium peregrinationum, nempe ad sacra SS. Apostolorum limina, ad S. Iacobum in Compostellis et ad Jerusalem, necnon votis poenalibus ad sese arcendum a peccatis et insuper voto non ludendi, ac votis in quibus agitur de praeiudicio vel de iure tertii.

*Dispensandi:* X. Ad petendum debitum coniugale cum trasgressore voti castitatis privatim emissi, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, monendo huiusmodi poenitentem ad id servandum teneri tam extra licitum usum matrimonii, quam si marito seu uxori respective supervixerit.

XI. Cum incestuoso seu incestuosa ad petendum debitum coniugale cuius ius amisit ex superveniente occulta affinitate per copulam carnalem habitam cum consanguinea vel consanguineo sive in primo, sive in primo et se-

cundo, sive in secundo gradu suae uxoris seu respective mariti: remota occasione peccandi, et iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum.

XII. Super occultis impedimentis primi, necnon primi et secundi, ac secundi tantum gradus affinitati provenientis ex illicita copula, quando agatur de matrimonio cum dicto impedimento iam contracto: ita tamen ut, si huiusmodi affinitas proveniat ex copula cum matre desponsatae, nativitas desponsatae copulam ipsam antecedat: monito poenitente de necessaria secreta renovatione consensus cum sua putata uxore vel suo putato marito, certiorato seu certiorata de nullitate prioris consensus, sed ita caute ut ipsius delictum nusquam detegatur: et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis auctoribus traditas: remota occasione peccandi atque iniuncta poenitentia salutari et confessione sacramentali semel in mense per tempus arbitrio tuo statuendum.

XIII. Super impedimento occulto criminis dummodo sit absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto; monitis putatis coniugibus de necessaria secreta renovatione consensus, ac iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum.

XIV. Super occulta irregularitate contracta ex violatione censurarum dumtaxat cum sacerdotibus vel in sacris ordinibus constitutis tam saecularibus quam regularibus, dummodo tamen ipsi regulares habeant ut supra legitimam licentiam peragendi apud te confessionem sacramentalem.

Volumus autem ut supradictis facultatibus uti valeas

tantummodo per . . . . . (e. gr. triennium vel ultra) a data praesentium computandum : et abstineas absolvere a casibus reservatis locorum Ordinariis nisi facultatem ab eisdem obtinueris.

Mens vero nostra est: 1° ut si forte ex oblivione vel inadvertentia ultra praedictum terminum his facultatibus te uti contingat, absolutiones seu dispensationes exinde impertitae ratae sint et validae; 2.° ut iniunctio confessionis sacramentalis, de qua sub nn. XI, XII et XIII, non sit irritativa sed tantum praeceptiva; 3.° ut his facultatibus non solum singillatim sed etiam cumulatim in uno eodemque casu uti possis.

Datum Romae, die . . . . . .

(9) Essendo gli affari della S. Penitenzieria della massima importanza, sarebbe a parer nostro desiderabile che all'ufficio di Procuratore e di Minutante non possa venir mai nominato alcuno che non fosse Sacerdote e che non avesse compito per lo meno trent'anni, cioè l'età richiesta dal *Decret. di Clemente XI, 15 ott. 1701,* per poter essere abilitato ad ascoltare a Roma le confessioni degli uomini, giusta *Onorante* « Praxis Secretariae Vicariatus Urbis ».

(10) Sarebbe non solo utilissimo, ma assolutamente necessario, che con decreto generale fosse imposto a tutte le Curie Diocesane di nominare, a somiglianza della S. Penitenzieria, un Teologo ed un Canonista Consultori, ai quali venissero affidati per lo studio ed il voto i casi più gravi, onde evitare ricorsi e gravami presso la S. Sede, che riescono sempre di poco onore per gli Ordinarii.

(11) È di rigorosissimo dritto che i rescritti della S. Penitenzieria deve aprirli e leggerli solamente colui

al quale sono espressamente diretti. Cfr. *Deshayes* « Memento juris ecclesiastici » pag. 174.

Le abbreviazioni poi maggiormente usate in tali rescritti s' interpretano come appresso: *Ali* = altrimenti; *als* = diversamente; *aplica* = apostolica; *appbatis* = approvati; *aucte* = di autorità; *cen.* = dalle censure; *circumpesui* = alla circospezione; *confne* = in confessione; *consciae* = di coscienza; *discreoni* = alla discrezione; *excoe* dalla scomunica; *gnali* = dalla generale; *humoi* = siffatta; *infraptum* = infrascritto; *irregulte* = dalla irregolarità; *igr* = quindi; *ltima* = legittima; *lrae* = lettere: *Ordio* = Ordinario; *Pp.* = Papa; *ptur* = narrato; *pntium* = della presente: *pbter* = prete; *poenia* = penitenza: *poe* = potere; *qtenus* = in quanto; *saluti* = salutare; *spearl* = specialmente: *quatens* = in quanto: *sen.* = sentenze: *ten* = tenore; *sactum* = sagramento.

(12) I Penitenzieri Minori della Basilica Lateranense, che sono Francescani, sono stati sottoposti dal *Mot. propr. di Pio X, 17 sett. 1907* alle seguenti leggi:

I. Essi debbono venir presentati dal loro Generale al Penitenziere Maggiore, che ha il dritto di esaminarli e di aggregarli al Collegio.

II. Il Superiore del Collegio viene nominato dal Generale fra gli approvati dal Penitenziere Maggiore, e dura in carica tre anni.

III. I Penitenzieri Minori in ordine al loro ufficio dipendono solamente dal Penitenziere Maggiore.

IV. In quanto all'osservanza regolare, specialmente per la vita comune e per la visita, restano sotto l'immediata giurisdizione del Generale, come tutti gli altri religiosi: il Generale però non può rimuoverne alcuno dall'ufficio senza il giudizio del Card. Penitenziere Maggiore.

V. Colui che per un intero sessennio avrà esercitato bene l'ufficio, avrà nella sua Provincia il titolo ed il grado di *Ex-custode*: chi lo avrà esercitato parimente bene per un tempo più lungo verrà dal Definitorio Generale decorato di qualche speciale privilegio. *Iri.*

(13) Cfr. per questo Titolo: *Plettenberg* « Notitia Congreg. et Tribun. Cur. Rom. », *Bangen* « Die roëmische Curie », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Grimaldi* « Les Congrég. Rom. », *Ferraris* « Bibliotheca », *Santi* « Praelect. », *De Luca* « Relat. Rom. Cur. », *Bouix* « De Curia Romana », *Colomiatti* « Codex », *Deshayes* « Memento iuris ecclesiastici », il *nostro* « Codex Vigens » pag. 164.

## CONSTIT. « APOSTOLICAE SEDIS »

### QUA CENSURAE LATAE SENTENTIAE LIMITANTUR

Apostolicae Sedis moderationi convenit, quae salubriter veterum canonum auctoritate constituta sunt, sic retinere, ut, si temporum rerumque mutatio quidpiam esse temperandum prudenti dispensatione suadeat, eadem Apostolica Sedes congruum supremae suae potestatis remedium ac providentiam impendat. Quamobrem, quum animo Nostro jampridem revolveremus ecclesiasticas censuras, quae per modum latae sententiae ipsoque facto incurrendae, ad incolumitatem ac disciplinam ipsius Ecclesiae tutandam effrenemque improborum licentiam coercendam et emendandam sancte per singulas aetates indictae ac promulgatae sunt, magnum ad numerum sensim excrevisse; quasdam etiam,

temporibus moribusque mutatis, a fine atque causis ob quas impositae fuerant, vel a pristina utilitate atque opportunitate excidisse, eamque ob rem non infrequentes oriri, sive in ipsis fidelibus, dubietates, anxietates, angoresque conscientiae; Nos ejusmodi incommodis occurre volentes, plenam earumdem recensionem fieri Nobisque proponi jussimus ut diligenti adhibita consideratione, statueremus quasnam ex illis servare ac retinere oporteret, quas vero moderari aut abrogare congrueret. Ea igitur, recensione peracta, ac Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, in negotiis Fidei Generalibus Inquisitoribus per universam christianam rempublicam deputatis, in consilium adscitis, reque diu ac mature perpensa, motu proprio, certa scientia, matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, hac perpetuo valitura Constitutione decernimus : ut, ex quibuscumque censuris, sive excommunicationis, sive suspensionis, sive interdicti, quae per modum latae sententiae ipsoque facto incurrendae, hactenus impositae sunt, nonnisi illae, quas in hac ipsa Constituzione inserimus, eoque modo quo inserimus, robur exinde habeant; simul declarantes easdem, non modo ex veterum canonum auctoritate, quatenus cum hac Nostra Constitutione conveniunt, verum etiam hac ipsa Constitutione Nostra, non secus ac si primum editae ab ea fuerint, vim suam prorsus accipere debere.

### § I. *Excommunicationes latae sententiae, speciali modo R. Pontifici reservatae*

Itaque excommunicationi latae sententiae, speciali modo R. Pontifici reservatae, subjacere declaramus :

1. Omnes a christiana fide apostatas, et omnes ac singulos haereticos, quocumque nomine censeantur, et cujuscumque sectae existant, eisque credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores.

2. Omnes et singulos scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicae libros eorumdem apostatarum et haereticorum, haeresim propugnantes, necnon libros cujusvis auctoris per Apostolicas litteras nominatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, imprimentes et quomodolibet defendentes (1).

3. Schismaticos et eos qui a Romani Pontificis pro tempore exsistentis obedientia pertinaciter se subtrahunt vel recedunt.

4. Omnes et singulos, cujuscumque status, gradus vel conditionis fuerint, ab ordinationibus seu mandatis Romanorum Pontificum pro tempore existentium ad universale futurum Concilium appellantes, necnon eos quorum auxilio, consilio, vel favore appellatum fuerit.

5. Omnes interficientes, mutilantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes, vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, Pa-

triarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicae Legatos vel Nuntios, aut eos a suis dioecesibus, territoriis, terris seu dominiis ejicientes; necnon ea mandantes, vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium vel favorem.

6. Impedientes directe vel indirecte exercitium jurisdictionis ecclesiasticae, sive interni sive externi fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, ejusque mandata procurantes, edentes aut auxilium, consilium vel favorerem praestantes.

7. Cogentes sive directe sive indirecte judices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, praeter canonicas dispositiones; item, edentes leges vel decreta contra libertatem aut jura Ecclesiae.

8. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas Litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica vel ab ejusdem Legatis aut Delegatis quibuscumque profecta, eorumque promulgationem vel executionem directe vel indirecte prohibentes, aut, eorum causa, sive ipsas partes, sive alios, laedentes vel perterrefacientes.

9. Omnes falsarios Litterarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis ac supplicationum, gratiam vel justitiam concernentium, per R. Pontificem vel S. R. E. Vice-Cancellarios seu Gerentes-vices eorum, aut, de mandato ejusdem R. Pontificis, signatarum; necnon falso publicantes Litteras Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes supplicationes hujus-

modi sub nomine R. Pontificis seu Vice-Cancellarii aut Gerentis-vices praedictorum.

10. Absolventes complicem in peccato turpi, etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi exoritura infamia et scandalo possit excipere morientis confessionem.

11. Usurpantes aut sequestrantes jurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorum, pertinentes.

12. Invadentes, destruentes, detinentes, per se vel per alios, civitates, terras, loca aut jura ad Ecclesiam Romanam pertinentia, vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam jurisdictionem in eis, necnon ad singula praedicta auxilium, consilium, favorem praebentes.

A quibus omnibus excommunicationibus hucusque recensitis absolutionem Romano Pontifici pro tempore *speciali modo* reservatam esse, et reservari, et pro ea generalem concessionem absolvendi a casibus et censuris sive excommunicationibus Romano Pontifici revervatis, nullo pacto sufficere declaramus, revocatis insuper, earumdem respectu, quibuscumque indultis concessis sub quavis forma et quibusvis personis, etiam regularibus cujuscumque Ordinis, Congregationis, Societatis et Instituti, etiam speciali mentione dignis, et in quavis dignitate constitutis.

Absolvere autem praesumentes sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommuni-

cationis vinculo, Romano Pontifici reservatae, innodatos se sciant, dummodo non agatur de mortis articulo, in quo iam firma sit quoad absolutos obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint.

### §. II. *Excommunicationes latae sententiae R. Pontifici reservatae.*

Excommunicationi latae sententiae Romano Pontifici reservatae subjacere declaramus:

1. Docentes vel defendentes, sive publice, sive privatim, propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis poena latae sententiae; item docentes vel defendentes tanquam licitam praxim inquirendi a poenitente nomen complicis, prouti damnata est a *Benedicto XIV* in *Const.* « *Suprema* » 7 jul. 1745, « *Ubi primum* » 2 jun. 1746, « *Ad eradicandum* » 28 sept. 1746.

2. Violentas manus, suadente diabolo, injicientes in clericos vel utriusque sexus monachos, exceptis, quoad reservationem, casibus et personis de quibus jure vel privilegio permittitur ut Episcopus aut alius absolvat.

3. Duellum perpetrantes, aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel, qualemcumque operam aut favorem praebentes, necnon de industria spectantes, illudque permittentes, vel, quantum in illis est, non prohibentes, cujuscumque dignitatis sint, etiam regalis vel imperialis.

4. Nomen dantes *sectae massonicae* aut carbonariae, aut aliis ejusdem generis sectis quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates, seu palam seu clandestine, machinantur, necnon iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes, earumve occultos coryphaeos ac duces non denuntiantes, donec denuntiaverint.

5. Immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violare jubentes aut violantes.

6. Violantes clausuram monialium, cujuscumque generis aut conditionis, sexus vel aetatis fuerint, in earum monasteria absque legitima licentia ingrediendo; pariterque eos introducentes vel admittentes, itemque moniales ab illa exeuntes extra casus ac formam a S. Pio V in Const. « *Decori* » praescriptam.

7. Mulieres violantes regularium virorum clausuram, et superiores aliosve eas admittentes.

8. Reos simoniae realis in beneficiis quibuscumque, eorumque complices.

9. Reos simoniae confidentialis in beneficiis quibuslibet, cujuscumque sint dignitatis.

10. Reos simoniae realis ob ingressum in religionem.

11. Omnes qui questum facientes ex indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus, excommunicationis censura plectuntur Const. S. Pii V « *Quam plenum* » 2 jan. 1569.

12. Colligentes eleemosynas majoris pretii pro Missis, et ex iis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis ubi Missarum stipendia minoris pretii esse solent.

13. Omnes qui excommunicatione mulctantur in Const. S. Pii V « *Admonet nos* » 4 kal. apr. 1567, Innocentii IX « *Quae ab hac Sede* » prid. non. nov. 1591, Clementis VIII « *Ad Romani Pontificis curam* » 26 jun. 1592, et Alexandri VII « *Inter coeteras* » nono kal. nov. 1660, alienationem et infeudationem civitatum et locorum S. R. E. respicientibus.

14. Religiosos praesumentes clericis aut laicis, extra casum necessitatis, sacramentum Extremae-Unctionis aut Eucharistiae per Viaticum ministrare absque parochi licentia.

15. Extrahentes, absque legitima venia, reliquias ex sacris coemeteriis sive catacumbis Urbis Romae, ejusque territorii, eisque auxilium vel favorem praebentes.

16. Communicantes cum excommunicato nominatim a Papa in crimine criminoso, ei scilicet impendendo auxilium vel favorem.

17. Clerici scienter et sponte communicantes in divinis cum personis a R. Pontifice nominatim excommunicatis, et ipsos in officiis recipientes.

### § III. *Excommunicationes latae sententiae, Episcopis sive Ordinariis reservatae.*

Excommunicationi latae sententiae Episcopis sive Ordinariis reservatae subjacere declaramus :

1. Clericos in sacris constitutos, vel regulares, aut moniales, post votum solemne castitatis, matrimonium contrahere praesumentes ;

necnon omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium contrahere praesumentes.

2. Procurantes abortum effectu secuto.

3. Litteris Apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in re cooperantes.

(4. Laicos turpe mercimonium Missarum exercentes, ad tramites recentioris decreti *S. C. Concilii, 25 maii 1893*).

§ IV. *Excommunicationes latae sententiae nemini reservatae.*

Excommunicationi latae sententiae nemini reservatae subjacere declaramus :

1. Mandantes seu cogentes tradi ecclesiasticae sepulturae haereticos notorios, aut nominatim excommunicatos, vel interdictos.

2. Laedentes aut perterrefacientes Inquisitores, denuntiantes, testes, aliosve ministros S. Officii, ejusve sacri Tribunalis scripturas diripientes aut comburentes, vel praedictis quibuslibet auxilium, consilium, favorem praestantes.

3. Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito Apostolico ad formam extravagantis « *Ambitiosae* » *(De rebus Ecclesiae non alienandis).*

4. Negligentes, sive culpabiliter omittentes, denuntiare infra mensem confessarios sive sacerdotes a quibus sollicitati fuerint ad turpia, in quibuslibet casibus expressis a praedecessoribus nostris Gregorio XV, Const. « *Universi* » 20 aug. 1622, et Benedicto XIV, Const. « *Sacramentum poenitentiae* » 1 jun. 1741.

Praeter hos hactenus recensitos, eos quoque quos sacrosanctum Concilium Tridentinum, sive reservata Summo Pontifici aut Ordinariis absolutione, sive absque ulla reservatione, excommunicavit, Nos pariter ita excommunicatos esse declaramus, excepta anathematis poena in decreto sess. IV de editione et usu sacrorum librorum constituta, cui illos tantum subjacere volumus qui libros de *rebus sacris* tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt aut imprimi faciunt (2).

### § V. *Suspensiones latae sententiae S. Pontifici reservatae.*

1. Suspensionem ipso facto incurrunt a suorum beneficiorum perceptione, ad beneplacitum S. Sedis, Capitula et conventus ecclesiarum et monasteriorum, aliique omnes qui ad illarum seu illorum regimen et administrationem recipiunt Episcopos, aliosve Praelatos de praedictis ecclesiis seu monasteriis apud eamdem S. Sedem quovis modo provisos, antequam ipsi exhibuerint Litteras Apostolicas de sua promotione.

2. Suspensionem per triennium a collatione Ordinum ipso jure incurrunt aliquem ordinantes absque titulo beneficii vel patrimonii, cum pacto ut ordinatus non petat ab ipsis alimenta.

3. Suspensionem per annum ab Ordinum administratione ipso jure incurrunt Ordinantes alienum subditum, etiam sub praetextu beneficii statim conferendi aut jam collati, sed minime

sufficientis, absque ejus Episcopi litteris dimissorialibus, vel etiam subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, absque Ordinarii ejus loci litteris testimonialibus.

4. Suspensionem per annum a collatione Ornum ipso jure incurrit qui, excepto casu legitimi privilegii, Ordinem sacrum contulerit, absque titulo beneficii vel patrimonii, clerico in aliqua congregatione viventi, in qua solemnis professio non emittitur, vel etiam religioso nondum professo.

5. Suspensionem perpetuam ab exercitio Ordinum ipso jure incurrunt religiosi ejecti extra religionem degentes.

6. Suspensionem ab Ordine suscepto ipso jure incurrunt qui eumdem Ordinem recipere praesumpserunt ab excommunicato, vel suspenso, vel interdicto, nominatim denuntiatis, aut ab haeretico, vel schismatico notorio; eum vero qui bona fide a quopiam eorum est ordinatus, exercitium non habere Ordinis sic suscepti donec dispensetur, declaramus.

7. Clerici saeculares exteri, ultra quatuor menses in Urbe commorantes, ordinati ab alio quam ab ipso suo Ordinario, absque licentia Card. Urbis Vicarii, vel absque praevio examine coram eodem peracto, vel etiam a proprio Ordinario posteaquam in praedicto examine rejecti fuerint, necnon clerici pertinentes ad aliquem e sex Episcopatibus suburbicariis, si ordinentur extra suam dioecesim, dimissorialibus

sui Ordinarii ad alium directis quam ad Card. Urbis Vicarium, vel non praemissis ante Ordinem sacrum suscipiendum exercitiis spiritualibus per decem dies in domo urbana sacerdotum a Missione nuncupatorum, suspensionem ab Ordinibus sic susceptis, ad beneplacitum S. Sedis, ipso jure incurrunt; Episcopi vero ordinantes ab usu Pontificalium per annum.

(8. Suspensionem a divinis incurrunt ipso facto clerici exercentes turpe mercimonium Missarum, ad tramites recentioris decreti *S. C. Conc. 25 maii 1893*).

(9. Suspensionem a divinis incurrunt clerici, necnon regulares extra claustra degentes, Romae commorantes absque debita Ordinariorum et S. Pontificis licentia, ad tramites recentioris decreti *S. C. Conc. 22 dec. 1894*).

§ VI. *Interdicta latae sententiae reservata.*

1. Interdictum Romano Pontifici speciali modo reservatum, ipso jure incurrunt universitates, Collegia et Capitula, quocumque nomine nuncupentur, ab ordinationibus seu mandatis ejusdem Romani Pontificis pro tempore existentis ad universale futurum Concilium appellantia.

2. Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis ab Ordinario, vel delegato judice, vel a jure interdictis, aut nominatim excommunicatos, ad divina officia seu ecclesiastica sacramenta vel ecclesiasticam sepulturam

admittentes, interdictum ab ingressu Ecclesiae ipso jure incurrunt, donec ad arbitrium ejus cujus sententiam contempserunt competenter satisfecerint (3).

Denique, quoscumque alios Sacrosanctum Concilium Tridentinum suspensos aut interdictos ipso jure esse decrevit, Nos pari modo suspensioni vel interdicto eosdem obnoxios esse volumus et declaramus.

Quae vero censurae, sive excommunicationis, sive suspensionis, sive interdicti, Nostris aut praedecessorum Nostrorum Constitutionibus, aut sacris canonibus, praeter eas quas recensuimus, latae sunt atque hactenus in suo vigore perstiterunt, sive pro R. Pontificis electione, sive pro interno regimine quorumcumque Ordinum et Institutorum regularium, necnon quorumcumque Collegiorum, Congregationum, Coetuum, locorumque piorum, cujuscumque nominis aut generis sint, eas omnes firmas esse et in suo robore permanere volumus et declaramus.

Ceterum decernimus, in novis quibuscumque concessionibus ac privilegiis, quae ab Apostolica sede concedi cuivis contigerit, nullo modo ac ratione intelligi unquam debere aut posse, comprehendi facultatem absolvendi a casibus et censuris quibuslibet R. Pontifici reservatis, nisi de iis formalis, explicita ac individua mentio facta fuerit: quae vero privilegia aut facultates, sive a Praedecessoribus Nostris, sive etiam a Nobis, cuilibet Coetui, Ordini, Congregationi, Societati, et Instituto, etiam regulari, cujusvis speciei, etsi

titulo peculiari praedito, atque etiam speciali mentione digno, a quovis unquam tempore hucusque concessae fuerint, ea omnia, easque omnes Nostra hac Constitutione revocatas, suppressas et abolitas esse volumus, prout reapse revocamus, supprimimus et abolemus, minime refragantibus aut obstantibus privilegiis quibuscumque, etiam specialibus, comprehensis vel non in corpore juris aut Apostolicis Constitutionibus, et quavis confirmatione apostolica, vel immemorabili etiam consuetudine, aut alia quacumque firmitate roboratis; quibuslibet etiam formis ac tenoribus, et cum quibusvis derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, quibus omnibus quatenus opus sit derogare intendimus et derogamus.

Firmam tamen esse volumus absolvendi facultatem a Tridentina Synodo Episcopis concessam (sess. XXIV, c. 6, *de Ref.*), in quibuscumque censuris Apostolicae Sedi hac Nostra Constitutione servatis, iis tantum exceptis quae eidem Apostolicae Sedi speciali modo reservatas declaravimus.

Decernentes has Litteras, atque omnia et singula quae in eis constituta ac decreta sunt, omnesque et singulas quae in eisdem facta sunt ex anterioribus Constitutionibus Praedecessorum Nostrorum atque etiam Nostris, aut ex aliis sacris canonibus quibuscumque, etiam Conciliorum generalium, et ipsius Tridentini, mutationes, derogationes, ratas et firmas, ac respective rata atque firma esse et fore, suosque plenarios et

integros effectus obtinere ; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, et Apostolicae Sedis Nuntios, ac quosvis alios, quacumque praeeminentia ac potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari ac definiri debere, et irritum atque inane esse ac fore quidquid super his a quoquam, quavis auctoritate, etiam praetextu cujuslibet privilegii aut consuetudinis inductae vel inducendae, quam abusum esse declaramus, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis aliisque quibuslibet ordinationibus, constitutionibus, privilegiis, etiam speciali et individua mentione dignis, necnon consuetudinibus quibusvis, etiam immemorabilibus ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae Constitutionis, ordinationis, suppressionis, derogationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

*Datum Romae, VI id. oct. 1859* (1).

(1) Tale censura è stata confermata colla *Costit.* « *Officiorum ac munerum* » *di Leone XIII, 23 gen. 1896, cap. V, N. 46.*

(2) È stata anche confermata dalla medesima *Costit. « Offic. ac munerum » di Leone XIII, N. 48.*

(3) Dopo la pubblicazione della *Costit. « Apostolicae Sedis »*, sono state lanciate le seguenti altre censure, che bisogna tener presenti.

*Scomun. in ispecial modo riservata al R. Pontefice:*

1. Contro coloro che concedono o prendono il governo di una Chiesa vacante prima di presentare le Bolle apostoliche di nomina. *Costit. « Romanus Pontifex » di Pio IX, ann. 1873.*

2. Contro i Parroci eletti a suffragio popolare. *Decr. S. C. Concil. ann. 1874.*

*Scomun. semplic. riservata al R. Pontefice:*

3. Contro i Missionarii esercenti la mercatura. *S. Uffiz. ann. 1872.*

4. *Scomun. riservata all'Ordinario:* contro i laici esercenti il turpe mercimonio delle Messe. *S. C. Concil. 25 maggio 1893* ed *11 mag. 1904.*

5. *Sospens. in ispecial modo riservata al R. P.:* contro i Vescovi concedenti o trasferenti l'amministrazione di una Chiesa vacante prima della presentazione delle Bolle Apostoliche. *Costit. « Romanus Pontifex » di Pio IX, ann. 1873.*

6. *Sospens. a divinis:* contro i chierici esercenti il turpe mercimonio delle Messe. *S. C. Concil. 25 mag. 1893.*

7. *Sospensione a divinis riservata alla S. Sede:* contro i Sacerdoti *a)* che cercassero associazioni a giornali o periodici, o vendessero arredi sacri per Messe, *b)* che sottraessero qualche cosa all'elemosina della Messa, facendola celebrare da altri, *c)* o per restauri di qualche Santuario. *S. C. Concil. 11 mag. 1904.*

8. Contro i chierici dimoranti a Roma senza il de-

bito permesso del proprio Ordinario e del Sommo Pontefice. *S. C. Concil. 22 dic. 1894.*

9. *Interdetto in ispecial modo riservato al R. P.:* contro il Vescovo che concede o prende il governo di una Chiesa vacante prima di esibire le Bolle apostoliche. *Costit. «Romanus Pontifex» di Pio IX, ann. 1873.*

(4) Hanno commentato questa Costituzione: *Pennacchi, D'Annibale, Bertapelle, Bucceroni, Grandclaude, Avanzini, Pedicini, Ciolli, Formisano, Piat, Heiner, Paschal de Siena.* Si possono consultare anche in merito tutti i Moralisti.

## Titolo XVIII. — Sacra Rota Romana.

SOMMARIO. — Suo fine — Costituzione — Ufficiali — Decano — Uditori — Promotore Fiscale e Difensore del vincolo matrimoniale — Notari — Custodi ed Uscieri — Computista — Distributore — Giuramento d'ufficio — Segreto — Regolamento interno — Competenza — Procedura.

Can. 365. — *Rimangono riservate esclusivamente alla Sacra Rota Romana tutte le cause contenziose* non maggiori da trattarsi nella Curia Romana e che richiedono l'ordine giudiziario col processo e colle informazioni. *Costit. «Sapienti consilio» di Pio X, 29 giugn. 1908, II, 2°.* (1)

Can. 366. — La Sacra Rota Romana *costa di dieci Prelati* nominati dal Papa, che si chiamano Uditori, che devono essere Sacerdoti di età matura, laureati per lo meno in Teologia e Dritto Canonico, di costumi integri, prudenti, assai periti nel Dritto: arrivando all'età di settantacinque anni diventano *emeriti* e decadono

dall'ufficio di giudici (2). « *Lex propr. Sacr. Rom. Rotae et Signaturae Apostolicae* » *di Pio X, 29 giugno 1908, Tit. I., Cap. I, Can. 1.*

Can. 367. — La Sacra Rota *costituisce un Collegio sotto la presidenza del Decano*, che vi ha il primo posto; gli Uditori vi siedono dopo il Decano per ordine di anzianità nell'ufficio, in parità di nomina per anzianità di Sacerdozio, ed in parità di Sacerdozio per ordine di età: vacando il Decanato vi succede di dritto il più anziano fra gli Uditori. *Ivi, Can. 2.*

Can. 368. — *Ogni Uditore*, coll'approvazione del Collegio e col consenso del Pontefice, *deve scegliersi un Aiutante* di studio, laureato per lo meno in Dritto presso qualche pubblica Università o Facoltà riconosciuta dalla S. Sede, che sia integro di costumi e di religione, e che agisca nell'ufficio suo, nel quale durerà a piacere dell'Uditore, in nome di lui. *Ivi, Can. 3.*

Can. 369. — Vi sarà inoltre nella Sacra Rota il *Promotore Fiscale* a tutela del dritto e della legge, e il *Difensore del vincolo* matrimoniale, della professione religiosa e della sacra ordinazione: costoro devono essere Sacerdoti (3), laureati in Teologia e per lo meno in Dritto Canonico, di età matura, prudenti, peritissimi nel Dritto: verranno scelti dal Papa su proposta del Collegio Rotale. *Ivi, Can. 4.*

Can. 370. — Per la rogazione degli atti d'ufficio vi saranno nominati parecchi *Notari*, che fungeranno all'occorrenza da Attuarii e da Cancellieri; due per lo meno di costoro devono es-

sere Sacerdoti, ed a loro vien riservato l'ufficio di Cancellieri nelle cause criminali degli Ecclesiastici e dei Religiosi: tutti devono venire scelti a concorso, come gli altri Ufficiali dei varii Dicasteri Pontificii, dal Collegio Rotale, che li proporrà al Pontefice, al quale è riservata la conferma della loro elezione. *Ivi, Can. 5.*

Can. 371. — Per la custodia dell'ufficio, verranno scelti uno o due laici di età matura e di vita specchiata i quali occorrendo fungeranno da *Cursori* ed *Uscieri:* verranno scelti a maggioranza assoluta di voti dal Collegio Rotale. *Ivi, Can. 6.*

Can. 372. — Vi sarà pure il *Computista,* che con apposito sigillo segnerà sugli atti d'ufficio le tasse dovute dalle parti, tenendone conto in un foglio separato da consegnarsi mensilmente per controllo e garenzia personale alla Cassa Pontificia. *Pio X, Norm. com. cap. XI, N. 4.*

Can. 373. — Il *Distributore* consegnerà regolarmente e fedelmente a chi di ragione i singoli atti richiesti, esigendone e versandone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 374. — Ogni Uditore della S. Rota, prima di entrare in carica deve fare *giuramento di osservare fedelmente e coscienziosamente i doveri del suo ufficio* alla presenza dell'intiero Collegio e di un Notaro, che ne redigerà l'atto: ugual giuramento faranno gli Aiutanti degli Uditori e tutti gli altri Ufficiali davanti al Decano assistito parimente da un Notaro. *Ivi, Lex propr. Can. 7.*

Can. 375. — Nelle cause criminali, come nelle spirituali, ed in tutte quelle, nelle quali la rivelazione di qualche atto potesse arrecare pregiudizio alle parti, oppure venisse imposto dal S. Tribunale, *tutti gli Ufficiali,* nessuno escluso, *sono tenuti al segreto* d'ufficio. *Ivi, Can. 8.*

Can. 376. — *Gli Uditori che violassero il segreto,* o per colpevole negligenza o per mal animo cagionassero grave danno alle parti in causa, sono tenuti al risarcimento dei danni, e ad istanza delle parti od anche d'ufficio, per sentenza della Segnatura Apostolica confermata dal Papa *possono venir puniti:* lo stesso è stabilito per gli altri Ufficiali su conforme sentenza del Collegio Rotale. *Ivi, Can. 9.*

Can. 377. — I *Notari* ad istanza di chiunque possono rilasciare copie autentiche degli atti, ma non possono mai estrarre dall'archivio e comunicare a chicchesia i documenti senza un ordine del Presidente della Sezione in cui trattasi l'affare, se venissero chiesti appunto per la causa: occorre l'ordine del Decano se venissero richiesti per altro fine. *Ivi, Can. 10.*

Can. 378. — La *Sacra Rota amministra la giustizia* o per mezzo delle Sezioni di tre Uditori, o per mezzo dell'intiero Collegio, se pure il Pontefice su conforme parere di qualche S. Congregazione o per qualche ragione speciale non stabilisse diversamente. *Ivi, Can. 11.*

Can. 379. — *Le Sezioni vengono così composte.* La prima dai tre ultimi Uditori; la seconda e la terza dai sei precedenti; la quarta dal De-

cano e dagli ultimi due, che ritornano nuovamente nel circolo delle Sezioni; la quinta e la sesta dai sei precedenti; la settima dal Decano, Sotto Decano ed ultimo Uditore, che ritorna di nuovo nel circolo; finalmente l'ottava, la nona e la decima dai nove Uditori rimanenti: e così sempre conservando il turno in perpetuo. Le Sezioni nell'amministrazione della giustizia si succedono per ordine del tempo in cui arrivano le cause al S. Tribunale. *Ivi*, *Can. 12, § 1* e *2*.

Can. 380. — *Qualora* definita una causa *occorresse una seconda sentenza*, la causa viene deferita alla Sezione immediatamente seguente, la quale, ancorchè ne avesse iniziata un'altra, deve occuparsene; ed occorrendone una terza se ne deve parimente occupare la Sezione seguente. *Ivi, § 3.*

Can. 381. — In ogni Sezione *il Presidente è sempre l'Uditore più anziano;* se poi per infermità o per altro legittimo motivo qualcuno della Sezione dovesse mancare, previo un decreto del Decano, sarà supplito dal primo Uditore libero della seconda Sezione seguente; ed occorrendo una terza sentenza rotale dal decimo Uditore o da qualche altro che non avesse avuto parte nelle tre Sezioni giudicanti: l'Uditore supplente, ancorchè più anziano, non può togliere la presidenza a colui che ha iniziato la causa. *Ivi, § 4, 5* e *6*.

Can. 382. — *Le vacanze per la S. Rota* han luogo nello stesso tempo e colle medesime re-

gole stabilite per tutti i Dicasteri Pontificii. *Ivi, Can. 13.*

Can. 383. — La *competenza della S. Rota* abbraccia: 1. *in prima istanza* tutte quelle cause che o di moto proprio o a domanda delle parti il Papa avrà avocato a sè e commesso a questo S. Tribunale, le quali potrà anche giudicare in seconda e terza istanza, ove nel rescritto di commissione non fosse diversamente stabilito, a mezzo delle altre Sezioni in conformità al *Can. 12 della Legge propria;* 2. *in seconda istanza* tutte le cause di appello dal tribunale del Cardinal Vicario e degli altri Ordinarii, ciò che può fare anche per le medesime in terza istanza col metodo del *Can. 12 della stessa Legge propria;* 3. *in ultima istanza* le cause di appello di qualunque tribunale ecclesiastico ed in qualsiasi grado, purchè la sentenza non sia passata in giudicato; 4. tutti i ricorsi per la restituzione *in integrum* da qualunque sentenza passata in giudicato e non avente alcun rimedio presso il giudice di seconda istanza giusta il tit. *De restitut. in integr.*, purchè non si tratti di causa giudicata dalla S. Rota, e questi li giudica sia nella forma sia nel merito. *Ivi, Cap. II, Can. 14.*

Can. 384. — *Le cause maggiori*, sia per la cosa in sè sia per le persone interessate, sono escluse dalla competenza della S. Rota, e così pure gli appelli ed i ricorsi fatti contro le disposizioni estragiudiziali degli Ordinarii, che verranno trattati in linea disciplinare presso le competenti Congregazioni Romane: la mancanza

di giurisdizione della S. Rota in tali materie è così completa che nemmeno di passaggio può discuterle e qualunque sua sentenza in merito è di dritto assolutamente nulla. *Ivi, Can. 15, 16* e *17* (4).

Can. 385. — *Davanti alla S. Rota* le parti possono personalmente difendere i proprii dritti e sostenere le proprie ragioni, ma, se vogliono, possono anche nominare un Avvocato fra quelli riconosciuti ed approvati (5), il quale può scegliersi o come difensore ed assistente o come semplice consultore; nell'uno e nell'altro caso però gli si deve rilasciare regolare mandato da presentarsi al S. Tribunale e conservarsi negli atti: questi poi come assistente è tenuto occorrendo ad istruire il cliente sulle regole e sull'uso della S. Rota, deve dargli gli opportuni consigli sul modo di trattare l'affare, e sottoscriverne con lui la difesa e le risposte. *Ivi, Cap. III, Can. 18, § 1, 2, 3* e *4*.

Can. 386. — *Le parti*, sia coll'assistenza dell'Avvocato sia senza, *possono usare* nelle loro comparse e risposte scritte *qualunque lingua vernacola* ammessa dal S. Tribunale: però in ambo i casi la comparsa o la risposta dev'essere sempre unica, cioè o della parte o dell'Avvocato, e non doppia cioè di entrambi. *Ivi, § 5* e *6*.

Can. 387. — *Arrivando al protocollo qualche appello* o qualche *commissione di causa* in forma ordinaria, d'ordine del Decano il documento viene trasmesso alla Sezione cui spetta di turno,

la quale comincia a trattarne giusta le norme comuni del dritto: che se nel rescritto di commissione venisse ordinata qualche forma speciale di giudizio, come p. e. la formazione della Sezione di cinque o di sette o di tutti i membri del Collegio, o se ne richiedesse solamente il parere, la S. Rota deve attenersi in ciò strettamente ai termini del rescritto, e nel resto procedere a norma del dritto comune e delle proprie regole. *Ivi, Can. 19.*

Can. 388. — *Quando la lite verte sulla esecuzione provvisoria* o sulla inibizione dell'esecutoria di qualche sentenza, decide inappellabilmente il Presidente della Sezione, cui spetterebbe il giudizio di merito, il quale è sempre il Ponente o Relatore della causa, e che, non potendo per giusti motivi riferirne, con suo decreto, dietro il parere della Sezione, ne assegna la relazione a qualcuno dei suoi Uditori. *Ivi, Can. 20* e *21.*

Can. 389. — *Occorrendo* in qualche causa *l'istruttoria del processo,* questa dev'essere fatta giusta le regole canoniche, e da un Uditore di altra Sezione designato dal Decano, mai dallo stesso Ponente o Relatore. *Ivi, Can. 22.*

Can. 390. — *Introdotta ed istruita la causa* davanti alla S. Rota, l'attore od il convenuto, se gl'interessa, domanderà al Ponente di stabilire all'avversario il giorno per la contestazione della lite ossia per la concordanza dei dubbii (6), e questi od il suo Aiutante lo stabilirà in calce alla domanda, che in copia auten-

tica dev'essere notificata immediatamente alla parte avversa. *Ivi, Can. 23.*

Can. 391. — *Qualora al giorno stabilito la parte avversa non comparisse* e non legittimasse la sua assenza, sarà dichiarata contumace, la formola dei dubbii ed il giorno per la discussione della causa a richiesta della parte diligente saranno stabiliti d'ufficio, ciò che dev'essere subito notificato parimente d' ufficio alla parte, perchè faccia la sua opposizione ai dubbii e si purghi dalla contumacia nel termine assegnato dal Ponente o dal suo Aiutante. Se poi le parti fossero presenti e fossero d'accordo sulla formola dei dubbii e sul giorno della causa, ed il Ponente od il suo Aiutante non avesse nulla da dire in contrario, si emette il relativo decreto. *Ivi, Can. 24, § 1* e *2.*

Can. 392. — *Qualora le parti non convenissero,* o il Ponente o il suo Aiutante credessero inaccettabili le loro conclusioni, l'incidente viene risoluto dall'intera Sezione. La formula dei dubbii una volta concordata non può più mutarsi, se non a richiesta di una delle parti, o del Promotore Fiscale, o del Difensore del vincolo, dopo intesa la parte contraria, con un nuovo decreto o del Ponente o della Sezione che l'avea stabilita, e così pure pel giorno della causa, che tuttavia può anche venir mutato di ufficio. *Ivi, § 3, 4* e *5.*

Can. 393. — Le sentenze, i decreti, gli atti qualsiasi, contro cui si avanza domanda, devono presentarsi alla S. Rota per lo meno dieci giorni

prima della contestazione della lite, mentre i documenti a difesa le parti devono depositarli nel protocollo del S. Tribunale per lo meno trenta giorni prima della discussione della causa, affinchè i giudici, gli Ufficiali e la parte contraria possano studiarli ivi stesso, donde non è lecito di asportarli: devono essere fatti nelle forme di legge, presentati in forma autentica, rilegati a fascicolo e coll'indice necessario per non poter venire sottratti o perduti. *Ivi, Can. 25.*

Can. 394. — *La difesa dev'essere stampata* e distribuita in doppia copia trenta giorni prima della causa ai singoli giudici, ai notari del protocollo e dell'archivio, al Promotore Fiscale ed al Difensore del vincolo, se questi devono assistere al giudizio; deve anche scambiarsi coll'altra parte per le risposte: vi si deve annettere pure un sommario stampato in cui siano notati i principali documenti. *Ivi, Can. 26.*

Can. 395. — *Le risposte* coi nuovi documenti, se ce ne fossero, *devono consegnarsi dieci giorni prima della causa*, cioè venti giorni dopo lo scambio delle difese, e dopo ciò non è più lecito nè alle parti nè ai loro Avvocati di aggiungere o scrivere altro, a meno che non si fossero trovati nuovi documenti all'ultima ora, che possono presentarsi provando di non averli trovato prima, nel qual caso il Ponente deve concederne la visione ed il tempo di rispondervi all'avversario, sotto pena di nullità del giudizio: che se il Ponente trova nelle posi

zioni documenti inutili presentati solo per ritardare la discussione della causa può senz'altro respingerli. *Il tempo stabilito* in questo e nei canoni precedenti può dal giudice *venir prorogato od abbreviato* ad istanza e col consenso delle parti. *Ivi, Can. 27* e *28.*

Can. 396. — *La difesa non può eccedere venti pagine* di protocollo a stampa ordinaria, nè le risposte dieci pagine, salvo necessità riconosciuta ed ammessa dal Ponente, che nel decreto di concessione deve indicare le pagine in più permesse pel caso speciale; il manoscritto sia dell'una che delle altre deve presentarsi prima al Ponente o al suo Aiutante per averne il permesso di farlo stampare: qualunque scrittura destinata alla S. Rota non può stamparsi se non nella tipografia dalla medesima approvata. *Ivi, Can. 29.*

Can. 397. — *Le informazioni orali ad iudicem* presso la Sacra Rota *sono proibite:* è ammessa tuttavia una moderata discussione sui dubbii davanti alla Sezione che deve giudicare, se qualcuna delle parti la domandasse o lo stesso Tribunale la ordinasse. Però in tal caso si osserveranno le seguenti regole: 1. essa deve aver luogo nel giorno e nell'ora stabiliti dal medesimo Tribunale nel tempo intermedio fra la consegna delle risposte e la discussione della causa; 2. le parti non possono patrocinare la propria causa se non per mezzo dell'Avvocato, che le ha assistite o deve difenderle, salvo se per giusti motivi il Tribunale credesse di per-

metterlo o ordinasse loro di presenziare la discussione; 3. due giorni prima deve esibirsi al Ponente il ristretto della discussione in uno o due periodi al massimo, che l'Aiutante comunicherà ad entrambe le parti coi quesiti preparati dalla Sezione, se questa volesse interrogarle; 4. la discussione non si farà in forma oratoria, ma sotto la direzione e la moderazione del Ponente sarà circoscritta alla dilucidazione dei dubbi; 5. vi assisterà uno dei Notari per inserire in verbale qualche cosa che le parti volessero inserita col consenso del Tribunale; 6. chiunque osasse profferire ingiurie o mancasse della dovuta ubbidienza o del debito rispetto al Tribunale, sarà subito privato del dritto di continuare a parlare, e se fosse Procuratore od Avvocato sarà a seconda dei casi sospeso o privato dell'ufficio. *Ivi, Can. 30.*

Can. 398. — *Nel giorno designato pel giudizio* gli Uditori debbono riunirsi nella Camera di consiglio per discutere in segreto la causa, portando ciascuno il proprio parere in iscritto corroborato dalle prove di fatto e di dritto in succinto, salvo nella discussione a poter cambiare di parere, se lo credesse giusto e necessario; le loro singole conclusioni poi devono venir conservate gelosamente in archivio per la storia, dove resteranno sempre segrete. La sentenza in ogni caso sarà sempre emanata, qualunque sia il numero degli Uditori di cui si compone il Tribunale, a maggioranza assoluta di voti, e qualora nella prima discussione non si potrà

o non si vorrà decretarla, sarà differita alla prima riunione della medesima Sezione, che non potrà prorogarsi oltre una settimana, eccetto che non accadano le ferie del Tribunale (7). *Ivi, Can. 31.*

Can. 399. — *Espletato il giudizio* nel consiglio degli Uditori, il Ponente noterà in calce al fascicolo la dispositiva della sentenza ossia le risposte ai dubbii, che dal Notaro potranno comunicarsi alle parti, eccetto se il Tribunale credesse opportuno di tenerle segrete sino alla promulgazione della sentenza formale, la quale, redatta dal Ponente o da altro Uditore cui venisse commessa nella Camera di consiglio dalla Sezione, dev'essere promulgata fra dieci od al massimo nelle cause più complicate fra trenta giorni: sarà scritta in latino e deve contenere le ragioni di fatto e di dritto sotto pena di nullità, nonchè la firma del Presidente, degli Uditori del turno e di qualcuno dei Notari della S. Rota. *Ivi, Can. 32.*

Can. 400. — *Se la sentenza rotale fosse confermatoria* di un'altra sentenza parimente rotale o di altro tribunale, la cosa passa subito in giudicato, e non v'ha altro rimedio contro la medesima che la querela di nullità o la domanda di restituzione *in integrum* davanti al supremo tribunale della Segnatura Apostolica: quando due sentenze non fossero conformi, dalla sentenza rotale si dà l'appello al turno prossimo infra dieci giorni dalla sua notifica a norma del dritto comune. *Ivi, Can. 33.*

Can. 401. — *Se introdotta la causa l'attore volesse rinunziare all'istanza od alla lite,* potrà sempre farlo, purchè la rinunzia sia fatta senza condizione alcuna, e porti la data, il luogo e la firma del rinunziante o del suo Procuratore munito di speciale mandato, dall' altra parte venga accettata o per lo meno non impugnata, ed ammessa dal giudice: però in tal caso il rinunziante va soggetto a tutte le conseguenze di dritto, come il pagamento delle spese, ecc. *Ivi, Can. 34.* (8) (9)

(1) La riserva di tutte le cause contenziose alla S. Rota esclusivamente è un'ardita innovazione degna di ogni maggiore encomio, perchè apre la via ad un indirizzo veramente razionale nell'ordinamento giuridico ecclesiastico, che trovasi tuttavia addietro di parecchi secoli alla marcia trionfale del progresso umano.

Cause maggiori si chiamano: 1. le criminali contro i Vescovi e Prelati superiori e 2. quelle riguardanti la fede: le altre si dicono minori.

(2) Esultiamo di santa gioia a vedere che finalmente comincia ad applicarsi quel limite di età che noi abbiam sempre propugnato nelle precedenti nostre pubblicazioni: comincia a capirsi che nella vecchiaia si ha il dritto di riposarsi e il dovere di lasciare i posti ai giovani, che pel vigore delle forze intellettive e fisiche debbono necessariamente lavorare meglio dei vecchi affranti dalle fatiche, dagli anni e dagli acciacchi proprii dell'età. Cfr. in proposito nel Titolo VII, la nota 9ª, a pag. 84.

(3) È riprovevolissimo l'uso adottato presso alcune Curie Diocesane di affidare tali delicatissime mansioni

a secolari, che per quanto intelligenti e serii debbono venire assolutamente scartati, non essendo conveniente che le cose le più sante, ove trattisi del vincolo matrimoniale o della professione religiosa, e le cose le più intime e delicate, laddove trattisi di cause criminali contro gli Ecclesiastici, debbano passare proprio per le mani dei laici, mentre è antica regola di Dritto: *Nesciant laici res Clericorum.* Visto e considerato perciò che i sacri canoni in proposito vengono facilmente violati al solo scopo di favorire parenti ed amici personali, crederemmo utile che con decreto generale venisse imposto a tutte le Curie Diocesane di scegliere all'ufficio di Promotore Fiscale e di Difensore del vincolo matrimoniale e della professione religiosa, sotto pena di nullità dell'elezione, solamente Sacerdoti laureati in Dritto o per lo meno in Teologia, come dispone il canone per la S. Rota, essendo identico il fine.

(4) Questo canone ci suggerisce una domanda ed una riflessione. Gli Ordinarii dei luoghi, che han contratto già la deplorevole consuetudine di esercitare il loro potere nella maniera la più assoluta ed autocratica senza mai curarsi delle leggi canoniche, osserveranno mai più in avvenire le forme giudiziali in materia criminale contro gli Ecclesiastici, visto e considerato che andrebbero incontro a dei grattacapi colla S. Rota in caso di appello o ricorso? Dall'altro canto che garenzia di giustizia potranno mai avere gli Ecclesiastici, abolite, se non di dritto, almeno di fatto le forme giudiziarie colla discussione in contradittorio, dato che gli Ordinarii continueranno a procedere sempre in linea disciplinare?

Ad evitare il grave inconveniente sarebbe necessario che l'autorità suprema indicasse tassativamente i soli casi

in cui si potesse procedere in linea disciplinare, imponendo che in tali casi debba sempre notificarsi in iscritto all'interessato l'atto di accusa col termine perentorio nel quale egli dovrebbe presentare parimente in iscritto la sua difesa, coll'obbligo occorrendo del segreto.

(5) Cfr. il Titol. XXVI, Can. 573.

(6) La *contestazione della lite* importa, secondo i Canonisti, la giuridica risposta del convenuto alle domande dell'attore. La *concordanza dei dubbii* significa la riduzione della causa ad uno o più semplici quesiti, ai quali il Tribunale risponde colle formule da noi indicate nella nota 10 del Titolo VI. Così se per esempio il Can. N. ricorre o si appella contro il suo Ordinario che l'ha sospeso *a divinis,* il dubbio vien concordato fra le parti o d'ufficio in questo modo: *Regge la sentenza del Vescovo di . . . . . contro il Can. N.?* il Tribunale risponde: *Affermativamente* o *Negativamente.*

(7) Per le vacanze e le ferie della S. Rota vedi nel Tit. XXV, il Can. 568 e seg., che riguardano tutti i Dicasteri Pontificii.

(8) Per le spese dei giudizii vedi il Tit. XX.

(9) Circa l'antica costituzione e competenza della S. Rota, solamente come cosa storica, può consultarsi: *Bangen* « Die roëmische Curie », *Rosshirt* « Arch. für K-R, t. XLVIII, p. 195 », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *Andrè* « Dictionaire »; *Bonix* « De Curia Romana », il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 141: per le forme ordinarie dei giudizii cfr. tutti i Canonisti nel Trattato « De judiciis ».

## Titolo XIX. — Segnatura Apostolica

SOMMARIO. — Suo fine. — Ufficiali — Prefetto—Segretario — Notaro — Consultori — Computista — Distributore—Nomina, giuramento e segreto di ufficio — Sua competenza — Procedura.

Can. 402. — La *Segnatura Apostolica* funziona nella Curia Romana come Supremo Tribunale o Suprema Corte di Cassazione ecclesiastica. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908.* (1)

Can. 403. — *Ufficiali* ne sono: 1. sei Cardinali scelti dal Papa (2), dei quali uno è il *Prefetto*, 2. il *Segretario*, 3. il *Notaro*, 4. i *Consultori*, 5. il *Computista*, 6. il *Distributore. Ivi*, « *Lex propr.* » *Tit. II, Cap. I, Can. 35* e *Norm. com.*

Can. 404. — Il *Cardinal Prefetto* regge la Congregazione, disponendo tutto quello che occorre pel suo regolare funzionamento, e ne firma tutti gli atti e le sentenze; senza il suo ordine nulla vi si può agire. *Ivi.*

Can. 405. — Il *Segretario* sotto la direzione del Cardinal Prefetto deve preparare i documenti e tutto l'occorrente per l' introduzione e la spedizione delle cause, « *Lex propr.* » *Tit. II, Cap. I, Can. 35, § 2.*

Can. 406. — Il *Notaro*, che sarà sempre un Sacerdote, deve redigerne gli atti, curarne l'archivio, aiutare e supplire occorrendo il Segretario: a lui sarà subordinato un laico col titolo

di *Custode* della Segnatura per le riunioni. *Ivi, Can. 36, § 1.*

Can. 407. — I *Consultori* scelti dal Pontefice hanno l' incarico di studiare i singoli affari loro affidati e darne il parere. *Ivi, § 2.* (3)

Can. 408. — Il *Computista* con apposito sigillo segna in margine agli atti ed alle sentenze le tasse dovute, notandole in un foglio separato, che deve consegnare mensilmente alla Cassa Pontificia per controllo e garenzia personale. *Norm. com. Cap. XI, N. 4.*

Can. 409. — Il *Distributore* deve consegnare fedelmente d'ordine superiore agl'interessati le lettere e gli atti da loro richiesti, esigendone e versandone le tasse. *Ivi N. 5.*

Can. 410. — *Valgono anche* pel Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica tutte le disposizioni relative alla nomina, giuramento segreto e disciplina d'ufficio, date per gli Ufficiali della S. Rota. « *Lex prop.* », *Tit.II, Can. 36, § 3* (4).

Can. 411. — La *competenza* di questo Supremo Tribunale abbraccia: 1. le eccezioni di legittima suspicione (5), in virtù della quale viene ricusato qualche Uditore della S. Rota (6); 2. la violazione del segreto di ufficio e i danni cagionati dagli Uditori o per nullità o per ingiustizia commessa in qualche atto (7); 3. le querele di nullità contro le sentenze rotali (8); 4. le domande di restituzione *in integrum* contro le sentenze rotali passate già in giudicato (9). *Ivi, Can. 37.*

Can. 412. — La *procedura* di questo Supremo Tribunale dispone che per le domande di restituzione *in integrum* e per l'introduzione dei giudizii di nullità contro le sentenze rotali vengano concessi tre mesi di tempo dal ritrovo di qualche documento o dalla cognizione della causa pei quali si ricorre. *Ivi, Can. 38.*

Can. 413. — *La domanda di restituzione in integrum* avanzata alla Segnatura non sospende l'esecuzione della sentenza passata in giudicato; ma ad istanza del ricorrente, il Supremo Tribunale con sentenza incidentale o interlocutoria può inibire tale esecuzione od obbligare la parte contraria al deposito di una conveniente cauzione per la restituzione *in integrum. Ivi, Can. 39.*

Can. 414. — *La domanda d'introduzione* del ricorso deve presentarsi al Segretario della Segnatura Apostolica, che deve riferirne tosto al Cardinal Prefetto, il quale la esamina insieme col medesimo per vedere se abbia o no un buon fondamento nel dritto, ammettendola nel primo, rigettandola nel secondo caso. *Ivi, Can. 40.*

Can. 415. — *Nelle cause criminali* relative al al N. 2 del Can. 411 debbono osservarsi le norme canoniche stabilite per le cause criminali in genere; *negli altri giudizii* relativi ai N. 1, 3 e 4 la Segnatura può procedere senz'altro constatata appena la verità della cosa, citando con termine perentorio a comparire il convenuto o l'interessato per sostenere i proprii dritti. *Ivi, Can. 41, § 1* e *2.*

Can. 416. — *Nel caso contemplato nel N. 1*

*di detto canone* la Segnatura con sentenza inappellabile definisce se vi sia luogo o no alla ricusazione dell'Uditore sospetto, rimettendo quindi il giudizio di merito alla Sacra Rota, perchè lo compia giusta le sue norme ordinarie, ammettendo o no nel turno l'Uditore sospetto in conformità alla sentenza della Segnatura medesima sul riguardo; nel *N. 3* giudica solamente sulla nullità o meno della sentenza rotale e se vi sia luogo a limitazione parziale della stessa; *nell'ultimo* con sentenza inappellabile definisce se vi sia o no luogo alla restituzione *in integrum*, rimettendo il giudizio di merito alla riunione dell'intero Collegio Rotale *Ivi, Can. 51, § 3.*

Can. 417. — Il Cardinal Prefetto o la Segnatura Apostolica, quando lo credessero opportuno, possono ordinare l'intervento in causa del Promotore Fiscale e del Difensore del vincolo presso la S. Rota, ed esigere il loro parere od anche interrogarli sulle ragioni che avranno mosso la S. Rota istessa ad emettere gli atti impugnati. *Ivi, Can. 42* (10).

Can. 418. — In tutto ciò ch'è necessario per la spedizione dei giudizii e che non è contemplato nella sua speciale procedura, il Supremo Tribunale deve uniformarsi primieramente con le debite cautele alle regole stabilite per la S. Rota e quindi alle norme del dritto comune. *Ivi, Can. 43* (11).

(1) La creazione di questa specie di Suprema Corte di Cassazione ecclesiastica è anche un'ardita ma neces-

saria innovazione, la quale lascia sperare finalmente qualche po' di quella giustizia che finora è stata sempre un mito leggendario, quantunque per conto nostro restiamo in merito completamente scettici per l'esperienza del passato, in cui non mancarono mai provvide leggi sempre spudoratamente violate da coloro che delle leggi dovrebbero essere i più rispettosi esecutori ed i più forti vindici.

(2) Crederemmo conforme ad equità per l'importanza massima di questo Supremo Tribunale che i giudici fossero tutti laureati regolarmente presso le Università Pontificie in Teologia e per lo meno in Dritto Canonico, e venissero scelti da varie nazionalità per la garenzia e la fiducia di tutti i popoli cattolici.

(3) Essendo delicatissimo l'ufficio dei Consultori ancor dessi dovrebbero essere ugualmente laureati in Teologia e Dritto ed appartenere a varie nazionalità.

(4) Cfr. nel Titolo precedente i Can. 366, 374, 375, 376.

(5) L'*eccezione di legittima suspicione* importa la dichiarazione formale, fatta da una delle parti in causa, delle ragioni per cui crede di poter legittimamente sospettare che qualcuno dei giudici, il quale deve indicarsi, possa favorire nel giudizio la parte contraria, e nelle cause criminali l'imputato.

(6) La *ricusazione di un giudice* importa il dritto che gode qualunque litigante di farlo togliere dal Collegio giudicante, perchè lo crede prevenuto in suo danno.

(7) Santa disposizione che dovrebbe applicarsi col massimo ed inesorabile rigore non solo agli Uditori ed Ufficiali di Rota e della Segnatura, ma a tutti gli Ufficiali delle Curie Diocesane ed anche ai medesimi Ordinarii senz'eccezione alcuna di luogo, di tempo e di dignità.

(8) La *querela di nullità* importa l'eccezione avanzata

al Supremo Tribunale contro una sentenza evidentemente nulla o per difetto di giurisdizione nel giudice, o per mancata osservanza delle formalità necessarie per legge al processo, o per manifesta ingiustizia: va soggetta alla prescrizione trentennale. Cfr. *Bonix* « De judiciis ».

(9) La *restituzione in integrum* è un rimedio estraordinario stabilito dal Dritto in virtù del quale colui che si ritiene leso nelle proprie ragioni, viene rimesso allo stato giuridico in cui trovavasi prima della causa, salvi tutti i suoi dritti, come se il giudizio non fosse per nulla avvenuto. Questo rimedio straordinario desidereremmo venisse applicato sempre d'ufficio nelle cause criminali degli Ecclesiastici, specie nei procedimenti relativi alla sollecitazione in confessione ecc., quando l'accusato non è stato interrogato a discolpa.

(10) Per gli Avvocati presso la Segnatura Apostolica vedi nel Tit. XXVI, Can. 573.

(11) Circa l'antica costituzione e competenza della Segnatura Apostolica, solamente come cosa storica, cfr. *Grimaldi* « Les Congrég. Romain. », *Bangen* « Die roëmische Curie », *Ferraris* « Bibliotheca », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *De Luca* « Relatio Rom. Cur. forensis ».

## Titolo XX. — **Spese di giudizio presso i Sacri Tribunali**

SOMMARIO. — Dritti dell'Erario Pontificio — Tasse pei singoli atti — Onorario degli Avvocati e Procuratori — Dispensa dalle spese di giudizio e gratuito patrocinio.

Can. 419. — *Dritti dell'Erario Pontificio.* Rimane stabilito che: 1. *Tutti gli atti giudiziarii*

nelle cause tanto contenziose quanto criminali, eccetto la prima istanza ed i fogli di stampa, di cui nel Can. 392-93 *debbono essere scritti in carta bollata col sigillo pontificio;* ogni foglio sarà di quattro pagine, ogni pagina di trenta righi: ogni foglio da servire per la Sacra Rota costerà una lira (L. 1), per la Segnatura Apostolica lire due (L. 2).

2. Nel medesimo foglio non possono scriversi più atti, quantunque appartenenti alla stessa causa.

3. Ogni volta che vengono presentati dei documenti al protocollo, siano in gran numero siano pochi, si deve pagare una lira (L. 1).

4. Per la dichiarazione di concordanza di ogni copia di atto coll'originale e per ogni singolo foglio lira una (L. 1).

5. Per le perizie occorrenti e per l'esame dei testimoni quando occorresse, chi li domanda deve depositare alla Cassa dell'ufficio la somma necessaria tassata dall'Aiutante del Presidente della Sezione.

6. Nella tassazione di tale somma l'Aiutante deve tener presente la legge civile in uso a Roma sia pei periti sia pei testimoni, dovendosi a questi l'indennità conveniente per le spese di viaggio non solo, ma anche pel danno loro causato coll'interruzione dei loro affari; deve anche tener presenti i dritti del tribunale giusta le norme comuni.

7. Per tutte le spese giudiziali occorrenti si deve fare alla Cassa della S. Rota un depo-

sito da lire cento a cinquecento (L. 100 a 500) giusta il prudente arbitrio del Relatore.

8. Tutti questi proventi spettano all'Erario Pontificio al quale ogni mese bisogna fare il versamento.

*Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, Lex propr., Appendix, Cap. I.*

Can. 420. — *Tasse pei singoli atti*. 1. Per la versione di qualche atto da una lingua qualsiasi non ammessa dalla Curia Romana ad altra ivi adottata e per ogni singolo foglio una lira e mezza (L. 1,50).

2. Per l'esame della versione e relativa dichiarazione di fedeltà coll'originale e per ogni singolo foglio cinquanta centesimi (L. 0,50).

3. Per la semplice trascrizione e per ogni singolo foglio venticinque centesimi (L. 0, 25).

4. Per l'estrazione dei documenti o del fascicolo *(la posizione)* dall'archivio, l'Ufficiale addetto deve prestar l'opera sua gratuitamente, se trattasi di causa agitata negli ultimi dieci anni, contro il pagamento di lire cinque (L. 5), se di data anteriore. *Ivi, Cap. II.*

Can. 421. — *Onorario degli Avvocati e Procuratori.*

1. Per la redazione di ogni istanza lire cinque (L. 5).

2. Per la concordanza di ogni singolo dubbio lire cinque (L. 5).

3. Per l'intervento in ogni seduta nell'esame dei testimoni lire cinque (L. 5).

4. Per l'assistenza all'esame o al giuramento deferito alla parte lire cinque (L. 5).

5. Per le riunioni col cliente e con altre persone per la causa, a seconda il numero delle sedute, da lire dieci a cento (L. 10 a 100).

6. Per l'accesso al tribunale da lire dieci a cinquanta (L. 10 a 50).

7. Per la discussione in tribunale a norma del Can. 385 da lire dieci a venticinque (L. 10 a 25).

8. Per l'esame di tutti i documenti da lire cinquanta a cento (L. 50 a 100).

9. Per la loro ordinazione e pel sommario da lire cinquanta a cento (L. 50 a 100).

10. Per iscrivere la difesa da lire duecento a mille (L. 200 a 1000).

11. Per la risposta o replica da lire cento a duecento (L. 100 a 200).

12. Per la semplice assistenza a norma del Can. 385 da lire cento a duecento (L. 100 a 200).

13. La liquidazione di queste spese deve essere fatta a norma del dritto comune dal Presidente del tribunale (1).

Can. 422. — *Dispensa dalle spese di giudizio e gratuito patrocinio.* 1. I poveri in conformità al Can. 575 han dritto alla dispensa dalle spese di giudizio ed al gratuito patrocinio. (2)

2. Coloro che non sono assolutamente poveri, ma trovansi in condizione di non poter pagare le spese ordinarie, han dritto alla loro riduzione.

3. Chi vuole o l'una o l'altra deve farne regolare supplica al Presidente della Sezione o al Collegio di turno, annettendovi i documenti comprovanti la sua condizione, e, se non trattasi di causa commessa direttamente dal Papa, anche la probabilità di vittoria.

4. Il Presidente del turno non può ammettere tale domanda se non dopo aver sentito, oltre al postulante, anche la parte contraria, il Promotore Fiscale, il Decano degli Avvocati Concistoriali, e dopo aver preso occorrendo delle informazioni segrete sullo stato economico dell'oratore.

5. Contro il decreto del Presidente che nega la dispensa o la riduzione delle spese, infra dieci giorni si può fare appello al turno che deve giudicare la causa.

6. Colui che concede la dispensa delle spese ed il gratuito patrocinio, deve anche nello stesso tempo nominare l'Avvocato d'ufficio a norma del Can. 575.

7. Colui che ne concede la riduzione, deve anche fissare le norme generali fra' limiti delle quali deve contenersi tale riduzione. *Ivi, Capitolo III.* (3).

Can. 423. — Le medesime regole, fatte le debite e convenienti applicazioni, devono osservarsi pei giudizii davanti alla Sacra Rota, come per quelli davanti alla Segnatura Apostolica. *Ivi, Cap. V.*

(1) L'introduzione della carta bollata pontificia, le gravi tasse da pagarsi, gli onorarii punto indifferenti degli Avvocati e dei Procuratori, fan passare davvero qualunque voglia di appellarsi o di ricorrere al Tribunale della S. Rota e della Segnatura Apostolica, che perciò, a nostro parere, finiranno per essere un semplice spauracchio ed una solenne canzonatura per tutti, a meno che non si trattasse di Principi o di milionarii che avran piacere di sciupare in qualche modo possibile un po' di migliaia di lire, da farsi poi rimborsare dai soccombenti con qual mezzo?

(2) Finalmente! erano necessarii parecchi secoli di progresso per comprendere che anche i poveri han dritto ad aver fatta un po' di giustizia, mentre l'esperienza quotidiana c'insegna che è precisamente contro di loro che vengono violati i sacrosanti principii di ogni equità! Noi siamo scettici sull'applicazione di questo canone, che, bello in teoria, incontrerà tali difficoltà in pratica da restare lettera morta e da formare, come tanti altri, una solenne corbellatura per chi ci crede. Ad ogni modo però siamo contenti che si sia sentita la necessità di introdurlo nella legislazione ecclesiastica.

(3) E chi impetra la riduzione o la dispensa dalle spese ed il gratuito patrocinio, cosa abbastanza difficile, deve fare tutti gli atti necessarii al giudizio in carta bollata pontificia o può anche farli in carta libera? È cosa necessaria a sapersi per far bene l'esame di coscienza prima d'imbarcarsi in tal ginepraio giudiziario.

# Cap. IV. - Degli ufficii di Curia

## Titolo XXI. — **Cancelleria Apostolica**

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Cancelliere — Suo ufficio — Reggente — Pro Sommista—Sostituto—Preside del piombo — Notaro Segretario — Collegio dei Protonotari Partecipanti — Sostituto delle contraditorie — Registratori delle Bolle — Preposito del registro — Computista - Custode — Distributore — Numero e forza delle Regole della Cancelleria — Singole Regole.

Can. 424. — Alla *Cancelleria Apostolica*, già istituita colla *Boll.* « *Divina* » *di Sisto IV, 10 gennaio 1478,* viene riservato l'ufficio di redigere e spedire le Bolle *sub plumbo* circa la provvista dei beneficii concistoriali, circa la creazione di nuove Diocesi e nuovi Capitoli, e circa gli affari di maggiore importanza della Chiesa. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugn. 1908, III, 1.°, N. 2.*

Can. 425. — *Tali Bolle vengono spedite* d'or-

dine della Congregazione Concistoriale per gli affari di sua competenza, e d'ordine del Papa per gli altri, ma devono osservarsi scrupolosamente i termini del mandato avuto; si spediscono non più per via segreta, o di Camera, o di Curia, ma per via della Cancelleria e giusta le norme proprie dell' ufficio (1). *Ivi, III, 1.°, N. 3-4.*

Can. 426. — *Ufficiali* ne sono: 1. il *Cancelliere*, 2. il *Reggente*, 3. il *Pro Sommista,* 5. il *Preside del Piombo*, 4. *il Sostituto* del Pro Sommista, 6. il *Notaro Segretario,* 7. il *Collegio dei Protonotari Partecipanti*, 8. il *Sostituto delle contradittorie,* 9. i *Registratori delle Bolle*, 10. il *Preposito del registro,* 11. il *Computista,* 12. il *Custode. Boll. di Sisto IV, sopra cit.*

Can. 427. — Il *Cancelliere* (2), che sempre dev'essere un Cardinale ed ha in Curia il primo posto dopo il Papa, è anche *Sommista* e viene nominato con due distinte Bolle concistoriali; egli nei Concistori funge da Notaro. *Boll. di Sisto IV e Costit. di Pio X, sopr. cit.*

Can. 428. — *Ufficio del Cancelliere* è: di redigere 1. tutti gli atti concistoriali di grande importanza; 2. spedire tutte le Bolle e le Lettere pontificie *sub plumbo*, segnandole in una parte colla lettera *L* e nell'altra con *R,* per significare di averle lette ed ordinarne la registrazione; 3. ritirare dal Sostituto o dal Segretario della Concistoriale il compendio delle preconizzazioni e rilasciare poi i certificati delle provviste, perchè la Segreteria dei Brevi emetta

le schede concistoriali che deve firmare il Papa; 4. registrare i decreti di collazione dei titoli cardinalizii e delle provviste delle Chiese Cattedrali; 5. convalidare colla sua controfirma tutte le provviste concistoriali firmate dal Pontefice; 6. ricevere il giuramento di fedeltà dai nuovi Vescovi. *Ivi.*

Can. 429.—Al Cancelliere *pro tempore* viene assegnata *in titolo* la chiesa di S. Lorenzo e Damaso, che diventa presbiterale o diaconale a seconda la qualità del medesimo; s'egli poi fosse Vescovo Suburbicario, gli viene assegnata in commenda. *Boll. « Religiosa » di Sisto V, 13 april. 1587.*

Can. 430. — Il *Reggente,* che ha il primo posto dopo il Cancelliere, deve: 1. distribuire al Collegio dei Partecipanti le suppliche per redigere le minute, *Costit. di Pio X, sopr. cit.;* 2. segnare le Bolle in testa colla lettera iniziale del nome del Cancelliere, in mezzo colla lettera *L* e sotto colla lettera *C* per indicare che sono state lette e corrette dal Cancelliere; 3. consegnarle quindi al Preside del piombo per apporvi il sigillo; 4. assegnare pel relativo studio ai varii Prelati i reclami avanzati all'ufficio, apponendovi *De mandato D. M. D. P. P. audiat Magister . . . . . ;* 5. assente il Cancelliere deve ricevere dai nuovi Vescovi presenti in Curia il giuramento di fedeltà. *Boll. di Sisto IV, sopr. cit.*

Can. 431. — Il *Pro Sommista* deve preparare e consegnare al Cancelliere il sommario

coi documenti di tutte le pratiche, eseguendone gli ordini da lui datigli. *Boll.* « *In Apostolicae Dignitatis* » *di Martino V, 1 sett. 1428.*

Can. 432. — *Il Sostituto del Pro Sommista* deve aiutare e supplire in tutto, occorrendo, il Sommista. *Ivi.*

Can. 433. — Il *Preside del Piombo* deve curare acciò venga apposto regolarmente alle Bolle il sigillo di piombo e tutto l' occorrente stabilito dal Dritto, perchè esse vengano pubblicate nelle forme legittime. *Ivi* (3).

Can. 434. — Il *Notaro Segretario* personalmente o per mezzo di altri ufficiali deve redigere colle formalità necessarie tutti gli atti autentici di ordine del Cancelliere o del Reggente. *Decr. di Pio VII, an. 1814.*

Can. 435. — Il *Collegio dei Protonotari Partecipanti* (4) assume nella Cancelleria Apostolica tutte le attribuzioni degli Abbreviatori di parco maggiore e minore, che vengono aboliti, *Costit. di Pio X, sopr. cit. N. 4;* senza la firma del suo Segretario non si possono spedire le Bolle di collazione dei beneficii maggiori (5), *Decret. di Gregorio XVI, 5 febbr. 1838.*

Can. 436. — Il *Sostituto delle contradittorie* deve esaminare e definire le opposizioni che vengono fatte alle grazie concesse dal Papa. *Decret. di Pio VII, sopr. cit.*

Can. 437. — I *Registratori* infra tre giorni, sotto pena di decadenza dall' ufficio, debbono registrare le Bolle, le quali non possono spe-

dirsi se non previa la registrazione. *Costit. di Martino V, sopr. cit.*

Can. 438. — Il *Preposito del registro* deve sorvegliare i registratori nell'adempimento dei loro doveri. *Ivi.*

Can. 439. — Il *Computista* con apposito sigillo deve segnare sui singoli atti le tasse da pagarsi, notandole poi in un foglio separato, da consegnarsi mensilmente alla Cassa pontificia, per controllo e per garenzia personale. *Costit. di Pio X, sopr. cit. Norm., com. cap. XI, N. 4.*

Can. 440. — Il *Custode* della Cancelleria deve ricevere le suppliche segnandovi la data di recezione, e presentarle per ordine di arrivo; se mai occultasse qualche cosa, incorrerà la scomunica riservata al Papa, e dalla quale non può assolverlo nemmeno il Penitenziere Maggiore: ogni anno deve rinnovare, come tutti gli altri ufficiali, il giuramento di fedeltà. *Boll. di Martino V, sopr. cit.*

Can. 441. — Il *Distributore* deve distribuire le lettere ed i rescritti, ed esigerne le tasse. *Cost. di Pio X, Norm. com., cap. XI, N. 5.*

Can. 442. — Le *Regole della Cancelleria Apostolica*, già ridotte a *settantadue* da Clemente XII col *Decret. 13 lugl. 1730*, ogni Pontefice può confermarle, o abrogarle, o modificarle a piacere: però appena firmate dal nuovo Papa rivestono forza di legge universale per tutta la Chiesa durante il di lui pontificato. *Rot. Rom. part. XIX, tom. I, dec. 121, N. 8-9* (6).

Can. 443. — *Regole della Cancelleria:* Rimangono riservati al Papa: i beneficii di tutti gli Ufficiali della S. Sede, e tutti i beneficii dagli Ordinarii invalidamente conferiti contro le forme del Tridentino. *Reg. 1ª della Cancell. Apost.* (7).

Can. 444. — Tutte le Chiese patriarcali, primaziali, arcivescovili, vescovili, abbaziali, eccedenti il valore annuo di duecento fiorini, e tutti i beneficii e le dignità vacanti durante la loro vacanza sino alla pacifica presa di possesso dei Prelati successori, sotto pena di nullità dell'ezione. *Reg. 2.* (8).

Can. 445. — Tutti i beneficii, specialmente aventi cura d'anime e richiedenti la residenza, posseduti o da possedersi da persone provviste o da provvedersi dalla Sede Apostolica, e quelli dalle medesime rinunziati, ottenuti in frode alla riserva, sotto la stessa pena di nullità. *Reg. 3.*

Can. 446.—Le dignità maggiori, dopo quella dell'Ordinario, delle cattedrali, metropolitane e patriarcali, come anche le principali delle collegiate eccedenti l'annuo valore di dieci fiorini d'oro; i priorati, le prepositure, le dignità conventuali e le precettive generalizie di qualunque ordine, eccetto quelli militari; e tutti quelli posseduti e da possedersi dai famigliari continui commensali del Papa o dei Cardinali, anche dopo la loro morte, sotto la medesima pena di nullità. *Reg. 4.*

Can. 447. — Tutti e singoli i beneficii di qualunque Collettore o Sotto-Collettore in qual-

siasi Diocesi o Città, che fossero debitori della Camera Apostolica, sotto pena di nullità; nonchè tutti i beneficii vacanti durante la vacanza della Sede Romana. *Reg. 5* e *68*.

Can. 448. — Tutti i beneficii dei Curiali, che muoiono dovecchessia durante il trasferimento della Curia da uno in altro luogo, e quelli dei Camerieri segreti anche d'onore e degli uscieri pontificii, dal giorno della loro creazione, sotto ugual pena. *Reg. 6* e *7*. (9).

Can. 449. — Tutti i canonicati, le prebende, le dignità, i personati e gli ufficii delle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano e di S. Maria Maggiore a Roma, e tutti i beneficii con o senza cura, la collazione dei quali spetta per ragione del loro titolo, vescovato o cardinalato, ai Cardinali non presenti in Curia, sotto la medesima pena. *Reg. 8*.

Can. 450. — Tutti i beneficii secolari e regolari, con o senza cura di anime, vacanti nei mesi di gennaro, febbraro, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, di collocazione di qualsiasi persona, eccetto i Cardinali (10) e chiunque altro ha diritto di conferirli in virtù di concordati, sotto la stessa pena. Gli Ordinarii dei luoghi, tuttavia possono conferire liberamente quelli vacanti nei mesi di febbraro, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, se accettando l'alternativa ne rilasciano le lettere di accettazione da sè firmate e munite del proprio sigillo, che si conservano dopo la registrazione in Dataria. *Reg. 9*.

Can. 451. — Vengano spedite tutte le grazie ed i beneficii concessi dal Papa predecessore nella forma *Rationi congruit* nel periodo di sei mesi dall'incoronazione del nuovo Pontefice, e tali beneficii per la prima volta rimangano affetti. *Reg. 10* e *11.* (11).

Can. 452. — Tutte le concessioni fatte dal predecessore infra l'anno dal giorno della morte e non ancora presentate agli esecutori, siano di grazia, siano di giustizia, perchè possano spedirsi, si convalidano; in caso diverso sono nulle. *Reg. 12.*

Can. 453. — Sono ritenute invalide, sino a che non vengano riconvalidate dal nuovo Pontefice, tutte le unioni, le annessioni, le incorporazioni, le soppressioni, le aggiunzioni, le dismembrazioni anche perpetue di qualsivoglia ente o beneficio, ancorchè fatte in favore dei Cardinali, se non sono state eseguite. *Reg. 13.* (13).

Can. 454. — Viene parimenti revocata ogni facoltà concessa a chiunque, e di qualsivoglia dignità, di dispensare sui matrimonii contratti o da contrarsi nei gradi proibiti, sul difetto di natali e di età, sull'incompatibilità a ritenere più beneficii, di creare pubblici notari e di disporre di qualunque beneficio, nonchè di conferire i beneficii riservati, eccezione fatta dei soli Cardinali. *Reg. 14* e *15.*

Can. 455. — Nelle lettere apostoliche le date si mettano per esteso e non più in numeri, in caso diverso non si annettano al Bollario. *Reg. 16.*

Can. 456. — In caso di concorso a beneficii

vacanti o vacabili colla stessa data, si preferiscono coloro che li ebbero concessi di moto proprio agli altri, i graduati ai non graduati, fra gli ugualmente graduati i graduati prima, i possessori anche con titolo colorato ai non possessori, i presenti in Curia agli assenti, fra i presenti i non beneficiati ai beneficiati, fra gli assenti ed uguali gli oriundi ai non oriundi, i diocesani ai non diocesani, in tutto il resto coloro che per primi han presentato le lettere pontificie. *Reg. 17.* (13).

Can. 457. — Per poi non far prevalere le suggestioni alla giustizia, tutte le grazie, le commissioni, e le lettere pontificie, non hanno forza alcuna contro i dritti legalmente acquisiti. *Reg. 18.*

Can. 458. — Se un beneficiato, qualunque egli sia, o per infermità, o per altra ragione rinunzia al beneficio e dopo venti giorni della rinunzia muore, il suo beneficio, quand'anche fosse stato già conferito per la sua rinunzia, si riconosce vacante *per morte;* il beneficio poi che fosse stato ottenuto come vacante *per morte,* mentre vive tuttavia il suo possessore, morto questi viene ritenuto vacante e la grazia ottenuta è nulla. *Reg. 19* e *21.*

Can. 459. — Qualora accade che un beneficio con cura di anime viene ottenuto da uno che ignora la lingua del luogo, dov'esso è sito, la collazione viene ritenuta assolutamente invalida. *Reg. 20.* (14).

Can. 460. — Le unioni, le soppressioni, le

dismembrazioni dei beneficii e simili domandate ed ottenute, non hanno alcun effetto, se non viene prima dichiarato il loro valore annuo reale, e se non vengono prima avvisati gl'interessati, pena la nullità; circa le traslazioni poi temporanee dei Mendicanti ad altri ordini si osserva esattamente la *Costit.* « *Viam ambitiosae* » *di Martino V, 29 lugl. 1418. Reg. 22* e *23.*

Can. 461. — Circa i Chierici ordinati fuori dei tempi stabiliti dal Dritto, oppure senza avere l'età necessaria, o senza la dimissoria del proprio Ordinario, si osservi fedelmente la *Costit.* « *Cum ex Sacrorum Ordinum* » *di Pio II, 19 nov. 1641. Reg. 24.*

Can. 462. — La libbra dei piccoli tornesi ed il fiorino d'oro, nelle lettere pontificie riguardanti la Camera Apostolica, si computa per un ugual valore. *Reg. 25.*

Can. 463. — Tutte le provviste a beneficii vacabili per promozione o per rinunzia dei legittimi possessori, ove portano una data antecedente a tale promozione o rinunzia, senz'altro sono nulle. *Reg. 26.*

Can. 464. — In materia di beneficii da qualunque giudice della Curia Romana, di qualsiasi dignità, si giudichi, non a tenore delle suppliche, ma a tenore delle lettere pontificie di provvista e di concessione, eccetto il caso che le commissioni di giustizia vengano fatte per *Placet* od a firma del Cancelliere di S. R. C., giusta facoltà appositamente da lui impetrata: se poi queste lettere non sono state spedite nelle forme pre-

scritte, si rimettono alla Cancelleria per essere corrette. *Reg. 27.*

Can. 465. — Qualunque Uditore di cause del palazzo apostolico, come qualunque altro giudice deputato in Curia, nel giudicare sul tenore delle Regole e delle Costituzioni della Cancelleria Apostolica deve prestare cieca fede alla cedola presentatagli a firma di due Ufficiali della medesima e del Cancelliere o del Reggente. *Reg. 28.*

oan. 466. — Qualora qualcuno surroga altri trovantesi in causa su qualsiasi beneficio ecclesiastico o per dritto da acquistare o per dritto acquisito (15) al possesso, però che questi non sia intruso nè su tal beneficio per tre anni pacificamente posseduto ci sia stata alcuna lite, le impetrazioni e le concessioni anche fatte di moto proprio infra un mese della concessione, sia circa il beneficio vacante, sia circa il vacabile, sono nulle ed irrite; lo stesso si ritiene nelle sostituzioni di coloro, che impetrano le grazie viventi i beneficiati infermi, come ancora nelle impetrazioni dei beneficii vacanti per privazione o per perdita, quando la sentenza (16) non è passata in giudicato. *Reg. 29.*

Can. 467. — Le grazie e le provviste circa qualunqne beneficio, con o senza cura, vacante *per morte*, se non fosse trascorso tanto tempo che la notizia della morte fosse potuta pervenire a cognizione della S. Sede prima della data loro apposta, siano irrite e nulle. *Reg. 30.*

Can. 468. — Sono parimenti nulle ed irrite tutte le commissioni ed i processi circa grazie

di beneficii, sui quali non sono state già scritte le lettere pontificie. *Reg. 31.*

Can. 469. — Colui che domanda un beneficio vacante per la morte di qualche famigliare di Cardinale, esprima nella supplica il nome ed il titolo del medesimo Cardinale, del quale, se presente in Curia, si domandi il consenso; se questi poi si trovasse fuori di Curia e non potesse ritornarvi fra dieci o al massimo fra quindici giorni dalla vacanza, perda il dritto di prestare il suo consenso ed il beneficio rimanga riservato alla libera collazione della S. Sede: per famigliari dei Cardinali a questo effetto si riconoscono solamente coloro che possono provare d'essere stati loro commensali continui per non meno di quattro mesi, computato anche il tempo anteriore alla promozione al cardinalato. *Reg. 32.*

Can. 470. — I beneficii che vacano per la morte dei famigliari dei Cardinali, cessando la riserva pontificia, se appartengono alla collazione di qualche altro Cardinale, non si domanda il consenso dei primi, ma vengono riservati alla giurisdizione del collatore ordinario: in concorso poi si preferisce il Cardinale collatore ordinario al Cardinal patrono. *Reg. 33.*

Can. 471. — In concorso alla concessione per *Concessum* si preferisca quella per *Fiat*, ancorchè le clausole aggiunte alla prima fossero più nobili e più privilegiate. *Reg. 34.*

Can. 472. — Chiunque ha impetrato un beneficio da altri pacificamente posseduto per un anno e che allora si crede vacante, viene tenuto

ad esprimere il grado e la nobiltà del possessore e le specifiche e determinate ragioni perchè il possessore non vi ha alcun diritto, fra sei mesi a sfidarlo in giudizio, e nel termine di un anno a finire la causa; lo stesso per chi impetra beneficii di qualunque natura vacanti per privazione, o per remozione, o per devoluzione; in caso d'inadempienza la concessione ed i suoi effetti sono nulli e l'impetrante viene tenuto verso il possessore al pagamento dei danni e degl'interessi; se poi lo ha molestato indebitamente ed ingiustamente viene inoltre multato di cinquanta fiorini d'oro in favore della Camera Apostolica. *Reg. 35.*

Can. 473. — Se qualcuno ha ottenuto un beneficio di qualsiasi collazione senza simonia, e lo ha posseduto di già pacificamente per tre anni, non può essere più molestato, e qualsivoglia altra domanda o concessione fatta sul medesimo beneficio è assolutamente nulla, estinguendosi di dritto ogni lite. *Reg. 36.*

Can. 474. — Nelle cause pendenti a nessuno è lecito appellarsi se non dalla sentenza definitiva, o da un'interlocutoria avente forza di definitiva, o da un gravame secondario irreparabile con la sentenza definitiva, il che si esprime nell'appello: in caso diverso l'appello ed i suoi effetti sono nulli e l'appellante soccombendo, oltre al pagamento dei danni e degl'interessi di dritto, paga anche una multa di venti fiorini d'oro. *Reg. 37.*

Can. 475. — Nelle commissioni di giustizia,

come altresì nei mandati concistoriali, nelle cause in cui la conchiusione era di doversi concedere in futuro, quantunque implicitamente si fa menzione di tale conchiusione, nulla si stimi concesso, qualora per mezzo di siffatta concessione non si deroga espressamente alla cennata conchiusione ed alla presente regola. *Reg. 38.*

Can. 476. Ai Regolari, che hanno impetrato un beneficio amovibile a volontà con la clausola che non possano venire rimossi per sola volontà dell'Abate o del Superiore, le lettere circa tale clausola non si spediscano, se ciò non è stato espressamente concesso dal Papa. *Reg. 39.* (17).

Can. 477. — Qualora viene commesso a qualcuno di ricevere la rinunzia a qualche beneficio, vi si ponga la clausola « *Attente quoque providens* » ecc., e se la rinunzia è fatta per causa di permuta, vi si ponga l'altra « *Quod neuter permutantium ius acquirat* », salvo il caso che ciascun di loro abbia dritto assoluto al beneficio rinunziato; nel supplire poi ai difetti in genere, se questi nella loro domanda non sono indicati o la concessione non è segnata con la clausola « *Fiat ut petitur* » si nieghino assolutamente le lettere: in caso diverso sono nulle. *Reg. 40 e 41.*

Can. 478. — Nei beneficii ecclesiastici di dritto-patronato laicale, sotto pena di nullità, non si spediscano le lettere, se nella domanda espressamente non si trova notato esser passato tanto tempo che essi siano devoluti alla collazione della S. Sede, o che sia spirato il termine stabilito in

cui i patroni avrebbero dovuto fare la presentazione; e se con ciò viene a derogarsi a cotal dritto-patronato, qualora appartiene a qualche re, duca, marchese o principe, se ne faccia tassativa, speciale e determinata menzione; altrimenti non s'intende per nulla dorogato. *Reg. 42.*

Can. 479. — Sotto pena di nullità non si conferisca alcun beneficio regolare a secolari nè alcuno secolare a regolari, neppure in commenda, eccetto il caso che se ne faccia speciale menzione in margine alla domanda *Reg. 43.*

Can. 480. — Circa qualunque riforma segnata nelle domande di beneficii vacanti od in qualunque modo vacabili, nelle quali si domanda la spedizione delle lettere sotto la prima data, ove tale data può arrecare pregiudizio a qualcuno, non si spediscano affatto, eccetto che tale riforma non fosse stata segnata con le parole « *Fiat sub prima data* »; in caso contrario sono nulle. *Reg. 44.*

Can. 481. — Nella rinunzia a qualunque beneficio ecclesiastico e nella cessione di qualunque dritto non si spediscano affatto le lettere, se prima il resignante personalmente, quando trovasi presente in Curia, diversamente per mezzo di uno speciale procuratore, non ha prestato in Cancelleria il suo consenso ed il giuramento, come di consuetudine: se poi il resignante od il cedente ha prestato successivamente il suo consenso in favore di parecchie persone, valga il primo, ed i susseguenti, come altresì le lettere concesse per tali consensi,

quand'anche fossero in data anteriore, non abbiano alcun valore: le lettere poi di riserva o di assegnamento di annua pensione sui frutti di qualsivoglia beneficio, anche segnate di moto proprio, non si spediscano, se non col consenso di colui che deve pagare una tale pensione, altrimenti sono nulle *Reg. 45.* (18)

Can. 482. — Non si spediscono lettere su beneficii vacabili per ingresso in ordini religiosi, se la professione dei possessori non è anteriore alla data della domanda; nè si spediscano domande o concessioni di sorta su beneficii vacabili in qualsiasi modo da esprimersi in Cancelleria: ciò sotto pena di nullità. *Reg. 46* e *47.*

Can. 483. — Qualora per segnatura o per ordine papale in qualche affare ci è stato nominato il giudice colla specificazione del proprio nome e della propria dignità, egli è tenuto ad eseguire le lettere personalmente e non per mezzo altrui, sotto pena di nullità negli atti. *Reg. 48* (19).

Can. 484. — Nelle dispense d'impedimento sopra qualche grado proibito di consanguineità od affinità, o simili, vi si ponga la clausola « *Si mulier rapta non fuerit* », e se lo fosse stata scientemente « *Addita in quaterno* »: nelle dispense poi sul difetto d'età per succedere nei beni temporali « *Quod non praeiudicetur illis, ad quos bonorum successio ab intestato pertinere debeat* ». *Reg. 49* e *50.*

Can. 485. — In qualunque segnatura, come

anche in qualunque grazia, nulla s'intende dispensato, che non è espressamente indicato, eccetto se la grazia consiste appunto, conferisce od opera direttamente una tale dispensa; a nessuno poi, sia in giudizio sia fuori, giovi alcuna dispensa, ove sulla medesima non siano state spedite le lettere pontificie; in caso diverso la grazia è nulla. *Reg. 51* e *52*.

Can. 486. — Nelle lettere d'indulgenze ci si ponga che, qualora non è specificatamente indicata la chiesa o la cappella, cui l'indulgenza viene concessa, sono nulle; non si spediscano poi lettere d'indulgenze *ad instar*, sotto pena di nullità, senza farne specificata menzione. *Reg. 53* e *54*.

Can. 487. — Per qualsivoglia grazia riguardante beneficii vacanti o vacabili se ne esprima nella domanda l'annuo valore, e così pure nel caso che qualcuno ottiene un nuovo beneficio colla facoltà di ritenere anche l'antecedentemente posseduto, del quale deve dichiarare l'annuo valore reale; altrimenti le grazie sono nulle. *Reg. 55*.

Can. 488. — Nella concessione dei beneficii vacanti, qualora si domandano, vi si pongano le clausole: « *Etiamsi illud quovis modo* » o *Per Constit.* « *Execrabilis* » *vacet* « o *specialiter reservatum*, o *inter aliquos litigiosum sit*, o *et eius collatio devoluta fuerit*, e se trattasi di colliganti *si subrogationem*, ovvero *si neutri*, o *si nulli* » ecc. quando poi non si può provare alcuna generale riserva, e colui, del quale si concede il bene-

ficio, si dice essere stato Ufficiale della S. Sede, allora vi si ponga la clausola « *Etiamsi dictum beneficium, eo quod talis Notarius, (o familiaris, o Collector) dictae Sedis Officialis fuit, dispositioni apostolicae generaliter reservatum existat, dummodo non sit in eo alieni ius quaesitum* »: nelle rimanenti concessioni non si ponga alcuna clausola, per cui può eccepirsi qualche generale riserva, eccetto che la grazia fosse segnata con un doppio *Fiat* o la riserva ci fosse per altre speciali ragioni. *Reg. 56.*

Can. 489 — Nelle domande, sotto pena di nullità nell' elezione, si specifichi la qualità dei beneficii, se sono cioè dignità, personati od ufficii, se ci è annessa cura di anime e chi per solito vi è eletto: se poi tali qualità non vengono espresse in modo affermativo o come condizione, i beneficii che le richiedono od in tutto od in parte siano negati. *Reg. 52.*

Can. 490. — I beneficii vacanti per contratto matrimoniale non si riconoscano per riservati in modo speciale od affetti, se di fatto il matrimonio non è stato celebrato; nei vacanti o vacabili per promozione o per ingresso in religione si ponga la clausola « *Cum beneficia huiusmodi praemissa* oppure *alias quovis modo, ecc. praeterquam per obitum obtinentis vacare contigerit* », sotto pena di nullità. *Reg. 58.*

Can. 491. — A chi domanda l'ingresso in religione e contemporaneamente d'essere provveduto di qualche beneficio ecclesiastico, colla segnatura di un solo *Fiat* gli si conceda sola-

mente l'ingresso in religione (20) a condizione *che sia idoneo e non sia vincolato da alcun canonico impedimento*, e si esprima se ci è stabilito nel convento un determinato numero di religiosi, al quale non si deroghi, se non per espressa concessione, e se il numero è determinato, vi si ponga « *Purchè il luogo che lo riceva non ne venga perciò troppo aggravato* » : gli esecutori poi di tale provvista hanno la facoltà di riceverne la professione anche prima che sia terminato l'anno del noviziato. *Reg. 59.*

Can. 492. — Se qualche religioso ottiene un beneficio dipendente da altro convento o da altro luogo, e dalla domanda ciò risulta, quantunque non espressamente indicato, gli si conceda anche il passaggio, ma se non risulta in alcun modo, la grazia ottenuta è nulla. *Reg. 60.*

Can. 493. — Nelle lettere sui beneficii vacanti per la *Costit.* « *Execrabilis* », come anche in tutte quelle in cui si richiedono le informazioni di fatto, si ponga la clausola « *Si ita est* » (21): a chi domanda un beneficio vacabile, se ciò gli piace, gli si diano le lettere d'uno vacante. *Reg. 60* e *61.*

Can. 494. — Vengono revocate tutte le decime e le imposizioni di qualunque natura accordate ai Collettori ed ai Nunzii Apostolici, come anche tutte le indulgenze e le facoltà da costoro concesse in occasione delle medesime ; parimenti tutte e singole le facoltà, a chiunque accordate, di percepire un prezzo qualunque

pegli ufficii vacabili quando che sia nella Curia Romana. *Reg. 63 e 64* (22).

Can. 495. — Coloro che domandano vengano aumentati i frutti di qualche beneficio, perchè questi possano venire aumentati di un terzo, siano tenuti ad esprimere nella domanda il valore annuo reale; in caso diverso le lettere di concessione anche segnate di moto proprio sono nulle. *Reg. 65.*

Can. 496. — Per non avere poi alcun pretesto di insordire o di disprezzare le censure, le lettere di generale assoluzione dalle medesime non abbiano valore alcuno in favore di chi non ubbidisce alle sentenze passate in giudicato od alle ingiunzioni pontificie, od impedisce agli esecutori di eseguirle, e che appunto perciò avessero incorso già da quattro mesi la scomunica comminata dal Dritto o dal Superiore, e generalmente in favore di chi è ostinato a rimanere per un intiero anno in qualsiasi censura. *Reg. 66.*

Can. 497. — Viene proibito a tutti e singoli gli Ufficiali della Curia Romana di ricevere sotto qualsiasi colore o pretesto alcun regalo da coloro che vi si recano a sbrigarvi qualche affare, eccetto gli emolumenti stabiliti; in caso diverso, qualora maliziosamente ne ritardano la spedizione, vengono scomunicati ed inoltre sospesi dallo stipendio la prima volta per sei mesi, la seconda per un anno, la terza vengono privati dell'ufficio, e puniti con altre pene ad arbitrio del Cancelliere o del Camerlengo. *Reg. 67* (23).

Can. 498. — A nessun beneficiato è più lecito di locare a tempo od a vita per qualsiasi ragione, o di concedere per debiti, o d'ipotecare, o di obbligare in qualsivoglia modo i frutti del suo beneficio, sotto pena di nullità. *Reg. 69.*

Can. 499. — In qualsiasi costituzione o decreto pontificio mai vengano compresi i Cardinali, qualora non se ne faccia speciale menzione: così ancora mai s'intenda derogato alle Regole della Cancelleria senza speciale menzione di tale derogazione. *Reg. 70 e 71.*

Can. 500. — È dritto del Cancelliere e del Reggente: 1. di commettere ad altri l'assoluzione di coloro che per ignoranza scrissero, corressero o cancellarono nelle lettere pontificie qualche cosa; 2. di correggere, ove costi dal contesto, i nomi ed i cognomi delle persone, non però alle quali è stata fatta la concessione, nè quello dei beneficii; 3. di commettere in Curia tutte le cause beneficiarie anche non devolute colla facoltà di citare la parte; 4. d'aggravare d'autorità pontificia, anche domandando l'intervento del braccio secolare, i processi contro gl'intrusi e gl'intrudendi, e comandare l'esecuzione delle sentenze a mezzo di lettere pontificie, e non altrimenti; 5. di firmare le suppliche di beneficii ecclesiastici non riservati alla S. Sede segnate da due referendarii e non eccedenti l'annuo valore di cento fiorini; 6. così pure le nuove provviste *si neutri* e le surrogazioni pei collitiganti, nei quali non ci è una clausola di riserva generale; 7. di prorogare

agli artati il termine per ascendere agli Ordini sacri sino all'ordinazione prossima stabilita dal Dritto. *Reg. 72* (24).

(1) Le Bolle devono questo nome al bollo di piombo che loro si adatta con fili di seta, e nel quale da una parte v'è l'immagine di S. Pietro e S. Paolo e dall'altra il nome del Pontefice che le emette e l'anno del suo pontificato. Le norme relative alla loro redazione e spedizione, cui si accenna nel canone, non sono state ancora pubblicate, ma probabilmente formeranno il Regolamento interno segreto, se pur non saranno le nuove Regole fisse della Cancelleria Apostolica.

(2) Pio X colla sua Costituzione, III, 1.°, N. 1, ha abolito l'antico titolo di Vice-Cancelliere, ordinando che per l'avvenire si chiami semplicemente Cancelliere.

(3) Per le formalità necessarie alla validità ed all'autenticità delle Bolle vedi tutti gli autori d'Istituzioni Canoniche.

(4) Vedi il Tit. XXVIII e relative note.

(5) Beneficii maggiori si chiamano i Vescovadi, mentre quelli inferiori si dicono minori.

(6) Sarebbe desiderabile che queste Regole redatte in termini precisi fossero rese stabili e perpetue senza bisogno di conferma da parte di ogni nuovo Papa.

(7) In forza quindi di questa *Regola 1.ª* contro gli Ordinarii i quali con abuso di autorità conferiscono le Parrocchie di libera collazione, o il Canonicato Teologale o Penitenziale, senz'osservare le leggi proprie dei concorsi, si dà l'appello alla S. Sede. Circa il modo e le leggi di tali concorsi vedi il *nostro* « Codex Vigens » pag. 269 e 273. Non occorre dire però che ogni ricorso

ed ogni appello finisce sempre per mettere in cattiva luce il reclamante, che resta sagrificato, mentre il Vescovo viene sempre salvato, nonostante qualunque violazione di dritto e qualunque vergognoso favoritismo egli abbia commesso. Esistono prove infinite, anche recentissime, di un tal genere di *procedimento coscenzioso!!* I concorsi ecclesiastici sono la più sfacciata ed empia canzonatura!

(8) Sulla collazione delle Chiese Cattedrali o Metropolitane vedi dal Can. 135 al 138.

(9) Sicchè i beneficii di qualunque natura pacificamente posseduti dai Prelati di qualunque specie (eccettuati quelli la cui prelatura è annessa all'ufficio o al beneficio come nel Tit. XXVIII) ed in qualsiasi parte del mondo, vacanti per morte, o per rinunzia, o per privazione, o per promozione loro, non possono conferirsi che dalla Dataria Apostolica, e qualora per Dritto dovessero conferirsi a concorso, l'Ordinario è tenuto ad indirlo e spedirne tutti gli atti alla Dataria, cui spetta esaminarli e nominare.

(10) Come chiaramente risulta dal canone, nelle Diocesi che per Ordinario hanno un Cardinale questa riserva non ha alcun valore.

(11) La forma «*Rationi congruit*» denota che, per rispetto dovuto al predecessore, il nuovo Papa ratifica tutte le grazie da lui concesse, ma non ancora spedite, e che chiuse furono affidate in custodia ad un Chierico di Camera, le quali perciò possono regolarmente spedirsi: *affetti* è lo stesso che *riservati.*

(12) La forza quindi di questa *Regola 13ª* è sospensiva sino alla ratifica del nuovo Papa, il quale se non volesse ratificarle, senz'altro diventerebbe irritativa.

(13) Questa Regola di suprema importanza e giustis-

sima, pel suo spirito riguarda anche gli ufficii e le cariche d'ogni natura, e volesse il cielo che non venisse sistematicamente violata collo specioso pretesto della *prudenza* e della *fiducia* dei Superiori, che, manco a farlo apposta, cade sempre sulle persone più ignoranti e più inette. Disgraziatamente però, specie nelle Diocesi dove gli Ordinarii si lascian guidare dai curiali, o perchè deboli o perchè amanti del viver commodo, a chi ha più si dà, ed a chi non ha nulla, per quanti meriti possa avere, tutto si niega contro ogni norma di equità anche naturale. Ciò quanto sia difforme dai principii di una retta coscienza, non v'ha alcuno che nol veda, giacchè da un canto coloro che tengono più posti naturalmente non possono soddisfarne tutti i doveri, ma si contentano solo di ammassar quattrini pei nipoti e per le nepoti, mentre dall'altro Sacerdoti dottissimi ed onestissimi, il cui solo delitto è quello di non sapere chinar la schiena e bruciar l'incenso davanti all'idolo superioresco, sempre infallibile anche nelle più evidenti sciocchezze, (dimenticano che infallibile c'è Dio solo, ed il Papa quando insegna *ex cathedra* in materia di fede e di morale, ma non certo in materia di disciplina e di politica), vengono lasciati nel più vergognoso abbandono, e debbono vivere di stenti e di lagrime, nonostante aver buttato sangue negli studii e nel sacro ministero. Secondo noi coloro che cercano od accettano più posti, dei quali non possono coscienziosamente soddisfarne tutti i doveri, e gli Ordinarii che loro li conferiscono, peccano più o meno gravemente contro la carità e la giustizia e, ci credano o no, un giorno dovranno renderne conto a Dio, il giudizio del quale non si basa certo sulla prudenza e sulla fiducia u-

mana. Il Diocesano poi dev'essere preferito non sempre e ad ogni costo, ma solo in parità di merito.

(14) Questa Regola è conforme alla giustizia ed alla ragione, giacchè la cura d'anime essendo personale, come mai potrebbe esercitarla chi ignorasse la lingua del luogo?

(15) Per sentenza comune fra' Dottori *ius in re* significa dritto a ritenere una cosa già posseduta, laddove *ius ad rem* dritto a possedere qualche cosa.

(16) Una sentenza si dice *passata in giudicato* quando è trascorso inutilmente il tempo stabilito dal Dritto per potersene appellare. Vedi tutti i Canonisti.

(17) È una legge sapientissima, giacchè i beneficii non trasmutano i religiosi in secolari, ed in caso contrario l'autorità dei Superiori, cui essi in virtù del voto han giurato obbedienza, sarebbe finita. Tuttavia bisogna notare che, appena un religioso vien promosso al Vescovado, o all'Arcivescovado, o al Cardinalato, di dritto rimane emancipato dall'autorità dei Superiori dell' Ordine in tuttociò che non è compatibile colle esigenze del suo nuovo stato.

(18) Con questa Regola si stabilisce un dritto contrario al dritto comune e naturale, essendochè generalmente, come nei testamenti, ogni consenso posteriore annulla nella stessa materia qualunque precedente consenso.

(19) È una legge ragionevolissima, perchè quando il Papa commette a qualcuno nominatamente qualche affare o qualche giudizio, egli non lo fa se non tenendone in conto i meriti e la dottrina personale, epperò, se questa potesse affidare ad altri l'esecuzione della commissione pontificia, sarebbe per lo meno inutile che il Papa no indicasse determinatamente il nome.

(20) Scopo di questa legge è di evitare che qualcuno,

piuttosto che per vera volontà di servir Dio, domandasse l'ingresso in religione per la speranza di ottenere il beneficio.

(21) Questa clausola, da osservarsi sotto pena di nullità, è diretta a far che a nessuno giovino le proprie bugie, e ad evitare possibili litigi.

(22) Gli ufficii vacabili, di cui nel canone, sono stati intieramente aboliti da *Leone XIII, Decr. 24 mag. 1899.*

(23) Questa Regola riguardante solamente gli Ufficiali della Curia Romana, dovrebbe estendersi, e con più di ragione, a tutte le Curie Vescovili, dove siffatti vergognosi abusi assai più facilmente s'avverano che nella prima: quantunque in materia siamo completamente scettici, perchè i regali in linea generale acciecano, e l'oro specialmente è un metallo che brilla, dà le vertigini e trascina alle azioni le più ingiuste e le più vili anche gli Ecclesiastici costituiti nelle più alte dignità.

(24) Sulla Cancelleria Apostolica consulta: *Riganti* « De Regulis Canc. Apost. », *Grimaldi* « Les Congreg. Romain. », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Ferraris* « Bibliotheca », *Pitra* « Les lettres des Papes », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » pag. 146.

## Titolo XXII. — **Dataria Apostolica**

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Datario — Sue facoltà — Sotto Datario — Prefetto *per obitum* — Prefetto *per concessum* — Prefetto *delle componende* — Prefetto *delle date* — Revisori — Ufficiale *de missis* — Sostituto del Sotto Datario — Altri Ufficiali — Tasse da pagarsi alla Dataria.

Can. 501 — Alla *Dataria Apostolica* è riser-

vato unicamente ed esclusivamente il compito 1. di esaminare e decidere sull'idoneità di coloro che aspirano ai beneficii non concistoriali riservati al Papa, dovunque questi si trovino, 2. fare e spedire le Bolle di collazione dei medesimi, 3. dispensare nel loro conferimento dai requisiti necessarii, 4. curare il pagamento delle pensioni e l'osservanza degli oneri che il Pontefice avrà imposto nel loro conferimento; e ciò in conformità al suo regolamento speciale. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giug. 1908, III, 2°, N. 2* (1).

Can. 502. — *Morto il Pontefice* le grazie tutte della Dataria non ancora spedite devono chiudersi in una cassetta e consegnarsi chiuse alla custodia di un Chierico di Camera davanti al Collegio Cardinalizio, alla presenza del quale vengono infranti tutti i sigilli di questo S. Tribunale. *Costit.* « *In hac sublimi* » *di Pio IX, 23 ag. 1871.*

Can. 503. — *Ufficiali* ne sono: 1. il *Datario*, 2. il *Sotto Datario*, 3. il *Prefetto per obitum*, 4. il *Prefetto per concessum*, 5. il *Prefetto delle componende*, 6. il *Prefetto delle date*, 7. i *Revisori delle suppliche*, 8. l'*Ufficiale de missis*, 9. il *Sostituto del Sotto Datario*, 10. i *Minutanti*, 11. il *Computista*, 12. il *Distributore*. *Costit.* « *Gravissimum* » *di Benedetto XIV, 6 dic. 1745* e *Norm. com. di Pio X, cap. XI, 4* e *5*.

Can. 504. — Il *Datario* (2), che dev'essere sempre un Cardinale, rappresenta in Dataria la persona del Pontefice, è Cardinale palatino, e,

giusta la formola « *Fiat ut petitur* » con cui il Papa le firma, deve mandare ad effetto le suppliche: senza il suo ordine espresso nulla può farsi in ufficio. *Ivi.*

Can. 505. — Il *Sotto Datario*, ch'è sempre Prelato palatino, deve in tutto far le veci del Datario, anche nelle udienze pontificie, deve controfirmare tutte le concessioni dell' ufficio *per concessum* e delle coadiutorie (3), deve apporre alle suppliche ed alle concessioni le date maggiori: nel congresso quotidiano col Datario vi ha voto consultivo. *Costit. sopr. cit. di Benedetto XIV.*

Can. 506. — Il *Prefetto dll'ufficio per obitum* che è sempre un legisperito, ha voto consultivo nel congresso quotidiano col Datario e col Sotto Datario, riferisce sulle suppliche pei beneficii vacanti, per le quali occorre qualche deroga o dispensa, impone nei beneficii le pensioni, intorno alle quali ha il diritto di esame e di giudizio. *Ivi.*

Can. 507. — Il *Prefetto dell' ufficio per concessum* ha l'incarico di segnare tutte le concessioni dei beneficii vacanti, conferiti colla formola « *Concessum* », dietro relazione fattane al Datario, di cui deve eseguire gli ordini in proposito. *Ivi* (4).

Can. 508. — Il *Prefetto delle componende* appone alle suppliche già segnate dal Prefetto *per concessum* la data piccola relativa all'arrivo in ufficio ed alla commissione dei beneficii colle parole *kalende, none, idi, ecc.*, e la forma gra-

ziosa quando c'è la commendatizia dell' Ordinario (5), commette fuori di Curia, mentre in Curia deve assistervi, la facoltà di ricevere la professione di fede per le provviste alle dignità delle Cattedrali, delle Collegiate e dei Monasteri. *Ivi.*

Can. 509. — I *Revisori,* che son due, devono esaminare e correggere le suppliche dei beneficii già segnate dal Papa, apponendovi la lettera *C* colla propria firma quando c'è da pagarsi la componenda. *Ivi.*

Can. 510. — L'*Ufficiale de missis* ha il compito di registrare tutte le concessioni fatte dall'ufficio, rimettendo le pubbliche al Computista e le segrete all'archivio. *Ivi.*

Can. 511. — Il *Sostituto del Sotto Datario* deve compendiare e riferire al Datario le suppliche, nonchè aiutare e supplire in assenza il Sotto Datario. *Ivi.*

Can. 512. — Il *Computista* con apposito sigillo deve segnare nelle singole concessioni le tasse dovute alla S. Sede, all'Agenzia, ed alla Curia Diocesana, applicando nella tassazione le norme proprie dell'ufficio, e notandole in apposito foglio, che mensilmente deve consegnare per controllo e garenzia personale alla Cassa pontificia. *Pio X, Norm. com., cap. XI, N. 4.*

Can. 513. — Il *Distributore* deve consegnare fedelmente a chi di ragione le lettere e i rescritti, esigendone le tasse. *Ivi, N. 5.*

Can. 514. — I *Minutanti* scrivono sotto la direzione dei superiori tutti gli atti d' ufficio,

senza mai far nulla se non di ordine loro. *Costit. sopr. cit. di Benedetto XIV* (6).

Can. 515. — *Pei beneficii conferiti dalla Dataria* (7) si deve pagare alla S. Sede la mettà della loro rendita annua, che vien chiamata la *tassa dell'annata*, e così anche una tassa proporzionata per qualunque dispensa o privilegio concesso: queste tasse, detratto lo stipendio degli Ufficiali, servono per le pensioni assegnate dal Papa, pei sussidii agli Ordini Religiosi, per le giubilazioni, e per l'Elemosineria pontificia. *Decret. di Bonifazio VIII, ann. 1392* (8) (9).

(1) Nel conferimento di questi beneficii vacanti si devono osservare le Regole della Cancelleria Apostolica, di cui nel Titolo precedente.

E qui dobbiamo vivamente deplorare il sistema oramai invalso un po' dappertutto, ma a Roma specialmente, di conferire siffatti beneficii tenendo in maggior conto la politica, anzichè i servizii ed i meriti ecclesiastici, ond'è che dobbiamo assistere al doloroso spettacolo di Ecclesiastici dotti ed integerrimi, che nonostante aver buttato sangue nello studio delle scienze sacre e nel servizio del sacro ministero, vengono lasciati nel più vergognoso e desolante abbandono, mentre i beneficii e gli ufficii vengono accumulati su Preti che non hanno altro merito nè altro titolo che quello di esser nipoti dei loro zii (Vescovi o Cardinali) o di essere raccomandati fortemente da potenti loro protettori (Diplomatici, Ministri, Senatori, Deputati, gran Dame ecc.). E poi si deplora la decadenza del Clero! Ma non è forse questa una legittima conseguenza di cotal sistema? Oh! povera giustizia! come vieni

violata e calpestata da coloro che dovrebbero esserne i più rigidi custodi ed i più forti vindici. Ma è inutile discuterne: la giustizia, ch'è il più saldo sostegno dell' autorità, è divenuto un mito leggendario, ed i superiori ecclesiastici, salve le debite, ma assai poche eccezioni, ne sono la più spaventevole negazione. E guai! a chi osa domandar giustizia: la ribellione, ch'è naturale reazione contro la prepotenza e la violazione di ogni dritto acquisito, viene subito condannata e perseguitata inesorabilmente per orgoglio, per ambizione, per mancanza di spirito e di vocazione ecclesiastica, ecc. ecc. ecc., perchè chi sta in alto mutila l'augusto nome di Dio, togliendovi il D e pretendendo l'adorazione e l'incenso dovuti solo a Colui ch'è il Sovrano dei Re e la giustizia e la santità per essenza.

(2) Pio X con la Costituzione citata abolisce l'antico titolo di Pro-Datario, lasciandogli quello più semplice di Datario.

(3) Per impetrare la coadiutoria con la futura successione ad un beneficio si richiede l'età di sessant'anni almeno nel coadiuto ed il suo consenso espresso in una supplica diretta al Papa, che solo può concederla, nella seguente od altra equivalente formola:

« Beatissimo Padre

« N. N. Canonico (o Beneficiato, o Parroco) della chiesa « di . . . . . della Diocesi di . . . . . umilmente prostrato « al bacio del s. piede espone alla Santità Vostra che tro- « vandosi in età di sessanta e più anni non sempre può « intervenire e prestare il dovuto servizio al coro (o nella « Parrocchia) epperò supplica gli venga assegnato come

« coadiutore con la futura successione il Rev. Sac. N. N.
« con le clausole necessarie ed opportune.

« Che della grazia, ecc. »

Si appone quindi la data e la firma, cui bisogna aggiungere la commendatizia dell' Ordinario nella Diocesi del quale trovasi il beneficio. A Roma per le Basiliche maggiori si richiede anche il consenso del Cardinal Arciprete e del Cardinal Vicario.

(4) Nelle concessioni di qualunque specie quelle fatte con la formola « *Fiat ut petitur* », giusta la Regola 34 della Cancelleria Apostolica, è sempre preferita all'altra fatta con la formola « *Concessum* ».

(5) È un guaio serio quello che vien prodotto da siffatte commendatizie, perchè la conseguenza ne è che in fondo la riserva del beneficio è illusoria, dipendendo sempre dall'Ordinario il suo conferimento, mentre sarebbe più conforme all'equità che all'Ordinarie venissero richieste d'ufficio solamente le notizie necessarie sull' idoneità o meno del candidato onerandone in merito espressamente la coscienza.

(6) I Minutanti della Dataria Apostolica, come quelli della Segreteria dei Brevi, quasi tutti sono laici, ciò che non arriviamo affatto a giustificare. Imperocchè se ciò poteva stare durante il potere temporale dei Papi, quando agli ufficii civili erano preposti dei Prelati, riesce completamente inesplicabile oggi, quando più non esiste la mutualità delle cariche. Difatti, è forse lecito agli Ecclesiastici impiegarsi presso i Municipii, le Prefetture, i Ministeri governativi? E perchè adunque, con qual criterio di giustizia, a questi ufficii tanto delicati e che riguardano il Clero vengono collocati dei laici, mentre potrebbero collocarvisi a concorso dei bravi, dotti e santi Sa-

cerdoti, che spesso devono vivere di stenti, perchè manca loro il necessario alla vita? Ciò s'intende non solo per la Curia Romana, ma altresì per le Curie Vescovili, dove spesso all'ufficio di Segretario, o di Assessore, o di Vice Cancelliere, o di Difensore del vincolo matrimoniale, vengono nominati dei secolari, con grave umiliazione e con danno del Clero locale.

(7) In merito a tutti i beneficii di qualunque natura, non solo i riservati alla S. Sede, ma ancora tutti gli altri di libera collazione degli Ordinarii, a noi sembra sia necessaria un'assoluta riforma nel senso che, abolito per sempre l'arbitrio del collatore, il quale si risolve generalmente in più o in meno grandi ingiustizie per gli intrighi personali degli aspiranti e per la poca coscienza dei relatori, si dovrebbe stabilire con decreto generale, non ammettente alcuna dispensa, ch' essi debbano conferirsi a concorso per titoli ed esperimenti a seconda la loro varia natura.

(8) Tra gli Ufficiali della Dataria andrebbero annoverati gli *Esaminatori* adibiti per giudicare gli atti dei concorrenti alle Parrocchie, ai Canonicati Teologali e Penitenziali delle Cattedrali, ecc., quando tali beneficii per qualsiasi ragione sono riservati o affetti; ma siccome essi vengono invitati volta per volta e non sono stipendiati, così non abbiamo creduto farne un canone speciale.

(9) Per l' intero Titolo cfr.: *Plettenberg* « Notitia Congreg. et Tribun. Cur. Rom. », *Moroni* « Dizionario », *André* « Dictionaire », *Theod. Amydemii* « Tractat. de offic. et jurisdict. Datarii et de stylo Datariae », *De Luca* « Relat. Rom. Cur. forens. », *Bouix* « De Curia Romana », *Ferraris* « Bibliotheca », *Colomiatti* « Codex », il *nostro* « Codex Vigens » pag. 174.

## Titolo XXIII. — Camera Apostolica

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Camerlengo — Chierici di Camera — Loro privilegi — Mansioni speciali in tempo di Sede Romana vacante — Stabilità del loro ufficio.

Can. 516. — *La Camera Apostolica* ha per suo scopo l'amministrazione dei beni temporali appartenenti comecchesia alla S. Sede, specialmente in tempo di vacanza. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugn. 1908, III, 3.°* (1).

Can. 517. — *Ufficiali* ne sono: 1. il *Cardinal Camerlengo* del S. Collegio, 2. e *sette* Prelati che hanno il titolo di *Chierici di Camera*, fra' quali uno funge sempre da Segretario. *Boll.* « *Inter caetera* » *di Eugenio IV, 9 lugl. 1438.*

Can. 518. — Il *Camerlengo del S. Collegio* (2) è sempre il Prefetto di quest'ufficio: a lui spetta riunire e presiedere il Collegio dei Chierici di Camera, coi quali deve amministrare i beni della S. Sede, specialmente in tempo di Sede vacante, « *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, sopr. cit.*, a lui di costatare la morte del Pontefice, darne avviso al Card. Decano, e prendere possesso immediato dei palazzi pontificii, a norma dei Can. 1, 2, 3, 8, appena verificatosi il decesso del Papa, *Costit.* « *In hac sublimi* » *di Pio IX, 23 agost. 1871* e *Reg. 10 gen. 1878*; egli però nell'esercizio del suo ufficio deve strettamente attenersi alle norme prescritte dalla *Costit.*

*« Vacante Sede Apostolica » di Pio X, 25 dic. 1906, Costit. « Sapienti consilio » sopr. cit.*

Can. 519. — I *Chierici di Camera* sotto la presidenza del Card. Camerlengo hanno esclusivamente cura del fisco pontificio e del patrimonio di S. Pietro, ma non possono alienarne alcunchè, nè possono agire separatamente, sotto pena di nullità dei loro atti, dovendo trattar tutto collegialmente. *Costit. « Romanus Pontifex » di Pio IV, 27 mag. 1561.*

Can. 520. — *Essi rimangono in carica* anche dopo la morte del Pontefice, dovendo esercitare il loro ufficio specialmente durante la vacanza della S. Sede, *Ivi:* son sempre famigliari e cappellani del Papa e della Sede Apostolica, *Boll. « Quae laudabili » di Callisto III, 8 maggio 1455* (3).

Can. 521. — *Durante la vacanza della Sede Romana* le grazie concesse dalla Dataria non ancora spedite e tutti i sigilli pontificii vengono affidati in una cassettina chiusa alla custodia di uno dei Chierici di Camera, *Boll. « Apostolatus officium » di Clemente XII, 4 ott. 1732*, ed occorrendo per qualche Diocesi qualche grave affare non ammettente dilazione un altro di loro come Protonotaro Apostolico deve redigerne gli atti, *Regol. di Pio IX, 10 gen. 1878.*

(1) Tuttociò ch'è stabilito in questo titolo forma il dritto vigente in materia sino a due anni addietro, ma ignoriamo quali modificazioni ci siano state fatte e quali nuove disposizioni aggiunte colla *Costit. « Vacante Sede*

*Apostolica* » *di Pio X, 25 dic. 1906,* ch'è rimasta finora segreta, e che contiene, come si rileva dal Can. 518, norme speciali per quest'ufficio.

(2) Il Camerlengo del S. Collegio vien cambiato annualmente nel Concistoro segreto, che ha luogo in fine d'anno, ed è sempre fra' Cardinali residenti in Curia.

(3) I Chierici di Camera sono Prelati di mantellone, possono usare l'abito prelatizio, di cui alla nota 4.ª del Tit. XXVIII, ed hanno dritto al titolo di *Monsignore.*

## Titolo XXIV. — Segreteria di Stato e dei Brevi

SOMMARIO. — Suo fine. — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Cancelliere — Minutanti — Computista — Distributore — Competenza — Segreteria dei Brevi — Delle Lettere Latine.

Can. 522. — Per trattare gli affari pubblici della S. Sede esiste la *Segreteria di Stato,* che ha i suoi ufficii nel Palazzo Vaticano. *Decreto di Pio IX, 10 sett. 1850,* confermato da *Pio X, Costit.* « *Sapienti consilio* », *29 giugno 1908.*

Can. 523. — Ne saranno Ufficiali : 1. *parecchi cardinali* scelti dal Papa, 2. il *Segretario di Stato*, 3. il *Segretario per gli affari straordinarii* 4. il *Sostituto degli affari ordinarii*, 5. il *Cancelliere dei Brevi Apostolici*, 6. i *Minutanti necessarii*, 7. il *Cassiere*, 8. il *Distributore. Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 20 giugno 1908.*

Can. 524. — *Prefetto* di questa S. Congregazione è sempre lo stesso Papa, senza consenso espresso del quale non vi si può trattare affare alcuno. *Ivi.*

Can. 525. — *Segretario* e *Direttore Generale* ne è un Cardinale palatino, dal quale dipende immediatamente tutto l'ufficio *Ivi.* (1)

Can. 526. — *Segretario degli affari straordinarii* è un Prelato palatino, al quale spetta di studiare e proparare tutti gli atti riguardanti la sua sezione: egli ha il primo posto dopo il Cardinal Segretario di Stato. *Ivi.*

Can. 527. — Il Capo-Sezione degli affari ordinarii prende il titolo di *Sostituto* e viene appresso al Segretario degli affari straordinarii: anch'egli è Prelato palatino, e cura tutti i negozii affidatigli dal Cardinal Segretario di Stato. *Ivi.*

Can. 528. — Per la cura dei *Brevi Apostolici* vi ha il *Cancelliere*, anch'egli Prelato palatino, il quale prende l'ultimo posto tra gli Ufficiali maggiori. *Ivi*

Can. 529. — Per la scrittura e conservazione degli atti vi sono i *Minutanti* e l'*Archivario. Ivi.*

Can. 530. — Al *Computista* spetta la tassazione degli atti e la contabilità di ufficio, mentre al *Distributore* compete distribuire le lettere ed esigere le tasse. *Ivi, Norm. com., Cap. XI, N. 4* e *5.*

Can. 531. — La Segreteria di Stato costa di tre distinti ufficii: il primo per gli *affari straordinarii* che gli vengono affidati dal Papa (2); il secondo per gli *affari ordinarii* e per la concessione d'insegne onorifiche tanto ecclesiastiche quanto civili, eccetto quelle riservate al Maggiordomato; il terzo per la spedizione dei *Brevi*

*Pontificii* che gli vengono commessi da tutte le Sacre Congregazioni. (3) *Costit. cit. di Pio X.*

Can. 532. — É competenza esclusiva della sezione per gli affari ordinarii: la nomina 1. dei Cardinali (4), *Decret. di Pio IX, sopr. cit.*, 2. dei Prelati di mantelletta (5) *Ivi*, 3. di tutte le cariche dei Sacri Palazzi Apostolici, 4. degli Ufficiali Maggiori di tutte le Congregazioni, Tribunali ed Ufficii di Curia, *Costit. sopr. cit. di Pio X, Norm. com. cap. II, N. 11.*

Can. 533.—Per la scrittura e la spedizione delle lettere pontificie c'è la *Segreteria dei Brevi ai Principi e delle Lettere Latine, Boll.* « *Romanus* » *d'Innocenzo XI, 1 aprile 1678*, confermata dalla *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908.*

Can. 534.—Ufficiali ne sono: 1. il *Segretario dei Brevi*, ch'è sempre Prelato palatino, 2. il *Segretario delle Lettere latine*, 3. il *Sostituto*, 4. i Minutanti necessarii. *Ivi.*

Can. 535. — Attribuzione del *Segretario dei Brevi ai Principi* è quella di dirigere l'ufficio in tutto e di sottoscrivere i Brevi pontificii diretti ai Capi di Stato ed ai Principi. *Ivi.*

Can. 536. — Il *Segretario delle Lettere latine* redige, esamina e corregge le lettere latine pontificie a chiunque dirette. *Ivi.*

Can. 537. — Il *Sostituto* aiuta e supplisce il Segretario in assenza ed invigila sugli Ufficiali minori. *Ivi.*

Can. 538. — I *Minutanti*, che vengono sempre scelti tra' calligrafi, d'ordine del Segretario

o del Sostituto scrivono in bei caratteri le lettere ed i Brevi. *Ivi.*

Can. 539. — Quest'ufficio non ha giurisdizione alcuna, essendo puramente destinato alla scrittura dei documenti papali che gli vengono commessi. *Ivi.* (6)

(1) Il Segretario e Direttore Generale ha il titolo di *Segretario di Stato* e l'ufficio più importante di Curia. Viene sempre scelto fra' Cardinali che han fatto carriera diplomatica e che han dato buone prove nelle Nunziature di prima classe, dovendo spesso risolvere col Papa affari politici urgenti coi diversi Stati aventi relazioni colla S. Sede.

(2) Cfr. il Tit. XV a pag. 167.

(3) Cessano così tutte le facoltà dell'antica Segreteria dei Brevi, specificate nella *Bolla di Benedetto XIV, « Gravissimum », 6 dic. 1745.*

(4) Cfr. il Tit. V a pag. 52.

(5) Cfr. il Tit. XXVIII.

(6) Per tutto il Titolo cfr.: *Grimaldi* « Les Congregations Romaines », *Colomiatti* « Codex », *Bangen* « Die römische Curie », il *nostro* « Codex Vigens » a pag. 140-43.

# Cap. V. - Regolamento pei SS. Dicasteri

## Titolo XXV. — **Organico e direzione interna**

SOMMARIO — Organico — Provvista degli ufficii — Giuramento — Orario e disciplina di ufficio — Vacanze — Stipendii.

Can. 540. — In ogni dicastero gli Ufficiali sono distinti in Maggiori e Minori. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugno 1908, Norm. com. cap. I, N. 1.* (1)

Can. 541. — La direzione immediata della Segreteria, Protocollo ed Archivio di ogni dicastero spetta al Prelato che tiene il primo posto dopo il Cardinal Presidente: il Prelato però deve sempre riferire al Cardinale tutti gli affari d'importanza che meritano speciali provvedimenti. Nella S. Rota tutto l'anzidetto dipende dall'Uditore Decano e, lui assente, dal Sotto-Decano, i quali per ogni provvedimento straordinario convocheranno l'intero Collegio Rotale. *Ivi, N. 2.*

Can. 542. — Eccettuata la S. Rota che deve procedere secondo le norme sue proprie, in tutti i Dicasteri gli ufficiali maggiori sotto la presidenza del Cardinal Prefetto costituiscono il *Congresso*, al quale spetta esaminare e risolvere gli affari di minore rilievo, e disporre tutto l'occorrente per quelli di maggiore importanza da trattarsi nella congregazione plenaria. *Ivi, N. 3-4.*

Can. 543. — In tutti i sacri Dicasteri poi nulla si farà di grave e di straordinario senza che prima i rispettivi Superiori ne abbiano riferito al Papa ed impetrato la sua licenza, e così ancora per ogni loro sentenza è necessaria l'approvazione pontificia, salvo nelle sentenze della S. Rota e della Segnatura Apostolica. *Ivi, in fine della Costituzione.*

Can. 544. — In ogni dicastero vi sarà un *registro di cose notabili*, in cui verranno regolarmente segnate con la loro data le nomine dei Cardinali, dei Consultori e degli ufficiali maggiori e minori, la prestazione del giuramento, la cessazione dall'officio dei medesimi, nonchè le disposizioni pontificie che apportassero qualche innovazione nella competenza del dicastero. *Ivi, Norm. com. N. 5.*

Can. 545. — Gli *Ufficiali Maggiori* di tutti i dicasteri pontificii *saranno scelti dal Papa* e nominati con biglietto della Segreteria di Stato, mentre i *Minori saranno scelti a concorso* (2) per titoli e per esperimenti, e nominati nella S. Rota con biglietto a firma di un Notaro, negli altri dicasteri a firma del Cardinal Prefetto e con

la controfirma consueta pei rescritti. *Ivi*, *Cap. II*, *N. 1, 2, 11.*

Can. 546. — Il *concorso* per gli ufficii minori vacanti sarà intimato coll'ordine del Papa dal Cardinal Prefetto infra un mese dalla vacanza con l'indicazione del termine perentorio per la presentazione della domanda e dei documenti utili per l' ammissione: vi sono assolutamente interdette (?) le raccomandazioni di favore, le quali, se fatte, non saranno tenute in conto alcuno (3). *Ivi*, *N. 2, 3.*

Can. 547. — *L'esperimento di scienza* si farà in iscritto nel giorno fissato e su temi proposti al momento intorno a materie proprie del dicastero a cui si concorre; il componimento si farà in una sala comune, nel tempo assegnato, sotto la sorveglianza di un Consultore o di un Ufficiale del dicastero scelto dal Cardinal Prefetto. *Ivi*, *N. 4.*

Can. 548. — I componimenti segnati per numeri, senza il nome del candidato, saranno esaminati successivamente da due Consultori scelti dal Congresso e nella S. Rota dal Decano; il nome degli esaminatori rimarrà segreto, e questi nel più breve termine possibile dovranno esprimere in iscritto il loro parere, dichiarando quali componimenti e per la dottrina e per la forma letteraria siano da approvarsi, quali semplicemente idonei, quali insufficienti. *Ivi*, *N. 5.*

Can. 549. — Se uno dei Consultori dichiarasse il lavoro insufficiente e l'altro no, il candidato si avrà per non approvato quanto a dot-

trina: sarà però in facoltà del Congresso e nella S. Rota del Decano, ove lo si credesse equo, domandare il parere di un terzo Consultore, cui saranno rimessi i pareri dei primi due, ond'egli emetta un giudizio definitivo. *Ivi, N. 6.* (4)

Can. 550. — Condizione indispensabile per essere ammesso allo scrutinio d'elezione è che il candidato sia stato approvato per la dottrina. *Ivi, N. 7.*

Can. 551. — *Lo scrutinio* si farà dal Congresso e nella S. Rota dal Collegio degli Uditori; sarà doppio ed a voti segreti. Nel primo si voterà sui singoli nomi per vedere quali candidati per età, condotta morale, e carattere si ritengono idonei, ed a parità di voti il candidato si deve ritenere inidoneo. Nel secondo sui singoli nomi onde stabilire la preferenza in ordine a virtù, meriti, dottrina ed idoneità, ed in parità di voti fra' candidati il Card. Prefetto ed il Decano nella S. Rota dirimeranno la parità. *Ivi, N. 8.*

Can. 552. — Le modalità e le ragioni della votazione saranno tenute assolutamente segrete, e dell'esito dello scrutinio se ne farà piena relazione al Papa per l'approvazione del soggetto da nominarsi. *Ivi, N. 8* e *10.*

Can. 553. — *Per gl' inservienti* la nomina spetta nella S. Rota al Collegio degli Uditori, negli altri dicasteri al Prefetto su proposta degli Ufficiali Maggiori. *Ivi, N. 12.*

Can. 554. — *È assolutamente vietata la pluralità degli impieghi* (5) nella stessa persona, in

guisa che chi opta ad un nuovo ufficio di dritto decade dall'antico, e parimenti nel medesimo dicastero l'ammissione di due consanguinei in primo e secondo grado, e di affini in primo grado. *Ivi, N. 13* e *14.*

Can. 555. — *Tra gli Ufficiali minori* esclusivamente nelle vacanze dei posti si dà il dritto di ascenso per anzianità di ufficio. *Ivi N. 15.*

Can. 556. — Ogni ufficiale prima di entrare in carica deve prestare *giuramento* nelle mani del Prefetto o del Segretario *di adempire fedelmente i doveri di ufficio, di non accettare regali nemmeno spontaneamente offerti e di osservarne il segreto,* colla seguente formola, alla quale si aggiungerà poi quella speciale, qualora ce ne fosse in qualche dicastero: « Io N. N. prometto, « voto e giuro di essere sempre fedele ed ub- « bidiente al B. Pietro, al S. N. il Papa..... ed ai « suoi legittimi successori; di adempire scrupo- « losamente il ministero che mi viene affidato « in questo S. Dicastero; di non accettar mai « alcuna rimunerazione che mi venisse offerta « anche come regalo; di osservare scrupolosa- « mente il segreto d'ufficio in tutto ciò che sarà « voluto dai SS. Canoni, dai Superiori e dagli « Ordinarii, o che potesse causare pregiudizio « o danno alle parti od alla Chiesa. Così Iddio « mi aiuti e questo S. Evangelo che tocco colle « mie mani ». *Ivi, cap. III.*

Can. 557. — *L'orario* ordinario di ufficio è dalle 9 1[2 precise alle 12 1[2 in tutti i giorni feriali, e durante queste ore tutti gl'impiegati

devono trovarsi al loro posto, senza tardare od allontanarsi da esso pria del tempo stabilito, salvo quando fosse loro concesso di disimpegnare a casa il lavoro assegnato. *Ivi*, *cap. IV, N. 1* (6).

Can. 558. — Rimane però in facoltà dei Superiori del dicastero di concedere a ciascun di loro uno o due giorni di vacanza al mese, salvo le esigenze contrarie dell'ufficio, ed ogni anno od in ogni biennio non più d'una settimana per gli Esercizii Spirituali: nel caso poi di malattia o di altro impedimento ogni impiegato deve avvertirne il Capo d'ufficio. *Ivi*, *N. 2-3*.

Can. 559. — Eccettuati gli Ufficiali Maggiori, il protocollista, il distributore e gli altri che per dovere d'ufficio sono obbligati a ricevere chi a loro s'indirizza, per tutti gl'impiegati rimane vietato di ricevere persona alcuna nelle ore d'ufficio, dovendo ognuno attendere al coscienzioso disbrigo delle pratiche affidategli, senza mai ingerirsi in quelle affidate ad altri e senza mai farsi surrogare nelle proprie. *Ivi*, *N. 4-5*.

Can. 560. — Qualora però ne venga incaricato dai Superiori, ogni ufficiale non può rifiutarsi di sostituire o di aiutare i compagni pel sollecito disbrigo degli affari, perchè questi non rimangano arretrati, ma procedano colla sollecitudine necessaria in conformità alle norme del proprio dicastero. *Ivi*, *N. 6-7*.

Can. 561. — Quante volte le ore di ufficio non siano sufficienti pel disbrigo degli affari

in corso, gli ufficiali sono tenuti ad espletare il lavoro in casa od in ufficio a giudizio del Superiore, ma in tal caso, ove il prolungamento d'orario fosse abituale, si dovrà equamente retribuire. *Ivi, N. 8-9* (7).

Can. 562. — Sarà cura dei rispettivi Superiori segnalare al Papa quegli ufficiali che per dottrina, diligenza, capacità e condotta si distinguano sopra gli altri. *Ivi, N. 10.*

Can. 563. — Nessun impiegato può esercitare l'ufficio di agente, procuratore od avvocato, eccetto questi due ultimi presso la Congregazione dei SS. Riti nelle cause dei Santi, e purchè non sia ufficiale di questa S. Congregazione. *Ivi, N. 11.*

Can. 564. — Chiunque degli impiegati venisse meno ai doveri del suo ufficio, dev'essere dai Superiori ammonito, o multato, o sospeso, od anche cacciato dall'ufficio, secondo la gravità o la recidività della mancanza: che se disgraziatamente mancasse ai doveri di Sacerdote o di cristiano e di cittadino, in modo da venir sottoposto a giudizio penale o da decadere dalla pubblica opinione, sarà sospeso od anche privato dall'ufficio. *Ivi, N. 12* e *13.*

Can. 565. — Il gravarsi colpevolmente di debiti, in modo da dare adito a sequestri giudiziarii, offre motivo di sospensione ed anche di privazione dell'ufficio. *Ivi, N. 14.*

Can. 566. — Aperta un'inchiesta pubblica in materia criminale a carico di un ufficiale, il Superiore del dicastero prenderà gli opportuni

provvedimenti per tutelare insieme l'onore del dicastero e non aggravare l'imputato: a tale effetto potrà disporne l'allontanamento temporaneo, riducendogli a mettà lo stipendio ed assegnando l'altra mettà a chi dovrà surrogarlo. *Ivi, N. 15* (8).

Can. 567. — La sospensione, l'espulsione, la rinunzia dell'ufficio, le multe ed altre pene contro gli ufficiali saranno inflitte inappellabilmente nella S. Rota dal Collegio degli Uditori e negli altri Dicasteri dal Card. Prefetto col voto del Congresso: in ogni caso si deve prima sentire in iscritto l'interessato (9). La sospensione, l'espulsione e la rinunzia all'ufficio devono essere riferite al Papa e da lui ratificate. *Ivi, N. 16.*

Can. 568. — *Gli ufficii resteranno chiusi*: 1. tutti i giorni festivi di precetto, 2. l'anniversario della creazione e coronazione del Pontefice, 3. l'anniversario della morte del suo predecessore, 4. nel giorno di concistoro pubblico o semipubblico, 5. lunedì e martedì di Quinquagesima, e mercoledì delle Ceneri, 6. i quattro ultimi giorni della Settimana santa e i due dopo Pasqua, 7. la vigilia e i due giorni dopo la Pentecoste, 8. la vigilia dell'Assunzione della Vergine, 9. il giorno dei Morti o due novembre, 10. la vigilia e i tre giorni seguenti al Natale, 11. l'ultimo giorno dell'anno, 12. dal 10 settembre al 31 ottobre per le ferie autunnali. *Ivi, Cap. V, N. 1.*

Can. 569. — Nei giorni di vacanza però i Superiori possono obbligare, se siavi necessità, qualcuno degl'impiegati a recarsi in ufficio pel

disbrigo di qualche affare, concedendogli la vacanza nei giorni successivi; durante le ferie autunnali poi i sacri Dicasteri non rimarranno assolutamente chiusi, ma vi resteranno tanti ufficiali maggiori e minori, quanti ne occorreranno pel disbrigo degli affari urgenti di minore rilievo, mentre gli affari gravi saranno tutti rimandati a dopo le ferie, eccetto quelli che non ammettessero dilazione, e per i provvedimenti assolutamente necessarii. *Ivi, N. 2* e *3*.

Can. 570. — Gli ufficiali che nelle ferie saranno costretti a non allontanarsi dall'ufficio han dritto durante l'anno a quarantacinque giorni di vacanza o continui o interpolati a loro piacimento, compatibili però coll'esigenze del servizio e sempre col permesso del Prefetto. *Ivi, N. 4*.

Can. 571. — Aboliti gli emolumenti incerti tutti gli Ufficiali dei sacri Dicasteri avranno *uno stipendio fisso mensile* dall'erario pontificio proporzionato al loro ufficio, salvo sempre agli ufficiali minori il compenso stabilito nella tariffa riportata nel Tit. XX per le copie di atti richieste dalle parti nel loro interesse e da prepararsi fuori l'orario d'ufficio. *Ivi, Cap. VI, N. 1* e *2* (10).

Can. 572. — Salvi i dritti acquisiti alla giubilazione degli impiegati attuali (11) in taluni dicasteri, in avvenire a tutti quegli ufficiali, che per vecchiaia od infermità si rendessero inabili al servizio, la S. Sede accorderà nei limiti del possibile un equo assegno per l'onesta sosten-

tazione (12), nominando in pari tempo i loro sostituti. *Ivi, N. 6.*

(1) Gli *Ufficiali Maggiori* sono nella S. Rota il Decano e il Sotto-Decano, e negli altri Dicasteri il Reggente, il Segretario ed il Sostituto: tutti gli altri si dicono *Minori.*

(2) Sarebbe sommamente desiderabile che tale concorso venisse imposto a tutte le Curie Diocesane e per tutti gli ufficii ecclesiastici, come per tutte le cattedre d'insegnamento nei Seminarii. La forma di provvista a concorso è la *sola* che corrisponde ai principii di vera giustizia, e che può impedire in certo qual modo gli arbitrii, le prepotenze ed i favoritismi.

(3) Una tale prescrizione è santissima, ma appunto perciò ci lascia in merito completamente scettici: le relazioni personali di amicizia e l'interesse materiale sfondano qualunque porta e trionfano di qualunque legge.

È vero che l'osservanza delle leggi si poggia sulla coscienza, ma chi non conosce la spaventevole elasticità che dà alle coscienze moderne la potenza dell'oro? Si dirà per avventura che a chi crede lesi i proprii dritti rimane la facoltà di ricorrere ai Superiori. Ottimamente! ma chi ha qualche esperienza in materia conosce benissimo che il rimedio è sempre peggiore del male, perchè alla fine *son sempre i cenci che van per aria.*

(4) Con questo canone si stabilisce una massima completamente contraria al dritto comune, secondo il quale a parità di voti il giudizio dovrebbe intendersi favorevole al candidato.

(5) Questa regola che risponde ai principii sacrosanti del dritto di natura dovrebbe imporsi dalla S. Sede a

tutte le Curie Diocesane, presso le quali si commettono veri delitti contro la giustizia, accumulandosi ufficii e beneficii sui beniamini dell'Ordinario o di chi governa in nome di lui, i quali sempre o per ignoranza o per deficienza del tempo necessario debbono per forza mancare ai doveri dei loro cento posti, nonostante le esigenze della coscienza, che, manco a dirlo, s'interpreta sempre in favore di chi comanda e spadroneggia contro ogni legge umana e divina.

(6) L'orario d'ufficio ci sembra ancora abbastanza ristretto, giacchè com'è mai possibile in tre sole ore al giorno sbrigare colla dovuta sollecitudine gli affari numerosissimi, che piovono a Roma da tutte le parti del mondo cattolico? La cosa poi assume gravità maggiore, ove si consideri che oramai per tutti gli affari contenziosi non è rimasto che un solo ufficio, la S. Rota.

(7) Dal momento che le tasse dei rescritti ecc. si debbono versare ogni mese all'erario pontificio, da chi e da qual fondo debbono prelevarsi le gratificazioni pei lavori straordinarii?

(8) Ottima disposizione, che meriterebbe di venire estesa a tutti gli ufficii e beneficii della Chiesa universale.

(9) È conforme al dritto positivo presso tutte le genti ed allo stesso dritto di natura che mai si punisca alcuno senza prima sentirne la difesa. Si è perciò che noi vorremmo assolutamente bandita dal Dritto Canonico la sentenza *ex informata conscientia,* che riputiamo un vero delitto contro ogni legge umana e divina, perchè legittima tutte le prepotenze che gli Ordinarii possono commettere o per vendetta personale o perchè ingannati da malvagi calunniatori. Le sentenze di questo genere costituiscono

veri assassinii morali, coi quali si sopprimono per invidia, o per odio, o per volgare interesse materiale, dei santi Preti, la dottrina e la virtù dei quali danno ombra ai malvagi. Si obbietterà: Ma come procedere nei delitti occulti? Si formi in ogni Diocesi un tribunale speciale dei quattro Membri più anziani del Capitolo Cattedrale presieduto dal *Vescovo* (mai dal Vicario Generale), davanti al quale comparisca l'imputato per difendersi personalmente, ed a tutti venga imposto il segreto con giuramento e sotto pena della scomunica riservata *speciali modo* al Papa. Quanti delitti di meno si avrebbero, specialmente se venisse applicata la pena del taglione ai falsi accusatori!

(10) Gl'impiegati attuali riterranno lo stipendio e gli emolumenti ordinarii, che verranno loro pagati dall'erario pontificio, epperò infra un mese dalla pubblicazione di questo regolamento i Capi dei diversi Dicasteri dovranno rassegnare in iscritto al Card. Segretario di Stato l'elenco dei loro ufficiali col relativo stipendio e dei pesi ordinarii ed estraordinarii temporanei o perpetui del proprio ufficio. *Ivi, cap. VI, N. 3-4-5.*

(11) Giubilazione importa collocazione a riposo coll'intiero stipendio.

(12) Quindi niente pensione, ma solo un semplice assegno nei limiti del possibile.

## Titolo XXVI. — Regolamento esterno

SOMMARIO. — Avvocati — Spedizionieri Apostolici — Agenti privati — Procuratori pubblici — Modo di trattare coi Dicasteri della S. Sede pei privati — Per gli Ordinarii — Tasse da pagarsi pei rescritti.

Can. 573. — Salvo il dritto di coloro che

attualmente sono riconosciuti tali, in avvenire saranno *Avvocati* proprii e nativi presso la S. Rota e la Segnatura Apostolica gli Avvocati Concistoriali. Tuttavia saranno anche riconosciuti ed ammessi come tali quei Sacerdoti e quei laici, i quali essendo laureati per lo meno in Dritto Canonico ed avendo fatto un tirocinio di tre anni presso qualche Uditore o qualche Avvocato Rotale, avran subito l'esame davanti al Collegio degli Uditori di Rota, riportandone l'approvazione ed il diploma di Avvocato a firma del Decano e di un Notaro, ed avran fatto il relativo giuramento innanzi al Collegio di adempire coscienziosamente il loro ministero. *Costit.* « *Sapienti consilio* » *di Pio X, 29 giugn. 1908, Lex propr. Tit. III, Can. 44* (1).

Can. 574. — Gli Avvocati nel patrocinare le cause debbono uniformarsi non solo alle comuni leggi canoniche, ma altresì anche alle regole proprie della Rota e della Segnatura, e nelle comparse e difese debbono adoperare la lingua latina. *Ivi, Can. 45, § 1.*

Can. 575. — Essi d'ordine del Decano della S. Rota o del Card. Prefetto della Segnatura son tenuti ad assumere il *gratuito patrocinio* o la gratuita assistenza di coloro ai quali venisse dal S. Tribunale concesso questo beneficio. *Ivi, § 2.*

Can. 576. — È loro assolutamente proibito comprare le cause, o far compromessi circa compensi straordinarii o per ritenere a beneficio proprio parte della cosa litigiosa, sotto

pena di nullità di tali patti e d'ogni altra pena che potrà venir loro inflitta dalla S. Rota. *Ivi, § 3.*

Can. 577. — Il Collegio degli Avvocati Concistoriali terrà luogo di *Consiglio di disciplina* pegli Avvocati, i quali col parere del medesimo potranno dalla S. Rota essere biasimati, multati, sospesi ed anche cancellati dall'albo degli Avvocati. *Ivi, Can. 46.*

Can. 578. — Chiunque desidera esercitare l'avvocatura nelle cause dei Santi presso la S. Congregazione dei Riti deve prima conseguire il diploma di Avvocato Rotale, e adempire a tutte le condizioni volute dalla medesima S. Congregazione, giusta le sue tradizioni. *Ivi, Norm. com. cap. V, N. 3.*

Can. 579. — Rimane abolito il privilegio di esclusiva degli *Spedizionieri Apostolici della Dataria,* salvo alla S. Sede di provvedere equamente a quelli in atto esistenti. *Ivi, cap. VIII* (2).

Can. 580. — Chiunque ricorre alla S. Sede per un suo particolare e privato interesse può deputare in iscritto con regolare mandato che sarà conservato negli atti, un procuratore di sua fiducia, che sia cattolico, d'integra fama ed estraneo al Dicastero in cui si tratta l'affare; ma se i Superiori non accettassero la persona deputata, l'avvertiranno perch'egli provveda diversamente. *Ivi, cap. IX, N. 1-2.*

Can. 581. — Per essere riconosciuto invece come *Agente o Procuratore abituale* di un Vescovo o d'una Diocesi bisogna essere iscritto

nell'albo dei Procuratori, che starà esposto nella Segreteria della S. Congregazione Concistoriale. *Ivi, N. 3.*

Can. 582. — Salvo il dritto acquisito degli Spedizionieri attuali, che senz'altro potranno farsi iscrivere nell'albo indicato, in avvenire per esservi iscritto, chiunque dovrà presentare all'Assessore della Concistoriale regolare istanza coi titoli necessarii, comprovanti la sua fede cattolica, la sua perizia in lingua latina ed in Dritto Canonico, s'è Sacerdote il permesso del Card. Vicario di potere stare a Roma, e s'è Religioso il permesso del proprio Generale. *Ivi, N. 4-5.*

Can. 583. — Sulla istanza di cui nel precedente canone deciderà il Card. Segretario della Concistoriale col voto del Congresso e previo, se così gli piacerà, un esame al quale il candidato è tenuto sottoporsi. *Ivi, N. 6.* (3).

Can. 584. — Qualora un Ordinario volesse deputare a suo Spedizioniere abituale qualcuno non ancora iscritto all'albo dei Procuratori, questi deve prima farsi regolarmente iscrivere e depositare copia autentica del mandato generale presso la Segreteria della S. C. Concistoriale: l'Ordinario però sia in ciò molto cauto per non esporsi al pericolo di vederlo rigettato. *Ivi, N. 7.*

Can. 585. — Per essere riconosciuto poi come *Spedizioniere pubblico* ed abituale di qualche Diocesi, oltre alla regolare iscrizione, occorre depositare anche nella Segreteria predetta una

copia autentica del mandato generale avutone dall'Ordinario. *Ivi, N. 8.*

Can. 586. — Sono *doveri proprî dello Spedizioniere* diocesano: 1. curare fedelmente il recapito della corrispondenza fra la S. Sede e l'Ordinario, 2. riferire coscienziosamente su tuttociò su cui sarà interrogato dai Capi d'ufficio circa gli affari della Diocesi della quale ha la procura, 3. essere pratico negli affari che deve trattare coi diversi Dicasteri e che riguardano la sua procura, 4. trasmettere inviolate le lettere che gli vengono consegnate chiuse, sotto pena di colpa grave, 5. mantenere sotto la stessa pena il segreto d'ufficio in tutto quello che non fosse pubblicamente notorio, 6. non consegnare agl' interessati per maggior lucro le lettere, 7. non esigere mai tasse superiori a quelle stabilite per ogni singolo affare dalla tariffa imposta dalla S. Sede, sotto pena dalla restituzione ed altre ancora da stabilirsi tassativamente in ogni caso speciale. *Ivi, N. 9-10-11-12-13.*

Can. 587. — *Lo Spedizioniere che mancasse ai suoi doveri* di cristiano o ai doveri del suo ufficio può venire sospeso ed anche cancellato dall'albo dei Procuratori, ed in tal caso il Superiore che pronunzia la sentenza deve notificarla a tutti i Dicasteri, perch' essa ha pieno valore per tutta la Curia Romana. *Ivi, N. 14-16.*

Can. 588. — Il Collegio degli Avvocati Concistoriali è di dritto il *Consiglio di disciplina degli Spedizionieri* li giudica in modo che nelle colpe relative alla vita sociale e pubblica li de-

ferisce al Card. Segretario della Concistoriale e nelle mancanze d'ufficio al Capo del Dicastero interessato, i quali infliggono la censura o la sospensione o la remozione a seconda dei casi, giusta il parere del Collegio. *Ivi, N. 15.*

Can. 589. — Chiunque può trattare i suoi affari direttamente coi Sacri Dicasteri, osservando le norme e le forme loro proprie, ma se preferisce servirsi dell'opera degli Avvocati o degli Spedizionieri deve sceglierli fra gli approvati e riconosciuti dalla S. Sede a norma dei Can. 573 e 581. *Ivi, cap. X, N. 1-2-3.*

Can. 590. — Ogni Ordinario può trattare direttamente coi sacri Dicasteri gli affari proprii e dei suoi Diocesani, che a lui ricorressero, avvisandone l'ufficio interessato, il quale in tal caso deve segnare in margine della posizione la nota « *Personale pel Vescovo* », e la cosa sarà trattata senza intermediarii. *Ivi, N. 4-5.*

Can. 591. — L'Ordinario che tratta personalmente gli affari è tenuto sostenere tutte le spese occorrenti di posta, e dei singoli atti, e le tasse dei rescritti: scegliendo Avvocati o Spedizionieri è tenuto anch'egli all'osservanza dei canoni 573 e 581. *Ivi, N. 6-7-8.*

Can. 592. — *La procura* fatta da un Ordinario agli Avvocati ed agli Spedizionieri, essendo un atto di mera fiducia, *può venire ritrattata* a piacimento a norma del dritto comune, e tale revoca è insindacabile ed inappellabile, ma il Vicario Capitolare non può revocare la

procura fatta dal Vescovo, mentre può trattare anch'egli direttamente gli affari. *Ivi, N. 9-10.*

Can. 593. — In ogni rescritto, indulto e dispensa l'ufficio competente deve indicare *la tassa* da pagarsi alla S. Sede, quella per lo Spedizioniere e quella dovuta alla Curia Diocesana per l'esecutoria della grazia, se tale esecuzione fosse necessaria, ma questa dev'essere sempre inferiore alla pontificia. *Ivi, cap. XI, N. 1.*

Can. 594. — *La tassa pei poveri,* siano semplici privati o Istituti o Piae causae, se la grazia è moralmente necessaria e non lucrosa materialmente all'oratore, sarà ridotta a mettà od anche interamente condonata così ancora la competenza dell'agenzia, salvo le spese necessarie di posta, trascrizione di atti e simili. *Ivi, N. 2.*

Can. 595. — Sotto obbligo di coscienza per entrambi l'Ordinario deve interrogare segretamente il Parroco sulla condizione maggiore o minore di povertà dell' oratore specificandola nella commendatizia per la riduzione o dispensa delle tasse, e qualora la povertà esposta non fosse vera, sono tenuti essi a rifondere l'indebitamente sottratto; laddove però qualcuno si rifiutasse per cattiva volontà al pagamento delle tasse e la grazia fosse moralmente necessaria per evitare scandali o peccati, l'Ordinario deve indicarlo nella sua commendatizia, e nel comunicare all'interessato la concessione del rescritto deve avvertirlo, se crede prudente di farlo, essere egli tenuto ad un dovere di giustizia verso

la S. Sede: in ogni caso tuttavia l'errore o la frode circa lo stato economico dell'oratore non invalida mai la grazia. *Ivi, N. 3.*

Can. 596. — In ogni Dicastero l'ufficiale a ciò destinato con sigillo speciale dovrà segnare nel rescritto le tasse sopradette, tenendo in conto le norme già date e la posizione, consultando nei dubbii i superiori, e notando tutto in un foglio mensile da conservarsi per controllo e garenzia personale. *Ivi, N. 4.*

Can. 597. — Ogni Dicastero avrà un altro impiegato, distinto dal precedente, per la distribuzione delle lettere e l'esazione delle tasse segnate a pro' della S. Sede; quando poi si tratta di cose che debbono restar segrete, il rescritto si consegnerà in busta chiusa, e la tassa si segnerà in un foglio separato che porti il numero del rescritto chiuso, sul quale pure sarà segnata per norma di chi lo riceve: in fine di ogni mese il Prelato superiore del Dicastero controllerà il foglio e gl'incassi che passerà col suo visto alla Cassa pontificia. *Ivi, N. 5-6-7* (4).

Can. 598. — Per tutte le grazie, indulti, dispense e rescritti maggiori *la tassa dovuta alla S. Sede* è di dieci lire (L. 10), e per quelle minori di cinque (L. 5); *agli Spedizionieri* di sei (L. 6) pei maggiori, di tre (L. 3) pei minori: se un solo rescritto contenga più grazie, la tassa per la S. Sede verrà proporzionalmente aumentata, ma non quella per gli Spedizionieri. *Ivi, Dispos. gen. N. 13.*

Can. 599. — *Rimangono invariate le tasse* solite per la spedizione delle Bolle e dei Brevi pontificii e quelle della S. C. dei Riti per le cause dei Servi di Dio, nonchè le altre solite a pagarsi per le dispense matrimoniali presso la Dataria e la Penitenzieria, come pure le altre per le cause di dispense matrimoniali *super rato* e simili, che prima erano di competenza del Concilio ed ora sono della C. dei Sacramenti. *Ivi, N. 9, 10* e *12.* (5)

Can. 600. — Rimane parimenti invariato presso la Congregazione di Propaganda Fede l'uso di esenzione da qualunque tassa pei luoghi di sua giurisdizione. *Ivi, N. 15.*

(1) La formola del giuramento è quella che si trova nel Can. 556.

(2) Cfr. Can. 572.

(3) Tale esame riguarda la lingua latina, il Dritto Canonico e la pratica per la trattazione degli affari.

(4) Gli ufficiali di questi due ultimi canoni dovrebbero parimenti esservi nelle Curie Diocesane per la regolarità di cassa.

(5) La S. Sede si riserva di stabilire con altre disposizioni le tasse relative ai rescritti della S. Rota e della Segnatura Apostolica. *Ivi, N. 11.*

---

**NOTA — La stampa del volume era arrivata a questo punto quando vennero promulgate le Norme speciali pei singoli Dicasteri, che facciamo seguire immediatamente nei due Titoli seguenti. Com'è naturale quindi le citazioni precedenti che si riferiscono ai Titoli 27 e 28, diventati per conseguenza XXIX e XXX, più non corrispondono, epperò le rettificheremo nell'errata-corrige in fine dell'opera.**

## Titolo XXVII. — Norme generali per tutti i Dicasteri

SOMMARIO. — Limiti di competenza dei singoli Dicasteri — Delle Congregazioni plenarie e dei Congressi — Modo di trattare gli affari graziosi — Gli affari disciplinari ed amministrativi — Giorni di riunione e procedura delle Congregazioni plenarie — Relazione da farsi al Papa — Mansioni peculiari dei singoli ufficiali — Pubblicazione ufficiale degli atti.

Can. 601. — 1° In conformità delle prescrizioni della Costituzione «*Sapienti Consilio*», la competenza dei Dicasteri della Santa Sede è in parte territoriale ed in parte per materie: *a)* Il S. Uffizio, per le cose di sua competenza, non ha limiti territoriali. *b) La Concistoriale* ha le sue attribuzioni circoscritte alle regioni soggette al dritto comune, nelle quali per tutto ciò che riguarda il regime diocesano, i Seminarii, l'elezione dei Vescovi e degli altri Ordinarii, le visite Apostoliche, le relazioni sullo stato delle diocesi, ha competenza propria ed esclusiva. *c) La Congregazione dei Sacramenti*, per tutto ciò che riguarda il matrimonio ha competenza anche nei luoghi soggetti alla Congregazione di Propaganda, a norma della citata Costituzione; per gli altri Sacramenti ha una competenza limitata al territorio soggetto al diritto comune. *d) Le Congregazioni del Concilio e degli Studii*, nelle materie di loro competenza hanno un li-

mite territoriale come la Concistoriale. *e) La Congregazione dei Regolari* ha una competenza propria ed esclusiva sui religiosi in qualsiasi luogo, e per tutte le materie che toccano lo stato, la disciplina, gli studii e la sacra Ordinazione dei religiosi, salvo il diritto della Congregazione di Propaganda sui religiosi, in quanto missionarii. *f) La Congregazione di Propaganda* ha competenza territoriale limitata ai luoghi ed alle cose, contemplate nella Costituzione citata. *g) Le Congregazioni dell' Indice, dei Riti, degli Studii, degli Affari ecclesiastici straordinarii e la Cerimoniale*, così pure *i Tribunali* sia di foro interno che di foro esterno, non hanno limiti territoriali per le materie di loro competenza. *Norm. pecul. di Pio X, 29 sett. 1908, Cap. I, N. 1.*

Can. 602. — Sebbene per l'abolizione delle competenze cumulative nei Dicasteri della Santa Sede, ogni affare abbia la sua sede propria in cui deve esser trattato; tuttavia, nei casi particolari essendo possibile il dubbio o l'errore, rimane ferma l'antica regola che, *presentata ed accettata un'istanza* per un'affare, sia di grazia sia di giustizia, in un dicastero, niuno per qualsiasi motivo può di suo arbitrio per lo stesso oggetto adirne un altro; ma a tale effetto si richiede un atto del dicastero prevenuto, od un decreto della Congregazione Concistoriale che ne autorizzi la trasmissione: qualsiasi concessione ottenuta in altro dicastero, contravvenendo a questa regola, è di niun valore. *Ivi, N. 2.*

Can. 603. — *Nei casi di ricorsi alla Santa Sede*, se il libello è stato presentato alla S. Rota, il Decano coi due Uditori più anziani, e se a qualche Congregazione, il rispettivo Congresso, esamineranno se la cosa sia di tale natura che debba trattarsi in via soltanto amministrativa e disciplinare, o in via strettamente giudiziaria: nel primo caso il giudizio della vertenza deve riservarsi alla Sacra Congregazione, cui compete, secondo la *Costit.* «*Sapienti Consilio*»; nel secondo caso deve rimettersi ai proprii giudici e tribunali, per essere ivi risolta secondo le norme del diritto comune, salvo sempre il modo speciale di procedere della Segnatura Apostolica. *Ivi*, *N 3.* (1)

Can. 604. — In tutte le Sacre Congregazioni in generale *è riservato al giudizio dei Cardinali*, che le compongono (o, come suol dirsi, alla Congregazione plenaria): 1. *la risoluzione di tutti i dubbii e le questioni di massima*; 2. l'esame delle controversie amministrative e disciplinari di natura più grave in sè o per le circostanze; 3. l'esame delle grazie e facoltà di maggiore importanza, od insolite in sè o nel modo; 4. infine ogni istruzione o disposizione di ordine pubblico generale. *Spetta invece al Congresso* preparare *a)* quanto deve portarsi in piena Congregazione, *b)* curare l'esecuzione delle risoluzioni, dopo avuta l'approvazione del Sommo Pontefice, *c)* applicarle nei casi simili, quando però la cosa sia chiara, ovvia e non ammetta dubbio, *d)* concedere, secondo il potere avuto dal Santo

Padre, le facoltà, le grazie e gl'indulti che siano consueti e non presentino difficoltà, *e)* provvedere al buon andamento del dicastero, secondo le norme generali e speciali del presente regolamento, ed in conformità al disposto della *Costit.* « *Sapienti Consilio* ». *Ivi*, *Cap. II, N. 1-2.*

Can. 605. — *Se le grazie*, ossia le facoltà, le dispense e gl' indulti, che alcuno chiede alla Santa Sede, *ledono il dritto proprio dei terzi,* gl'interessati debbono prima della concessione, o direttamente o per mezzo dei loro Ordinarî, essere intesi. *Ivi*, *Cap. III*, *N. 1.* (2)

Can. 606. — *Le grazie*, che alcuno in suo vantaggio ottiene *a voce* dalla Santa Sede, valgono nel foro della coscienza per il petente, epperò niuno può sostenere contro chicchessia, l'uso d'un privilegio senza regolarmente provarlo : mentre *le grazie* che si conseguono dalla Santa Sede *in iscritto*, d'ordinario sono concesse direttamente dalla medesima per mezzo delle persone e degli ufficii legittimi (3). Talora poi l'istanza dell'oratore, per mezzo delle dette persone ed ufficii, viene rimessa all' Ordinario o ad altra persona ecclesiastica in suo luogo, colla facoltà di concedere, in tutto od in parte e dentro certi limiti, la grazia richiesta. Quando le preci sono rimesse all'Ordinario con tale facoltà, spetta al giusto discernimento ed alla coscienza del medesimo concedere ciò che si chiede, tenendo conto del tenore del rescritto, delle cose esposte alla Santa Sede, e della convenienza della concessione. *Ivi, N. 2-3.*

Can. 607. — Quando la grazia è concessa direttamente dalla Santa Sede, *i rescritti possono essere* redatti o *in forma graziosa* o *in forma commissoria.* Se in forma graziosa, per la loro stessa natura non richiedono il decreto *esecutoriale* dell'Ordinario. Debbono però essere presentati al medesimo per il *visto*, nelle cose di ordine pubblico, come per indulgenze di carattere generale, per reliquie da esporsi alla pubblica venerazione, ecc.; o per verificare talune condizioni, come per es. la decenza del locale negli oratorii privati, ecc. Se in forma commissoria, i rescritti hanno bisogno del decreto esecutoriale. Ma l'Ordinario non può esimersi dal farlo, meno il caso 1.° che le preci siano evidentemente viziose, cioè obrettizie o subrettizie, 2.° che la persona, cui è stata concessa la grazia, sia talmente indegna, da far sì che la concessione ad essa dell'indulto riesca di scandalo agli altri. Verificandosi ciò, il Prelato, sospesa l'esecuzione, dovrà farne sollecita relazione alla Santa Sede. *Ivi, N. 3-4.*

Can. 608. — *Per il visto*, di cui al canone precedente, *non si può esigere alcun compenso:* ma se fossero necessarie delle spese, p. e. onde recarsi a verificare la decenza dei locali destinati ad uso di oratorio o per constatare l'autenticità di qualche reliquia, si può esigerne il rimborso. *Ivi, N. 5.*

Can. 609. — Salvo il disposto del Can. 607 circa l'esecutoriale dei rescritti, e salve le condizioni necessarie per l'acquisto delle sacre in-

dulgenze, dal 3 novembre 1908, in cui cominciano ad avere effetto le disposizioni della Costituzione « *Sapienti consilio* », le grazie e dispense di qualsiasi genere concesse dalla Santa Sede, anche a chi fosse colpito da censura, sono valide, meno per coloro che fossero nominatamente scomunicati o nominatamente sospesi *a divinis* dalla stessa Santa Sede. *Ivi, N. 6.* (4)

Can. 610. — *Nelle questioni*, che si trattano presso le Sacre Congregazioni *in via disciplinare ed amministrativa,* il procedimento si svolgerà senza contestazioni, senza audizione di testimoni e senza scritture di avvocati, sentite però sempre le parti interessate (5) ed esaminati i documenti da esse prodotti. *Ivi, N. 7.*

Can. 611. — Affinchè gl' interessati possano dedurre le loro ragioni, dovranno avvertirsi per mezzo dei rispettivi Ordinarii o direttamente, secondo le norme del diritto comune, e se essi vorranno, a tutela dei loro diritti, stampare e distribuire qualche loro scritto, lo potranno fare, osservate le norme stabilite al *can. 29* della *Legge propria* della S. Romana Rota (6), secondo le esigenze del caso. *Ivi, N. 8* e *9.*

Can. 612. — Iniziato presso qualche Congregazione l'esame di una questione in via disciplinare ed amministrativa, ed accettato questo provvedimento od almeno non contradetto dalle parti, non é lecito alle medesime iniziare per lo stesso titolo un'azione in via giudiziaria, e tanto meno potranno farlo, dopo emanata una decisione (7). Può però sempre la Sacra Congre-

gazione, in qualunque stadio del procedimento, rimettere la vertenza ai giudici ordinari. *Ivi, N. 10.*

Can. 613. — I *giorni proprii per le adunanze degli E.mi Padri* sono: *a) Lunedì* per le SS. CC. di Propaganda e dell'Indice, *b) Martedì* per quelle dei Riti, del Cerimoniale e degli Studi, *c) Mercoledì* per la S. C. del Sant'Uffizio, *d) Giovedì* per le SS. CC. Concistoriale e degli Affari ecclesiastici straordinarii, *e) Venerdì* per quelle dei Sacramenti e dei Regolari, *f) Sabato* per la S. C. del Concilio e per la Segnatura Apostolica. Nei dicasteri, che hanno assegnato egual giorno per le riunioni cardinalizie, i Prefetti cureranno di intendersi fra loro, onde possibilmente tenerle in settimane diverse. *Ivi, Cap. IV, N. 1.*

Can. 614. — Nel caso che la questione sia di tale natura da richiedere il giudizio della Congregazione plenaria, si dovrà compilare un *foglio di ufficio* riassuntivo della questione con un breve sommario addizionale e coi dubbii da discutersi in proposito: nelle questioni poi di maggiore gravità o difficoltà, sia in fatto sia in dritto, sarà cura dei Capi del Dicastero di richiedere il voto di uno o due Consultori aggiungendolo al foglio di ufficio. *Ivi, N. 2.*

Can. 615. — *I fogli d'ufficio,* i voti dei Consultori, e quanto debba stamparsi per conto dei dicasteri della S. Sede, nonchè le stesse memorie o difese, che le parti credessero dover presentare, nelle cause criminali o matrimoniali di

indole delicata, saranno affidate per la stampa alla Tipografia Vaticana: il resto potrà essere commesso anche ad altra tipografia, che sia stata approvata dal Cardinal Segretario della Congregazione Concistoriale nel suo Congresso, e dove sia garantita quella riservatezza che può essere secondo i vari casi necessaria; le stampe dovranno distribuirsi ai Cardinali almeno dieci giorni prima della Congregazione. *Ivi, N. 3-4.*

Can. 616. — *Sarà* poi stretto *dovere di ognuno che riceve stampe o carte le quali*, o per positivo precetto o per la loro delicata natura, *richiedono il segreto,* di curare che questo segreto, sia gelosamente custodito; e ciò non solo durante i giorni dello studio, ma anche in seguito, qualora queste stampe o carte dovessero più a lungo rimanere in sua casa; provvederà anche, affinchè in caso di morte, le dette stampe o manoscritti siano rimessi inviolati all' ufficio cui spettano. Questa regola vincola egualmente Officiali, Consultori e Cardinali di ogni dicastero. Chi poi trasmette le carte segrete, ha l'obbligo di curare che la trasmissione sia fatta nei debiti modi e per via sicura. *Ivi, N. 5.* (8)

Can. 617. — Nulla si muta dall'*uso vigente* in talune sacre Congregazioni e per taluni affari *di convocare*, alcuni giorni prima dell'adunanza cardinalizia, *il corpo dei Consultori*, per richiederli del loro parere. È poi sempre in facoltà dei Moderatori delle Congregazioni o degli E.mi Padri delle medesime, anche in altre cause

oltre quelle di uso, purchè di grave entità, richiedere questo parere collettivo. *Ivi, N. 6.*

Can. 618. — *Nelle adunanze cardinalizie* ha per primo la parola il Cardinal Ponente o Relatore, se vi sia, ed in mancanza del Ponente, o dopo di lui, il Cardinale che ha la precedenza, quindi gli altri per ordine, ed infine il Cardinal Prefetto o chi ne fa le veci. *Ivi, N. 7.*

Can. 619. — *Le risoluzioni*, a cui la Sacra Congregazione e la maggioranza degli intervenuti stimasse dover venire, per regola imprescindibile *debbono essere scritte,* lette ed approvate seduta stante: egual regola si dovrà tenere nelle adunanze dei Consultori. Quando nulla osti in contrario, le risoluzioni, dopo l'adunanza cardinalizia, saranno pubblicate nella relativa Segreteria, e quanto prima ne sarà data copia scritta o stampata ai singoli Cardinali della rispettiva Congregazione residenti in Curia. *Ivi, N. 8-9.*

Can. 620. — *Avvenuta la pubblicazione*, la parte, che si sente gravata, entro dieci giorni può chiedere il beneficio della nuova udienza, e spetta al Cardinal Prefetto, udito il Congresso, il concederla o meno secondo le circostanze: se però la risoluzione dei Cardinali fosse munita della clausola « *Et amplius non proponatur* », il beneficio della nuova udienza non potrà concedersi che dalla stessa Congregazione plenaria. *Ivi, N. 10.*

Can. 621. — *Le spese,* che le parti incontrano nelle cause *innanzi alle Sacre Congrega-*

*zioni,* in generale non sono rifattibili (9); però quando una parte, invitata ad esporre le sue ragioni, è rimasta contumace, se poi chiede una revisione del giudizio, deve o purgare la sua contumacia o depositare una somma congrua per indennità delle spese di giudizio, cui la parte diligente o l'ufficio della Santa Sede devono nuovamente andare incontro. Egualmente se alcuno senza motivo legittimo temerariamente pretenda che la sua causa sia portata all'esame della Congregazione plenaria, il Cardinale capo del dicastero col suo Congresso potrà esigere che l'istante depositi allo stesso fine una congrua somma. *Ivi, N. 11.*

Can. 622. — *Nelle relazioni da farsi al Sommo Pontefice,* secondo il prescritto della citata Costituzione, si curerà d'avere, almeno per gli affari più complicati, un foglio riassuntivo da conservarsi in Atti con la decisione, la data e la firma di colui che ha fatto la relazione; e se il Romano Pontefice giudicasse dover modificare qualche risoluzione di una Sacra Congregazione, nella prima adunanza susseguente ne sarà dato conto agli E.mi Padri per loro norma. *Ivi, Cap. V, N. 1-2.*

Can. 623. — *Il Prelato che,* sotto qualsiasi nome, *presiede immediatamente alla Segreteria del dicastero* a forma del *num. 2°, Cap. I, Norme gener.* di questo regolamento (10), deve provvedere affinchè nella spedizione degli affari tutto proceda colla dovuta sollecitudine e deligenza, secondo le regole stabilite. A lui in mo-

do speciale appartiene lo studio degli affari di maggior' importanza, e la cura di redazione delle relative lettere e dei rescritti. Egli commette ai Consultori lo studio delle ponenze, per le quali è richiesto il loro voto, li convoca quando è necessario, e ne presiede le adunanze. *Ivi*, *Cap. VI, N. 1.*

Can. 624. — Interviene anche alle Congregazioni dei Cardinali, ne nota le risoluzioni secondo la forma prescritta, e ne fa relazione al Santo Padre nelle udienze che gli saranno assegnate. In mancanza del Cardinale capo del dicastero, tiene e presiede i Congressi, e salve le regole speciali di ciascun ufficio, in generale firma col Cardinale gli atti del medesimo: sorveglia e regola l'amministrazione secondo le le prescrizioni del *num. 7.°, cap. XI, Norme gener.* di questo regolamento (11). Al suo discreto giudizio appartiene stabilire, qualora alcuno abbia chiesto la spedizione diretta di un affare, e l'atto sia gravato da tassa, se debba inviarsi il rescritto in credito, oppure chiedersi preventivamente l'importo. *Ivi.*

Can. 625.—Secondo il prescritto della Costit. « *Promulgandi* » che viene pubblicata con la stessa data di questa parte del regolamento, egli deve comunicare alla direzione del *Bollettino ufficiale degli atti della Sede Apostolica* (12) i decreti che sono da promulgarsi, e d'intesa col Cardinale capo del dicastero le comunicherà anche quelli che possono utilmente pubblicarsi: in ambi i casi li firmerà o li farà firmare da

un altro ufficiale, in segno e prova di autenticità. Dovrà sempre riferirsi al Cardinale capo, se vi sia qualche cosa da partecipare o da inviare a qualche altro dicastero della Santa Sede, e per quanto accada d'importante o richieda uno speciale provvedimento. *Ivi.*

Can. 626. — I *Sottosegretari* o *Sostituti*, non solo debbono soddisfare ai doveri particolarmente loro imposti nel regolamento speciale del dicastero, ma altresì coadiuvare il loro Superiore in tutto ciò di cui fossero da lui richiesti, e supplirlo in caso di assenza o d'altro impedimento. *Ivi, N. 2.*

Can. 627. — *Gli aiutanti di studio* (*minutanti*) debbono: *a*) studiare le ponenze di loro spettanza o comunque loro commesse dai Superiori del dicastero, e farne una breve sintesi, cioè un *ristretto* in foglio separato che serva come indice della ponenza e dia a conoscere quanto di mano in mano è venuto ad aggiungersi alla medesima: sono però esenti dal ristretto quei ricorsi o quelle istanze che risultino di poche parole e che non abbiano probabilmente un seguito; *b*) intervenire al Congresso per riferire sugli affari studiati e proporre il proprio voto, avvertendo 1° che, eccetto casi di urgenza o di ponenze di cui alla lettera *a*, il rapporto è da farsi sempre da un ristretto precedentemente scritto, 2° che per gli affari di maggior difficoltà ed importanza, la ponenza col suo ristretto deve prima del Congresso passarsi al Prelato superiore del dicastero, affinchè possa egli stesso

o qualche altro degli ufficiali maggiori, in suo luogo esaminarla, e così parlarne nel Congresso stesso con piena competenza. *Ivi*, *N. 3.*

Can. 628. — Devono inoltre: *c*) minutare, dipendentemente dagli ufficiali maggiori, le lettere ed i rescritti delle ponenze di propria spettanza o loro commesse, fissando il modo di spedizione, la tassa ordinaria o speciale, o la condonazione della medesima; *d*) compilare il foglio d'ufficio ed il sommario dei documenti di maggior' importanza, quando la cosa debba portarsi in piena Congregazione, e curarne la stampa correggendo le bozze: nel redigere poi questo foglio si atterranno alla prassi vigente, ed in ogni caso dovranno farvi quelle osservazioni di dritto e di fatto, che fossero necessarie od utili per la giusta risoluzione della causa. Essi avranno un'attribuzione di affari divisa per materia o per territorio, e dovranno essere forniti di laurea in teologia ed in diritto canonico. *Ivi, N. 3-4-5.*

Can. 629. — *Nelle Congregazioni dove le attribuzioni sono divise per territorio*, essi dovranno conoscere almeno una delle seguenti lingue: francese, tedesca, inglese, spagnuola, portoghese. Sarà poi cura dei Superiori di provvedere che nella Segreteria tutte queste lingue siano conosciute, potendo a tale effetto porre come condizione, per l'ammissione al concorso anche per gli altri ufficii inferiori, di sapere una delle medesime, secondo i casi e la necessità. *Ivi, N. 5.*

Can. 630. — *Agli scrittori incombe l' obbligo di copiare le lettere ed i rescritti* del dicastero minutati nella ponenza e di svolgere quelli che fossero accennati con brevi parole convenzionali di uso. Essi porranno ogni studio, perchè lo scritto riesca interamente corretto, nè lo manderanno alla firma, senza averlo prima attentamente esaminato: le mancanze al riguardo, se ripetute, potranno dar motivo a provvedimenti disciplinari anche severi. Eseguito lo scritto, dovranno con le iniziali del loro nome e cognome segnare la ponenza relativa, come prova dell'avvenuta esecuzione. Regolarmente tutti gli atti dovranno essere redatti sopra fogli portanti il nome della Congregazione, da cui emanano, ed avere la forma tradizionale attualmente in uso nella Curia Romana. *Ivi, N. 6.*

Can. 631. — *Ai protocollisti spetta registrare* nel libro di protocollo e nella rubricella *i documenti ed atti presentati al dicastero*, fare il richiamo della registrazione eseguita (volgarmente *l'occhio*) sul foglio o fascicolo registrato, tenere in regola il libro *rerum notabilium*, ed in ordine egualmente le ponenze che non siano passate all'archivio, dividendole per diocesi, per anni e per mesi, secondo il numero progressivo di protocollo. *Ivi, N. 7.*

Can. 632. — *Gli archivisti debbono tenere in ordine l'archivio*, fare le riassunzioni delle ponenze, compilare i due registri di archivio contenenti, il primo per ordine alfabetico il nome delle persone ricorrenti o contro cui vi sia ri-

corso nei casi di qualche entità; il secondo l'indice per ordine di materie delle cose più importanti trattate di mano in mano; e finalmente, con l'ordine scritto dei Superiori, che deve conservarsi in atti, dar copia dei documenti di cui fossero richiesti, e dichiararne la conformità con l'originale. *Ivi N. 8.*

Can. 633. — All'ufficio di spedizione appartengono il *Computista* ed il *Distributore*, il quale compirà anche l'ufficio di Cassiere. *Ivi, N. 9.*

Can. 634. — *L' Ufficiale computista* deve registrare nel foglio mensile, di cui al *num. 4°, Cap. XI. Norme gener.* di questo regolamento (13), tutti i rescritti tassati, indicando la diocesi, il numero di protocollo e la tassa stabilita per la Santa Sede dagli ufficiali maggiori o dagli aiutanti; computare in base a questa, secondo le norme ivi date ed altre da darsi a parte, l'agenzia, e la tassa per l' esecutoriale dell' Ordinario, se questa abbia luogo, e notare con apposito bollo tutte queste tasse sul dorso del rescritto, o in un foglio separato, secondo il prescritto del *num. 6°* del *Cap. XI* suddetto (14), segnarle in tutte lettere, quando le tasse siano di una qualche considerevole entità. *Ivi, N. 10.*

Can. 635. — *Computo del Distributore* è: *a*) di distribuire alle parti interessate od ai loro procuratori od agenti gli atti, le lettere ed i rescritti, esigendo la tassa dovuta alla Santa Sede, se vi sia, e segnandone l'importo sul fondo di cassa; *b*) di curare la spedizione delle lettere e dei plichi da distribuirsi in Curia, ser-

vendosi dell'opera degli uscieri; e di trasmettere per posta quanto debba inviarsi d'ufficio fuori di Roma; *c*) di chiudere e fare gl'indirizzi necessarii delle lettere e dei rescritti che, secondo il *num. 6°* del *Cap. XI* sopra citato, debbono essere consegnati in busta chiusa. *Iv. N. 11.*

Can. 636. — *Prima però di consegnare o spedire questi atti, d*) vedrà se essi siano debitamente firmati, e curerà che siano muniti del sigillo, secondo le norme del dicastero; *e*) Non dovrà mai rilasciare atti gravati da tassa in credito, senza un'autorizzazione scritta dei Superiori, e venendo meno a questa regola, egli assume la responsabilità della somma mancante, per modo che alla fine del mese deve del suo indennizzare l'amministrazione (15): *f)* spetta anche a lui di provvedere, coll'approvazione dei Superiori, a tutto l'occorrente di cancelleria e per le riparazioni necessarie nel dicastero. *Ivi.*

Can. 637. — Finalmente *g*) per quegli affari, per i quali qualche Ordinario abbia chiesta la spedizione diretta ed abbia inviato l'importo dovuto alla Santa Sede per le spese, sarà compito del distributore di conservare il denaro spedito alla Segreteria, per versarne, concessa la grazia, la parte dovuta all'amministrazione della S. Sede, e tenere il resto a disposizione del mittente; a questo effetto avrà un registro speciale per notare gl'introiti e gli esiti, ed alla fine di ogni mese dovrà dar conto di tutto al Prelato superiore della Segreteria: il denaro

avuto dovrà conservarsi nella cassa della Segreteria, distinto però dal resto. *Ivi.*

Can. 638. — *Nei dicasteri dove* per il numero degli affari, *non basti un solo distributore,* se ne aggiungerà un secondo, e saranno divise fra loro le attribuzioni sopra indicate, secondo il prudente giudizio dei Superiori, in modo però che ad uno spetti principalmente la spedizione delle lettere, all'altro la spedizione dei rescritti e la riscossione delle tasse. *Ivi, N. 12.*

Can. 639. — *Gli ufficiali di protocollo, di archivio, di spedizione e di scrittura* sono equiparati fra loro, e quindi da un ufficio possono passare ad un altro, secondo il discreto giudizio dei Superiori senza nuovo concorso. Dagli ufficii predette non v'ha diritto di passaggio all'officio di aiutante: epperò vacando un posto di aiutante si aprirà un concorso speciale. *Ivi, N. 13-14.*

Can. 640. — Non ostante l'assegnazione d'incombenze particolari sopra stabilite, *rimane ferma la disposizione generale* del regolamento *che* tutti *gli ufficiali debbano supplirsi avvicenda*, ed aiutarsi fraternamente per il disbrigo degli affari, secondo il discreto giudizio dei Superiori. *Ivi, N. 15.* (16).

Can. 641. — *Agli uscieri spetta curare la custodia e la pulizia dei locali*, portare ed impostare lettere e plichi, e compiere quegli altri ufficii che venissero loro commessi dai Superiori in pro' del proprio dicastero. Salvi, se esistono, i diritti acquisiti degli attuali, per l'av-

venire gli uscieri dei varii Dicasteri saranno nominati a triennio, prorogabile ad altri triennii, secondo la loro condotta e capacità. Tutti poi dovranno prestare il giuramento del segreto per le cose che nel rispettivo dicastero siano soggette a questo vincolo. *Ivi*, *16*.

Can. 642. — Abolita qualunque altra forma di pubblicazione, a cominciare dal 1° gennaro 1909, tutti gli atti pontificii e i decreti dei Dicasteri Romani saranno promulgati a mezzo del *Bollettino ufficiale degli Atti della S. Sede,* al Direttore del quale il Segretario di ogni singolo ufficio deve trasmettere copia autentica dell'atto da pubblicare o perchè sia necessario o perchè sia utile se ne divulghi la notizia: tale Bollettino sarà pubblicato dalla Tipografia Vaticana. *Costit.* « *Promulgandi* » *di Pio X, 27 sett. 1908.*

(1) È sommamente commendabile l'esclusività delle attribuzioni di ogni singolo Dicastero, sia per la speditezza degli affari, sia per la responsabilità dell'ufficio che se ne interessa. Ne godiamo, perch'era anche una delle nostre osservazioni rassegnate alla suprema autorità, come può vedersi nel *nostro* « Codex Vigens » a pag. 195, N. 1.

(2) Ecco una disposizione veramente conforme al Diritto di natura; ma verrà osservata, come richiederebbe la coscienza? Ci crediamo assai poco, abituati come siamo a vederne di tutti i colori ed in barba a tutte le leggi, le quali rimangono sempre scritte e mai o quasi osservate, per la sistematica prepotenza di coloro che comandano e che si credono superiori ad ogni legge e ad ogni dritto.

(3) È logico; perchè in caso diverso chiunque potrebbe

vantare, mentendo, facoltà e privilegi che di fatto non gli sarebbero mai stati concessi. Appunto perciò, per equipollenza, i Vicarii Capitolari ed i nuovi Vescovi, prendendo possesso della loro giurisdizione, dovrebbero confermare le facoltà concesse in iscritto dall'Ordinario predecessore e revocare subito tutte le altre abituali concesse oralmente, onde evitare abusi ed imbrogli.

(4) Veramente una tale disposizione è ovvia, perchè nessuna legge può avere forza retroattiva; ma giustamente è stato contemplato il caso, a scanso di contestazioni possibili, per le piccinerie e pel soverchio zelo di certi signori curiali, che credono di acquistare maggiori meriti, incrudelendo contro chi sventuratamente potesse trovarsi in disgrazia di coloro che non perdonano mai.

(5) In proposito si dovrebbe fare obbligo di coscienza agli Ordinarii di avvertirne gl'interessati e di trasmettere essi stessi inviolati ai SS. Dicasteri i documenti e gli scritti dai medesimi presentati. Una tale disposizione poi dovrebbe imporsi anche ai Vescovi per tutte le cause disciplinari contro gli Ecclesiastici presso le loro Curie.

(6) Cfr. il Can. 396 a pag. 227.

(7) È troppo giusto, per non dare agio ai cavillosi di prolungare indefinitivamente le liti.

(8) In omaggio e per la scrupolosa osservanza di questo canone, chiunque, fosse anche Cardinale, nell'atto di portarsi a casa documenti di ufficio, dovrebbe rilasciarne regolare ricevuta all'archivista, perchè in caso di morte il S. Dicastero potesse reclamarli dagli eredi.

(9) È strano! Ciò equivale ad un benevolo consiglio di guardarsi bene dal domandare giustizia alle Sacre Congregazioni, perchè in ogni caso si è sempre sicuri di per-

derci per lo meno le spese, che a norma della tariffa vigente, giusta il titolo XX, sono tutt'altro che indifferenti.

(10) Cfr. il Can. 541 a pag. 283.

(11) Cfr. il Can. 597 a pag. 301.

(12) Cfr. il Can. 642 a pag. 320.

(13) Cfr. il Can. 596 a pag. 301.

(14) Cfr. il Can. 597 » »

(15) Non c'è pericolo!

(16) Cfr. il Can. 560 a pag. 288.

## Titolo XXVIII. — Norme speciali pei singoli Dicasteri

SOMMARIO. — Per la Congregazione del S. Uffizio — Per la Concistoriale — Per quella dei Sacramenti — Del Concilio — Regolari — Propaganda Fede — Indice — SS. Riti — Cerimoniale — Affari straordinarii — Studii — Penitenzieria — Sacra Rota e Segnatura Apostolica — Cancelleria — Dataria — Camera Apostolica e Segreteria di Stato — Protocollo e spedizione degli affari.

Can. 643. — *Gli Ufficiali maggiori della Congregazione del Sant' Uffizio*, dopo il Cardinal Segretario, sono l'Assessore ed il Commissario: la Consulta, come attualmente, è costituita da Consultori da nominarsi dal Santo Padre. Oltre i Consultori continueranno ad esservi alcuni Qualificatori. Gli ufficiali minori, alle attribuzioni attuali, aggiungono quella della spedizione delle indulgenze. Uno dei notari sostituti avrà il compito di tassare i rescritti di dispensa da-

gl'impedimenti di disparità di culto e di mista religione, e delle indulgenze; un altro avrà cura della distribuzione delle lettere e dei rescritti, e della riscossione delle tasse relative. *Norme pec. di Pio X, 27 sett. 1908, Cap. VII, N. 1-5.*

Can. 644. — Nel trattare gli affari che riguardano il dogma e la morale, e nel giudicare nei delitti di eresia o di altre colpe che inducono sospetto di eresia, e per tutto ciò che riguarda le dispense dagl'impedimenti di disparità di culto e di mista religione, il S. Uffizio procede secondo la pratica che gli è propria e speciale, ferma però l'osservanza delle norme stabilite in questo regolamento, in quanto non siano incompatibili colla sua disciplina sostanziale. Ed in conformità di ciò, questa Congregazione dirimerà da sè i dubbi che potessero sorgere sulla sua competenza, osservati sempre i limiti stabiliti dalla Costituzione « *Sapienti consilio* ». Tale pratica e così il regolamento per la sua amministrazione temporale, dovranno al più presto mettersi in iscritto e, dopo essere stati riveduti dagli E.mi Padri, per mezzo del Cardinal Segretario dovranno essere sottoposti al Sommo Pontefice per l'approvazione. *Ivi, N. 6-7* (1).

Can. 645. — *Circa le indulgenze, per la parte disciplinare e di grazia* che gli è stata attribuita nel nuovo ordinamento della Curia Romana, il S. Uffizio procederà in conformità delle regole in proposito stabilite dalla Cost. « *In ipsis* » 6 luglio 1669 di Clemente IX, le quali rimangono

in pieno vigore. Sarà quindi suo compito : *a*) risolvere ogni difficoltà e dubbio che sorgesse nelle indulgenze, udito però il Romano Pontefice circa le cose più gravi e più difficili, *b*) correggere e siformare gli abusi, che in esse s'introducessero, omettendo ogni solennità di giudizio, *c*) rimettere ai proprii giudici le cause richiedenti la forma giudiziale, *d*) vietare la stampa delle indulgenze false, apocrife e non discrete, *e*) riconoscere ed esaminare le stampate, e rigettarle a nome del Romano Pontefice, dopo avergliene fatta relazione, *f*) usar moderazione nel concedere le indulgenze. *Ivi*, *N. 8.* (2).

Can. 646. — Rimane egualmente fermo il disposto del decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze e Reliquie, approvato da Benedetto XIV il 28 Gennaio 1759 e riconfermato da Pio IX il 14 Aprile 1856, cioè : « Per l'av« venire gl' impetranti concessioni generali di « indulgenze sono tenuti, sotto pena di nullità « della grazia ottenuta, ad esibire la copia delle « stesse concessioni alla Segreteria della Sacra « Congregazione ». *Ivi.*

Can. 647. — Per le materie di questa sezione vi sarà un libro di protocollo ed un archivio a parte. Vi sarà anche un Ufficiale maggiore col titolo di Sostituto ed alcuni Consultori speciali. Il Congresso per questa speciale materia viene formato dal Cardinal Segretario, dall'Assessore, dal Commissario e dal Sostituto delle indulgenze. Gli Ufficiali, i Consultori ed i Cardinali, che si dovranno occupare di queste

materie, non saranno relativamente ad esse vincolati dal segreto speciale del S. Uffizio, ma solo da quello comune del Regolamento. *Ivi, N. 9-11.*

Can. 648. — Le domande di concessioni di indulgenze, i dubbii, le questioni che venissero proposte, dopo registrate nel libro di protocollo, saranno passate al Sostituto per un primo esame. Se, in conformità al Can. 604, si tratti di grazia che secondo la prassi vigente, si soglia abitualmente concedere, e se i dubbii e le questioni trovino un' ovvia e chiara soluzione nelle massime già stabilite, la cosa potrà essere risoluta in Congresso, secondo le facoltà che il Sommo Pontefice crederà di concedere: in caso diverso essa sarà trattata in piena Congregazione, col foglio d'ufficio da redigersi dal Sostituto ed uno o più voti dei Consultori, e della risoluzione si dovrà farne relazione al Santo Padre. *Ivi, N. 12-13.*

Can. 649. — Saranno spedite per Breve le indulgenze perpetue e le temporanee estese a tutta una diocesi, provincia, regione od a tutta la Chiesa, e le facoltà a vita di applicare le indulgenze a qualche oggetto di devozione: il Sostituto ne farà le comunicazioni necessarie al Cancelliere dei Brevi per la spedizione del Breve. Le lettere ed i rescritti relativi alle indulgenze, spediti dal S. Uffizio, saranno firmati dal Cardinal Segretario o da un altro dei Carnali della stessa Sacra Congregazione, colla

controfirma dell' Assessore, e questi impedito dal Sostituto delle indulgenze. *Ivi, N. 14-15.*

Can. 650. — Ufficiali maggiori della *Congregazione Concistoriale*, dopo il Cardinal Segretario, sono: l'Assessore ed il Sostituto. Vi sarà inoltre un collegio di Consultori, secondo il prescritto della Costit. « *Sapienti consilio* », ed un numero sufficiente di ufficiali minori pel disimpegno degli affari proprii di questa Congregazione, in conformità al disposto del Titolo precedente. *Ivi, Art. 2, N. 1-3.* (3)

Can. 651. — Oltre al giuramento comune, tutti gli addetti a questa Congregazione, dovranno prestare il giuramento detto del S. Uffizio nei termini seguenti:

« In nomine Domini.

« Ego N. N. sub poena excommunicationis « latae sententiae ipso facto et absque alia de- « claratione incurrendae, a qua, praeterquam in « articulo mortis, a nullo nisi a Summo Ponti- « fice, ipso quidem Cardinali Poenitentiario ex- « cluso, absolvi possim; et sub aliis poenis etiam « gravissimis arbitrio Summi Pontificis mihi in « casu transgressionis infligendis spondeo, voveo « ac iuro, inviolabile secretum servaturum in « omnibus et singulis quae ad Episcoporum, Ad- « ministratorum Apostolicorum aliorumque Ordi- « nariorum electionem, vitam, mores agendique « rationem delata sint; itemque in omnibus quae « ad dioeceseum erectionem seu earumdem u- « nionem spectent, exceptis dumtaxat iis quae « in fine et expeditione eorumdem negotiorum

« legitime publicari contingat: et hoc secretum « me servaturum cum omnibus qui eodem iu- « ramenti vinculo constricti non sint, et cum « iis etiam qui quamvis hoc secreto teneantur « et ad Congregationem Consistorialem perti- « neant, nichilominus in Urbe habitualiter non « commorantur: neque unquam, directe, nutu, « verbo, scriptis, aut alio quovis modo et sub « quocumque colorato praetextu, etiam maioris « boni aut urgentissimae et gravissimae causae, « contra hanc secreti fidem quidquam commis- « surum, nisi peculiaris facultas aut dispensatio « expresse mihi a Summo Pontifice tributa fue- « rit. Denique si supplices libellos, commenda- « tiones aut litteras de memoratis negotiis a « qualibet persona receperim, Sacrae Congre- « gationi rem patefaciam. Sic me Deus adiuvet, « ed haec sancta Dei Evangelia, quae meis ma- « nibus tango ». *Ivi, N. 4.*

Can. 652. — Gl'inviti generali dei Vescovi, per le Canonizzazioni e per le altre sacre solennità, saranno fatte con lettere di questa Congregazione. *Ivi, N. 5.*

Can. 653. — Sono di competenza della Congregazione plenaria: *a)* tutte le nomine dei Vescovi, degli Ordinarii diocesani stabili e dei Visitatori Apostolici delle diocesi, *b)* l'erezione di nuove diocesi e l'unione delle esistenti, e la fondazione dei Capitoli, *c)* l'esame dei rapporti dei Visitatori e delle relazioni degli Ordinarii sullo stato delle loro diocesi, *d)* ogni provvedimento d'indole generale per il governo dioce-

sano e pei Seminarii, e quelli d'indole particolare che presentino una non ordinaria gravità in conformità al disposto superiormente, *e)* infine il giudizio sui dubbi o conflitti di competenza di tutti i dicasteri, eccettuato il Sant'Uffizio, il quale della sua competenza giudicherà da per sè. Per le nomine dei Vescovi, nei casi di sua competenza, la Concistoriale si atterrà alle norme stabilite nella Costituzione « *Romanis Pontificibus* » del 17 Dicembre 1903. *Ivi, N. 6.*

Can. 654. — Di competenza del Congresso, oltre quanto stabiliscono le norme generali del regolamento, sono: *a)* le nomine degli Amministratori Apostolici temporanei in caso di urgenza, *b)* tutti gli atti necessarii per preparare la ponenza per l'elezione dei Vescovi in Italia, e per tutto il resto da discutersi in piena congregazione, *c)* i provvedimenti per il governo diocesano e per il regime dei Seminarii d'indole ordinaria, come dispensa di residenza per i Vescovi, dilazione per la presentazione della relazione sullo stato della diocesi, ecc., *d)* ed infine tutto quello che riguarda le tasse per gli atti della stessa Congregazione. *Ivi, N. 7.*

Can. 655. — Le relazioni sullo stato delle diocesi, meno il caso di qualche urgente provvedimento, non saranno portate in piena Congregazione isolatamente, ma riunite in gruppi per provincie o regioni: e l'aiutante nel compilare il foglio riassuntivo dovrà notare le cose più importanti sia in bene sia in male. Lo stesso

si osserverà possibilmente nei rapporti dei Visitatori Apostolici. *Ivi, N. 8-9.*

Can. 656. — Tutte le nomine che si sogliono preconizzare in Concistoro dovranno spedirsi sempre e solamente per Bolla: in egual modo saranno spediti i decreti di erezione di nuove diocesi, di fondazioni di Capitoli, e di unione di diocesi esistenti. A tal uopo gli Ufficiali maggiori della Congregazione Concistoriale daranno le opportune partecipazioni agli Ufficiali maggiori della Cancelleria per la compilazione della Bolla. Tale partecipazione rimarrà nella Cancelleria, e la Bolla debitamente sigillata e firmata secondo le norme proprie della Cancelleria Apostolica, nel più breve termine possibile, verrà rimessa alla Segreteria della Concistoriale. La tassa, che secondo i casi sarà imposta per la spedizione della Bolla, dovrà versarsi per intero alla Concistoriale. Ed a tale effetto gli Ufficiali maggiori o gli aiutanti della Concistoriale, fisseranno l'importo dovuto che sarà quindi registrato e riscosso dagli ufficiali di spedizione secondo le norme comuni. *Ivi, N. 10-12.* (4)

Can. 657. — Ufficiali maggiori della *Congregazione dei Sacramenti*, dopo il Cardinal Prefetto, sono il Segretario e tre Sottosegretarii. (5) Parecchi teologi e canonisti nominati dal Sommo Pontefice presteranno l'opera loro come Consultori: vi sarà anche un sufficiente numero di ufficiali minori. *Ivi, Art. 3, N. 1-3.*

Can. 658. — Un Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, sarà principalmente

destinato a provvedere a tutte le domande di dispensa dagl'impedimenti matrimoniali. Un altro Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, avrà cura di tutte le altre istanze in materia matrimoniale, come sanazioni in radice, legittimazione della prole, questioni di validità o nullità di matrimonio o di dispensa del matrimonio *rato,* dubbii, ecc. Il terzo Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, attenderà a quanto riguarda la Sacra Ordinazione e gli altri Sacramenti, eccetto il matrimonio. *Ivi, N. 4-6.*

Can. 659. — I libri di protocollo saranno due: uno per le istanze di dispensa dagl'impedimenti matrimoniali; un secondo per tutte le altre istanze relative sia al matrimonio sia agli altri Sacramenti. Due ufficiali attenderanno principalmente alla compilazione del primo registro; due altri a quella del secondo. Anche l'archivio sarà diviso in due sezioni, una per le posizioni di dispensa dagl' impedimenti matrimoniali, l'altra per le altre. *Ivi, N. 7-8.*

Can. 660. — Le facoltà proprie di questa Congregazione sono definite dalla Costit. « *Sapienti consilio* ». È poi riservato esclusivamente alla medesima di concedere le seguenti facoltà, che si crede opportuno qui specificare per togliere ogni incertezza, cioè: *a*) di conservare il SS. Sacramento nelle chiese o negli oratorii che non ne hanno il dritto; *b*) di celebrare la Santa Messa in oratorii privati, di concedere gli altri privilegi che sono in uso per tale ma-

teria, e di giudicare della decenza degli oratorii medesimi; *c*) di potere erigere un altare per celebrare la Santa Messa all'aperto; *d*) di celebrare avanti l'aurora e dopo il mezzodì; *e*) di celebrare la Messa letta nel Giovedì santo e le tre Messe di Natale negli oratorii privati durante la notte colla distribuzione della Santissima Eucaristia. *Ivi, N. 9-10, a-e.*

Can. 661. — Inoltre concedere: *f*) di fare uso dello zucchetto o della parrucca durante la celebrazione della Messa, o nel trasporto del SS. Sacramento; *g*) di celebrare e di recitare la Messa votiva di Maria SS.ma, o dei defunti, ad un cieco o quasi cieco; *h)* di celebrare la Messa sulle navi; *i)* di consacrare un Vescovo in giorno diverso da quelli stabiliti nel Pontificale Romano; *k*) di poter tenere la sacra Ordinazione *extra tempora; l*) di dispensare i fedeli ed anche i religiosi, quando ne sia il caso, dal digiuno eucaristico. *Ivi, N. 10, f-l.*

Can. 662. — Al giudizio della Congregazione plenaria è riservato in materia matrimoniale l'esame delle domande di dispense dagl' impedimenti che presentino straordinarie difficoltà, sia in sè sia per la legittimità delle cause; la separazione dei coniugi non pacifica; le sanazioni in radice; le legittimazioni dei figli che presentino gravi difficoltà; l'esame delle cause di nullità di matrimonio e di dispensa dal matrimonio *rato,* nei casi che esigano il giudizio della Congregazione plenaria; ed infine tutti i dubbi giuridici circa la disciplina del sacra-

mento del matrimonio, i quali non trovino una soluzione ovvia e chiara nelle massime stabilite, in conformità al sopra disposto. *Ivi, N. 11, a.*

Can. 663. — Parimente negli altri Sacramenti: tutte le questioni disciplinari di cui si richiedesse la soluzione, e che non l'avessero ovvia e chiara nelle massime stabilite e nelle risoluzioni già date, e le domande di grazie e dispense straordinarie, che dal Congresso si giudicassero meritevoli di discussione. Laonde saranno di competenza della Congregazione plenaria le dispense d'irregolarità per la sacra Ordinazione nei casi dubbii, o difficili, o quando la grazia potesse riuscire indecorosa allo stato ecclesiastico, le istanze di nullità di sacra Ordinazione, o degli obblighi della medesima, o di dispensa da questi obblighi, quando la causa si debba trattare in linea solamente disciplinare; le questioni di massima circa il luogo, il tempo e le condizioni necessarie per la celebrazione della Santa Messa, per la *binazione*, per la Comunione eucaristica e per la conservazione della SS.ma Eucaristia; e circa il luogo, il tempo e le condizioni richieste dalla disciplina ecclesiastica per legittimamente amministrare e ricevere gli altri Sacramenti, nonchè le dispense straordinarie domandate in tale materia. *Ivi, N. 11, b.*

Can. 664. — Al Congresso appartiene giudicare quello che deve essere portato in piena Congregazione e preparare quanto è necessario per un giusto giudizio in proposito, sia richiedendo informazioni per le cose di fatto, sia do-

mandando i voti di uno o più Consultori, o anche dell'intera Consulta in merito alla causa. Gli appartiene inoltre giudicare, ed anche concedere, secondo le facoltà che il Sommo Pontefice crederà attribuire al Cardinale Prefetto ed al Segretario, le dispense dagl'impedimenti matrimoniali, in conformità delle norme che si daranno in seguito. Egualmente al Congresso appartiene concedere le dispense dal difetto di età e di titolo per gli ordinandi del clero secolare, le dispense dal digiuno eucaristico, la facoltà di conservare il SS. Sacramento nelle chiese e negli oratorii che non ne hanno diritto, e di celebrare la santa Messa negli oratorii privati nei casi in cui queste grazie soglionsi abitualmente concedere, secondo la vigente disciplina ed in conformità delle regole generali sopra menzionate. *Ivi, N. 12.*

Can. 665. — Saranno spedite con documento in forma di Breve, redatto però nella Segreteria di questa stessa Congregazione, le dispense dagl'impedimenti matrimoniali di qualsiasi grado, purchè di natura onesta, quando siano gravate di tasse maggiori: le altre dispense saranno spedite con documento a forma di rescritto. *Ivi, N. 13.*

Can. 666. — Gl'indulti di oratorii privati di qualsiasi genere, richiesti per comodità propria, della propria famiglia o di altri, saranno spediti per Breve, redatto nella rispettiva sezione della Segreteria di Stato. Si fa solo eccezione per gl'indulti richiesti da sacerdoti vecchi od

infermi, i quali non siano in condizione di soddisfare le spese del Breve: per questi si spedirà la grazia a modo di rescritto e secondo le regole del *Cap. XI, Norme gener.* del regolamento. *Ivi, N. 14.* (6).

Can. 667. — Gl' indulti perpetui di conservare il SS.mo Sacramento in qualche chiesa od oratorio, che non ne abbiano il diritto, dovranno egualmente spedirsi per Breve: i temporanei si spediranno per rescritto, colle stesse norme date nel canone precedente. *Ivi, N. 15.*

Can. 668. — Dovendosi spedire la grazia per Breve, il Segretario od il Sottosegretario, cui la materia spetta, darà la partecipazione e le norme opportune al Cancelliere dei Brevi, e l'interessato dovrà recarsi a quest'ufficio per il ritiro del documento che lo riguarda. *Ivi, N. 16.*

Can. 669. — Se il Sommo Pontefice concede alla Sacra Congregazione le facoltà consuete per la dispensa dagl' impedimenti matrimoniali, si osserveranno le norme seguenti: *a*) per gli impedimenti di *grado minore*, di cui nel canone seguente, quando vi sia difficoltà per la concessione della dispensa, la grazia viene segnata per la concessione, in luogo dei Superiori maggiori, dal Sottosegretario *per le dispense* o dal suo aiutante; *b*) per gl' impedimenti di *grado maggiore*, di cui al Can. 671, parimenti se non vi sia difficoltà, la dispensa vien concessa dal Cardinal Prefetto o dal Prelato Segretario: nei casi dubbii il Sottosegretario si riferirà al Segretario od al Cardinal Prefetto, questi al Con-

gresso od alla Congregazione plenaria, ed in ultimo, secondo i casi, se ne farà relazione al Santo Padre. *Ivi, N. 17-18.*

Can. 670. — Dispense di *grado minore* sono quelle degl' impedimenti: *a*) di consanguineità e di affinità di terzo e quarto grado in linea collaterale, sia pari sia dispari, cioè di quarto grado misto col terzo e di quarto o terzo misto col secondo; *b*) di affinità di primo grado, e di secondo semplice o misto col primo, quando quest' impedimento provenga da relazione illecita; *c*) di cognazione spirituale di qualsiasi specie; *d*) di pubblica onestà, sia per sponsali sia per matrimonio *rato*, già dispensatoe disciolto. *Ivi, N. 19.*

Can. 671. — Dispense di *grado maggiore* solite a concedersi, data una giusta causa, sono quelle dagl' impedimenti: *a*) di consanguineità di secondo grado in linea collaterale eguale, e di secondo e terzo grado misto col primo; *b*) di affinità di primo e secondo grado in linea collaterale eguale, e di secondo o terzo grado misto col primo; *c*) di delitto a causa di adulterio con patto di futuro matrimonio. *Ivi, N. 20.*

Can. 672. — Le dispense dagl' impedimenti minori saranno tutte concesse *ex rationabilibus causis a S. Sede probatis.* Elargite in tal modo varranno come se fossero concesse *ex motu proprio et ex certa scientia*, e non saranno quindi più impugnabili per vizio di obrezione o subrezione. *Ivi, N. 21.*

Can. 673. — Quante volte il Cardinal Pre-

fetto od il Segretario non abbiano riservato a sè qualche istanza o gruppo di istanze, tutte le domande per dispensa dagl'impedimenti dal Protocollo, dopo la registrazione, passeranno al Sottosegretario *per le dispense* ed al suo aiutante. Essi, dividendosi equamente il lavoro, scevereranno ciò ch'è di loro competenza dal resto. Provvederanno alle domande di loro spettanza, segnando la grazia con le iniziali del loro nome e cognome, e stabiliranno se la dispensa debba esser gratuita o tassata, ed in qual proporzione. Qualora la grazia debba essere spedita per documento in forma di Breve, aggiungeranno anche questa indicazione: passeranno quindi le istanze provviste agli scrittori. Per le altre faranno al più presto la relazione al Cardinale od al Segretario per gli opportuni provvedimenti. In caso di legittimo impedimento, il Cardinale ed il Segretario, possono commettere al Sottosegretario di provvedere alle domande delle dispense loro riservate, con quelle restrizioni e cautele che stimeranno necessario stabilire. *Ivi, N. 22-23.*

Can. 674. — Il documento per le dispense di grado minore, i rescritti e le lettere di minore importanza, potranno firmarsi dal Sottosegretario cui la materia spetta e controfirmarsi dallo scrittore che ha steso l'atto come *ufficiale*: il documento, invece, per le dispense di grado maggiore, i rescritti e le lettere di maggior gravità, saranno firmate dal Cardinal Prefetto o da altro Cardinale della stessa Con-

gregazione, controfirmati dal Segretario, e, questi impedito, da uno dei Sottosegretarii. *Ivi, N. 24* (7).

Can. 675. — Officiali maggiori della *Congregazione del Concilio*, dopo il Cardinal Prefetto, sono il Segretario ed il Sottosegretario. Vi sarà un collegio di Consultori da nominarsi dal Santo Padre, fra' quali alcuni dovranno essere particolarmente competenti per gli affari di ordine amministrativo e temporale. Vi sarà anche un numero sufficiente di ufficiali minori, secondo le norme date superiormente. *Ivi, Art. 4, N. 1-3* (8).

Can. 676. — Le facoltà proprie di questa Congregazione trovansi stabilite nella Costituzione « *Sapienti consilio* ». Per togliere però ogni dubbio, che in alcuni casi potrebbe sorgere, si enumerano qui particolarmente talune facoltà, che sono esclusivamente riservate alla Congregazione del Concilio. Ad essa quindi unicamente spetta per l'avvenire di concedere: *a)* ai Capitoli la dispensa dall'obbligo della Messa di feria e di vigilia, dal canto ed anche dall'applicazione della conventuale, dal canto ed anche dalla recita in coro delle ore canoniche; *b)* l'anticipazione della recita del Mattutino tanto ai Capitoli, quanto ai singoli sacerdoti secolari; *c)* l'anticipazione del Vespro e della Compieta nel mattino ai Capitoli; *d)* la commutazione della recita dell'officio divino in altre preci ai sacerdoti secolari; *e*) la dispensa dal digiuno prescritto avanti la consacrazione delle chiese; *f)* la facoltà di po-

ter aprire nel muro interno d'una chiesa o d'un pubblico oratorio una finestra, un coretto, od una porta privata d'accesso; *g*) la dispensa dalla laurea, richiesta dalle tavole di fondazione o da legge speciale per ottenere un qualche beneficio od ufficio, se la collazione dei medesimi spetta all'Ordinario. *Ivi*, *N. 4.*

Can. 677. — Egualmente spetta alla Congregazione del Concilio l'esame di tutte le controversie di precedenza deferite alla S. Sede, eccetto quelle che riguardano i religiosi, le quali sono riservate alla Congregazione dei Regolari, e quelle che riguardano la Cappella, la Corte Pontificia ed i Cardinali, le quali sono riservate alla Cerimoniale. Parimente le appartiene in via amministrativa e disciplinare il giudizio di ogni servitù che si vanti sopra una chiesa o vi si voglia imporre, come abitarvi sopra, addossarvi mura, ecc. *Ivi*, *N. 5.*

Can. 678. — Al giudizio della Congregazione plenaria è riservato: *a*) l'esame dei dubbii giuridici nelle materie proprie di questo dicastero, i quali nelle leggi e massime già stabilite non abbiano un'ovvia e chiara soluzione; l'esame delle domande di grazia, dispense ed indulti, che non soglionsi ordinariamente concedere, o non si sogliono concedere nel modo o nell'estensione richiesta, ed altro, secondo quanto è sopra stabilito; *b*) la revisione dei Concili provinciali. In merito alla lettera *b*, attenendosi alla disciplina vigente, si richiederà prima il voto di un Consultore, quindi quello del collegio dei

Consultori (o di una sezione dello stesso collegio non minore di cinque Consultori da scegliersi per turno); e l'aiutante della regione, cui appartiene il Concilio provinciale, curerà la stampa degli atti e dei voti. Si riferirà inoltre in Congregazione plenaria quanto d'importante possa essere avvenuto o siasi stabilito nelle Conferenze Episcopali. *Ivi*, *N. 6*.

Can. 679. — Al Congresso spetta, in conformità della regola generale, preparare quanto è necessario per l'esame degli affari riservati alla Congregazione plenaria, il disbrigo degli affari ordinarii e la concessione delle grazie consuete nei termini d'uso e secondo le facoltà avute dal Sommo Pontefice. *Ivi*, *N. 7*.

Can. 680. — Per la trattazione degli affari di ordine economico si osserveranno i regolamenti speciali proprii della materia. Per l'esame delle cose riguardanti il santuario di Loreto, si seguiranno pure le regole sopra stabilite. *Ivi*, *N. 8-9*.

Can. 681. — Gli Ufficiali maggiori della *Congregazione dei Regolari*, parimente dopo il Cardinal Prefetto, sono il Segretario ed il Sottosegretario. Vi sarà un collegio di Consultori nominati dal Romano Pontefice, ed anche gli ufficiali minori necessarii, secondo le norme date superiormente. Degli aiutanti, uno avrà per sua speciale attribuzione le cose spettanti agli Ordini regolari, l'altro quelle spettanti alle Congregazioni ed agl'Istituti maschili di qualsiasi genere, il terzo quelle spettanti alle Congrega-

zioni ed Istituti femminili: gli scrittori saranno analogamente divisi. *Ivi, Art. 5, N. 1-4* (9).

Can. 682. — Nello stabilire quali cose siano da trattarsi in Congregazione plenaria e quali riservate agli ufficiali maggiori ed al Congresso, si avranno avanti gli occhi le norme più sopra date nel *cap. II* (10), e quelle indicate nelle precedenti Congregazioni. Il decreto di lode e d'approvazione di qualsiasi nuovo Istituto, nonchè di approvazione delle costituzioni, come qualsiasi sostanziale modificazione allo stato di Istituti già approvati, sono sempre di competenza della Congregazione plenaria. *Ivi, N. 5-6.*

Can. 683. — *La Congregazione di Propaganda Fede* conserva l'ordinamento, le regole ed il modo di agire che le sono proprii, per quanto sieno compossibili con il disposto della Costituzione « *Sapienti consilio* » e del presente regolamento. In conformità però a quanto è disposto per le altre Congregazioni, nella Segreteria sarà aggiunto un Sottosegretario. Gl' indulti, che fin'ora questa Sacra Congregazione soleva concedere anche ad altri, in avvenire li limiterà ai suoi sudditi. *Ivi, Art. 6, N. 1-3* (11).

Can. 684. — La Congregazione di Propaganda per i Riti orientali, conserva tutte le sue attribuzioni: però per tutto ciò che riguarda l'interna disciplina del dicastero ed il modo di trattare gli affari, si atterrà alle norme generali e speciali del presente regolamento. *Ivi, N. 4.*

Can. 685. — In quanto all' amministrazione

dei beni di questa Congregazione e della Camera degli Spogli, sarà dato al più presto un particolare regolamento, che riveduto da una speciale Commissione cardinalizia, per mezzo dell'E.mo Prefetto, sarà sottoposto al Sommo Pontefice per l'approvazione. *Ivi, N. 5.*

Can. 686. — Circa al metodo proprio di trattare gli affari, e circa la disciplina e le mansioni proprie degli ufficiali, *la Congregazione dell'Indice* starà alle sue regole, conformandosi però alle disposizioni della Cost. « *Sapienti consilio* » e del presente regolamento. Dovranno gli Ufficiali, i Consultori ed i Cardinali di questa Congregazione prestare il giuramento del segreto del S. Uffizio, onde poter avere comunicazione di quanto, relativamente alla proibizione dei libri, si tratti in quella Congregazione secondo il prescritto della detta Costituzione. *Ivi, Art. 7, N. 1-2* (12).

Can. 687. — *La Congregazione dei Sacri Riti* conserva la sua organizzazione attuale, salve sempre le prescrizioni della Costituzione « *Sapienti Consilio* » e del presente regolamento, in quanto riguardano questa Congregazione. *Ivi, Art. 8, N. 1* (13).

Can. 688. — In conformità quindi al suo scopo essa deve: *a*) vigilare sui libri liturgici di qualsiasi genere della Chiesa latina, rivederli, correggerli o riprovarli, salva la competenza del S. Uffizio per ciò che concerne il dogma; *b*) esaminare ed approvare i nuovi ufficii divini ed i calendari; *c*) giudicare e dirimere i dubbii

che sorgessero in materia di riti; *d*) concedere in questa materia quei temperamenti, quegl'indulti e quelle facoltà che fossero necessarii, attenendosi all'antico catalogo, limitato però dalle nuove norme disciplinari e segnatamente da quanto è sopra stabilito al *num. 10°* della Congregazione dei Sacramenti, ed ai *numeri 4* e *5* della Congregazione del Concilio (14). *Ivi, N. 2.*

Can. 689. — Quanto agli affari da portarsi in piena Congregazione o da trattarsi in Congresso, anche in questo dicastero si dovranno applicare i criterii più volte sopra indicati nelle altre Congregazioni ed al *cap. II* precedente (15). *Ivi, N. 3.*

Can. 690. — Circa i processi per le cause di beatificazione e canonizzazione, si seguiranno le norme che sono proprie e speciali per questa materia, salva però sempre l'osservanza delle disposizioni di questo regolamento in ciò che possa riguardare questo ramo speciale di affari. In quanto alle sacre Reliquie, la Congregazione dei Riti si atterrà alle prescrizioni della Cost. « *In ipsis* » 6 Luglio 1669 mentovate superiormente all'*art. 1°* del S. Uffizio (16). *Ivi, N. 4-5.*

Can. 691. — *La Congregazione Cerimoniale* per la sua natura e costituzione rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere. *Ivi. Art. 9* (17).

Can. 692. — Anche *la Congregazione degli Affari ecci. straordinarii* rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere, salve le disposizioni che la riguardano,

contenute nella Cost. « *Sapienti consilio* » e nel presente regolamento. *Ivi, Art. 10* (18).

Can. 693. — *Il potere e le facoltà della Congregazione degli Studii* sono determinati dalla Cost. « *Sapienti consilio* » ; pel modo poi di spedire gli affari e per l'interna disciplina, si osserveranno le norme sia generali sia speciali del presente regolamento. *Ivi, Art. 11, N. 1* (19).

Can. 694. — Di competenza della Congregazione plenaria in questo dicastero sono : *a)* la istituzione di nuove Università e Facoltà che concedono gradi accademici ; *b)* le modificazioni di grande importanza allo stato delle Università e facoltà attualmente esistenti ; *c)* l' esame delle controversie più gravi che sorgessero circa l'amministrazione temporale, circa la nomina di qualche professore, circa l' indirizzo scolastico, e simili ; *d)* le disposizioni che si reputasse necessario di prendere, sebbene di non grave entità, quando avessero un carattere generale ; *e*) ed infine il giudizio sulla concessione dei gradi *ad honorem* a qualche persona distinta per meriti. *Ivi, N. 2.*

Can. 695. — Spetta al Congresso preparare quello che dev'essere portato in Congregazione plenaria, ed il dirimere le controversie di minore importanza che potessero sorgere in qualche Università o Facoltà, in conformità del già sopra disposto. *Ivi, N. 3.*

Can. 696. — L'erezione delle nuove Facoltà od Università dovrà farsi per Breve : ed ugualmente le modificazioni di maggior' importanza

allo stato esistente delle dette Facoltà ed Università. *Ivi, N. 4.*

Can. 697. — Ristrette le attribuzioni del *Tribunale della Sacra Penitenzieria* al solo foro interno, per il disimpegno degli affari che gli sono proprii, oltre il Cardinal Penitenziere, rimarranno il Reggente, i cinque Prelati della segnatura, il Segretario, il Sostituto ed alcuni ufficiali minori. *Ivi, Cap. VIII, Art. 1, N. 1* (20).

Can. 698. — Nel suo modo di procedere, per la parte che le è rimasta, la Penitenzieria si atterrà alle regole stabilite particolarmente dalla Costit. « *In Apostolica* » del 13 Aprile 1744 di Benedetto XIV, salvi quei temperamenti che la prassi legittima susseguente vi ha introdotto, i quali dovranno essere redatti in iscritto e dal Cardinal Penitenziere sottoposti al Pontefice per l'approvazione; e ferme sempre le disposizioni della Costituzione « *Sapienti consilio* » e del presente regolamento, per tutto ciò che possa riguardare questo sacro Tribunale. In conformità del prescritto della detta Costituzione Benedettina, in questo sacro Tribunale si dovrà spedire tutto gratuitamente e sotto segreto. *Ivi, N. 2-3.*

Can. 699. — Il modo di procedere ed il personale che costituisce i due *Tribunali della Sacra Romana Rota* e *della Segnatura Apostolica*, viene principalmente stabilito nella *Legge propria* aggiunta alla Cost. « *Sapienti consilio* ». Debbono però anche in questi dicasteri osservarsi le disposizioni del regolamento presente per tutto

ciò che riguarda la spedizione degli affari, il giuramento, il compito degli ufficiali, ecc., in quanto le norme quivi stabilite siano compossibili con la *Legge propria. Ivi, Art. 2, N. 1 e 2* (21).

Can. 700. — Una Commissione costituita dal Cardinal Cancelliere, dal Cardinal Datario e dal Cardinal Segretario della Concistoriale, curerà che al più presto possibile siano riformati i formularii delle Bolle di collazione dei beneficii, sia concistoriali sia non concistoriali (22), e quelli delle Bolle di erezione delle diocesi e dei Capitoli (23), nonchè il tenore delle Regole della Cancelleria Apostolica. *Ivi, Cap. IX, Art. 1.*

Can. 701. — Pel nuovo ordinamento apportato dalla Costit. « *Sapienti consilio* » il compito della *Dataria Apostolica* rimane circoscritto alla collazione dei beneficii non concistoriali, e saranno osservate, anche in questo dicastero, le norme del presente regolamento per quanto esse lo riguardano. Quanto al modo di procedere per la collazione dei beneficii, si osserverà il regolamento e la prassi oggi vigente, ponendola però in armonia colle nuove disposizioni date nella detta Costituzione, fino a che per la riforma delle Regole della Cancelleria non siasi provveduto diversamente. *Ivi, Art. 2, 1-2.* (24)

Can. 702. — La minuta della Bolla di collazione dovrà farsi da un aiutante, e terrà luogo dell'antica cosidetta *supplica* da conservarsi in atti per garanzia e controllo in caso di contestazioni. Nulla si muta quanto all'uso introdotto

di provvedere talora i beneficii per decreto di *semplice segnatura*, cioè senza spedizione di Bolle. Le Bolle saranno firmate dal Cardinale Datario, e questi impedito dal Cardinal Segretario di Stato, e controfirmate dal primo degli Ufficiali dopo il Cardinal Datario che si trovi presente in ufficio. *Ivi*, *N. 3-4.*

Can. 703. — La Dataria curerà inoltre la imposizione e la riscossione delle pensioni ed oneri sui beneficii di Roma, spettanti alla cosidetta *Cassa-pensioni.* Il distributore esigerà i pagamenti da coloro che sono gravati di oneri o pensioni, e soddisferà quindi nei debiti modi gli aventi diritto a pensione o ad altri assegni. Ogni trimestre il Cardinal Datario, o chi per lui, esaminerà lo stato di amministrazione di Cassa ed apporrà il *visto* ai conti. *Ivi*, *N. 5.*

Can. 704. — *Per la Camera Apostolica*, *Segreteria dei Brevi ai Principi* e *delle Lettere Latine*, rimane inalterato il modo di procedere, salvo a conformarsi alle prescrizioni della Costit. « *Sapienti consilio* » ed alle norme di questo regolamento per tutto ciò che possa riguardare questi dicasteri. Una Commissione speciale composta dal Cardinal Segretario di Stato e di due altri Cardinali curerà al più presto l' emendazione dei formularii dei Brevi Apostolici, da spedirsi dalle sezioni rispettive della Segreteria di Stato. *Ivi*, *Art. 3*, *N. 2* e *3.* (25)

Can. 705.—*In ogni dicastero vi sarà un libro di protocollo* per ciascun anno, dove con ordine progressivo saranno registrate tutte le istanze

e ricorsi che di mano in mano vengano presentati. Questa registrazione, dopo il numero d'ordine, indicherà: 1° la diocesi a cui l'istanza od il ricorso appartiene, 2° il petente o ricorrente, 3° per qual motivo o contro chi si ricorre, 4° la data di presentazione, 5° l'agente, se vi sia. Vi sarà poi uno spazio libero per indicare il movimento dell'affare, cioè se siasi scritto all'Ordinario, se fatta la grazia, se spedita, se negata, se differita ecc. Il numero del protocollo si dovrà riportare sull'istanza, segnandolo a modo di frazione, il cui *numeratore* esprima la cifra d'ordine del libro del protocollo, il *denominatore* l'anno sincopato, cosicchè p. es. un affare che nell'anno 1908 avesse nel libro di protocollo il num. 500, dovrebbe sulla ponenza segnarsi con la frazione $\frac{500}{08}$. Inoltre sul dorso dell'istanza si scriveranno la diocesi, il nome del ricorrente, e le altre annotazioni fatte nel protocollo. *Ivi, Append., N. 1.*

Can. 706. — *Vi sarà inoltre un indice del protocollo,* cioè una rubricella annua, dove si richiamino gli affari per ordine alfabetico di diocesi, indicando, dopo il nome della diocesi, il nome del ricorrente col numero di protocollo, onde facilitare le ricerche delle ponenze. *Ivi, N. 2.*

Can. 707. — *Il numero di protocollo* assegnato da principio ad una ponenza rimane, sebbene l'affare si protragga oltre l'anno. Che se, o per la ripresa della vertenza dopo parecchi anni, o per qualsiasi altro motivo, avvenga che

si dia alla medesima un altro numero, se ne farà il richiamo presso il vecchio numero, tanto nel libro di protocollo, quanto nella rubricella. *Ivi, N. 3.*

Can. 708. — *Protocollate le carte*, e fatte le riassunzioni dei precedenti, se vi sono, le ponenze devono trasmettersi agli Ufficiali maggiori od agli aiutanti, per lo studio e il disbrigo, secondo le norme di ciascun dicastero. Preso un provvedimento esse si devono trasmettere: *a*) agli scrittori se siavi da fare una lettera, o chiamare alcuno, o stendere un rescritto; *b*) al distributore, se la ponenza sia da mandare ad un consultore o ad altra persona per lo studio *c*) al protocollo se siasi ordinata una riassunzione di precedenti, oppure se il provvedimento non richieda speciale esecuzione, come p. es. se siasi rescritto: *Ad acta, reponatur, lectum*, o simile. *Ivi, N. 5.*

Can. 709. — Se nelle regole speciali di un dicastero non siavi altra disposizione od i Superiori non stimino opportuno un provvedimento diverso, normalmente *il protocollista anziano avrà cura di questa ripartizione di affari:* distribuirà agli scrittori le ponenze, secondo le competenze proprie di ciascuno o territoriali o di materia. Prenderà nota nel libro di protocollo dei rescritti lett. *b* e *c* del canone precedente e quanto ai primi (lett. *a*) deve riservarsi a farne la registrazione dopo eseguito l'atto. *Ivi, N. 6.*

Can 710. — *Gli scrittori*, soddisfatto il loro

compito, passeranno le ponenze coi relativi rescritti al computista, il quale invierà gli atti alla firma e terrà le ponenze presso di sè, onde notare nel suo foglio mensile di amministrazione, e quindi sui rescritti che ritornano firmati, le tasse cui fossero soggetti. Quindi restituirà le posizioni al protocollo con una sigla per indicare che tutto è compito, e consegnerà le lettere ed i rescritti al distributore. *Ivi*, *N. 7.*

Can. 711. — Il *protocollista* da parte sua registrerà la risoluzione nel libro di protocollo e metterà al posto le ponenze: il *distributore* curerà la distribuzione degli atti secondo le sue regole. Che se gli atti ritornassero non firmati o con qualche osservazione, gli ufficiali si regoleranno, secondo i casi, in conformità delle istruzioni dei Superiori. *Ivi*, *N. 8-9.*

Can. 712. — Le regole sopra stabilite devonsi osservare scrupolosamente da tutti, salvo se nei regolamenti speciali non siasi fatta eccezione per qualche dicastero. *Ivi*, *N. 10.*

(1) Bisogna mettere questo canone in armonia coi Can. 94-101 a pag. 60 e seguenti.

(2) Questo ed i canoni seguenti sino al 649 si mettano in armonia coi Can. 102-03 a pag. 64 e seguente.

(3) Bisogna rapportarsi al Tit. VII a pag. 75 ed armonizzarne le disposizioni tutte con questo e coi canoni seguenti.

(4) Cfr. il Can. 598 a pag. 301, ed il Can. 599 seg.

(5) Quanto viene stabilito in questo e nei canoni se-

guenti sino al 654 bisogna armonizzarlo col Tit. VIII a pag. 90.

(6) Cfr. il Can. 594 a pag. 300.

(7) Le facoltà, di cui dal Can. 660 fin quì, sono state tolte alla Congregazione dei Riti, al Concilio, alla Dataria ed alla Penitenzieria.

(8) Si riferiscano le disposizioni di questo e dei cinque canoni seguenti al Tit. IX a pag. 98.

(9) Quanto viene stabilito in questo e nel canone seguente deve armonizzarsi col Tit. X a pag. 103.

(10) Cfr. il Can. 604 a pag. 305.

(11) Questo ed i due canoni seguenti si armonizzino col Tit. XI a pag. 119.

(12) Cfr. il Tit. XII a pag. 126.

(13) Si armonizzi questo canone ed i seguenti col Tit. XIII a pag. 146.

(14) Cfr. i Can. 660-61 a pag. 330 e Can. 676 a pag. 337.

(15) Cfr. il Can. 604 a pag. 305.

(16) Cfr. il Can. 645 a pag. 325.

(17) Cfr. il Tit. XIV a pag. 165.

(18) Cfr. il Tit. XV a pag. 167.

(19) Quanto viene stabilito in questo e nei tre canoni seguenti si armonizzi col Tit. XVI a pag. 169.

(20) Questo ed il canone seguente si armonizzino col Tit. XVII a pag. 183.

(21) Cfr. il Tit. XVIII a pag. 217 ed il Tit. XIX a a pag. 233.

(22) Cfr. il Tit. XXI a pag. 244 e XXII a pag. 269.

(23) Cfr. il Tit. VII a pag. 75.

(24) Si metta questo canone e i due seguenti in armonia col Tit. XXII a pag. 269.

(25) Cfr. i rispettivi Titoli a pag. 277 e 279.

# Cap. VI. - Del Vicariato e delle Prelature Romane

## Titolo XXIX. — Vicariato di Roma

SOMMARIO. — Curia della Diocesi di Roma—Cardinal Vicario — Sua giurisdizione — Visita della Diocesi — Vice-Gerente — Segretario — Sostituto — Cancelliere — Vice-Cancelliere — Promotore Fiscale — Minutanti — Esami degli ordinandi — Esami dei predicatori — Dimora a Roma dei Sacerdoti esteri.

Can. 713. — Formando la città di Roma una vera Diocesi retta dal Cardinal Vicario, ha per sua Curia e per suo tribunale il *Vicariato*. Dalla *Boll.* « *Romanae Curiae* » *di Benedetto XIV, 21 dicembre 1745.*

Can. 714. — Il vero e solo Vescovo di Roma è il Papa, ma non potendo egli personalmente reggere la Diocesi, perchè occupato nel governo della Chiesa universale, questa viene affidata ad un Cardinale, che perciò prende il titolo di *Vicario Generale del Papa* e ne è il vero Ordina-

rio. *Boll.* « *Ex audientia* » *di Benedetto XIV, 15 febbraio 1753.* (1)

Can. 715. — La *giurisdizione del Card. Vicario*, come Ordinario della Diocesi di Roma, è completa in modo ch'egli può anche indire e celebrare il sinodo diocesano, *Decr. di Paolo IV, anno 1542* (2), e si estende a quaranta miglia intorno alla città, escluso il territorio delle Diocesi Suburbicarie, delle quali tuttavia egli solo può ordinarne *in Sacris* (3) i Chierici, *Costit.* « *Romana Curiae* » *di Benedetto XIV, sopr. cit.*

Can. 716. — Comprende tale giurisdizione: 1. *privativamente* tutte le cause matrimoniali della Diocesi, 2. le cause circa l'istituzione canonica nei beneficii della città, 3. *cumulativamente* con l'Uditore della Camera Apostolica e col dritto di prevenzione fra loro le cause civili dei Chierici non esenti e dei luoghi pii di Roma, *Ivi;* 4. e tutte le cause di qualunque genere non riservate al Camerlengo del S. Collegio ed ai Chierici di Camera, *Costit.* « *Quantum* » *di Benedetto XIV, 15 febbr. 1742.*

Can. 717. — Ugualmente: 5. le cause per nullità di professione religiosa solite a promuoversi dentro il quinquennio davanti ai giudici ordinarii, « *Boll.* « *Pastoralis curae* » *di Benedetto XIV, 5 agosto 1748;* 6. il dritto esclusivo d'interporre decreti nei contratti e nelle rinunzie dei Regolari di Roma, *Costit.* « *Romanae Curiae* » *sopr. cit.*

Can. 718. — Inoltre: 7. le commissioni per le cause criminali a spese dell'accusatore o del

Promotore Fiscale, previo deposito, e rifiutando questi il deposito, le rimetta ai giudici ordinarii; che se volesse procedere d'ufficio, ne riporti la segnatura papale, sotto pena in caso contrario delle spese. « *Costit.* « *Rerum humanarum* » *di Benedetto XIV, 16 genn. 1747.*

Can. 719. — Tuttavia *nella deputazione dei confessori straordinarii* pei monasteri e pei conservatori egli deve uniformarsi ai decreti pontificii ed alle costituzioni proprie di ciascun ordine religioso. *Costit.* « *Pastoralis* » *sopr. cit.* (4)

Can. 720. — Il Cardinal Vicario ha giurisdizione anche nei *titoli cardinalizii* sul Clero e sul popolo, eccetto solamente ciò che riguarda la disciplina e la correzione dei costumi per gli Ecclesiastici, che è riservato ai Cardinali titolari, *Costit.* « *Romanus Pontifex* » *d' Innocenzo XII, 17 sett. 1692*, e succede invece del Capitolo in qualsiasi giurisdizione pel tempo della vacanza ai Cardinali titolari defunti, *Decr. di Eugenio IV, anno 1431.*

Can. 721. — Egli ha ancora il *dritto di concedere* ai secolari esteri (5) dimoranti a Roma *la prima tonsura* senza dimissoria dei loro Ordinarii, giusta l' indulto a voce concesso il 20 marzo 1591 da Gregorio XIV e riconosciuto dalla *S. C. del Concilio, 21 aprile 1701.*

Can. 722. — I *Chierici esteri* da più di quattro mesi dimoranti a Roma, non possono venire ordinati che solamente dal Cardinal Vicario, che ha il dritto *esclusivo* di esaminarli, o dai proprii Ordinarii col suo permesso e superati

davanti a lui gli esami, sotto pena di sospensione *ipso facto* dai pontificali per un anno pel Vescovo ordinante, e dagli Ordini a beneplacito della S. Sede per gli Ordinati. *Costit.* « *Apostolicae Sedis* » *di Pio IX, 9 ottobre 1869.* (6)

Can. 723. — Tutte le facoltà dell'antica Congregazione della *Visita Apostolica*, che rimane perciò abolita, passano al Vicariato di Roma, presso il quale viene stabilita all'uopo una speciale Commissione cardinalizia sotto la presidenza del Cardinal Vicario. *Costit.* « *Sapienti consilio di Pio X, 29 giugno 1908.* (7)

Can. 724. — La giurisdizione del Cardinal Vicario, essendo ordinaria, non rimane punto sospesa alla morte del Pontefice. *Costit.* « *In eligendis* » *di Pio IV, 9 ottobre 1562.*

Can. 725. — Come Vicario Generale dell'Ordinario di Roma vi ha il *Vice-Gerente*, ch'è sempre un Vescovo titolare, e che nominato dal Papa, succede durante la vacanza al Cardinal Vicario in tutta la giurisdizione, qualunque possa essere la causa della vacanza istessa. *Costit.* « *Apostolatus officium* » *di Clemente XII, 4 ottobre 1732.*

Can. 726. — Il *Segretario del Vicariato*, ch'è sempre un Prelato e Canonico e Beneficiale di qualche Basilica (per lo più di S. Pietro) dà esecuzione a tutti gli ordini del Cardinal Vicario e del Vice-Gerente, presiede e regola la Segreteria, ne firma coi medesimi tutti gli atti: eletto dal Papa non può essere rimosso che

d'ordine del medesimo. *Costit.* « *Romanae Curiae* », *sopr. cit.* (8)

Can. 727. — Il *Sostituto* aiuta in tutto il Segretario e lo supplisce in assenza, ed invigila perchè dagli altri Ufficiali tutto sia fatto in regola. *Ivi.*

Can. 728. — Il *Cancelliere* redige gli atti matrimoniali, soliti farsi dai Notai del Vicariato, gratuitamente a tutti di qualsiasi condizione, e li firma insieme al Cardinal Vicario od al Vice-Gerente. *Mot. pr. di Leone XIII, 5 aprile 1902.*

Can. 729. — Il *Vice Cancelliere* aiuta il Cancelliere, lo supplisce in assenza ed invigila sui due Minutanti nominati dal Cardinal Vicario, perchè eseguiscano con fedeltà e diligenza gli ordini superiori e registrino gli atti. *Ivi.*

Can. 730. — Come in tutte le Curie Diocesane, così anche nel Vicariato vi è il *Promotore Fiscale*, che nelle cause contro i Chierici, ancorchè disciplinari, sostenga sempre e con tutte le sue forze la legge. *Decr. della S. C. dei Vescovi e Regolari, 11 giugno 1880, N. 3.* (9)

Can. 731. — I *Minutanti* nominati in numero sufficiente dal Cardinal Vicario, scrivono e registrano le lettere e le patenti delle facoltà concesse, ma nulla possono fare senz' ordine del Segretario. *Costit.* « *Romanae Curiae* » *sopr. cit.*

Can. 732. — *Tutti gli Ordinandi a Roma*, siano secolari siano regolari, debbono prima subire al Vicariato gli esami necessarii e riportarne l' approvazione: da questa legge non

va eccettuato alcuno e per nessun privilegio, nemmeno i Gesuiti, nonostante le Bolle « Pium » di Gregorio XIII e « Quantum » di Paolo V. *Mot. propr. di Pio X, 6 luglio 1905. N 1.*

Can. 733. — Coloro che vogliono iniziarsi con la prima Tonsura e quelli che domandano gli Ordini Minori saranno esaminati sulle materie e col metodo finora dovunque stabilito. *Ivi, N. 2.* (10)

Can. 734. — Coloro che domandano gli Ordini Maggiori saranno esaminati prima sui doveri e sui dritti dell'Ordine al quale aspirano, e quindi pel Suddiaconato su un trattato di Teologia Dommatica, pel Diaconato su due, e pel Sacerdozio su tre, oltre al trattato sull'Eucaristia. *Ivi, N. 3.*

Can. 735. — Coloro che aspirano al Diaconato non possono agli esami ripetere il trattato sul quale si esposero pel Suddiaconato, e così anche coloro che aspirano al Sacerdozio pei trattati del Suddiaconato e del Diaconato. *Ivi, N. 4.*

Can. 736. — *Ogni candidato ha la libertà di scelta* pei trattati ai quali si vuole esporre, però dentro il programma stabilito dal Card. Vicario, che ha il dritto d'imporre per quanto tempo gli esami debbano prolungarsi. *Ivi N. 5.* (11)

Can. 737. — *Sono di dritto dispensati* da questi esami di Teologia quegli Ordinandi che avessero conseguito la laurea teologica in qualche Università Pontificia. *Ivi,* N. *6.* (12)

Can. 738.—*Tutti i Sacerdoti che aspirano alla predicazione* nell'alma città, siano secolari siano

regolari, debbono prima subire un esame al Vicariato (13), eccettuati solamente gli esteri che abbiano fatto una lunga carriera di predicazione da provarsi con attestati di capacità rilasciati dall'Ordinario o dal Superiore rispettivamente, e pei quali deve domandarsi la necessaria licenza per lo meno un mese prima. *Decr. del Vicariato, approvato da Pio X, 10 agosto 1905.* (14)

Can. 739. — I Rettori od i Superiori delle chiese e degli oratorii di Roma che permetteranno di predicare a chi non è fornito dell'autorizzazione in iscritto da parte del Vicariato, incorrono *ipso facto* la sospensione *a divinis* per otto giorni: per le Case religiose femminili rimane su ciò onerata la coscienza delle rispettive Superiore. *Ivi.*

Can. 740. — *Gli studenti ecclesiastici che si recano a Roma* da qualunque Diocesi per attendere agli studii, debbono essere convittori in un Seminario o Collegio ecclesiastico, sotto pena di non essere ammessi come uditori ordinarii in alcuna Università Pontificia, o nei Seminarii Romano e Vaticano, o nel Collegio di Propaganda. *Decret. di Pio X, 5 maggio 1904.*

Can. 741. — In nessuno dei Seminarii e dei Collegi ecclesiastici dell'alma città può essere accettato come alunno chi non presenta al Vicariato la domanda del suo Ordinario, il quale s'impegni di riceverlo in Diocesi a studii finiti o quando per altre ragioni i Superiori stimassero di doverlo licenziare. *Ivi.*

Can. 742. — *I Sacerdoti* di altre Diocesi, *che desiderano fissare a Roma la loro permanenza*, debbono prima inviare al Card. Vicario la domanda corredata degli opportuni documenti e sopratutto dell'esplicito consenso del loro Ordinario, il quale dovrà anche esprimere il suo giudizio sui motivi che si adducono per ottenere la grazia, ch' è esclusivamente di competenza pontificia. *Decr. di Pio X, 6 agosto 1906. N. 1.* (15)

Can. 743. — I Sacerdoti, che per loro motivi speciali vanno a Roma per dimorarvi per qualche tempo, debbono subito presentarsi al Vicariato con la discessoria del proprio Ordinario, la quale dev'essere rilasciata nelle Diocesi d'Italia per tre mesi ed in quelle dell'estero per sei e con l' espressa dichiarazione del motivo dell'andata a Roma, ed occorrendo proroga dev'essere richiesta direttamente dall'Ordinario; essi debbono ottenere anche dal Vicariato l'approvazione del domicilio scelto: mancandosi a tali prescrizioni s' incorre nella proibizione di celebrare la s. Messa, ciò che viene notificato immediatamente al rispettivo Ordinario. *Ivi, N. 2, 3* e *4.*

Can. 744. — *I Sacerdoti esteri*, come i Romani, non possono essere ammessi a concorsi di sorta, nè ottenere ufficii, beneficii o qualsiasi altra occupazione a Roma, senza l'esplicito consenso del Vicariato, sotto pena di nullità, e ciò nonostante qualunque privilegio od autorità sia pure degna di specialissima menzione. *Ivi, N. 5-6-7.* (16) (17)

(1) Vacante la Sede Romana il Cardinal Vicario assume il titolo di *Vicario Generale e Giudice Ordinario di Roma,* tralasciando quello di Vicario del Papa, ecc. *Boll. « In eligendis » di Pio IV, 9 ott. 1562.*

(2) Tuttavia non ha giurisdizione alcuna nel conferimento dei beneficii, ch'é riservato alla Dataria, nè nel giudizio degli eretici, ch'è riservato al S. Uffizio. Cfr. i rispettivi Titoli.

(3) A cotesti Chierici i Cardinali Vescovi Suburbicarii possono conferire a Roma nella propria cappella solamente la prima Tonsura ed in Diocesi tutti gli Ordini, ma fuori Diocesi le loro dimissorie debbono essere dirette esclusivamente al Card. Vicario. *Costit. « Ad audientiam » di Benedetto XIV, 15 sett. 1753.*

(4) Appartiene esclusivamente al Card. Vicario approvare tutti i confessori ordinarii ed estraordinarii dei Monasteri di Roma anche esenti, *Costit. « Inscrutabili » di Gregorio XV, 7 febbr. 1622* e *Decr. della Visita Apost. 29 sett. 1660.* Tuttavia sono esentati dalla giurisdizione del Card. Vicario: 1. il monastero dell'Annunziata presso l'Arco, *Brev. di Alessandro VII, 6 marz. 1663,* e 2. quello delle Barbarine, *Brev. di Clemente XI, 16 gen. 1668,* i quali vengono approvati dai rispettivi Cardinali Protettori indipendentemente dal Vicariato, 3. i Penitenzieri Minori delle tre Patriarcali, che vengono esaminati ed approvati dal Penitenziere Maggiore, *Costit. « In apostolicae » di Benedetto XIV, 13 apr. 1774,* e 4. i confessori della chiesa e borgata di Casale Marliano, l'approvazione dei quali spetta al Card. Vescovo di Porto e S. Rufina, *Rot. Rom. 15 april. 1712.* Bisogna intanto notare che nessun Prete viene ammesso ad ascoltare a Roma le confessioni degli uomini prima d'avere trent'anni almeno co-

minciati, e delle donne prima d'averne trentacinque; l'approvazione poi si dà dopo il primo esame per sei mesi, dopo il secondo per nove, e dopo il terzo per un anno. Da tutti gli esami nessuno mai viene dispensato: i Generali degli ordini religiosi ne fanno uno solamente e vengono approvati a triennio, i Dottori come i Professori in Teologia o Dritto Canonico dopo il primo esame vengono abilitati per nove mesi e dopo il secondo per un anno, venendo dispensati dal terzo. *Decr. orale di Clemente XI, 15 ott. 1701.*

I casi riservati a Roma sono solamente due ed entrambi sotto pena di scomunica *ipso facto*, cioè: *a)* mancare al precetto pasquale dalla Domenica delle Palme alla Domenica *in albis*, 2. prestarsi reciprocamente il bollettino pasquale per ingannare il Parroco. *Decr. d'Innocenzo XI, 7 april. 1688.*

Finalmente sotto pena di sospensione dalle confessioni *(ferendae sententiae)* è assolutamente proibito di ascoltare le confessioni nelle pubbliche chiese di Roma senza cotta e senza stola. *Decret. di Benedetto XIII, 8 nov. 1726.*

Queste disposizioni relative all'età ed alla veste sacra per le confessioni desidereremmo venissero estese a tutta la Chiesa.

(5) La parola *esteri* deve intendersi nel senso di *non Romani*, e ciò tutte le volte che occorre in questo od in altro Titolo.

(6) Giova quì notare tutti i documenti che si richiedono a Roma per potersi ordinare, quando non si gode di qualche privilegio.

I. *Pei Romani e per la Tonsura e gli Ordini Minori.*

1. La domanda diretta all'E.mo Cardinal Vicario.

2. L'attestato di Battesimo.
3. » del legittimo matrimonio dei proprii genitori.
4. » di stato libero, se si hanno quattordici anni finiti.
5. » della prima Tonsura o dell' ultimo Ordine ricevuto.
6. » di buona condotta rilasciato dal Parroco.
7. » della frequenza ai Sagramenti.
8. » del Prefetto delle scuole per gli studii.
9. » del Prefetto dei Chierici.
10. La garenzia degli alimenti da parte dei genitori o dei parenti prima della Tonsura.

*Decret. del Vicariato, 22 dic. 1903.*

II. *Per gli esteri.*

1. La domanda diretta al Card. Vicario.
2. La dimissoria del proprio Ordinario.
3. L'attestato di buona condotta rilasciato dal Parroco.
4. » della frequenza ai Sagramenti.
5. » degli studii.
6. » dello stato libero quando s' è superato il 14° anno di età.
7. » della Tonsura o dell'ultimo Ordine ricevuto.
8. » del Prefetto dei Chierici. *Ivi.*

III. *Pei Romani e per gli Ordini Maggiori.*

1. La domanda diretta al Card. Vicario.
2. » di dispensa dagl'interstizii, se occorre.
3. L'attestato del Battesimo pel Suddiaconato e pel Sacerdozio.
4. » dell'ultimo Ordine ricevuto.

5. L'attestato dell'esercizio dell' Ordine precedente.
6. » di due anni di studio teologico pel Suddiaconato, di tre pel Diaconato e di quattro pel Sacerdozio. *Decret. di Pio X, 5 mag. 1904.*
7. » di stato libero pel Suddiaconato.
8. » di buona condotta rilasciato dal Parroco.
9. » della frequenza ai Sagramenti.
10. » del Prefetto dei Chierici.
11. » del patrimonio sacro pel Suddiaconato.
12. » dell'esenzione o del compito servizio militare.
13. » delle pubblicazioni fatte nella propria Parrocchia e nella Basilica Lateranense.
14. » d'aver fatto prima dell'ordinazione almeno dieci giorni di Esercizi Spirituali. *Ivi.*

IV. *Per gli esteri.*

Oltre a tutti i documenti segnati nel numero precedente:

1. La dimissoria del proprio Ordinario.
2. L'attestato dell'età voluta per ogni Ordine sacro. *Ivi.*

V. *Per gli Orientali*

1. La dimissoria di Propaganda firmata dal Segretario e diretta al Card. Vicario, colla menzione del titolo, che per lo più è *delle missioni, Decret. di Benedetto XIV, 15 febbr. 1743.*
2. L'attestato di superato esame in Teologia, nella Liturgia e nella lingua del Rito proprio, *Ivi.*
3. » delle pubblicazioni fatte nella chiesa di

L' attestato di Propaganda, *Rescritt. di Clemente XI, 6 sett. 1714.*

4. » degli Esercizii Spirituali fatti nel proprio Collegio, *Costit. di Alessandro VII, 7 agost. 1662.*

5. Il permesso del Card. Vicario *(l'esercenda)* perchè vengano ordinati dal Vescovo del proprio Rito: possono ordinarsi in tre giorni festivi consecutivi, *Costit.* « *Etsi pastoralis* » *di Benedetto XIV, 24 mag. 1742.*

(7) Il Card. Vicario quindi può indire la s. visita per la Diocesi Romana ed emanare nel suo corso quei decreti che crede opportuni, come ogni altro Ordinario. Cfr. il nostro « *Iuris Canonici Privati Codex Vigens* » Sect. I, Can. 733 e seg.

(8) Il Segretario del Vicariato è il solo e vero responsabile di tutto quello che opera l'ufficio, giacchè egli assume e dà tutte le informazioni, egli provoca tutte le disposizioni riguardanti la Diocesi Romana. Egli quindi dovrebbe essere sempre un Prelato d'*intemerata coscienza*, impavido di fronte alle pressioni dei potenti, ripieno di carità coi deboli, superiore a qualunque spirito di favoritismo.

(9) Giova quì notare che nei giudizii sommarii non è necessario l'intervento del Promotore Fiscale. *S. C. del Concilio, 24 nov. 1906.*

(10) La prassi quasi universale vuole che per la prima Tonsura l'esame si faccia sui dritti e doveri proprii del tonsurato e sulla Dottrina cristiana; pegli Ordini Minori sull'Ordine a cui si aspira e sulla versione del Catechismo Romano *ad Parochos.*

(11) Il programma per gli esami degli Ordinandi *in*

*sacris* stabilito dal Vicariato, *Decret. 1 agost. 1905,* è il seguente:

Trattato I. — *Sulla vera religione.*

1. Religione, 2. religione naturale, 3. soprannaturale o rivelata, 4. sua necessità, 5. doppio obbietto della rivelazione, 6. missione divina del Cristo, 7. provata dalla sua dottrina, 8. dai suoi miracoli, 9. dalla sua risurrezione.

Trattato II. — *Sulla Chiesa di Cristo e sul Rom. Pontefice.*

1. La chiesa, 2. istituzione ed esistenza, 3. perfezione, 4. proprietà, 5. note, 6. membri, 7. anima, 8. corpo, 9. capo, 10. doppia prerogativa del capo, 11. doppio primato, 12. doppio obbietto dell'infallibilità, 13. condizioni della medesima, 14. concilii.

Trattato III. — *Sulla Divina Tradizione e sulla Scrittura.*

1. Tradizione, 2. sue divisioni, 3. mezzi di conoscerla e conservarla, 4. tradizione attiva e passiva, 5. che può svilupparsi ma non accrescersi; 6. Scrittura. 7. ispirazione, 8. autore, 9. canone, 10. parti protocanoniche e deuterocanoniche, 11. canone tridentino, 12. autenzia della Volgata, 13. differenze fra la Scrittura e la Tradizione.

Trattato IV. — *Sull'unità di Dio.*

1. Esistenza, dimostrabilità e prova di Dio, 2. generi di dimostrazione, 3. perfezioni ed unità, 4. infinità, 5. semplicità, 6. immensità, 7. eternità, 8. onnipotenza, 9. scienza di Dio e suo obbietto, 10. mezzo, 11. volontà, libertà e necessità divina, 12. volontà antecedente e consequente, 13. provvidenza, 14. predestinazione.

Trattato V. — *Sulla Trinità.*

1. Mistero della SS. Trinità, 2. natura, processioni, persone, relazioni, nozioni; 3. processione e divinità del

Verbo, 4. la processione del Verbo è generazione; 5. processione e divinità dello Spirito Santo, 6. sua processione dal Padre e dal Figlio, 7. aggiunzione della parola *Filioque* nel simbolo, 8. lo Spirito S. procede per uguaglianza di natura ma non come il Figlio; 9. difficoltà di questo mistero per la ragione naturale, 10. eresie contro la Trinità.

Trattato VI. — *Su Dio Creatore ed elevatore.*

1. Creazione, 2. sua realtà, 3. libertà e certezza sua, 4. tempo, 5. creazione dell'uomo, 6. degli angeli, 7. stato di natura pura, integra, decaduta, riparata, 8. doni soprannaturali e preternaturali, 9. peccato originale, 10. sua propagazione, 11. immacolato concepimento di Maria.

Trattato VII. — *Sul Verbo incarnato.*

1. L'incarnazione, 2. natura dell'unione, 3. fine, 4. volontà del Cristo, 5. operazioni, 6. merito, 7. culto di latria dovuto all'umanità del Cristo, 8. divina maternità di Maria, 9. eresie contro l'incarnazione del Verbo.

Trattato VIII. — *Sulla Grazia di G. C.*

1. Natura della grazia, 2. divisioni, 3. necessità, 4. efficacia, 5. merito, 6. obbietto, 7. annessi e connessi alla grazia.

Trattato IX. — *Sui Sacramenti in genere.*

1. Natura dei Sacramenti, 2. quali nel vecchio e quali nel nuovo N. T. e differenza, 3. quanti e quali nel N. T. 4. loro divisione, materia e forma, 5. ministro, sua fede, probità, intenzione, 6. necessità, 7. efficacia, 8. modo dell'efficacia, 9. carattere, 10. doppia grazia che producono, 11. triplice loro effetto.

Trattato IX bis — *Battesimo, Cresima ed Estrema Unzione.*

1. Battesimo, 2. sua istituzione, materia e forma, 3. mi-

nistro e soggetto, 4. specie, 5. effetto, 6. necessità e reviviscenza; 7. Confermazione, 8. sua istituzione, materia e forma, 9. ministro e soggetto, 10. effetto, 11. necessità; 12. Estrema Unzione, 13. sua istituzione, materia e forma, 14. ministro e soggetto, 15. effetto, 16. necessità, 17. reiterazione.

*Nota.* Gli ultimi due numeri IX formano unico trattato, ma il candidato può scegliere o l'una o l'altra parte.

Trattato X. — *Sacramento della Penitenza.*

1. La Penitenza, 2. sua istituzione, 3. materia, 4. forma, 5. ministro e soggetto, 6. necessità, 7. effetto, 8. possibilità di restare informe.

Trattato XI. — *Sacramento del Matrimonio.*

1. Il Matrimonio, 2. sua istituzione, 3. ministro e soggetto, 4. unità, 5. indissolubilità, 6. reiterazione, 7. impedimenti e loro divisione, 8. quando si può sciogliere il rato, 8. privilegio paolino e sue condizioni, 9. matrimonio clandestino.

Trattato XII. — *Sui Novissimi.*

1. Morte e giudizio particolare; 2. visione beatifica e sua durata, 3. suo conferimento, 4. disuguaglianza, 5. impeccabilità dei Beati, 6. doti ed aureole; 7. l'inferno, 8. pene, 9. fuoco, 10. eternità; 11. purgatorio, 12. pene e durata, 13. le anime purganti possono aiutarsi coi suffragii e colle indulgenze, 14. condizione dei bambini morti senza battesimo.

—

Il candidato ad un Ordine Maggiore nella domanda al Cardinal Vicario deve indicare i trattati ai quali si espone: l'esame durerà dieci minuti per la Tonsura e per ciascuno degli Ordini Minori, venti minuti pel Suddia-

conato, mezz'ora pel Diaconato, e quaranta minuti pel Sacerdozio.

Gli aspiranti agli Ordini Minori o Maggiori, che si presentassero all'esame senza la tonsura ben visibile, non saranno esaminati. *Ivi.*

(12) Costoro però non sono dispensati dagli esami relativi all'Ordine al quale aspirano.

(13) Ottima disposizione, che vorremmo richiamata in vigore in tutta la Chiesa, a norma dolla *Boll.* « *Supernae majestatis* » *di Leone X, 19 dic. 1516.* A nostro avviso pecca gravemente quell'Ordinario che senz'essere certo della capacità di qualche Prete lo autorizza a predicare. Oh se tutti i Vescovi ubbidissero a tale disposizione! Non si ascolterebbero dal pulpito tante sciocchezze nè il ministero della predicazione verrebbe tanto maltrattato e deriso anche dai fedeli, come dagli avversarii della fede! Circa la predicazione si tenga presente la *Circolare dei Vesc. e Regol. 31 luglio 1894.*

(14) Gli esami per l'abilitazione alla predicazione han luogo nel palazzo del Cardinal Vicario ogni giovedì (dal Novembre a tutto Giugno) dalle ore 9 alle 12 e nel pomeriggio due ore prima dell'*Ave.*

L'esame costa di tre parti: 1. nozioni fondamentali di s. eloquenza, giusta il programma sottoindicato, 2. cultura generale teologica, 3. esercitazione pratica che potrà consistere: *a*) in una spiegazione catechistica sopra un testo dal Catechismo *ad Parochos*, *b*) in una Omelia sul S. Evangelo, *c*) in un discorso sopra tema religioso o morale. Dalla seconda parte sono dispensati i laureati in Teologia; per la dispensa totale occorre presentare i titoli equipollenti, come dal Canone.

*Programma Teologico.*

La fede e le prove della sua credibilità: preteso dissidio tra la ragione e la fede. Possibilità dei miracoli. L'ateismo nella legislazione civile e nella scuola. Necessità del culto esterno. Ispirazione divina delle S. Scritture e loro uso. Tradizione divina; valore ed uso dell'autorità dei Padri e dei Dottori. Unità della persona e distinzione delle nature in G. C., ed efficacia della Redenzione. Natura, eccellenza e necessità della grazia. Istituzione divina dei Sagramenti. La transustanziazione. La s. Messa è vero sacrificio salutare pei vivi e pei morti. La confessione auricolare è necessaria pel perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo ed è stata sempre in uso nella Chiesa. Le indulgenze. Essenza e specie diverse del peccato: condizioni richieste a peccare mortalmente. Occasioni del peccato ed obbligo di fuggirle. Obblighi di giustizia e di carità verso il prossimo. Diritto di proprietà. La restituzione dell'onore e della roba. In che consista l'essenza del Matrimonio fra i cristiani. La Chiesa Cattolica Romana è la sola vera Chiesa stabilita da G. C. Primato di universale giurisdizione e d'infallibilità dottrinale. Diritto del Papa di dirigere il pensiero e l'azione dei cattolici nelle questioni sociali. Libertà di coscienza. Libertà di stampa. Tolleranza civile e religiosa. Dritto di associazione I precetti della Chiesa. Le censure. Preghiere e culto dei Santi. Il purgatorio. L'inferno, e l'eternità delle sue pene.

*Programma di S. Eloquenza*

Natura propria, fine, mezzi, fonti dell'eloquenza sacra e come differisca dalla profana — Qualità richieste nel predicatore per le leggi divine ed ecclesiastiche, la sublimità del ministero, il frutto delle anime — Differenti specie di predicazione e modi proprii di ciascuna — Di-

fetti principali da evitarsi nella scelta dei temi, nel modo di esporli, nella forma del dire, nella recitazione, nel contegno del predicatore — Se e come possono trattarsi questioni politiche dal s. oratore — Quali questioni scientifiche o scolastiche possano trovar luogo in un discorso sacro — Quali caratteri devono presentare i fatti che si vogliono narrare al popolo.

*Decret. del Vicariato, 31 ottobre 1905.*

(15) Le disposizioni draconiane di questo, e specialmente dei due seguenti canoni, non farebbero davvero disonore alcuno all'Autocrate della santa Russia ed al Gran Sultano di Costantinopoli, discendente in linea retta di Maometto. Qual mai sovrano ai suoi sudditi, qual mai padre ha proibito ai suoi figli di fissare il domicilio dov'egli risiede? Roma dacchè G. C. l'ha stabilita a capitale della sua Chiesa, non è più dei Romani, ma appartiene a tutto il mondo cattolico: nessun fedele, e molto meno poi alcun Sacerdote cattolico, è straniero all'alma città. Ed è stranissimo che mentre la Curia Romana proclama altamente il suo dritto di governare tutti i fedeli dell'Orbe, perchè la Chiesa Romana è *madre* di tutti i redenti, diventa madrigna poi e respinge ferocemente i *suoi figli,* quand'essi vogliono andare fissare la loro residenza nella città eterna. Noi saremmo curiosi di sapere come risponderebbe il Vicariato di Roma a chi obbiettasse così: Dunque Roma è madre di tutti i cattolici quando questi han bisogno di facoltà per le quali debbono pagare tasse per rescritti, brevi, dispense, ecc. e quando debbono raccogliere e spedire l'obolo pontificio pel Padre comune, ma è sola dei Romani per la dimora e *sopratutto per gli ufficii e pei beneficii* sostenuti col denaro di tutto il mondo? Non è a dire poi quali prepo-

tenze, quali ingiustizie, quali infamie non si commettano dal Vicariato in base a questi canoni draconiani. E ciò sotto gli occhi di Pietro che vede e tace! anzi di Pietro che approva!

(16) Ecco la vera ragione del bando feroce dato a tutti i Sacerdoti esteri. Gli ufficii, i beneficii, i posti tutti ecclesiastici *vengono ipotecati in favore e nell'esclusivo interesse dei Romani o meglio dei beniamini del Card. Vicario e del Segretario del Vicariato.* É la più evidente e vergognosa violazione della giustizia, perchè è risaputo che gran parte degli uffici e dei beneficii di Curia sono stati fondati o si sostengono coll'oro di tutto il mondo, che deve essere sempre pronto a pagare ed a tacere, *sotto pena di venire proclamato solennemente ribelle e vicino a perder la fede!!!*

Signori del Vicariato, credete voi che questi feroci decreti strappati al *Padre comune* dei fedeli debbano conciliare rispetto, venerazione, amore alla Curia Romana, o non devono piuttosto provocare una spaventevole reazione, che condurrà ad irreparabili scandali e fors'anche a qualche scisma?

Sottomettiamo intanto a chi di ragione perchè ne tenga quel conto che crederà, quanto scriveva S. Bernardo a Papa Eugenio III sull'indole dei suoi famigliari e consiglieri:

« Che ti dirò io di coloro che ti circondano? Gente « inusitata alla pace, avvezza al tumulto; gente feroce « ed intrattabile, che non sa mai sottostare, se non quando « non può resistere. Eccoti la gran piaga che devi cura- « re . . . . . Si griderà contro questo linguaggio. « Perchè? Perchè non piacerà ai satrapi, più adulatori « che amanti della verità . . . . . Essi sono avvezzi a « vendersi al miglior offerente. E bada che quanto più si

« professano servili, tanto più cercano di dominarti; pro-
« mettono fedeltà, per poter meglio tradire chi loro si fida.
« Non v'ha affare in cui essi non cercano d'ingerirsi.....

« E prima di tutto son sapienti nel far male, igno-
« ranti nel bene. Invisi al cielo ed alla terra si scagliano
« contro l'uno e l'altro: empii contro Dio, temerarii contro
« le cose sante, arruffoni l'un contro l'altro, invidiosi coi
« vicini, disumani coi forestieri; odiati da tutti perchè non
« amano alcuno; affettano di essere temuti da tutti, perchè
« temono tutti. Costoro non vogliono ubbidire e non sanno
« comandare; traditori coi superiori, insopportabili cogli
« inferiori; spudorati nel domandare, orgogliosi e sprez-
« zanti nel negare; importuni per ottenere, irrequieti sino
« a che non ottengono, ingrati dopo che hanno ottenuto.
« Parlano un linguaggio grandioso, mentre non operano
« che cose piccine e ridicole; larghissimi nel promettere
« e cortissimi a mantenere; vilissimi adulatori e morda-
« dacissimi detrattori; ipocritissimi nel fingere e supre-
« mamente malvaggi nel tradire. »

Il mellifluo *S. Bernardo* « *De Consideratione* » *lib. IV, Cap. II.*

Come ben si attaglia un così magnifico panegirico anche ai famigliari ed ai consiglieri dei Vescovi!

(17) Per tutto il Titolo cfr. *Onorante* « Praxis Secretariae Vicariatus Urbis », *Grimaldi* « Les Congr. Romain. », *Analecta juris pontificii,* il *nostro* « Codex Vigens » f. 180.

## Titolo XXX. — **Prelati di Curia**

SOMMARIO — Protonotari Apostolici Partecipanti — Protonotari Soprannumerarii — Protonotari *ad instar* —Protonotari titolari—Prelati Domestici—Camerieri Segreti d'ogni specie.

Can. 745. — I *Protonotari Apostolici Partecipanti* in numero di sette (solamente) formano un *Collegio* speciale nella Cancelleria Apostolica e son destinati a curare gli atti di canonizzazione dei Santi: senza la firma del Segretario di questo Collegio non si possono spedire le Bolle di nomina ai beneficii maggiori (1). *Decr. di Gregorio XVI, 8 febbr. 1838.*

Can. 746. — *Il Collegio dei Protonotari Apostolici Partecipanti* ha il privilegio: 1. di poter conferire ogni anno la laurea in S. Teologia a quattro persone, 2. così pure in Dritto Canonico o *in utroque* (2), col consenso del Pontefice per ogni singolo caso, sotto pena di nullità. Però, ove il numero dei candidati non si raggiunga in un anno, non può completarsi nell'anno seguente; e perchè gli esami siano validi occorre la presenza di cinque Membri del Collegio, mancandone uno dei quali dev'essere supplito con un professore di Università Pontificia: le lauree concesse devono essere, sotto pena di nullità, notificate alla S. Congregazione degli Studii. *Costit.* « *Quamvis peculiaris* » *di Pio IX, 9 febbr. 1853*, confermata dal *Mot. propr.* « *Inter multiplices* » *di Pio X, 21 febbr. 1905.*

Can. 747. — Inoltre: 3. di creare ogni anno col consenso del Papa un Protonotaro titolare; 4. i suoi Membri sono esenti completamente dalla giurisdizione degli Ordinarii dei luoghi; 5. godono il privilegio dell'altare portatile in casa propria, ed in casa altrui solamente in caso di viaggio o di ospitalità, nel quale possono celebrare ed anche far celebrare, soddisfacendo essi, i loro consanguinei, affini o famigliari al precetto ecclesiastico circa l'audizione della s. Messa nei giorni festivi. *Costit. di Pio IX, sopr. cit.*

Can. 748. — Hanno: 6. l'uso dei pontificali fuori Roma sempre col permesso dell'Ordinario del luogo e col consenso del Superiore della chiesa esente, se debbano celebrare in essa. *Mot. propr. di Pio X, sopr, cit. N. 5.* (3)

Can. 749. — Tuttavia è proibito sempre ai medesimi l'uso del trono, del bacolo e della cappa, nonchè del settimo candelabro sull'altare, e dell'assistenza di più Diaconi; ma si serviranno del faldistorio, presso il quale potranno indossare i sacri paramenti. Non diranno mai «*Pax vobis*» in luogo di «*Dominus vobiscum*» nè oseranno d'impartire trina benedizione preponendovi i versetti «*Sit nomen Domini*» ecc., ma solamente nella Messa pontificale con la mitra in testa canteranno la solita formola «*Benedicat vos*» ecc. benedicendo, salvo ci fosse presente l'Ordinario od altro Prelato a lui Superiore, al quale spettasse di benedire il popolo. *Ivi, N. 6.*

Can. 750. — Recandosi in chiesa per cele-

brare in pontificali e ritornandone possono portare sopra la mantelletta la croce pettorale, che altrove vien loro proibita, e che dev'esser d'oro con una sola gemma e pendente da un cordone di seta rossa e d'oro avente addietro un fiocco di ugual tessuto: la mitra nei pontificali deve essere di tela dorata, non gemmata, da alternarsi con altra semplice a seconda la rubrica del Coerim. Episc., Lib. I, cap. XVII, n. 2 e 3, e sotto alla medesima possono usare il zucchetto nero. Entrando solennemente in chiesa o ripartendone saranno ricevuti ed accompagnati dal Cerimoniere e da due Chierici, non Canonici o Dignitarii, si segneranno con l'acqua benedetta toccandone l'aspersorio e non oseranno camminando di benedire il popolo. *Ivi*, *N. 7, 8* e *9*.

Can. 751. — Tanto a Roma quanto fuori, se debbono celebrare la *Messa bassa con qualche solennità*, in abito prelatizio possono far davanti l'altare in un genuflessorio con soli cuscini il preparamento ed il ringraziamento, assumere e deporvi all'altare i sacri parati, possono avere per assistenti un Sacerdote e due chierici inferiori, possono usare il Canone, la palmatoria, l'anfora col bacile e con l'asciugamani, le quali ultime quattro cose potranno anche usare nelle *Messe cantate senza pontificali:* nelle *Messe lette ordinarie* non differiscono per nulla dai semplici Sacerdoti, eccetto che per l'uso della palmatoria. *Ivi*, *N. 10*.

Can. 752. — I *Protonotarii Partecipanti* godono in Curia il primo posto fra i Prelati, pre-

cedono gli stessi Abbati, ed hanno il privilegio di dichiarare dovunque che assistendosi alla loro Messa si soddisfa al precetto ecclesiastico: chiunque di loro abbia fatto parte del Collegio almeno per dieci anni, e per altri cinque ne abbia goduto i privilegi, rimane ascritto perciò stesso fra' Protonotari *ad instar*. *Ivi*, *N. 11* e *12* (4).

Can. 753. — *Protonotari Soprannumerarii* sono solamente i Canonici delle Basiliche Patriarcali di S. Giovanni in Laterano, S. Pietro in Vaticano e S. Maria Maggiore a Roma, e quei Dignitarii e Canonici di certe chiese fuori l'alma città ai quali la S. Sede ha concesso i privilegi dei Protonotari di numero. *Ivi, N. 13.*

Can. 754. — I Canonici tutti, anche onorarii, dei quali al canone precedente, come privati e singoli non godono nè le insegne, nè i privilegi dei Protonotari, e non sono Prelati Domestici, se non quando il Papa li abbia nominato tali per Breve ed abbiano adempito alle condizioni prescritte nel Can. 768. Però il Protonotaro Apostolico *ad instar*, che fosse tra' Canonici sudetti, perciò stesso acquista i privilegi dei Soprannumerarii. *Ivi, N. 14.*

Can. 755. — I Protonotari Soprannumerarii *rimangono soggetti al proprio Ordinario*, a norma del Tridentino (Sess, XXIV, cap. 11), ed i loro beneficii vacando fuori Curia non sono riservati alla S. Sede. *Ivi,N. 15.* (5).

Can. 756. — *I Dignitarii ed i Canonici Protonotari* in coro debbono indossare l'abito e le insegne proprie del Capitolo, sotto le quali pos-

sono portare la sottana prelatizia violacea con la fascia: che se volessero usare il rocchetto e la mantelletta, qualora tali insegne non facessero parte dell'abito capitolare, non avranno dritto nè allo stallo canonicale né alle distribuzioni quotidiane, che cedono alla massa dei colleghi. *Ivi, N. 19.*

Can. 757. — *Nelle cappelle pontificie*, nelle quali hanno posto dopo i Partecipanti, in inverno indosseranno la cappa di lana violacea ornata d'ermellino, ed in estate ornata di seta rossa. I Dignitarii ed i Canonici, di cui nei Can. 753-754, non hanno posto nelle cappelle pontificie e non possono vestire l'abito prelatizio, se non nei limiti loro concessi dal Breve di nomina. *Ivi, N. 20.*

Can. 758. — In abito prelatizio *hanno la precedenza* su tutti gli ecclesiastici di qualsiasi dignità, anche sui Prelati degli ordini religiosi non aventi l'uso dei pontificali, ma non sui Vicarii Generali o Capitolari, sugli Abbati e sui Canonici delle Cattedrali collegialmente presi: davanti alla Croce ed al Vescovo non genuflettono, ma s'inchinano, ed han dritto d'essere incensati, anche se assistono in sacri paramenti alle funzioni, due volte. *Ivi, N. 21.*

Can. 759. — Godono in casa ed in campagna l'indulto dell'oratorio privato, soggetto però alla visita ed all'approvazione dell'Ordinario, nel quale, anche nei giorni più solenni, eccetto la Pasqua, la Pentecoste, l'Assunzione della Vergine, il giorno di S. Pietro e Paolo, e del Pa-

trono principale del luogo, possono celebrare o far celebrare da altro Sacerdote la Messa per comodità propria ed ancora in adempimento al precetto ecclesiastico per sè, pei proprii consanguinei, affini e famigliari: non godono però affatto il privilegio dell'altare portatile. *Ivi, N. 22.*

Can. 760. — Hanno il dritto di redigere gli atti relativi alla canonizzazione dei Santi, ciò che loro rimane vietato laddove ci fosse sul luogo un Protonotaro Partecipante, possono validamente essere scelti in Conservatori degli Ordini Religiosi e di altri Pii Istituti, in Giudici sinodali, in Commissarii e Giudici Apostolici anche per le cause beneficiarie ed ecclesiastiche; possono validamente ricevere, da chi è obbligato a farla, la professione di fede: tuttavia per godere dei privilegi di questo canone è necessario che siano assolutamento laureati in Teologia o in Dritto Canonico. *Ivi, N. 23* e *24.*

Can. 761. — Fuori di Roma godono l'uso dei pontificali col tassativo permesso in ogni singolo caso dell'Ordinario del luogo, e col consenso del Superiore nelle chiese esenti, sia pei Vespri, sia per la Messa, salve le costituzioni dei Capitoli locali. *Ivi, N. 25.*

Can. 762. — I pontificali li celebreranno al faldistorio, vestendosi però e svestendosi in sagrestia dei sacri paramenti, che saranno per la Messa: *a*) le calze ed i sandali di seta orlati d'oro, *b*) la tunicella e la dalmatica, *c*) la croce pettorale uguale a quella dei Partecipanti, *d*) i guanti di seta senza fiori e semplicemente or-

lati d'oro, *e*) l'anello con una sola gemma, *f*) la mitra di seta bianca senza fiori, orlata d'oro con le pendenze parimenti d'oro, che potrà alternarsi con altra di semplice lino, a norma del Coerim. Episc. (Lib. I, cap. 17), *g*) il Canone e la palmatoria, quando non c'è presente l'Ordinario od altro Superiore, *h*) l'anfora, il bacile, l'asciugamani, il grembiale: pei Vespri invece solenni (dopo i quali però non daranno benedizione), e per altre funzioni pontificali avranno la mitra, la croce pettorale, l'anello, e sotto la mitra il zucchetto nero. *Ivi*, *N. 27* e *28*.

Can. 763. — Valgono parimenti per loro tutte le disposizioni contenute nei Can. 749-50-51, salvo che pontificando davanti al Vescovo useranno solo la mitra semplice, togliendola tutte le volte che questi salisce e scende dal soglio. *Ivi, N. 26-29.*

Can. 764. — *Per commissione speciale* del Vescovo possono pontificare usando la mitra di lino la Messa di requie dando infine l'assoluzione al tumolo, assoluzione che fuori i pontificali viene loro inibita, restando riservata all'Ordinario esclusivamente. *Ivi. N. 30.*

Can. 765. — A Roma poi, ed altrove col consenso dell'Ordinario del luogo, se vorranno celebrare la Messa bassa con qualche solennità, in abito prelatizio possono fare nel genuflessorio coi soli cuscini davanti l'altare il preparamento ed il ringraziamento, assumervi i sacri paramenti dall'altare, non però la croce pettorale e l'anello, possono avere un Chierico *in sacris* as-

sistente e due ministri inferiori, il canone e la palmatoria, le ampolle, il bacino ed il manutergio nel piattello, ma non possono lavar le mani al v. « *Communio* ». Nelle altre Messe lette non differiscono affatto dai semplici Sacerdoti, se non per l'uso della palmatoria: nelle Messe cantate non pontificali possono usare anche il canone, le ampolle col bacino e col manutergio nel piattello, qualora però gli statuti e la consuetudine locale nol proibiscano. *Ivi, N. 31.*

Can. 766. — *Il Canonico Pronotaro Soprannumerario* non può usare i pontificali ed il rito di cui sopra, se non nella propria Diocesi: fuori di questa potrà usare solamente le insegne ed il rito concesso ai Protonotari *ad instar,* come sotto. *Ivi, N. 32.*

Can. 767. — *I Canonici delle tre Patriarcali di Roma*, con potendo usare i pontificali nell'alma città, li possono usare per privilegio speciale, che loro viene concesso con questo canone, in tutte le chiese del mondo, previo il permesso dell'Ordinario del luogo ed il consenso del Superiore nelle chiese esenti, col rito e coi paramenti sopra descritti nei Can. 762-63: quantunque poi qualcuno di loro non sia ascritto fra' Prelati Domestici, pure può adoperare la palmatoria anche nella Messa privata. *Ivi, N. 33.*

Can. 768. — I Canonici Protonotari Soprannumerarii singolarmente presi non possono godere dei privilegi finora indicati, se prima non siano riconosciuti come Prelati Domestici e non abbiano presentato l'attestato *a*) di nomina al

Canonicato od alla Dignità, *b*) di presa di possesso al beneficio, *c*) di aggregazione fra' Prelati Domestici, al Collegio dei Partecipanti, davanti al Decano dei quali debbono emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà, ritirandone il debito certificato e notificandolo al proprio Ordinario: dopo ciò verranno iscritti all'albo dei Protonotari. *Ivi, N. 34.* (6)

Can. 769. — *Assistendo collegialmente* come Canonici con le sacre vesti a funzioni pontificali non possono usare che la mitra semplice, e quest'istessa con le altre insegne e privilegi del Protonotariato solamente nella propria chiesa, salvo altra concessione loro fatta nel Breve di nomina. Il Canonico, che non fosse almeno Suddiacono, non può mai usar la mitra nemmeno in coro. Nelle predette funzioni poi non avranno alcun inserviente per la mitra, che compete al celebrante. Il Diacono, il Suddiacono ed il Presbitero assistente, quando qualcuno di loro celebra pontificalmente, non useranno la mitra, che potranno usare invece quando pontifica il Vescovo, servendo al quale staranno a capo scoperto. *Ivi, N. 36.*

Can. 770. —*Il Protonotaro Soprannumerario defunto* non può portarsi processionalmente nè seppellirsi con la mitra, nè questa può esporsi sul feretro. *Ivi*, N. *37.*

Can. 771. — Perchè il numero dei Protonotari Apostolici non si accresca troppo, da ora innanzi i *Canonici onorarii* nelle chiese di cui sopra, siano o no domiciliati in Diocesi, non

potranno mai eccedere i due terzi di coloro che di dritto formano il Capitolo *Ivi N. 38.*

Can. 772. — Tutti questi Protonotari, se osano vantare altri privilegi od usare altre insegne, ed ammoniti per per la prima e la seconda volta dall'Ordinario non ubbidiscono, *ipso facto* come singoli perdono il Protonotariato con tutti i suoi dritti e privilegi. Essi poi, come Protonotari, ancorchè in più riuniti, non formano mai Collegio prelatizio, ma se si trovano insieme ai Partecipanti nelle cappelle pontificie formano con essi unico corpo. *Ivi, N. 39* e *40.*

Can. 773. — Se alcuno poi (eccettuati i Canonici delle tre Patriarcali di Roma) per qualsiasi ragione rinunziasse al Canonicato o alla Dignità, cui va annesso il Protonotariato Soprannumerario, immediatamente ne perde tutti i privilegi, eccetto se fosse stato per Breve pontificio riconosciuto come Prelato Domestico, nel qual caso ritiene i privilegi proprii di questi ultimi. *Ivi, N. 41.*

Can. 774. — Fra i *Protonotari Apostolici* « *ad instar* » vanno ascritti quegli ecclesiastici illustri, e i Dignitari ed i Canonici di certi Capitoli, ai quali collegialmente sia stato dalla S. Sede concesso questo titolo coi relativi privilegi da godersi dovunque, e non già solamente nella propria chiesa o Diocesi, giacchè in tal caso non sono nè veri Protonotari, nè veri Prelati Domestici. *Ivi, N. 42.*

Can. 775. — *I veri Protonotari* « *ad instar* » perciò stesso sono Prelati Domestici, ma riman-

gono sottoposti a norma del dritto comune all'Ordinario, ed i loro beneficii restano sempre riservati alla S. Sede, mentre quelli dei collegialmente Protonotari non sono affatto riservati. *Ivi, N. 43* e *44*.

Can. 776. — Valgono anche pei *Protonotari* « *ad instar* tutte le disposizioni contenute nei Can. 756-57-58-59-60. *Ivi, N. 45* e *46*. (7)

Can. 777. — *Fuori di Roma* col permesso dell' Ordinario e col consenso del Superiore della chiesa, se esente, possono pontificare, non però nelle Messe di requie, come gli altri Protonotari, di cui sopra, ma a condizione che non si servano nè del faldistorio nè del grembiale, ma siedano coi Ministri nello scanno coperto di panno del colore occorrente nell'ufficiatura; usino le calze i sandali ed i guanti di seta orlati in giallo senz'altri ornamenti ; la mitra semplice di seta damascata senza nessun altro ornamento nemmeno alle pendenze posteriori. Fuori la cattedrale solamente e quando non assiste il Vescovo od altro Prelato Superiore possono avere un Presbitero assistente. Porteranno la croce pettorale d'oro senz' alcuna gemma pendente da un cordone interamente violaceo, canteranno e leggeranno sempre all' altare e non allo scanno, e nella Messa si laveranno le mani solamente al Salm. « *Lavabo* ». *Ivi, N. 47*.

Can. 778. — Parimenti fuori di Roma col permesso dell'Ordinario e col consenso del Superiore della chiesa, se esente, possono pontificare i primi e secondi Vespri nella solennità

in cui o essi od altri Prelati pontificheranno la Messa, colla mitra, croce pettorale ed anello, però allo scanno, come tutti gli altri Sacerdoti, e così pure nella benedizione col Santissimo e nelle processioni, nonchè in ciascuna delle cinque assoluzioni al tumolo nelle esequie solenni, giusta il Pontificale Romano. *Ivi, N. 48.*

Can. 779. — *A Roma* poi se volessero celebrare in abito prelatizio, debbono uniformarsi al Can. 765, e così pure fuori Roma, se incaricati dall'Ordinario; nelle altre funzioni, come semplici Prelati Domestici, possono adoperare solamente la palmatoria. *Ivi, N. 49.*

Can. 780. — Vale anche pei Canonici dei Capitoli ai quali collegialmente è annesso il titolo di Protonotari *ad instar* tutto quanto è disposto nei Can. 643, 751-54-68-70-71-72-73-75-76. *Ivi, N. 50* (8).

Can. 781. — In coro debbono indossare l'abito e le insegne proprie del Capitolo, sotto le quali possono portare la sottana violacea colla fascia, il rocchetto e la mantelletta, se sono permessi con ispeciale indulto: se poi vogliono usare l'abito e le insegne prelatizie non han posto fra' Canonici e perdono le distribuzioni, che cedono alla massa dei colleghi. *Ivi, N. 52.*

Can. 782. — I *Protonotari titolari od onorarii* possono venir nominati dalla S. Sede, dai Nunzii Apostolici, dal Collegio dei Protonotari Partecipanti ed anche da altri, ai quali per privilegio pontificio compete un tal dritto. *Ivi, N. 59.*

Can. 783. — Chiunqne domanda d'esser no-

minato tale deve presentare vidimato dall'Ordinario il certificato: 1. di onesta condizione di famiglia, 2. di avere l'età di venticinque anni almeno, 3. del suo stato clericale e celibe, 4. di laurea in Teologia, o in S. Scrittura, o in Dritto Canonico, od *in utroque,* 5. di buona condotta morale, serietà e buona fama, 6. di non comuni servizii resi alla Chiesa, 7. di possibilità finanziaria a sostenere con decoro il Protonotariato. *Ivi, N. 60.*

Can. 784. — *Se l'onore del Protonotariato titolare spetta* per concessione apostolica *a qualche intero Capitolo* (dritto di nomina assolutamente riservato alla S. Sede), perciò stesso colui che vi ottiene una Dignità o Canonicato viene dichiarato senz'altro Protonotaro: così anche, durante la carica, chi viene scelto come Vicario Generale o Capitolare, ma questi, se non appartiene al corpo, volendo intervenire al coro deve indossare l'abito prelatizio (9). *Ivi, N. 61-62.*

Can. 785. — I Protonotari titolari *sono Prelati fuori di Roma,* rimangono completamente soggetti all'Ordinario, non godono gli onori proprii dei Prelati pontificii, nè fan parte dei Famigliari del Papa. *Ivi, N. 63.*

Can. 786.—Fuori di Roma, purchè ivi non si trovi il Papa, nelle sacre funzioni possono usare l'abito prelatizio interamente nero, cioè la veste talare con coda, che non spiegheranno però mai, la fascia di seta con due fiocchi pendenti a sinistra, il rocchetto, la mantelletta e la berretta, senz'alcun altro ornamento di colore di-

verso: dentro Roma poi ed alla presenza del Papa potranno usare un tal abito, se fosse come insegna corale o se vi si trovassero in qualità di Vicarii. *Ivi, N. 64-65.*

Can. 787. — *In abito prelatizio hanno la precedenza* su tutti gli ecclesiastici, anche Canonici, singolarmente presi, ma non se questi trovinsi collegialmente riuniti, ancorchè appartengano a chiese collegiate, e molto meno poi sui Vicarii Generali o Capitolari, sui Superiori Generali degli ordini religiosi, sugli Abbati e sui Prelati di Curia; davanti alla Croce ed al Vescovo s'inchinano senza genuflettere, ed han dritto a doppia incensazione. *Ivi, N. 66* (10).

Can. 788.—Nella celebrazione della s. Messa non differiscono per nulla dai semplici Sacerdoti, ma fuori Roma nelle Messe solenni ed anche basse con qualche solennità, come nei Vespri, possono usare solamente la palmatoria: in coro poi, se sono Dignitarii o Canonici, useranno le insegne proprie del Capitolo. *Ivi, N. 69-70.*

Can. 789. — *I beneficii di questi Protonotari,* se il Protonotariato sia stato loro personalmente concesso, restano riservati alla S. Sede, non così quelli di coloro che hanno un tal titolo per ragione del Vicariato, della Dignità o del Canonicato. *Ivi, N. 72.*

Can. 790. — Coloro che vengono nominati Protonotari titolari come persone private non possono usarne le insegne nè i privilegi ed il titolo, se prima non avranno presentato il Breve

di nomina al Collegio dei Partecipanti e non avran fatto la professione di fede ed il giuramento di fedeltà davanti all'Ordinario od a qualche altro ecclesiastico costituito in dignità: coloro però che fossero tali per ragione del Canonicato, della Dignità o del Vicariato, se non adempiranno alle predette formalità, ne godranno il titolo ed i privilegi solamente nella propria Diocesi. *Ivi, N. 74.*

Can. 791. — *Valgono anche per questi Protonotari* le disposizioni contenute nei Canon. 760, 771-72, e sappiano che anche riuniti in più, non come Canonici di qualche chiesa, ma come Protonotari, non formano mai Collegio prelatizio. *Ivi, N. 71-73-75-76.*

Can. 792. — *I Prelati Domestici:* 1. sono riconosciuti per famigliari del Papa, 2. godono i pontificali come i Protonotari ad *instar*, ma senza croce pettorale e senz'anello, e col permesso dell'Ordinario del luogo, 3. possono usare l'abito prelatizio, cioè la veste talare con coda, la fascia, la mantelletta, il collare e le calze paonazze nelle sacre funzioni solamente, 4. in coro, se Canonici o Beneficiali, sull'abito prelatizio possono indossare la mantelletta, ma non godono alcuna precedenza, *Decret. di Pio IX, 12 giugn. 1846;* 5. qualora fossero Canonici delle tre Patriarcali di Roma, facendo la professione di fede davanti al Decano del Collegio dei Protonotari Partecipanti, diventano Protonotari Apostolici, *S. C. del Cerimoniale, 7 gennaio 1851* (11).

Can. 793.—*I Prelati Domestici personalmente nominati* con Breve pontificio, quantunque non ascritti ad alcun collegio, ai Vespri ed alla Messa, sia solenne sia con qualche solennità, possono usare la palmatoria, ma non il canone od altra supellettile pontificale; possono indossare l'abito prelatizio ed anche il *piano* (12), ma non possono mai spiegare la coda della sottana, nè prendere e deporre all'altare i sacri paramenti, nè adoperare altro colore che il paonazzo nel fiocco della berretta ed al cordone del cappello e così anche nello stemma. *Costit. di Pio X, sopr. cit., N. 78-79.*

Can. 794. — *La concessione dei privilegi e delle insegne prelatizie e pontificali* fatta a Capitoli e Dignità capitolari deve sempre interpretarsi nel senso il più stretto e, come sopra descritto pei Protonotari Soprannumerari o *ad instar,* dentro l'ambito della propria chiesa o al massimo della Diocesi: spetta alla S. C. dei Riti studiare e dirimere occorrendo ogni dubbio in proposito. *Ivi, N. 80-81.*

Can. 795. — Fra i Prelati della Curia Romana vanno anche annumerati: 1. quattro *Camerieri Segreti Partecipanti*, che servono a turno il Papa, che vengono assimilati ai Prelati Domestici e sono Famigliari del Pontefice; 2. i *Camerieri Segreti soprannumerarii*, che suppliscono in assenza i Partecipanti; 3. i *Cappellani comuni pontificii;* 4. i *Cappellani d'onore* fuori di Roma; 5. i *Camerieri Segreti d'onore;* i quali tutti alla morte del Papa, perdono il titolo prelatizio (13). *Decret. di Pio VII, ann. 1814* (14), (15).

(1) Beneficii maggiori si chiamano nella Chiesa i Vescovadi, mentre tutti gli altri si dicono minori.

(2) La laurea *in utroque* importa in Dritto Canonico e Civile.

(3) Rimane quindi abolito il privilegio in proposito loro concesso da Sisto V, 6 febbr. 1686.

(4) L'abito *prelatizio* dei Protonotari Partecipanti comprende: le calze, il collare e la sottana colla coda, che però non posssono mai spiegare nemmeno nei pontificali, di color paonazzo, come la fascia di seta con due fiocchi pendenti a sinistra e la mantelletta sopra il rocchetto, nonchè la berretta nera con fiocco rosso, il cappello parimenti nero con fascetta infiorata rossa, e così pure di seta rossa gli occhielli, i bottoni, il collare, l'orlatura della mantelletta e della sottana, nonchè la fodera del bavero e delle paramani (anche del rocchetto). *Ivi, N. 16.*

L'abito *piano* invece, che si usa nelle Congregazioni, nelle riunioni, nelle solenni udienze ecclesiastiche e civili comprende: le calze ed il collare paonazzi, la sottana nera con tutti gli accessorii, come sopra, di seta rossa, la fascia di seta paonazza con uguali fiocchi, il ferraiuolo parimenti di seta paonazza, ma non ondulata, e senz'alcuna fodera od ornamento d'altro colore, il cappello nero con cordone e fiocchi di seta rossa. *Ivi, N. 17.*

In *abito comune* portano sempre e di pieno diritto le calze ed il collare di seta paonazza, il cappello nero col cordone e fiocchi di seta rossa, e l'anello anche nella Messa bassa ed in qualunque altra sacra funzione. *Ivi, N. 4* e *17.*

Hanno inoltre il dritto d'innalzare il loro stemma, sul quale possono imporre il cappello con sei fiocchi pendenti a ciascun lato di colore rosso, ma senza croce e senza mitra. *Ivi, N. 18.*

Se risuscitassero i SS. Pietro e Paolo e tutti gli Apostoli per vedere queste divise di parata!!! fatte per onorare gli uomini, laddove invece dovrebbero essere gli uomini che colla loro sapienza, coll'integrità dei loro costumi, collo zelo sacerdotale, dovrebbero onorare la loro divisa!

(5) L'abito prelatizio, il *piano* ed il comune di questi Prelati è uguale al descritto nella nota precedente. *Ivi, N. 16-17-18.*

(6) I Canonici delle chiese fuori di Roma, che col Canonicato o colla Dignità conseguirono l'annesso Protonotariato prima della pubblicazione di questo Mot. propr. furono dispensati dalla spedizione del Breve richiesto col canone, ma dovettero infra due mesi fare il giuramento di fedeltà davanti al proprio Ordinario. *Ivi, N. 35.*

(7) L'abito prelatizio, *piano* e comune di questi Prelati è identico a quello descritto nella nota quarta. *Ivi, N. 45.*

(8) Vedi la nota sesta sopra.

(9) L'abito quotidiano di questi Prelati è l'abito comune, al quale possono aggiungere la fascia con fiocchi di seta nera ed il cordone uguale al cappello. Possono anche nello stemma aggiungervi il cappello con sei fiocchi per ciascun lato di color nero. *Ivi, N. 67-68.*

(10) Vedi la nota precedente.

(11) L'abito privato dei Prelati Domestici consiste nelle calze e collare di seta paonazza, sottana nera colle asole, i bottoni e la filettatura di seta rosacea, e la piccola fascia con fiocchi di seta paonazza, nonchè il cordone di seta rosacea con fiocchi al cappello nero. *S. C. del Cerimoniale, 7 genn. 1851.*

(12) L'abito prelatizio e *piano* è quello descritto sopra nella nota quarta.

(13) Tutti i Prelati di questo canone possono portare il collare, la sottana e la fascia con fiocchi di seta paonazza, e godono il titolo di *Monsignore. S. C. dei Riti, 16 marz. 1907.*

Del resto quand'essi vengono nominati coll'ufficio di nomina ricevono anche le istruzioni a stampa sui loro dritti, privilegi ed insegne.

(14) Tuttiquanti i Prelati, di cui nell'intero Titolo, ove mai vengano sospesi *a divinis* dall'Ordinario, immediatamente per sistema della Curia Romana perdono la prelatura con tutti i relativi privilegi.

(15) Cfr. per tutto il Titolo: *Bernini* « Del Tribunale della Rota », *Sarnelli* « Lettere ecclesiastiche », *Moroni* « Dizionario », *Phillips* « Kirchenrecht », *Lunadoro* « Corte di Roma », *Grimaldi* « Les Congrèg. Rom. ». *La Gerarchia Cattolica*, il *nostro* « Codex Vigens » Sect. I. pag. 187.

## INDIRIZZO

### DELLE SACRE CONGREGAZIONI A ROMA

---

| | |
|---|---|
| *S. Uffizio* . . . . . | Via del S. Uffizio N. 5 |
| *Concistoriale*<br>*Sacramenti*<br>*Concilio*<br>*Regolari*<br>*Indice*<br>*S. Riti*<br>*Cerimoniale*<br>*Studii*<br>*Penitenzieria Apostol:*<br>*Cancelleria Apostol.* | Cancelleria Apostolica |
| *Propaganda Fede* . . . . | Piazza di Spagna |
| *Rev. Fabbrica di S. Pietro* . . | Piazza d'Aracoeli |
| *Affari Straordinari*<br>*Rota Romana*<br>*Segnatura Apostolica*<br>*Camera Apostolica*<br>*Segreteria di Stato e dei Brevi* | Palazzo Vaticano |
| *Dataria Apostolica* . . | Via della Dataria |
| *Vicariato di Roma* . . | Piazza S. Agostino N. 5 |

# REGOLAMENTO GENERALE

## PEL GOVERNO E PER LA DISCIPLINA

### DEI SEMINARII D'ITALIA

---

### PARTE I. — Direzione dei Seminarii

#### Cap. I. — Alta Direzione

Art. 1. — L'alta direzione comprende i diritti e i doveri dei Vescovi sui Seminarii, in virtù della piena autorità conferita loro dal Concilio di Trento: « *Episcopus . . . . . omnia et singula, quae ad felicem huius Seminarii profectum necessaria et opportuna videbuntur decernere ac providere valeat.* » (Sess. XXI, Cap. 18, De Reformat.).

Art. 2. — L'alta direzione dei Seminarii diocesani spetta dunque ai Vescovi di ciascuna diocesi, quella dei Seminarii interdiocesani al Collegio dei Vescovi che fanno parte del gruppo.

Art. 3. — Le disposizioni del Concilio di Trento (Sess. XXIII, Cap. 18, De Reformat.) riguardanti l'ufficio dei Deputati del Seminario,

rimangono nel loro pieno vigore pei Seminarii Diocesani. Ai Seminarii interdiocesani è provveduto debitamente a mezzo il Collegio dei Vescovi.

Art. 4. — È gravissimo dovere dei Vescovi di esercitare con premurosa diligenza l'alta loro direzione sui Seminarii: « *Seminaria Clericorum iure sibi vindicant plurimas et maximas animi, consilii, vigilantiae vestrae partes.* » (Leo XIII, Encycl. « *Etsi Nos* » 15 febbr. 1882). E lo adempiranno attuando quanto prescrive loro il Concilio di Trento: « *Episcopi omnia opportuna et necessaria (ut pueri in disciplina ecclesiastica instituantur) constituent, eaque ut semper observentur, saepius visitando, operam dabunt.* » (Sess. XXIII, Cap. 18, De Reformat.).

Art. 5. — I Vescovi, ai quali appartiene l'alta direzione del Seminario interdiocesano, si aduneranno almeno una volta all'anno, per esaminare la relazione del Rettore intorno allo stato morale, scientifico, igienico ed economico dell'Istituto, per prendere di comune accordo i provvedimenti necessarii od utili; ed ordinariamente ne affideranno l'attuazione al Vescovo della diocesi dove si trova il Seminario. Per assicurarsi poi del retto andamento dell'Istituto, si terranno in diretta corrispondenza con lui, potranno visitare gli alunni e tener corrispondenza per posta coi medesimi, come coi superiori.

Art. 6. — Al Vescovo, o al Collegio dei Vescovi, spettano la nomina ed il licenziamento delle persone addette alla direzione interna dei

Seminarii, d'intesa però col Rettore, quando si tratti dei suoi subalterni.

Art. 7. — La scelta e la permanenza dei Superiori e Professori del Seminario sarà regolata dalle disposizioni emanate dalla S. Rom. Inquisizione il 28 agosto 1907 (1), confermate dall'Enciclica « *Pascendi Domini gregis* » (2), e dal Moto proprio « *Praestandi* » (3) del regnante Pontefice Pio X. Gioverà poi ricordare la raccomandazione che il Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. rivolgeva ai Vescovi d'Ungheria : « *In iis (Seminariis) maxime evigilent curae et cogitationes vestrae : efficite ut, litteris disciplinisque tradendis, lecti viri praeficiantur, in quibus sanctitas cum innocentia morum coniuncta sit, ut in re tanti momenti confidere eis iure optimo possitis. Rectores disciplinae, magistros pietatis eligite, prudentia, consilio, rerum usu prae ceteris commendatos, communisque vitae ratio auctoritate vestra sic temperetur, ut non modo nihil unquam alumni offendant pietati contrarium, sed abundent adiumentis omnibus quibus alitur pietas; aptisque exercitationibus incitentur ad sacerdotalium virtutum quotidianos progressus.* » (Enc. « *Quod multum* » 22 agosto 1886).

Art. 8. — I Vescovi non potranno permettere che gli alunni della loro diocesi facciano gli studii sia in privato, sia fuori dei Seminarii da essi dipendenti.

Art. 9. — I Vescovi faranno del tutto perchè il Seminario abbia un luogo di villeggiatura, dove gli alunni possano passare ricreandosi le

vacanze autunnali: *Vetandi periculi ratio suadet ut comparetur alumnis rusticatio ad feriandum, nec arbitrium relinquatur suae cuique ipsorum adeundae familiae. Multa enim privatis exempla manent incautos . . . . . quo fit ut, in iuveniles cupiditates proni aut ab incoepto deterreantur, aut sacerdotes futuri sint offensioni populi* ». (Leone XIII, Encicl. « *Paternae providaeque Nostrae* », 18 Sett. 1899).

Art. 10. — Uno dei più gravi e delicati doveri dei Vescovi è la promozione dei chierici agli Ordini Sacri; perciò essi useranno tutta la diligenza per adempierlo fedelmente. « *Nell'ammettere gli alunni agli Ordini Sacri, si usi somma ponderazione giusta l'ammonimento gravissimo di S. Paolo a Timoteo:* Manus cito nemini imposueris. *In tutto ciò conviene posporre qualsiasi considerazione, che sarebbe sempre da ritenersi inferiore a quella rilevantissima della dignità del Sacro Ministero.* » (Leone XIII, Lettera ai Vescovi d'Italia, 8 Dicembre 1902).

Art. 11. — Per portare esatto giudizio intorno alle qualità morali degli Ordinandi, si avranno presenti il Decreto del S. Uffizio e i due documenti del Sommo Pontefice Pio X citati al num. 7: quanto poi all'età ed agli studii si seguiranno le norme seguenti:

Art. 12. — La tonsura non si conferirà se non agli alunni che frequentano il corso di Propedeutica, e gli Ordini minori se non a quelli che già sono nei due primi anni di Teologia.

Art. 13. — Nessuno, che pure abbia l'età

prescritta dal S. Concilio di Trento, sarà ordinato suddiacono prima di aver compiuto il terzo anno di Teologia; diacono prima della Pasqua del quarto anno, sacerdote prima della fine del quarto anno medesimo. (Cfr. Art. 113). « *Sciant tamen Episcopi, non singulos in ea aetate constitutos debere ad hos ordines assumi, sed dignos dumtaxat et quorum vita senectus sit.* » (Conc. Trid., Sess. XXIII, Cap. 12).

Art. 14. — Almeno un mese prima del giorno fissato per l'ordinazione, gli ordinandi faranno conoscere per iscritto al Rettore il loro desiderio. Se si tratta di alunni diocesani il Rettore presenterà le istanze al Vescovo che, dopo di aver preso le necessarie informazioni dai Parrochi e dai Superiori degl'Istituti nei quali avessero prima dimorato, chiamerà a sè i membri della Commissione Tridentina, il Rettore e i Professori del Seminario per chiedere il loro avviso, quindi prese secondo coscienza, le sue decisioni, spedirà la lista degli ordinandi al Rettore, che ne informerà gl'interessati, senza dar luogo agli esclusi di far reclami. Se poi si tratta di alunni extradiocesani, spedirà le domande ai rispettivi Vescovi, unendo il loro coscienzioso giudizio. I Vescovi, prese le opportune informazioni, come è detto sopra, spediranno le dimissorie, o chiameranno i proprii alunni per la sacra ordinazione, secondo che parrà loro opportuno.

Art. 15. — Immediatamente prima dell' ordinazione, gli ordinandi dovranno fare un corso

di spirituali esercizii, di dieci giorni per gli ordini maggiori e di cinque pei minori.

Art. 16. — In tutto il resto si osserveranno le prescrizioni dei sacri canoni.

Art. 17. — Per provvedere al retto andamento economico de' Seminarii dichiarati interdiocesani verrà istituita una Cassa comune dal gruppo dei Vescovi che formano l'ordinaria Conferenza Episcopale.

Art. 18. — Questa Cassa sarà costituita: *a*) da contribuzioni delle mense vescovili e dei Seminarii diocesani, nella misura che verrà determinata nelle Conferenze, *b*) da eventuali risorse provenienti da speciali concessioni della S. Sede, *c*) da offerte del clero e de' fedeli.

Art. 19. — L'amministrazione di questa Cassa verrà affidata ad una Commissione composta di almeno tre membri da eliggere nella Conferenza Episcopale.

Art. 20. — Per l'equa ripartizione dei fondi della Cassa suddetta tra i Seminarii interdiocesani, l'assemblea dei Vescovi stabilirà le norme particolari opportune.

Art. 21. — La Commissione presenterà ogni anno all'Assemblea dei Vescovi i bilanci ed i conti consuntivi per l'approvazione.

(1) Cfr. Appendice II, 4.

(2) Cfr. Appendice II, 5.

(3) Cfr. Appendice II, 6.

## Cap. II. — Direzione interna

Art. 22. — La direzione interna dei Seminarii spetta al Rettore, che sarà coadiuvato per la parte disciplinare da uno o due Vice-rettori, secondo il numero degli alunni, e dai Prefetti di camerata; per la parte spirituale dal Direttore di spirito; per la parte scientifica dal Prefetto degli studii e dai Professori; per la parte amministrativa dall'Economo.

Art. 23. — Alle persone chiamate dal Vescovo o dal Collegio dei Vescovi, ad esercitare i detti ufficii, competeranno tutti i dritti e doveri che son portati dalla natura stessa dell'ufficio e da legittima consuetudine. Qui si accennano sommariamente quelli di maggiore rilievo.

Art. 24. — Ciascun superiore sarà compreso del nobile ed importante ufficio affidatogli, e si adopererà a tutt'uomo per compierlo con fedeltà, zelo, costanza e carità.

A tutti sieno presenti le parole del Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. nella Lettera ai Vescovi d'Italia dell'8 Dicembre 1902 : « *Importa grandemente che, a formare negli alunni del Santuario un' immagine viva di Gesù Cristo, nel che si assomma tutta l'educazione ecclesiastica, i moderatori e gl'insegnanti, alla diligenza e alla perizia propria del loro ufficio, congiungano l'esempio d'una vita al tutto sacerdotale. La condotta esemplare di chi presiede, massime ai giovani, è*

*il linguaggio più eloquente e persuasivo per ispirare negli animi loro il convincimento dei proprii doveri e l'amore al bene*

## § I. — *Del Rettore*

Art. 25. — Il Rettore è il Superiore immediato del Seminario: *omnium primus*, come si esprime S. Carlo Borromeo, il quale continua così: « *eique ceteri cuiuscumque ordinis, in functionibus munerum suorum ac in omnibus prorsus quae ad Seminarii referentur utilitatem, obtemperare teneantur* ». (Inst. p. 2, c. 2). Il Rettore pertanto è come il centro da cui parte la vita del Seminario: a lui spetta la direzione interna con tutti i diritti e i doveri per l'andamento morale, scientifico, igienico e morale dell'Istituto.

Art. 26. — Tutti gli altri ufficiali dipenderanno immediatamente da lui. Egli poi sarà sotto la dipendenza del Vescovo, col quale dovrà essere in continua relazione per informarlo di tutto ciò che riguarda il Seminario, e non prenderà alcun provvedimento rilevante senza l'approvazione di lui.

Art. 27. — Esplicherà la sua azione indirizzando e guidando i suoi collaboratori, coi quali conferirà almeno una volta al mese; prenderà da essi esatte informazioni dello stato della comunità; farà conto dei loro suggerimenti per ovviare ai possibili abusi e per promuovere la pietà e la scienza fra gli alunni.

Art. 28. — Suo precipuo dovere verso gli

alunni è di formarli ad una vita regolare e santa. Li dirigerà paternamente, cioè reggendoli con giusta severità e dolcezza: *fortiter et suaviter*. Egli più che far uso di minacce e di castighi, sveglierà in essi il rispetto all'autorità, il sentimento del dovere, abituandoli a volere il bene liberamente, per via di persuasione e per impulso di coscienza, e non per timore servile, giusta il consiglio di S. Paolo: *Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam*..... (1) *facientes voluntatem Dei ex animo.* (2)

Art. 29. — Terrà quindi, di tanto in tanto, opportune conferenze agli alunni, per ammaestrarli ed esortarli nell'adempimento dei loro doveri e nella pratica delle regole di buona creanza. Per conoscerli poi direttamente ed intimamente, non si contenterà di dare in privato a ciascuno ammonizioni e consigli, ma si troverà spesso in mezzo a loro come un padre amoroso, senza però perdere della sua autorità.

Art. 30. — Nei limiti del suo ufficio, vigilerà sulla sincerità e sullo sviluppo della vocazione sacerdotale dei suoi alunni, tenendo dietro al loro progresso nella pietà, nella virtù, negli studii e in tutto ciò che riguarda lo stato ecclesiastico.

Art. 31. — Per la parte disciplinare, eserciterà un'alta e generale vigilanza su tutto e su tutti, senza ingerirsi troppo nelle cose secondarie e minute, affidate ai suoi collaboratori. Mostrerà di aver fiducia in essi, concedendo una conveniente libertà d'azione. Farà sì che

il principio d'autorità sia rispettato in tutta la sua pienezza, e che il regolamento venga osservato esattamente. Riservando ai suoi dipendenti le correzioni ordinarie, interverrà nei casi più gravi per fare le debite ammonizioni ed infliggere, quando il caso lo richieda, il castigo proporzionato.

Art. 32. — Per la parte scientifica, invigilerà affinchè gli alunni traggano vero profitto dall'insegnamento.

Esaminerà qnindi opportunamente i registri, dove i Professori terranno notato i punti dei saggi quotidiani scolastici e della condotta di ciascun alunno: avrà il dritto di visitare le scuole e d'interrogare gli alunni, di assistere agli esami; ed in fine d'ogni bimestre manderà le classificazioni al Vescovo, o ai Vescovi che fanno parte del gruppo.

Art. 33. — Le paterne sollecitudini del Rettore avranno anche per oggetto la salute fisica degli alunni, assicurandosi per sè o per mezzo del Vicerettore che il vitto sia sano, che vengano osservate le norme igieniche, e che sia convenientemente provveduto agl' infermi ed a quelli che abbisognassero semplicemente di qualche riguardo.

Art. 34.—Per la parte economica avrà facoltà di ordinare le spese urgenti da lui reputate necessarie, o utili al buon andamento del Seminario, consultandosi prima col Vescovo, quando le spese fossero di grave momento, a-

vuto sempre riguardo allo stato finanziario dell'Istituto.

Art. 35. — Avrà un registro generale di tutti gli alunni, nel quale, segnato il nome e cognome di ciascuno di essi e dei loro genitori, la diocesi, la patria, l'anno e il giorno della nascita e dell'ingresso in Seminario, gli studi fatti, quelli intrapresi, annualmente si noteranno la camerata, la classe, le eventuali uscite dal Seminario, l'esito degli esami finali e quelli di riparazione, il giorno delle ordinazioni, i premii riportati, tutto ciò infine che si riferisce al progresso o regresso dell'alunno nella pietà, nello studio e nella disciplina.

Art. 36. — In fin dell'anno presenterà al Vescovo un'esatta relazione dello stato morale, scientifico, igienico ed economico dell'Istituto.

(1) S. Paul. Ad Rom. XIII, 5.
(2) S. Paul. Ad Eph. VI, 6.

### § 2. — *Del Vicerettore*

Art. 37. — L'ufficio del Vicerettore è quello di coadiuvare il Rettore e di tenerne le veci, quando sia assente o impedito. Il Vicerettore perciò mostrerà speciale deferenza verso il Rettore, e si guarderà bene dal dar luogo a dispareri e dall'ostentare un'inconsulta indipendenza da lui; si terrà sempre nei limiti d'azione assegnategli, e coltiverà una sincera ed affettuosa soggezione verso il medesimo.

Art. 38. — Al Vicerettore spetterà tutto ciò che riguarda la disciplina e l'osservanza del Regolamento. A lui incombe il dovere di una vigilanza particolare ed assidua sui Prefetti di camerata, sull' intervento degli alunni agli atti in comune, sulla loro nettezza e sulle pratiche delle regole di buona creanza.

Art. 39. — Si terrà in frequente relazione coi Prefetti per conoscere l' andamento della camerata loro affidata, e così provvedere secondo i bisogni, o da sè, o, in cose di maggior rilievo, d' intesa col Rettore. A questo nulla terrà nascosto, ed in giorni ed ore determinate, darà notizia di tutto, per ricevere norme e consigli ai quali si atterrà fedelmente.

Art. 40. — Avrà cura di far provvedere agli alunni tutto ciò che essi debbono procurarsi a proprie spese, come libri, oggetti scolastici, ecc.. e vigilerà che nulla entri in Seminario, nulla sia consegnato agli alunni, senza il suo permesso. Nel provvedere i libri userà massima cautela, ed in ciò procederà d'intelligenza col Rettore.

### § 3. — *Del Prefetto di Camerata*

Art. 41. — I Prefetti saranno scelti dal Rettore fra gli ecclesiastici più stimabili per pietà, studio, discernimento ed amore alla disciplina. Essi poi si studieranno di essere a tutti di esempio, compensando, se giovani, l' età con la saviezza.

Art. 42. — Sarà loro precipuo dovere di trovarsi continuamente, eccettuato il tempo di

scuola, cogli alunni loro affidati, esercitando in mezzo ad essi senza sussieguo una sorveglianza prudente e discreta, affine d'impedire ogni inconveniente e conoscere bene il carattere e le qualità di ciascuno.

Art. 43. — Essi impediranno assolutamente fra gli alunni la mormorazione e la critica, specialmente quando riguardi l'autorità, adoperandosi di spegnere in sul nascere le funeste faville di qualsiasi men retta tendenza.

Art. 44. — Impediranno del pari gli scherzi di mano, le liti, le burle irritanti e qualsiasi atto o detto contrario al decoro ecclesiastico, ammonendo caritatevolmente chi manca, perchè si emendi. In generale saranno sempre vigilanti, affinchè nelle varie circostanze vengano osservate tutte le norme della più compita urbanità.

Art. 45. — Porranno ogni studio perchè si osservino puntualmente le regole del Seminario e gli ordini particolari dei Superiori.

Art. 46. — Con prudenza e sincerità informeranno il Rettore e il Vicerettore intorno alla condotta degli alunni, verso i quali non avranno nè preferenze nè predilezioni di sorta.

Art. 47. — Vigileranno perchè gli alunni in casa e fuori siano sempre puliti.

Art. 48. — Occorrendo fare qualche correzione, la faranno con carità fraterna, con modi rispettosi e discreti, e adattandosi all'indole diversa dei giovani per farli migliori.

Art. 49. — Useranno tutte le premure per la sanità degli alunni, prendendo e facendo pren-

dere le precauzioni atte a prevenire le infermità, ed avviseranno subito i Superiori quando qualcuno fosse indisposto. (Cfr. Norme igieniche, n. 4). Base del loro ufficio sarà la carità.

### § 4. — *Del Direttore di Spirito*

Art. 50. — Al Direttore di spirito è affidata la cura del bene spirituale degli alunni per prepararli ad una vita sacerdotale perfetta. Perciò si avrà la massima oculatezza, per designare a questo ufficio un sacerdote che abbia dato prova di essere fornito delle doti necessarie (Cfr. art. 7).

Art. 51. — Nessun Seminario mancherà del Direttore di spirito, del che si fa formale e grave precetto a tutti i R.mi Ordinarii. Esso risiederà abitualmente nel Seminario per essere pronto ad ogni richiesta degli alunni, secondo la pratica dei migliori Istituti.

Art. 52. — Se per circostanze speciali non potesse provvisoriamente risiedere in Seminario, il sacerdote esterno incaricato dell'ufficio di cui si tratta, si recherà in Seminario tutti i giorni, in ore e luogo stabilito, per ascoltare gli alunni che desiderassero di parlargli.

Art. 53. — « *Cura precipua del Direttore di spirito sia d'infondere e coltivare negli alunni colla maggiore sodezza quella pietà la quale è per tutti feconda, ma specialmente pel Clero, di utilità inestimabile. Quanto più la pietà avrà messo radici profonde nei chierici, tanto meglio saranno temprati a quel forte spirito di sacrificio, ch' è*

*al tutto necessario per zelare la gloria divina e la salvezza delle anime.* » Leone XIII, Lett. cit.)

Art. 54. — Il Direttore di spirito ascolterà le confessioni degli alunni, e darà loro tutti i consigli che giudicasse opportuni, sopratutto riguardo alla vocazione sacerdotale. Li dirigerà nel far la meditazione, leggendola o esponendola egli stesso, ovvero indicandone un libro adatto, e ne regolerà la durata secondo l'età degli alunni.

Art. 55. — Per riguardo al suo alto e delicato ministero esso userà di tutta la prudenza per non ingerirsi nell' andamento disciplinare del Seminario; nè prenderà a patrocinare alcuni corretti, castigati, ecc.

Art. 56. — Ad ascoltare le confessioni degli alunni, oltre il Direttore di spirito, saranno designati alcuni dotti e pii Sacerdoti, i quali, memori del grave loro compito e sulla scorta di approvati autori, forniranno ai penitenti consigli e lumi richiesti dalle loro incertezze, imponendo l'obbligo di ritirarsi dallo stato ecclesiastico a chi dimostrasse di non esservi chiamato.

Art. 57. — I Superiori e i Professori dell'Istituto non potranno allo stesso tempo disimpegnare l'ufficio di Direttore di spirito, nè quello di Confessore ordinario.

### § 5. — *Del Prefetto degli Studii*

Art. 58. — L'ufficio di Prefetto degli studii si trova descritto nel Programma generale di studii al Capo VI.

Art. 59. — In casi speciali, potrà essere chiamato a disimpegnare tale ufficio lo stesso Rettore del Seminario.

Art. 60. — Al Prefetto degli studii è commesso il compito di fare osservare scrupolosamente il Regolamento degli studii, nonchè di adoperare i mezzi più convenienti a promuovere gli studii stessi nell'Istituto, sempre però d'intesa col Rettore.

Art. 61. — Di quando in quando visiterà le classi durante le lezioni, e interrogherà gli alunni, per eccitare in questi l'ardore nello studio e nei Professori lo zelo nell'insegnare.

Art. 62. — Vigilerà perchè siano tenuti con esattezza i registri scolastici e che in fine di ogni bimestre siano pronte le note delle medie dei punti ottenuti dagli alunni.

Art. 63. — Dirigerà quanto riguarda gli esami finali e di riparazione; porrà ogni vigilanza e fermezza perchè gli esperimenti siano fatti con serietà e imparzialità, e perchè sia veramente vagliato il merito nel decretare le promozioni alle classi superiori. Assegnerà anche la classe ai nuovi alunni dopo averne riconosciuta l'idoneità, o dall'esame dei documenti, o da esami di ammissione.

Art. 64. — Procurerà si facciano con la dovuta solennità l'inaugurazione dell'anno scolastico e la distribuzione dei premii, per l'aggiudicazione dei quali, d'intesa col Rettore e coll'approvazione del Vescovo o del Collegio dei Vescovi, stabilirà le norme opportune.

Art. 65. — In fine d' ogni anno scolastico compilerà un'esatta relazione sullo stato scientifico dell'Istituto in genere e sul profitto conseguito dagli alunni, aggiungendo quei voti che giudicherà necessari ed utili al miglioramento dell'istruzione. Tale relazione verrà da lui presentata al Rettore che la porterà a conoscenza del Vescovo o del Collegio dei Vescovi.

### § 6. — *Dei Professori*

Art. 66. — Ufficio di ciascun Professore è di guidare con competenza e coscienza i discepoli alla cognizione della materia che esso deve insegnare, ricordandosi che: *primus discendi ardor, nobilitas est magistri* (1).

Art. 67. — I Professori nell' esercizio del loro ufficio saranno sotto la immediata dipendenza del Prefetto degli studii.

Art. 68. — Saranno diligenti nel trovarsi puntualmente in classe, nel ben prepararsi sull'argomento di ciascuna lezione, nell'esaurire il proprio programma, nell'interrogare di frequente gli alunni e correggerne i lavori, nell' eccitarli e incoraggiarli allo studio, nel mantenere la disciplina scolastica, senza di che è vano sperare un vero profitto.

Soprattuttto si mostreranno esemplari in ogni virtù, il che concilierà loro il dovuto rispetto. Se poi qualche alunno vi venisse meno, lo denuncieranno al Rettore o al Vicerettore perchè venga opportunamente ammonito.

Art. 69. — I Professori non trascureranno quelli che in classe si mostrassero di minore ingegno, anzi prima di passare ad altro argomento, si assicureranno che la lezione sia stata ben compresa da tutti, il che gioverà moltissimo a tener desta l'emulazione e a condurre l'intera scolaresca a buona meta.

Art. 70. — Ogni Professore avrà un registro dove noterà giornalmente i punti meritati dagli alunni nei saggi scolastici e nella condotta tenuta in iscuola. In fine di ogni bimestre ne farà la media e la presenterà al Prefetto degli studii.

(1) S. Ambros., De Virginibus.

## § 7. — *Dell'Economo.*

Art. 71. — All'Economo spetta, sotto la dipendenza del Rettore, l'intera gestione finanziaria e materiale del Seminario.

Art. 72. — Avrà un proprio archivio, dove terrà ordinatamente tutti i necessari documenti, specialmente le giustificazioni di entrata e di uscita, i registri, le note ecc., sicchè ad ogni richiesta possa render conto esatto della sua gestione. Farà al principio di ogni anno il preventivo delle spese, e alla fine esiberà al Rettore il bilancio consuntivo.

Art. 73. — Non si opporrà mai a fare quelle spese che il Rettore crederà necessarie od utili al bene morale, disciplinare e scientifico del Seminario, a norma dell'art. 34.

Art. 74.—Veglierà in modo particolare sulla cucina, affinchè gli alunni siano trattati convenientemente.

Art. 75. — Visiterà spesso le diverse parti del fabbricato, per osservare se tutto è a suo luogo, se avvennero guasti o altro, per provvedere prontamente.

Art. 76. — Procurerà che nel Seminario siano osservate tutte le norme di una ben' intesa proprietà e siano adottati i sussidi dell'igiene. (Cfr. Appendice I, § I).

Art. 77. — Sarà in modo speciale sollecito che nella Chiesa o Cappella del Seminario tutto stia in perfetto ordine, che nulla manchi di ciò che è necessario per il culto, e le sacre suppellettili siano tenute sempre in istato decoroso.

Art. 78. — L'Economo durante l'anno avrà facoltà di fare, non solo le spese ordinarie, ma anche quelle di urgenza, ricordando però che le spese rilevanti, come restauri ai locali, arredi ecc., dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Collegio dei Vescovi o del Vescovo diocesano.

Art. 79. — L'Economo, d'intesa col Rettore, sceglierà i domestici, e questi dipenderanno immediatamente da lui. Esso poi vigilerà sulla loro condotta religiosa, morale e disciplinare, secondo apposito regolamento, redatto d'accordo col Rettore istesso.

## Parte II. — Ammissione dei Giovani in Seminario.

Quale sia lo scopo dei Seminarii apparisce chiaro dalle parole del Concilio di Trento che li istituì: « *Singulae Cathedrales certum puerorum numerum religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur, quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros, ita ut hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit* ». E il Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. nella citata Lettera ai Vescovi d'Italia dice: « *Noi sentiamo di dover vivamente e con più vivo studio raccomandare che innanzi tutto i Seminarii siano con gelosa cura mantenuti nello spirito proprio, così rispetto all'educazione della mente, come a quella del cuore. Non si perda giammai di vista, che essi sono esclusivamente destinati a preparare i giovani, non ad uffici umani, per quanto legittimi ed onorevoli, ma all'alta missione di ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio* ».

L'ammissione quindi dei giovani in Seminario richiede la massima ponderazione. « *Non si accolgano*, prosegue Leone XIII, *che giovani i quali offrano fondate speranze di volersi consacrare in perpetuo al ministero ecclesiastico* ». Non si ha con ciò da pretendere da essi, massime se ancora di tenera età, una risoluta determinazione allo stato ecclesiastico, ma che addimostrino almeno una certa naturale disposizione a tale stato (1).

Nell'ammettere gli alunni sia ai corsi inferiori che ai superiori si avrà presente il Decreto della S. Congregazione del Concilio « *De Seminariorum alumnis* » del 22 Dicembre 1905 (2), e le poche norme che seguono.

(1) Cfr. Appendice II, 3.
(2) Cfr. Appendice II, 2.

## Capo I. — Ammissione ai corsi inferiori.

Art. 80. — Perchè un giovane possa essere ammesso in Seminario dovrà appartenere a famiglia praticamente cristiana e di fama onorata.

Art. 81. — Gli alunni, o chi per essi, esibiranno gli attestati:

1° di Battesimo e quello di Cresima, se pur l'anno già ricevuta;

2° di legittimità di matrimonio dei genitori;

3° di buona condotta, rilasciato dal Parroco o dai Superiori degli Istituti frequentati;

4° di sana costituzione fisica e di vaccinazione.

Art. 82. — Nell'assegnamento della classe si osserveranno rigorosamente le disposizioni del Cap. II, *a*) del programma generale degli studii.

Art. 83. — Quanto all'età, la norma è data dalle disposizioni del Concilio di Trento: « *In hoc vero Collegio* (*Seminario*) *recipiantur qui ad minimum duodecim annos et ex legitimo matrimonio nati sint* ». (Sess. XXIII, Cap. XVIII, De Reformat.).

### Capo II. — Ammissione ai corsi superiori.

Art. 84. — Nessuno sarà ammesso ai corsi superiori che non abbia regolarmente compiuto i corsi inferiori superandone l'esame.

Art. 85. — Gli alunni che, compiuti i corsi inferiori in un Seminario, si recano in un altro per studii superiori, esibiranno il certificato degli studii fatti e quello di buona condotta rilasciato dal Rettore.

Art. 86. — Non si ammetteranno ai corsi superiori che quei giovani i quali abbiano dato segni di vocazione allo stato ecclesiastico.

Art. 87. — É rimesso alla prudenza del Rettore il ritenere gli alunni che intendessero di rimanere in Seminario al solo scopo di conseguire la licenza liceale.

## PARTE III. — Regolamento per gli alunni

### Capo I. — Della pietà.

Dicesi pietà verso Dio quella disposizione dell'animo, che spinge ad adempiere i doveri che la creatura ragionevole ha verso il Creatore, rendondogli sopratutto un culto affettuoso e devoto. Essa abbraccia quindi l'uomo e l'ordina alla sua meta divina, dando elevazione alla mente, fermezza al carattere, nobiltà al cuore, eccitamento e sostegno a tutte le virtù. Necessaria ad ogni forma di educazione, la pietà è

indispensabile per l' educazione ecclesiastica, che ha per fine di formare negli alunni l'*homo Dei* (1).

L'acquisto della pietà è dunque il primo e più grande dovere degli alunni. « *Decet clericos vel a prima aetate iugo Domini assuescere, pietati vacare plurimum, inservire sacris ministeriis, vitae sacerdotalis exemplo conformari* ». (Leo XIII Encycl. « *Paternae providaeque* » 18 Septem. 1899).

Il mezzo più semplice e più efficace per acquistare la pietà, è di esercitarsi nelle pratiche di essa, in modo che siano sempre l'espressione viva degl' interni pensieri e sentimenti dell'animo. Vi saranno pertanto pratiche di pietà quotidiane, settimanali, mensili, annuali.

### § 1. — *Pratiche quotidiane.*

Art. 88. — In ogni Seminario si praticheranno ogni giorno i seguenti esercizi di pietà:

1.° Orazioni del mattino.

2.° Meditazione.

3.° Messa.

4.° Lettura spirituale.

5.° Visita al SS. Sacramento.

6.° Recita del S. Rosario.

7.° Orazioni della sera ed esame generale di coscienza

8.° Al mattino, al mezzogiorno, all'Ave Maria della sera, recita dell'*Angelus Domini* o della *Regina Coeli* secondo i tempi.

### § 2. — *Pratiche settimanali.*

Art. 89. — Nelle Domeniche ed in altre feste solenni le Camerate presteranno per turno il servizio nella Cattedrale.

Il Rettore provvederà affinchè gli alunni che rimangono in Seminario, compiano qualche altro atto religioso, giusta l'opportunità. Quando il Vescovo interverrà alle funzioni in Cattedrale, dovranno recarvisi tutti gli alunni.

Art. 90. — Nei giovedì o nelle Domeniche essi avranno una conferenza spirituale, della quale verrà incaricato un sacerdote atto per scienza e pietà. Tutti i venerdì nel pomeriggio ad ora competente si reciteranno cinque *Pater*, *Ave e Gloria* coll' orazione *Respice, quaesumus Domine, super hanc,* etc.

Art. 91. — Ogni otto giorni gli alunni si accosteranno al sacramento della Penitenza, e si comunicheranno di frequente secondo il consiglio del proprio Confessore

### § 3. — *Pratiche mensili.*

Art. 92. — Nel primo venerdì del mese avrà luogo il pio esercizio in onore del S. Cuore di Gesù, nel modo che sarà giudicato più opportuno, non dimenticando il Privilegio della Messa votiva concessa dal Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. (1).

Art. 93. — Si farà il ritiro, detto della buona morte, con quelle conferenze e pratiche che la

consuetudine ha indotto, col fine che ciascuno esamini più accuratamente la propria coscienza, e prenda quelle risoluzioni che valgano a meglio correggere i difetti e far avanzare nella virtù.

(1) Cfr. Appendice II, I.

### § 4. — *Pratiche annuali.*

Art. 94. — Si faranno divotamente le Novene, i Tridui, ecc. che si sogliono premettere alle maggiori solennità di N. S. G. C. e di Maria SS.ma; parimenti celebreranno con ispeciale divozione le loro feste, nonchè quelle altre che la Chiesa inculca al popolo cristiano.

Art. 95. — Con divozione filiale si praticherà il *Mese Mariano.*

Art. 96. — Ogni anno si terrà un corso di Esercizii spirituali, almeno di cinque giorni consecutivi, ovvero due corsi di tre giorni ciascuno, secondo le consuetudini locali. In quei giorni i chierici già *in Sacris* reciteranno le Ore canoniche in comune.

Art. 97. — Gli alunni presteranno la dovuta attenzione alle predicazioni degli esercizii, ed in genere alle meditazioni, istruzioni, letture spirituali e conferenze per il loro profitto, disposti a renderne conto ai Superiori qualora venissero interrogati.

## Capo II. — Dello Studio.

Lo studio è uno dei più gravi doveri per

coloro che si preparano a divenire insieme *sal terrae* e *lux mundi*. « *Lumen doctrinae, neque illud vulgare, in sacerdote requiritur, quia muneris eius est implere sapientia ceteros, evellere errores, lucem esse multitudini per itinera vitae ancipia et lubrica* ». (Leo XIII, Encycl. « Exeunte iam anno », 1 Dic. 1888).

Gli alunni attenderanno quindi con ogni diligenza agli studii loro prescritti. Prima di tutto innalzeranno la loro mente a Dio per invocarne l'aiuto e poi consacreranno allo studio tutto il tempo stabilito, fuggendo l'oziosità che è veleno dell'anima e del corpo.

### § 1. — *Delle scuole.*

Art. 98. — Tutti gli alunni saranno sempre pronti alle lezioni ed ai rispettivi esercizii scolastici.

Art. 99. — Si osserverà la separazione delle classi, nelle quali verrà assegnato a ciascuno un posto, che non cambieranno senza il permesso del Professore.

Art. 100. — Nel recarsi alla scuola e nell'uscirne, sia per cambiare classe, sia per restituirsi alla propria camerata, gli alunni procederanno sempre in silenzio e con ordine, senza trattenersi a conversare con secolari esterni, se vi fossero, ricordando ch'è assolutamente vietato di avere con essi qualunque relazione, senza permesso speciale del Rettore.

Art. 101. — Nessuno uscirà dalle scuole, se

non per giusto motivo e con l'espressa licenza del Professore.

Art. 102. — Alle lezioni ognuno presterà la debita attenzione, per ritrarne ogni profitto.

Art. 103. — Il silenzio, la compostezza della persona, il rispetto, la modestia nel domandare e nel rispondere, sono le doti di un buon disciplinato scolaro.

§ 2. — *Del luogo e del tempo di studio.*

Art. 104. — Gli alunni si occuperanno principalmente delle lezioni di scuola e di altre materie affini. Perciò non si permetterà loro di tenere in camera libri che possano recare danno morale e distrazione dagli studii principali. Quanto alle letture, si osserveranno rigorosamente le prescrizioni del regnante Pio X nella Enciclica « *Pieni l'animo* » del 28 Luglio 1906 (1) e la già citata Istruzione del S. Uffizio del 28 Agosto 1907.

Art. 105. — In tempo di studio si farà il più perfetto silenzio; perciò nessuno uscirà di camera, nemmeno per recarsi dai Superiori o dal Confessore, se non per urgente necessità.

Art. 106. — Oltre allo studio delle lettere e scienze, gli alunni dovranno imparare il canto gregoriano, secondo le prescrizioni del regnante Pio X, intervenendo alla scuola che avrà luogo ogni settimana in giorni da destinarsi.

Art. 107. — Si procurerà che ogni Seminario, data la parte principale al canto grego-

riano, abbia la sua *Schola cantorum* nella quale si coltiverà il canto figurato, conforme alle prescrizioni del Motu Proprio del regnante Pontefice Pio X (22 Nov. 1903), preferendo le composizioni di genere polifono, che mantengono in istima ed amore il canto gregoriano.

Art. 108. — Nei giorni e nelle ore stabilite, gli alunni si eserciteranno nelle sacre cerimonie, affine di servire con esattezza, gravità e devozione nelle sacre funzioni, tanto nella Cappella o Chiesa del Seminario quanto nella Cattedrale.

§ 3. — *Prove obbligatorie del profitto nello studio.*

Art. 109. — Tutti gli alunni saranno obbligati a prender parte ai saggi, concorsi, ecc. che saranno stabiliti dal Prefetto degli studii d'accordo col Rettore.

Art. 110.—Tutti si presenteranno agli esami per promozione alle classi superiori, secondo le disposizioni del Capo VI, *e-f* del Programma degli studii.

Art. 111. — Chiunque, non impedito da manifesta infermità, o da altra legittima causa riconosciuta dai Superiori, trascurerà di presentarvisi, mostrerà di non voler più rimanere in Seminario.

Art. 112. — Se alcuno degli alunni non si presenterà agli esami per legittima causa, oppure presentandosi, non verrà approvato, dovrà farli nella sessione di riparazione.

Art. 113. — Se alcuno non si presenterà agli esami di riparazione, oppure ripresentatosi non verrà approvato, se alunno del ginnasio o del liceo, potrà ripetere la classe con la facoltà della doppia prova di esami; se poi sarà alunno di teologia, non essendo possibile di fargli ripetere la stessa classe (per il fatto che gli alunni di due o tre corsi si trovano insieme per alcune materie), dovrà fare un anno di più, e di ciò si terrà conto nell'ammetterlo agli Ordini Sacri.

## Capo III. — Della disciplina.

Per disciplina qui s'intende il complesso delle norme pratiche che regolano la vita degli alunni nel Seminario. Essa promovendo l'ordine esterno, mira all'ordine interno della volontà, per formarla al dovere e alla virtù.

La disciplina viene in aiuto della naturale debolezza, generando nell'anima l'abitudine del bene, che non si acquista se non con atti ripetuti. I Superiori perciò la introducano e la mantengano in fiore e gli alunni l'abbiano in vera stima, persuasi che essa non violenta la volontà, ma piuttosto la libera dalle cattive inclinazioni. Saranno un giorno sacerdoti esemplari coloro che, alunni, sono amanti della disciplina. « *Illi in sacerdotio integre sancteque versabuntur, qui se in hoc genere ab adolescentia excoluerint, et tantum disciplina profecerint, ut ad eas virtutes quae commemoratae sunt, non tam instituti*

*quam nati videantur* ». Leo XIII, Encycl. « *Etsi Nos* » 15 Febbr. 1882).

### §. 1. — *Avvertenze generali.*

Art. 114. — Si userà tutta la diligenza affinchè gli alunni siano segregati dal contatto coi giovani non aspiranti al sacerdozio, se le scuole fossero frequentate da esterni.

Art. 115. — Gli alunni saranno divisi in camerate secondo l'età e la classe a giudizio del Rettore.

Art. 116. — A ciascuno verrà assegnato il posto in iscuola, in refettorio, in cappella, nelle file ecc., il qual posto verrà mutato di tanto in tanto, onde promuovere e conservare la mutua carità.

Art. 117. — Si formerà un orario che regoli gli atti in comune, tanto pei giorni di scuola, quanto per quelli di vacanza, e rimarrà esposto, perchè tutti possano averne conoscenza. Un orario speciale verrà stabilito per le ferie autunnali, nelle quali, oltre gli esercizii di pietà, non deve mancare qualche lezione ed un poco di studio.

Art. 118. — Tutti indistintamente gli alunni saranno tenuti ad intervenire con puntualità agli atti in comune, dai quali potranno essere solamente dispensati dai Superiori per cause particolari e plausibili.

Art. 119. — Occorrendo a qualche alunno la necessità di assentarsi momentaneamente dalla

cappella, dal refettorio, dalla scuola, dalle ricreazione e simili, domanderà il permesso al Superiore che presiede.

Art. 120. — Sarà data la conveniente importanza al silenzio, che, ben praticato, conferisce moltissimo alla virtù e allo studio.

Art. 121. — Nel Seminario vi saranno appositi locali per la ricreazione delle diverse camerate.

Art. 122. — Sarà sempre data la preferenza a quei trattenimenti e giuochi, che tengono viva la ricreazione, interessando tutte le camerate.

Art. 123. — Durante le refezioni, ordinariamente, si farà lettura, usando perciò libri edificanti ed istruttivi.

Art. 124. — Si farà in modo che lo studio, le ricreazioni e le stesse funzioni di chiesa non si prolunghino soverchiamente perchè gli alunni non ne risentano tedio.

Art. 125. — Si avrà l'avvertenza che i dormitorii e tutti gli altri locali frequentati nelle ore notturne siano sufficientemente illuminati.

### § 2. — *Verso i Superiori.*

Art. 126. — Gli alunni riconosceranno nella persona del Rettore un padre, cui è dovuto filiale amore e pronta obbedienza. Proporzionatamente faranno così verso gli altri Superiori.

Art. 127. — Ognuno nelle ore e nel modo che verrà stabilito avrà libero accesso al Ret-

tore per esporre i proprii bisogni e i proprii desiderii con animo aperto e confidente. Colle stesse cautele, e per ragionevole motivo, potranno gli alunni recarsi anche dal Direttore di spirito e dal Vicerettore. Prima però di lasciare la camerata, ne daranno avviso al Prefetto.

Art. 128. — Accetteranno con sommissione e in pace i dinieghi, i rimproveri, le correzioni e i castighi, che loro venissero dai Superiori, e ne trarranno profitto, dimostrandolo col fatto di una emenda sincera e duratura.

Art. 129. — Alla presenza del Rettore, di altri Superiori o di persone distinte, rimarranno sempre in piedi e a capo scoperto, quando non siano espressamente invitati a sedere e a coprirsi.

Art. 130. — Ogni alunno, scorgendo qualche grave mancanza, da cui possa derivare offesa di Dio, pericolo alla virtù dei compagni o al buon nome del Seminario, ne darà avviso ai Superiori perchè vi apportino opportuno rimedio. Il far ciò non è esercitare l'ufficio di delatore, ma zelare il bene comune e la carità verso le anime.

### § 3. — *Verso sè stessi.*

Art. 131. — Ogni alunno rispetterà in se medesimo l'immagine di Dio e il tempio dello Spirito Santo, coll'osservare la più grande modestia e decenza, tanto in compagnia degli altri, come da solo nella propria camera, pensando che in ogni luogo Dio è presente.

Art. 132. — Tutti cureranno la nettezza della persona e degli abiti; porteranno la chioma convenientemente tagliata e composta, alieni da ogni vanità e sordidezza, come da ogni affettazione e singolarità, conformandosi in tutto agli usi del Seminario.

Art. 133. — Sarà loro impegno di osservare i precetti igienici riguardanti la cura della persona. (Cfr. Appendice, I, § 2).

Art. 134. — Serberanno decoro nel tratto, nel portamento, nel parlare, riguardandosi da ogni leggerezza e da ogni atto disdicevole alla gravità ecclesiastica.

Art. 135. — Terranno ordine e pulitezza nella camera, nei libri, nella suppellettile, e non faranno scempio nè degli oggetti proprii, nè di quelli del Seminario.

### § 4. — *Verso i compagni.*

Art. 136. — Gli alunni osserveranno costantemente la divisione fra camerata e camerata, sì in casa che fuori, tanto che quelli dell' una non tratteranno con quelli dell' altra senza licenza dei Superiori.

Art. — 137. — Nei compagni vedranno altrettanti fratelli in Gesù Cristo, affinchè cominci a regnare fra essi quella mutua carità ch' è tanto desiderabile fra gli ecclesiastici.

Art. 138. — Nel conversare tra loro useranno sempre maniere informate alla cristiana carità, perciò eviteranno le contese, le parole

pungenti, guardandosi sopratutto dal farsi beffe di chi è più virtuoso, o chi avesse qualche difetto naturale.

Art. 139. — Nel chiamarsi l' un l' altro faranno uso del semplice nome e cognome o cognome di famiglia, escludendo affatto ogni soprannome.

Art. 140. — Eviteranno le amicizie particolari, il mettersi le mani addosso, anche per ischerzo, lo scriversi biglietti o lettere, il farsi dei regali e cose somiglianti rigorosamente proibite: i trasgressori saranno puniti a dovere.

Art. 141. — Avranno in orrore qualunque parola o discorso indecente, nonchè qualsiasi tratto men che onesto.

Art. 142. — In ricreazione o al passeggio non sarà mai loro lecito di segregarsi dai compagni e sottrarsi alla sorveglianza del Prefetto.

### § 5. — *Verso i domestici.*

Art. 143. — Gli alunni useranno coi domestici i dovuti riguardi di carità e di civiltà, senza però contrarre alcuna famigliarità con essi. Avendo in alcuna cosa a lagnarsi del loro servizio, ne riferiranno al Prefetto.

Art. 144. — A nessuno sarà lecito di trattenersi coi domestici e molto meno di dar loro commissioni o incarichi.

Art. 145. — I soli Prefetti, d'intesa col Vicerettore tratteranno coi domestici per far provvedere quello che gli alunni debbono procurarsi a loro spese, e per le commissioni.

### § 6. — *Verso gli estranei.*

Art. 146. — Le visite agli alunni saranno permesse d'ordinario due volte alla settimana, in giorni da fissarsi, in ore libere dagli atti in comune, e prima dell'Ave Maria della sera. Per visite straordinarie si dovrà richiedere ogni volta la licenza dei Superiori.

Art. 147. — In via ordinaria, potranno gli alunni ricevere le visite dei genitori o dei parenti prossimi. Se si tratta di altre persone occorre il permesso del Rettore o Vicerettore.

Art. 148. — In parlatorio gli alunni si comporteranno in tutto e con tutti secondo le regole di buona creanza, non per piacere vanamente al mondo, ma per fuggire l'inciviltà ed ogni ruvido trattamento col prossimo.

Art. 149. — Gli alunni non potranno ricevere commestibili o bevande senza il permesso del Vicerettore, il quale ne disporrà secondo che crederà conveniente.

Art. 150. — Niuno riceverà o spedirà corrispondenze epistolari senza che siano state vedute dal Rettore, che nella sua prudenza, vedrà se sia il caso di farne la consegna o la spedizione.

### § 7. — *Della refezione.*

Art. 151. — Nell'entrare e nell'uscire dal refettorio gli alunni osserveranno il silenzio, e

nel tempo della refezione ascolteranno la lettura che verrà fatta.

Art. 152. — Ognuno a tavola serberà un contegno corretto, come lo esigono le regole di buona creanza evitando sopratutto l'avidità e la precipitazione nel prendere il cibo, contrarie non meno alla sanità che alla temperanza.

Art. 153. — Si abitueranno gli alunni al cibo comune.

Nei casi speciali il Superiore provvederà secondo il bisogno e nel modo che giudicherà espediente.

### § 8. — *Della ricreazione.*

Art. 154. — Ognuno prenderà parte volentieri alla ricreazione in comune, affinchè riesca di vero sollievo al corpo ed allo spirito.

Art. 155. — Non sarà lecito ad alcuno, senza speciale licenza del Prefetto, di appartarsi dai compagni nel tempo della ricreazione, nè di ritirarsi in camera, fosse anche per attendere allo studio o alla lettura di qualche libro:

Art. 156.—Verranno proscritti quegli scherzi che non fossero conformi allo spirito di carità e che disdicessero a persona bennata, come pure quei giuochi che fossero di pericolo alla salute. (Cfr. Appendice I, § 2).

### § 9. — *Del passeggio e di altre uscite fuori del Seminario.*

Art. 157. — Ognuno procurerà di trovarsi pronto ed in conveniente assetto per il passeggio, in attesa del cenno del Prefetto per la partenza.

Art. 158. — Nessuno potrà rimanere in casa nel tempo della passeggiata, se non per grave ragione e col permesso ottenuto volta per volta dai Superiori.

Art. 159. — Ogni camerata andrà per quelle vie che saranno indicate dal Prefetto d' intesa coi Superiori. Durante il passeggio è assolutamente vietata qualunque refezione, senza l'espressa licenza del Rettore.

Art. 160. — In città si camminerà sempre in buon ordine, con portamento decoroso, con passo moderato, e ciascuno s' intratterrà col proprio compagno parlando a voce sommessa. Fuori di città, il Prefetto potrà permettere che si sciolgano le file; però nessuno si allontanerà di troppo.

Art. 161. — Se nella passeggiata s' incontrasse Monsignor Vescovo, gli alunni si fermeranno a capo scoperto per rendergli il dovuto ossequio; se poi s' incontrassero i signori Canonici, Superiori, Professori del Seminario, altri Sacerdoti, ovvero personaggi specialmente indicati dai Superiori, saluteranno scoprendosi il capo, ma senza fermarsi.

Art. 162. — Non si permetterà agli alunni di uscire dal Seminario per andare fuori a pranzo e per far visite in case particolari. Così pure non si permetterà, in via ordinaria, di uscire coi parenti quando venissero a visitarli.

### § 10. — *Delle Vacanze.*

Art. 163. — Nei giorni di vacanza, pur ri-

manendo fermo il regolamento, sarà in facoltà del Rettore di prolungare la passeggiata e le ricreazioni, ed anche di dispensare per giusta causa, in tutto o in parte dallo studio.

Art. 164. — Non sarà permesso, in occasione di prolungate vacanze, di andare a passarle presso la famiglia; ognuno si contenterà dei divertimenti che verranno procurati in quei giorni nel Seminario.

Art. 165. — Le vacanze autunnali si passeranno da tutti nella villeggiatura del Seminario.

Art. 166. — È rimesso alla prudenza dei Vescovi di concedere agli alunni, specialmente di Liceo e di Teologia, di recarsi per alcuni giorni (un mese al massimo) presso le rispettive famiglie.

In tal caso sarà cura del Rettore di affidarli alle sollecitudini dei rispettivi Parroci o di altro pio Sacerdote, dai quali richiederà confidenziali informazioni sulla loro condotta prima di riammetterli in Seminario.

### § 11. — *Dell'espulsione.*

Art. 167. — L'espulsione dal Seminario è rimedio estremo, ma talvolta indispensabile, per l'incolumità dell'Istituto: « *Discolos et incorregibiles,* dice il Concilio di Trento (Sess. XXIII. Cap. XIIII. De Reformat.), *ac malorum morum seminatores acriter punient, eos etiam, si opus fuerit, expellendo* ». « *Si rimandino,* dice il Sommo Pontefice Leone XIII nella citata lettera,

*quanti nel corso della loro educazione manifestassero tendenze non convenevoli alla vocazione sacerdotale* ».

Art. 168. — Saranno perciò rimandati gl'incorregibili, quelli cioè che, dopo amorevoli ammonizioni e correzioni opportune, dessero poca speranza di emenda, e gli scandalosi, che inducessero gli altri ad ammutinamenti, a trasgressioni di regole, ad insolenze.

Art. 169. — Le gravi mancanze contrarie alla moralità saranno punite con l' immediata espulsione dal Seminario, secondo il giusto parere in proposito di S. Alfonso: « *Tutius consilium est eum statim e Seminario expellere, quia talis ovis inquinata contagione potens est totum Seminarium corrumpere* ». (Homo Apost. Reg. de Sem. I, 4).

## APPENDICI

### I. — Norme igieniche

#### § 1. — *Abitazione.*

Art. 1. — I locali della cappella, del refettorio, dello studio ecc., siano ampii, bene illuminati ed aereati, e possibilmente provvisti d'illuminazione elettrica.

Art. 2 — Le aule scolastiche siano mantenute nella dovuta nettezza, abbiano banchi comodi, e di modello igienico e vario, secondo l'età degli alunni.

Art. 3. — Si provveda che in tutte le stanze sia spesso rinnovata l' aria in qualunque stagione dell'anno.

Art. 4. — Le camere da letto e i dormitorii siano di tale capacità da corrispondere ad un minimo di quattordici metri cubi per individuo.

Art. 5. — L'acqua potabile sia separata da quella che serve pegli usi comuni.

Art. 6. — I cessi siano in proporzione degl'individui, ben aereati costruiti col sistema dei vasi di maiolica e sifone, con caduta intermittente d'acqua.

Art. 7. — Ogni locale sia provvisto di grandi sputacchiere di metallo smaltato con sabbia.

Art. 8. — La pulizia di tutte le stanze e corridoi sia fatta ogni giorno con segatura bagnata, o meglio con canavacci bagnati avvolti intorno alle scope.

Art. 9. — Qualora le scuole siano fuori del Seminario, occorre che presso la scuola vi sia un vestibolo ampio e ben ventilato, ove si depositino ombrelli, mantelli bagnati e cappelli.

### § 2. — *Cura della persona.*

Art. 10. — Ogni alunno deve avere la massima cura della nettezza del corpo, lavarsi il viso e il collo ogni giorno e le mani più spesso, specialmente prima di ogni pasto, risciacquarsi in ore opportune la bocca e pulire i denti.

Art. 11. — Occorre lavare di quando in quando tutto il corpo, o mediante un bagno generale in bagnerola o mediante doccia.

Il bagno si prenda nei giorni di vacanza, per turno, a distanza dai posti, ed avendo cura di farlo seguire da una conveniente reazione all'aperto.

Art. 12. — La biancheria personale e quella del letto siano cambiate sovente: gli abiti siano sbattuti e spazzolati ogni giorno. Il collare di gomma è da proibirsi perchè dannoso alla salute.

Art. 13. — Le passeggiate si facciano fuori dell' abitato, e durino non meno di un' ora nei giorni di scuola, e due ore nei giorni di vacanza.

Art. 14. — Le ricreazioni si tengano possibilmente sempre all'aperto, e sotto un porticato quando piove. Gli alunni non stiano seduti o fermi a conversare, ma camminino, o meglio prendano parte a giuochi collettivi pei quali il corpo sia in movimento.

### § 3. — *Medico.*

Art. 15. — Il medico addetto al Seminario deve visitare rigorosamente ciascun giovane che si presenti per l' ammissione, e verificare se è stato rivaccinato di recente. Dipenderà dal suo prudente giudizio il non accettare i soggetti gracili o predisposti a malattie, nonchè quelli che presentino infezioni esterne trasmissibili ai compagni.

Art. 16. — Egli acceda periodicamente al Seminario in giorni ed ore prestabilite, in modo che tutti gli alunni possano facilmente ricorrere a lui per consigli igienici.

Art. 17. — Informi il Rettore di qualunque inconveniente igienico che potesse avvertire nel Seminario e proponga i mezzi per ripararvi.

Art. 18. — Dichiari quando un alunno si debba dispensare dall'osservanza del digiuno.

Art. 19. — Faccia un'ispezione sommaria a tutti gli alunni, prima e dopo la villeggiatura; e prenda nota in apposito registro delle condizioni generali della loro salute.

Art. 20. — Curi gli alunni e tutto il personale nelle malattie brevi e di poca entità nel Seminario stesso; ma appena abbia il dubbio che una malattia possa durare a lungo o possa essere trasmissibile ad altri, proponga al Rettore l'immediato trasporto dell'infermo in famiglia o in una casa di cura.

Art. 21. — Ordini le disinfezioni che ritiene opportune, ed invigili che non siano conservate nell'infermeria sostanze venefiche o altrimenti pericolose alla salute.

Art. 22. — Il Medico, d'intesa con l'Economo, sorvegli la nettezza della cucina e della dispensa, la stagnatura dei rami, la bollitura del latte: verifichi gli alimenti e le bevande, per riguardo alla loro buona qualità ed alle possibili adulterazioni.

### § 4. — *Infermeria.*

Ant. 23. — I locali destinati ad uso d'infermeria siano preferibilmente esposti a mezzogiorno e provvisti di fornello, acqua potabile,

e cesso separato. Le pareti delle camere siano inverniciate a smalto. L'infermeria sia provvista di tutto il materiale asettico e antisettico per una prima medicatura.

Art. 24 — Vi sia una camera appartata e riservata pei casi di malattie infettive.

Art. 25. — Ogni alunno, sentendo qualche indisposizione, ne avviserà subito il Prefetto e questi il Rettore, affinchè il malato sia, con tutta sollecitudine, trasportato all' infermeria, e ne venga subito informato il medico.

Art. 26. — Il Vicerettore si darà premura che gli ammalati siano assistiti con diligenza e carità da un infermiere capace e fidato.

Art. 27. — Il malato sarà ubbidiente al medico e all'infermiere in tutto ciò che gli verrà ordinato.

Art. 28. — Se il male prendesse, a giudizio del medico, forma complicata, oppure si prevedesse di lunga durata, il Rettore ne avviserà tosto i genitori o i parenti dell' infermo. (Cfr. § 3, Art. 20).

Art. 29. — Nessuno potrà visitare i malati, senza speciale licenza del Rettore o del Vicerettore.

## II. — DOCUMENTI PONTIFICII.

*Vedi:*

1. *Breve « Benigno divinae providentiae consilio » di Leone XIII, 28 giugn. 1889:* « In quelle chiese ed oratorii, dove ogni primo ve-

nerdì di mese, coll'approvazione dell'Ordinario, sogliono praticarsi al mattino pii esercizii di pietà in onore del SS. Cuor di Gesù, concediamo che a tali pratiche vi si aggiunga la Messa votiva propria (1), purchè non cada in giorno di altra festa di N. S., e non sia doppio di prima classe, o feriale, o vigilia, od ottava privilegiata, e sempre in conformità alle rubriche ».

2. *Decreto della S. C. del Concilio, 22 dicembre 1903,* circa l'ammissione degli alunni nei Seminarii.

3. *Enciclica di Pio X, 28 lugl. 1906*, circa i Seminarii.

4. *Istruzione del S. Uffizio, 28 ag. 1907*, agli Ordinarii dei luoghi e Capi di Ordini Religiosi.

5. *Enciclica di Pio X, « Pascendi dominici gregis »*, *8 sett. 1907,* colla condanna del Modernismo.

6. *Mot. propr. di Pio X, 18 nov. 1907.*

(1) La Messa da leggersi in tale occasione è quella che comincia « *Egredimini* », deve celebrarsi *more solito pro re gravi*, cioè con *Gloria*, *Credo*, *unica orazione*, *Praefatio de Nativitate* dalla Dom. della Trinità a quella di Settuagesima, e con quello *de Cruce* dalla Settuagesima alla Dom. di Pentecoste, e sempre con in fine il *Vangelo di S. Giovanni. Decret. dei Riti, 20 magg. 1890.*

Non é necessario che si canti come le Messe votive *pro re gravi. Decret. 20 magg. 1892.*

## III. — ESEMPI DI ORARIO.

*Pei giorni di scuola.*

| 1 | 2 |
|---|---|
| Levata 5 1[2. | Come nel precedente N. 1. (3) |
| Pregh. Medit. e Messa 6. | |
| Studio 7. | |
| Colazione 7 3[4. | |
| Scuola 8. | |
| Ricreazione 10. | |
| Studio 10 3[4. | |
| Pranzo e Visit. al SS. 12 (1) | Scuola 12. |
| Studio 13 1[2. | Pranz. 14. |
| Scuola 14 1[2. | Passeg. 15 1[2 (4). |
| Passeg. e ricreaz. 16 1[4 (2). | Lett. Ros. 16 3[4. |
| Lettura spirit. e Rosar. 17 1[2. | Studio 17 3[4 |
| Studio 18 1[4. | Come nel preced. N. 1. |
| Cena 20. | |
| Oraz. esam. e riposo 21 1[4. | |

(1) Si potrebbe portare il pranzo alle 13, prolungandone lo studio delle 10 3[4.

(2) Secondo le stagioni potrà anticiparsi in tutto o in parte lo studio della sera, mettendo in quell'ora il passeggio.

(3) Se si stimasse opportuno posticipare di un'ora la scuola, lo studio delle 10 3[4 si porterà di seguito a quello delle 7.

(4) Nell'estate si potrà assegnare mezz'ora di riposo, togliendosi dallo studio delle 17 3[4.

## ESEMPI DI ORARIO.

*Pei giorni di festa e di vacanza.*

| 3 | 4 |
|---|---|
| Levata 5 1\|2. | Come nel preced. N. 3. |
| Pregh. Medit. e Messa 6. | |
| Studio 7. | |
| Colazione 7 3\|4. | |
| Ricreazione 8. | |
| Messa cant. e Confer. 8 1\|2. | Confer. 8 1\|2. |
| Canto gregoriano 10. | Canto greg. 9. |
| Ricreazione e ricevim. 11 | Ricreaz. 10. |
| Studio 12. | Studio 10 1\|2. |
| Pranzo 14. | Ricr. e ric. 11 1\|2 |
| Passeggio 15 1\|2. | Studio 12 1\|2. |
| Lettura spir. e Rosar. 16 1\|2. | Pranzo 14. |
| Studio 17 3\|4. | Come al preced. N. 3. |
| Cena 20. | |
| Oraz. esam. e riposo 21 1\|4. | |

### Approvazione del S. Padre.

*Quae in hoc libello, cui titulus*: « Norme per l'Ordinamento educativo e disciplinare dei Seminarii d'Italia » *a Sacra Episcoporum et Regularium Congregatione praescripta sunt, ab omnibus, ad quos spectat, servari et executioni demandari iubemus.*

Ex Aedibus Vaticanis, Kalendis Ianuarii, anno MCMVIII.

**Pius PP. X.**

# PROGRAMMA GENERALE DI STUDII

PEI SEMINARII D' ITALIA

## I. — *Divisione del corso di studii.*

Il corso di studii in tutti i Seminarii d'Italia si divide in Ginnasio, Liceo e Teologia.

## II. — *Ginnasio.*

*a)* Nessuno sarà ascritto alle classi ginnasiali se non presenti il certificato che ne dimostri l'idoneità, per aver compiuto regolarmente le classi precedenti o non ne superi il relativo esame.

*b)* Il Ginnasio avrà un corso di cinque anni, diviso in cinque classi, nelle quali s'insegneranno le materie dei programmi vigenti, seguendone anche la distribuzione delle ore, in modo però che, da una parte si dia una certa preferenza alla lingua latina in tutte le classi, e dall' altra si mettano gli alunni in grado di prendere la licenza ginnasiale.

*c)* Si assegnerà almeno un'ora per settimana in ogni classe per l'istruzione catechistica.

III. — *Liceo.*

*a)* Nessuno sia ammesso al Liceo che non abbia regolarmente compiuto le classi ginnasiali, superandone gli esami.

*b)* Il Liceo sarà diviso in tre classi corrispondenti a tre anni di studio, le quali per le materie e per le ore d'insegnamento si adatteranno ai programmi vigenti, in modo che da una parte gli alunni possano prendere la licenza liceale, e dall'altra si dia più ampio sviluppo alla sana filosofia.

*c)* Si dovrà assegnare almeno un' ora per settimana all'insegnamento della religione.

IV. — *Anno preparatorio alla Teologia.*

*a)* In questo corso oltre a rendere più profonda la conoscenza della filosofia, si studieranno speciali materie, le quali potranno essere quelle indicate nell'esempio d'orario che si trova in calce di questo programma (*Quadro A*).

*b*) Nei Seminarii dove sarà stabilito questo speciale anno di Propedeutica, lo studio della filosofia nei tre anni di Liceo dovrà comprendere: psicologia, logica e metafisica generale, ed etica.

*c*) Dove si ottenesse dispensa di quest'anno, nei tre anni di Liceo, pei chierici aspiranti

al sacerdozio, oltre le materie stabilite nei programmi, si dovranno assegnare almeno due ore di più per settimana, fosse anche nel giovedì, per compiere lo studio della filosofia, specialmente di quelle parti che sono necessarie per un'adeguata preparazione agli studii teologici.

### V. — *Teologia.*

*a*) La Teologia avrà un corso di quattro anni diviso in quattro classi, con un orario regolare di quattro ore d'insegnamento al giorno.

*b*) Esso comprenderà le materie seguenti: Luoghi teologici — Introduzione generale e speciale della S. Scrittura — Esegesi biblica — Teologia dogmatica e sacramentaria — Teologia morale e pastorale — Istituzioni di Diritto Canonico — Storia ecclesiastica — Lingua ebraica — Lingua greca — Archeologia ed arte sacra — Eloquenza Patristica — S. Liturgia.

### VI. — *Disposizioni generali.*

*a*) Perchè tale programma sia convenientemente eseguito, ogni Seminario abbia un Prefetto degli Studii eletto dal Vescovo.

*b*) Al Prefetto spetterà, sempre sotto la dipendenza del Vescovo, la preparazione degli schemi pei professori, la compilazione del Calendario e degli Orarii scolastici.

*c*) Egli — sentito anche il parere dei Professori, che dovrà chiamare a consiglio ogni

mese e con più frequenza se lo giudicherà necessario — adatterà al bisogno e anche modificherà i programmi vigenti, distribuirà le ore d' insegnamento dei programmi medesimi, in modo che, salva la sostanza e la preparazione adeguata agli esami di licenza, si possa dare maggior tempo a materie di più grande importanza rispetto al fine dei Seminarii, come già si è osservato per il latino nel Ginnasio e per la Filosofia nel Liceo.

*d*) L' anno scolastico durerà non meno di nove mesi.

*e*) Il Prefetto degli Studii, col Consiglio de' Professori, disporrà che alla fine dell'anno si facciano regolari e severi esami di tutte le materie, per la promozione alle classi superiori, fissandone il voto necessario per ottenere la idoneità.

*f*) Sarà stabilita una sessione per gli esami di riparazione.

*g*) Le singole materie negli studii liceali e teologici saranno affidate a distinti Professori, i quali potranno, in via eccezionale, essere incaricati dell' insegnamento di qualche materia affine. Si dovrà sempre evitare ad ogni costo l' inconveniente che una stessa persona abbia troppe ore d'insegnamento, con danno evidente degli alunni.

*h*) Nello svolgimento della propria materia, ciascun Professore adotterà un testo, che spiegherà in modo da potere esaurire dentro l'anno, proporzionatamente, e per intero, il programma.

*i*) Per il Ginnasio ed il Liceo, dovendo eseguirsi i programmi vigenti, i libri di testo saranno scelti a norma dei programmi medesimi, avuto naturalmente riguardo all' indole e allo scopo dei Seminarii.

*k*) Per la Filosofia e la Teologia il testo sarà proposto dal Consiglio dei Professori, e sottomesso all'approvazione del Vescovo.

NOTA — Nei Seminarii centrali e interdiocesani, i diritti dell' Ordinario spettano al Collegio dei Vescovi co-interessati.

QUADRO A.

**Esempio d'Orario per la Classe preparatoria alla Teologia.**

| | |
|---|---|
| 1ª Ora | Tutti i giorni — *De Vera Religione.* |
| 2ª Ora | Lunedì, Mercoledì, Venerdì — *Propedeutica alla Storia Eccl.*<br>Martedì, Sabato — *Greco Biblico.* |
| 3ª Ora | Lunedì, Mercoledì, Venerdì — *Teodicea*<br>Martedì, Sabato — *Diritto Naturale.* |
| 4ª Ora | Lunedì, Mercoledì, Venerdì — *Cosmologia.*<br>Martedì, Sabato — *Storia della Filosofia.* |

## Quadro B.

### Esempio d'Orario per la Teologia.

*Lunedì.*

1ª Ora — *Luoghi Teologici* — I° anno
» — *Teologia Morale* — II°, III° e IV° anno
2ª Ora — *Dogmatica* . . — II°, III° e IV° anno
» — *Morale: De actibus Hum., Conscientia, Legibus* — I° anno.
3ª Ora — *Lingua Ebraica* o *Greca*, *Introd. Gen. alla S. Scrittura* — I° e II° anno.
» — *Istituzioni Canoniche* — III° e IV° anno.
4ª Ora — *Storia Ecclesiastica* — Tutti gli anni.

*Martedì.*

1ª Ora — *Lingua Ebraica o Greca*, *Introduzione alla S. S.* — I° e II° anno.
» — *Istituzioni Canoniche* — III° e IV° anno.
2ª Ora — *Esegesi Biblica* — Tutti gli anni.
3ª Ora — *Archeologia ed Arte Sacra* — Tutti gli anni.

*Mercoledì.*

1ª, 2ª, 3ª Ora — Come il Lunedì.
4ª Ora — *Esegesi Biblica* — Tutti gli anni.

*Venerdì.*

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Ora — Come il Lunedì.

*Sabato.*

1ª e 2ª Ora — Come il Lunedì.
3ª Ora — *Eloquenza Sacra e Patristica*—Tutti gli anni.
4ª Ora — *Sacra Liturgia* — Tutti gli anni.

**N.B.** — Pel I e II anno è segnata la lingua Ebraica o Greca, perchè il Professore, alternativamente, in un anno insegnerà l'Ebraico e l'Introduzione al Vecchio Testamento, nell'altro insegnerà il Greco e l'Introduzione al Nuovo Testamento.

QUADRO C.

## Teologia.

Coll'orario precedente si avranno per ogni settimana.

PEL I° ANNO.

4 Ore di *Lingua Ebraica o Greca e Introd. alla S. S.*
2 Ore di *Esegesi Biblica.*
4 Ore di *Luoghi Teologici.*
4 Ore dei *Trattati fondamentali della Teologia Morale.*
3 Ore di *Storia Ecclesiastica.*
1 Ora di *Archeologia ed Arte Sacra.*
1 Ora di *Eloquenza Sacra e Patristica.*
1 Ora di *Sacra Liturgia.*

Totale 20 Ore.

### Pel II° anno.

4 Ore di *Lingua Ebraica o Greca e Introd. alla S. S.*
4 Ore di *Morale.*
2 Ore di *Esegesi Biblica.*
4 Ore di *Dogmatica.*
3 Ore di *Storia Ecclesiastica.*
1 Ora di *Archeologia ed Arte Sacra.*
1 Ora di *Eloquenza Sacra e Patristica.*
1 Ora di *Sacra Liturgia.*

Totale 20 Ore.

### Pel III° e IV° anno.

4 Ore di *Morale e Pastorale.*
4 Ore di *Dogmatica.*
4 Ore di *Istituzioni Canoniche.*
3 Ore di *Storia Ecclesiastica.*
3 Ore di *Esegesi Biblica.*
1 Ora di *Archeologia ed Arte Sacra.*
1 Ora di *Eloquenza Sacra e Patristica.*
1 Ora di *Sacra Liturgia.*

Totale 20 Ore.

*Vidimus et adprobavimus, Venerabilibus fratribus Episcopis fidelem observantiam enixe commendantes.*

Die V Maii, festo S. Pii V, anno MCMVII.

**Pius PP. X.**

# INDICE

PREFAZIONE . . . . . Pag. 7

**Cap. I. - Del Romano Pontefice e dei Cardinali**

TIT. I. — VACANZA DELLA S. SEDE. . Pag. 11

SOMMARIO.—Ufficio del Camerlengo—Costatazione della morte del Papa — Annunzio della medesima — Ufficio del Segretario di Stato—Funerali al defunto Pontefice — Amministrazione del denaro pontificio — Reggenza della Chiesa — Cessazione di ufficii — Restrizione di facoltà ai Cardinali — Regolamento prescritto ai medesimi — Concilio Ecumenico durante la vacanza.

TIT. II. — IL CONCLAVE . . . . . Pag. 17

SOMMARIO—Natura del Conclave—Luogo—Tempo—Clausura—Fine—Presidenza — Conclavisti — Ufficiali —Cibi dei Cardinali — Congregazioni preparatorie — Cerimoniale da osservarsi—Interpretazione delle Costituzioni pontificie.

TIT. III.—L'ELEZIONE DEL PONTEFICE. Pag. 23

SOMMARIO.—Diritto d'elezione—Gli elettori infermi ed i ritardatarii—I riservati in petto—I censurati—Gli assenti—Gli allontanantisi dal Conclave—I non Diaconi — La votazione — Proibizione di accordi antecedenti — Elezione di sè stesso — Segreto sull' elezione—Giuramento sull'osservanza delle costituzioni

— Preghiere — Modi di far l'elezione — Scrutinio — Accesso — Votazione — Ratifica dell' elezione — Pubblicazione — Canonico possesso dell'eletto — Persona da eleggersi.

Pseudoprofezia di S. Malachia, Vescovo di Down in Irlanda, sull'elezione dei futuri Pontefici. . . . . Pag. 33

Tit. IV. — Prerogative del Papa . Pag. 41

Sommario.—Titolo di Papa e di Vicario di G. C.— Sua infallibità —Dritto di promulgare i dommi — Di beatificare e santificare i Servi di Dio — Primato di giurisdizione — Non può venire giudicato da alcuno — Dalle sue sentenze non si dà appello — Dritto di dispensare dalle leggi — Di convocare concilii — Di approvare nuovi ordini e di erigere nuove Diocesi — Di nominare i Vescovi — D'istituire e conferire beneficii — Di punire tutti — Primato di onore — Suoi legittimi successori.

Legge sulle Guarentigie del Sommo Pontefice e della S. Sede, e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa in Italia . . . . . Pag. 46

Tit. V. — I Cardinali . . . . . Pag. 52

Sommario.—Numero dei Cardinali—Loro creazione e deposizione — Pubblicazione — Dritti — Doveri — Residenza in Curia—Giurisdizione dei Suburbicarii— Decano del Sacro Collegio — Camerlengo — Arcipreti delle Patriarcali — Censura contro gli offensori dei medesimi.

## Cap. II. - Delle Congregazioni Romane

TIT. VI. — CONGREG. DEL S. UFFIZIO. Pag. 60

SOMMARIO.—Suo fine—Prefetto, Segretario, Cardinali Inquisitori — Altri Ufficiali — Segreto loro imposto — Giurisdizione — Indulgenze — Procedura — Esame e proscrizione di libri — Forza dei suoi decreti.

TIT. VII. — CONGREG. CONCISTORIALE. Pag. 75

SOMMARIO. — Suo fine—Concistoro—Ufficiali—Prefetto — Segretario — Notaro — Camerlengo—Assessore — Consultori — Computista — Distributore — Minutanti —Avvocati Concistoriali—Postulatori dei Pallii Competenza — Norme proprie per l' elezione dei Vescovi.

TIT. VIII.—CONGREG. DEI SAGRAMENTI. Pag. 90

SOMMARIO. — Suo fine—Giurisdizione—Prefetto—Segretario — Sostituto — Consultori — Altri Ufficiali — Computista - Distributore.

TIT. IX. — CONGREG. DEL CONCILIO . Pag. 98

SOMMARIO. — Suo fine—Giurisdizione—Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto —Consultori—Minutanti — Computista — Distributore — Congregazione Lauretana — Forza dei suoi decreti.

TIT. X. — CONGREG. DEI REGOLARI. . Pag. 103

SOMMARIO. — Suo fine — Giurisdizione—Ufficiali—Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Sommista — Procuratore Fiscale — Minutanti — Computista — Distributore.

ISTRUZIONE ALLE CURIE DIOCESANE SULLE FORME DI PROCEDIMENTO ECONOMICO NELLE CAUSE DISCIPLINARI E CRIMINALI DEI CHIERICI . . . . . Pag. 108

SENTENZA *ex informata conscientia* . . Pag. 117

TIT. XI.—CONGREG. DI PROPAGANDA . Pag. 119

SOMMARIO. — Suo fine—Ufficiali—Prefetto—Segretario — Consultori — Minutanti — Altri Ufficiali — Sua giurisdizione — Procedura — Forza dei suoi decreti.

TIT. XII. — CONGREG. DELL'INDICE . . Pag. 126

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali—Prefetto—Assistente — Segretario — Consultori — Relatori scelti — Computista — Distributore — Regole per la proscrizione dei libri — Procedura — Segreto d'ufficio — Libri proibiti o permessi — Loro censura — Autorità dell'Indice.

TIT. XIII. — CONGREG. DEI SACRI RITI. Pag. 146

SOMMARIO. — Suo fine — Attribuzioni — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Cancelliere — Innografo — Ponente — Consultori — Promotore della fede — Minutanti — Computista — Distributore — Congregazione straordinaria — Ufficio dei Consultori — Congregazione ordinaria — Procedura — Segreto da osservarsi — Giuramento — Facoltà ordinarie — Facoltà straordinarie — Forza dei suoi decreti.

TIT. XIV.-CONGREG. DEL CERIMONIALE Pag. 165

SOMMARIO. — Suo fine — Giurisdizione—Ufficiali—Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Forza dei suoi decreti.

TIT. XV. — CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARII . . . Pag. 167

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Consultori — Minutanti — Procedura — Segreto.

TIT. XVI. — CONGREG. DEGLI STUDII . Pag. 169

SOMMARIO. — Suo fine — Giurisdizione — Ufficiali — Prefetto — Segretario — Sostituto — Consultori — Minutanti — Computista — Distributore — Altri Ufficiali — Commissione degli studii storici — Commissione degli studii biblici — Norme pel conferimento dei gradi accademici biblici.

NORME SPECIALI PER L'INSEGNAMENTO DELLA SACRA SCRITTURA NEI SEMINARII. Pag. 178

## Cap. III. - Dei tribunali di Curia

TIT. XVII. — SACRA PENITENZIERIA . Pag. 183

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Penitenziere Maggiore — Sua giurisdizione — Requisiti degli altri Ufficiali — Ufficio del Reggente — Del Correttore — Del Datario — Del Teologo — Del Canonista — Del Sigillatore — Dei Procuratori e Minutanti — Pro Sigillatori — Cappellano — Penitenzieri Minori — Perpetuità degli ufficii — Giuramento del segreto.

PAGELLETTA DELLA S. PENITENZIERIA. Pag. 194

COSTITUZIONE « APOSTOLICAE SEDIS » SULLE CENSURE VIGENTI . . . . . Pag. 201

TIT. XVIII. — SACRA ROTA ROMANA . Pag. 217

SOMMARIO. — Suo fine — Costituzione — Ufficiali — Decano — Uditori — Promotore Fiscale e Difensore

del vincolo matrimoniale — Notari — Custodi ed Uscieri — Computista — Distributore — Giuramento d'ufficio — Segreto — Regolamento interno — Competenza — Procedura.

TIT. XIX. — SEGNATURA APOSTOLICA. Pag. 233

SOMMARIO.—Suo fine.—Ufficiali—Prefetto—Segretario — Notaro — Consultori — Computista — Distributore—Nomina, giuramento e segreto di ufficio — Sua competenza — Procedura.

TIT. XX. — SPESE DI GIUDIZIO PRESSO I SACRI TRIBUNALI. . . . . Pag. 238

SOMMARIO.—Dritti dell'Erario Pontificio—Tasse pei singoli atti—Onorario degli Avvocati e Procuratori — Dispensa dalle spese di giudizio e gratuito patrocinio.

## Cap. IV. - Degli ufficii di Curia

TIT. XXI.—CANCELLERIA APOSTOLICA. Pag. 244

SOMMARIO.—Suo fine — Ufficiali—Cancelliere—Suo ufficio — Reggente — Pro Sommista—Sostituto—Preside del piombo — Notaro Segretario — Collegio dei Protonotari Partecipanti — Sostituto delle contraddittorie — Registratori delle Bolle — Preposito del registro — Computista — Custode — Distributore — Numero e forza delle Regole della Cancelleria — Singole Regole.

TIT. XXII. — DATARIA APOSTOLICA. . Pag. 269

SOMMARIO. — Suo fine—Ufficiali—Datario—Sue facoltà — Sotto Datario — Prefetto *per obitum* — Prefetto *per concessum* — Prefetto *delle componende* — Prefetto *delle date* — Revisori — Ufficiale *de missis*

— Sostituto del Sotto Datario — Altri Ufficiali — Tasse da pagarsi alla Dataria.

TIT. XXIII. — CAMERA APOSTOLICA. . Pag. 277

SOMMARIO. — Suo fine — Ufficiali — Camerlengo — Chierici di Camera — Loro privilegi — Mansioni speciali in tempo di Sede Romana vacante—Stabilità del loro ufficio.

TIT. XXIV. — SEGRETERIA DI STATO E DEI BREVI . . . . . Pag. 279

SOMMARIO. — Suo fine —Ufficiali — Prefetto—Segretario — Sostituto — Cancelliere — Minutanti — Computista — Distributore — Competenza — Segreteria dei Brevi — Delle Lettere Latine.

## Cap. V. - Regolamento pei S. Dicasteri

TIT. XXV. — ORGANICO E DIREZIONE INTERNA . . . . . Pag. 283

SOMMARIO —Organico —Provvista degli ufficii — Giuramento — Orario e disciplina di ufficio — Vacanze — Stipendii.

TIT. XXVI. — REGOLAMENTO ESTERNO. Pag. 294

SOMMARIO. - Avvocati — Spedizionieri Apostolici — Agenti privati—Procuratori pubblici—Modo di trattare coi Dicasteri della S. Sede pei privati — Per gli Ordinarii — Tasse da pagarsi pei rescritti.

TIT. XXVII. — NORME GENERALI PER TUTTI I DICASTERI . . . . . Pag. 303

SOMMARIO. — Limiti di competenza dei singoli Dicasteri — Delle Congregazioni plenarie e dei Congressi

— Modo di trattare gli affari graziosi — Gli affari disciplinari ed amministrativi — Giorni di riunione e procedura delle Congregazioni plenarie — Relazione da farsi al Papa — Mansioni peculiari dei singoli ufficiali — Pubblicazione ufficiale degli atti.

TIT. XXVIII. — NORME SPECIALI PEI SINGOLI DICASTERI. . . . . Pag. 322

SOMMARIO.—Per la Congregazione del S. Uffizio— Per la Concistoriale — Per quella dei Sacramenti — Del Concilio — Regolari — Propaganda Fede — Indice — SS. Riti — Cerimoniale — Affari straordinarii — Studii — Penitenzieria — Sacra Rota e Segnatura Apostolica — Cancelleria —Dataria—Camera Apostolica e Segreteria di Stato — Protocollo e spedizione degli affari.

## Cap. VI.-Del Vicariato e delle Prelature Romane

TIT. XXIX. — VICARIATO DI ROMA . . Pag. 351

SOMMARIO.—Curia della Diocesi di Roma—Cardinal Vicario — Sua giurisdizione — Visita della Diocesi — Vice-Gerente — Segretario — Sostituto — Cancelliere — Vice-Cancelliere — Promotore Fiscale — Minutanti — Esami degli ordinandi — Esami dei predicatori — Dimora a Roma dei Sacerdoti esteri.

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA S. ORDINAZIONE DAL VICARIATO DI ROMA . . Pag. 360

ESAMI DA SUBIRSI PER LA S. ORDINAZIONE A ROMA . . . . . Pag. 363

ESAMI PER LA PREDICAZIONE . . . . Pag. 367

TIT. XXX. — PRELATI DI CURIA . . . Pag. 372

SOMMARIO.—Protonotari Apostolici Partecipanti — Protonotari Soprannumerarii — Protonotari *ad instar* —Protonotari titolari—Prelati Domestici—Camerieri Segreti d'ogni specie.

INDIRIZZO DELLE SACRE CONGREGAZIONI A ROMA . . . . . Pag. 391

REGOLAMENTO GENERALE PEL GOVERNO E PER LA DISCIPLINA DEI SEMINARII D'ITALIA . . . . . Pag. 392

SOMMARIO.—I. Alta direzione—Direzione interna—Rettore — Vicerettore — Prefetti di Camerata — Direttore di spirito — Prefetto degli studii — Professori — Economo — II. Ammissione dei giovani in Seminario — Ai corsi inferiori — Ai superiori — III. Regolamento per gli alunni — Pietà — Pratiche quotidiane — Settimanali — Mensili — Annuali — Studio — Scuole — Luogo, tempo, prove dello studio — Disciplina — Avvertenze generali e speciali — Norme igieniche — Esempi di orario.

PROGRAMMA GENERALE DI STUDII PEI SEMINARII D'ITALIA . . . . . Pag. 438

| Pag. | Rig. | ERRATA | CORRIGE |
|---|---|---|---|
| 16 | 27 | Tit. XXVII | XXIX |
| 53 | 6 | il | al |
| » | 25 | su | sui |
| 54 | 27 | dopo la parola *Diocesi* si aggiunga: | *S. C. Indulg. 28 ag. 1903;* |
| 56 | 30 | Decoanato | Decanato |
| 57 | 3 | supplire | supplisce |
| » | 11 | di | dai |
| » | 14 | distrizioni | distribuzioni |
| 59 | 12 | *Prascis* | *Praxis* |
| 103 | 6 | distinzione | destinazione |
| 254 | 10 | oan. 466 | Can. 466 |
| 265 | 19 | Tit. XXVIII | XXX |
| 266 | 13 | » | » |
| 279 | 9 | » | » |
| 282 | 19 | » | » |

Ogni altro errore tipografico il benigno lettore lo corregga da sè.

262.209
R 921

30189

RUSSO, FORTUNATO, (Rev.)

AUTHOR La Curia Romana nella sua Organizzazione e nel suo Completo

TITLE Funzionamento a dal 3 Nov,, 1908

| DATE LOANED | BORROWER'S NAME |
| --- | --- |
| | STORAGE - CBPL |
| MAR 5 1983 | Alvarez St. Mo |
| | MAR 28 19 |
| 3.83 | Cat [illegible] |

3018

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709